FUNERALI

POMPE E CONVITI

Al Prof. Beltrami — ricordo d. A Cassa

A. CASSA

FUNERALI, POMPE

E CONVITI

ESCURSIONE

NEL VECCHIO ARCHIVIO MUNICIPALE

BRESCIA
Stab. Unione Tip. Bresciana
1887

Alle

GENTILI LETTRICI

DEL GIORNALE

LA PROVINCIA DI BRESCIA

INTRODUZIONE.

> « La pompa delle donne
> L'è andata troppo in sù ;
> Voleva prender moglie,
> E non la prendo più. »

Sono parole di una vecchia canzone paesana che, quando eravamo giovani, ci prendevamo il gusto di far cantare ad una buona signora *sur le retour*, anzi molto ritornata, della quale la canzone stessa costituiva il *cavallo di battaglia* ch'essa inforcava intrepidamente per poco che la si stuzzicasse.

Ma, come quasi sempre avviene, in queste ingenue estrinsecazioni del sentimento popolare, è insito un principio di verità e di attualità che, nel caso nostro,

potrebbe tradursi così: *il lusso soverchio allontana dal matrimonio o quanto meno lo difficulta.*

E ditemi voi se così non è.

∴

Pure non è così soltanto ora, lo era già da molto tempo addietro tanto, che la Repubblica fiorentina, fra gli altri Stati, dovette nel XIV secolo prendere sovente delle serie provisioni per ovviare all'inconveniente.

Ed a proposito dell'avversione al matrimonio e del grande lusso delle donne in quel paese, il nostro Agostino Zanelli, giovane studiosissimo, in un suo lavoro sulle schiave orientali a Firenze nei secoli quattordicesimo e quindicesimo, riporta il seguente brano della lettera 11 gennaio 1465 di Alessandra Strozzi al figlio Filippo.

« . . . Ma altrimenti non mi pare da
« darsene ora pensiero, e massime essendo
« il temporale che corre al presente; che
« de' giovani che sono nella terra, vo-
« lentieri si fanno senza tôr donna; e la
« terra è in cattivo termine e mai si
« fece le maggiori spese adosso alle donne,
« che si fa ora. Non è si gran dota, che

« quando la fanciulla va fuori, che tutta
« l'ha in dosso tra seta e gioie . . . »

.˙.

Certo la colpa non è mia, nè vostra mie gentili lettrici, ma di quel benedetto pomo che la nostra prima madre Eva addentò. Giacchè se questa non fosse stata così ghiottona, noi saressimo tutti ancora nel Paradiso terrestre ed in abito adamitico. Ed allora come scrive Renan, « tous-deux étaient nus, l' homme et sa femme, et ils ne rougissaient pas. » È solo dopo il peccato che « leurs yeux venant á s'ouvrir, ils rougissent et se font des ceintures de feuilles de figuiers. » Come poi quel costume, così primitivo ed economico, ci avrebbe protetto contro le intemperie, non istà a noi di scandagliare. Domineddio, che fa tutte le cose a puntino, ci avrebbe pensato, abolendo molto probabilmente le mutazioni di temperatura. Ma allora non avressimo avuto campo di ammirare le sapienti combinazioni delle vostre *toilettes* attuali, ci sarebbero ignoti i graziosi e svariatissimi cappellini e cappelloni che ornano le vostre vezzose testoline, e non avressimo fatto conoscenza con quella bizzarra appendice che solete applicarvi a

tergo in quel sito che sapete. E dal canto nostro non avressimo la fortuna di chiuderci d'inverno in un cantonale imbottito, di serrarci la gola con un collare inamidato e di storpiarci i piedi con stivaletti a punta aguzza. Tutto il male adunque non viene per nuocere.

.˙.

È quindi dal pomo retroaccennato che data l'uso di coprirsi il corpo con altri indumenti che non siano la tradizionale foglia di fico. E quest'uso che da principio limitavasi al puro necessario, venne poi mano mano sviluppandosi ed estendendosi, moltiplicando i modi di vestire alla stregua dei progressi dell' incivilimento, ed aggiungendo all' indispensabile dell' altro che soddisfacesse alle viste di comodità ed a quelle d' ornamento e di eleganza che sono, per voi altre signore mie belle, un istinto ed un prepotente bisogno.

.˙.

Così vedemmo presso i greci al semplice *chiton* che fanciulli e fanciulle indistintamente e solo indossavano fino al

dodicesimo anno, aggiungersi e l'*himation* a la *diplois* e il *colpos* e l'*ampechonion*, vesti queste quasi tutte che richiedevano un lungo esercizio ed un gusto raffinato per poterle addattare attorno al corpo in pittoreschi panneggiamenti. Ed anche nella composizione delle stoffe mano mano venivansi variando gli ingredienti, ed alla lana ed al lino primitivi si sostituivano, specie pei vestiti donneschi, il bisso, i filati provenienti dall'isola di Amorgo, e più tardi la seta che ritiravasi dall'interno dell'Asia, ove era usata fin dalla più remota antichità. Colla seta lavorata nell'isola di Coo si formavano quei finissimi abiti tessuti a fiori, molli e trasparenti che s'addattavano alle forme del corpo e lasciavano perfino tralucere il color della pelle e le vene.

∴

Ed al bianco che in generalità era rimasto il colore predominante nelle stoffe per le donne di onesta condizione, si mescolarono altre tinte vivaci, ed i diversi vestimenti apparirono spesso ornati di mostre intratessute o cucite sopra, di galloni e ricami a palmette o meandriformi, moda quest'ultima introdottasi indubbia-

mente anche tra i Greci dell'Italia meridionale insieme colla mollezza dei costumi.

.·.

Nè minori furono i progressi fatti dalle donne greche nell'acconciare la ricca capigliatura della quale erano provviste. Se da principio si amava molto di lasciar cadere ondeggianti sulle spalle e sul dorso le chiome, venne poi introducendosi il vezzo di unire i capelli superiori coi capelli della nuca mediante un semplice nastro che passava al disopra della fronte. Quindi, in quella guisa che nella calzatura da una semplice striscia di cuoio nacque quel rivestimento del piede a liste intrecciate a modo di rete e da questo derivò in seguito lo stivaletto chiuso e completo, dal nastro suindicato si passò alla *stephane*, che era una lista di cuoio o di stoffa ornata in fronte di una lastra di metallo, ed alla *sphendone*, che consisteva in una benda pure di stoffa o di cuoio riccamente adornata, larga al centro e rastremata ai due lati, ed al *kekryphalos*, reticella di nastri o di fili d'oro che raccoglieva la chioma sulla parte posteriore del capo impedendo al ciuffo voluminoso di cadere sul tergo. Quest'ultima moda fu

poco tempo fa in grande favore; ma del resto sta il fatto che le attuali acconciature trovarono nella antichità i loro modelli.

.·.

Quanto alla capigliatura e pettinatura maschile basterà accennare che in Omero gli Achei sono detti *lungochiomati*, e che i Lacedemoni poco si curavano di pettini e capelli e solo in circostanze solenni concedevano qualche cura a questi ultimi; che presso gli Spartani il fanciullo doveva tenere i capelli tagliati corti fino a che non entrasse nella *efebia*, ed in Atene fino al tempo delle guerre persiane durò il costume negli uomini di portar lunga la capigliatura ravvolta sul capo in un nodo o ciuffo tenuto fermo con uno spillone a forma di cicala. Ed in genere poi i Greci ebbero della barba assai cura.

.·.

Se già Omero non ci dicesse come i Proci tentassero di cattivarsi il favore di Penelope con monili d'oro, con orecchini e con altri vezzi, i gioielli rinvenuti nelle tombe ed i disegni degli stessi che tro-

viamo riprodotti su monumenti antichi, farebbero prova che l'uso di simili ornamenti era già entrato nelle abitudini dei nostri progenitori e che fino d'allora le belle figlie d'Eva li predileggevano. E ciò spiega eziandio il perchè nella lavorazione ossia pulitura ed incisione delle varie pietre e gemme i lapidari greci raggiungessero un grado di perfezione singolare.

∴

Molti altri oggetti richiesti dalla toeletta odierna erano noti e famigliari al mondo femminile greco; figuratevi che si conosceva fin d'allora l'ombrellino, il ventaglio, lo specchio, ed il belletto; e che le *etère* specialmente, sapevano pitturarsi per benino e viso e sopraciglia per accrescersi attrattiva. Forse forse il *cold cream*, — l'*acqua delle sirene*, — il *depilatorio Ghino Begnini*, — l' *Hairs Restorer* —, la *Vellutina* —, il *Cosmetico chimico sovrano* —, la *vera acqua di giglio e gelsomino* —, l' *eau de Zenobie* —, il *Cerone americano* —, la *tintura fotografica* —, il *Cròmatin* —, il *Melrose* —, la *Roemak Iaket* —, l' *old Windsor soap* — e cento mila altre scoperte stupefacenti che infiorano a' nostri

dì le quarte pagine dei giornali, erano per quelle Signore il segreto della *betónica*!

.˙.

E ciò che si verificò pei Greci avvenne poi per i Romani; alla semplice toga che questi solevano gettare sul nudo corpo ne successe altra di gran lunga più ampia che in folte e larghe pieghe si rigonfiava intorno alla persona, limitandosi l'uso della prima ai soli soldati che la portavano anche in guerra, ma annodandosene a mo' di cintura l'estremità che di su la spalla sinistra veniva gittata a tergo. E quando la toga più non si portò che fuori di casa, si indossò sotto a questa la *tunica*, alla quale la moda ed il lusso, vennero mano mano aggiungendo alcun che. Giacchè più tardi si usò di portare più tuniche una sull' altra ed allora l'originaria, quella più interna che toccava la pelle, si chiamò *subucula*, mentre l' altra immediatamente sovrapposta si disse *intusium*. Così la toga che la tunica erano indossate anche dalle donne, ma queste sulla *subucula*, intorno al petto portavano una larga fascia (*strophium*) di pelle morbida che teneva luogo dei busti d'oggidì e serviva di sostegno al seno

senz'essere, come ora, di pregiudizio alla salute.

∴

E come gli uomini, a norma della condizione loro, sopra la tunica e la toga ponevano la *paenula*, il *sagum*, la *lacerna* od il *paludamentum*, la donna romana sulla tunica addattava la *stola* all'orlo inferiore della quale era tessuta o cucita una balzana chiamata *instita*, e, quando usciva di casa, portava un mantello a ricche pieghe che si chiamava *palla* e che erasi sostituito al più corto e meno appariscente *ricinium*. Perfino nella materia della quale simili indumenti si componevano e nel loro colore si seguì l'evoluzione praticata dai Greci, imperocchè quasi fino al periodo imperiale, ebbersi soltanto tessuti di lana e di lino di colore bianco di regola, e non fu che dopo che s'introdussero le vesti *seriche* e *subseriche* ed i veli trasparenti di Coo, e che col bianco si alternarono altri vivaci colori.

∴

Del pari nell' acconciatura della testa vennero mano mano modificandosi le mo-

de ed al principio dell' impero si giunse al punto di portare parrucche di capelli posticci, vuoi per coprire il calvo capo, vuoi per far apparire maggiore e più folta la capigliatura già esistente. Siccome però, a quanto sembra, l'uso di simili parrucche era fatto segno di pungenti epigrammi, si studiò di produrre l'apparenza, almeno a distanza, di una chioma naturale tagliata corta alla radice, col dipingere la testa pelata. Cappelli da donna pare non si usassero, ma le signore romane sapevano spiegare altrettanta grazia che civetteria nel tirare sovente fin sul sommo del capo la *palla*, o fissando in cima a questo un velo che scendeva poi di là ondeggiante sulla nuca e sul dorso. Adottarono inoltre cuffie (*mitre*) e reticelle di fili d' oro (*reticula*) assai rassomiglianti a quelle già usate in Grecia, ed al pari che in questa, dalle acconciature semplici e modeste del capo femminile dei primi secoli della repubblica, si passò via via alle più artificiose e barocche, per la costruzione delle quali erano destinate schiave iniziate in tutti i segreti della toeletta e che non di rado sentivano sulle spalle e sulle braccia ignude sfogarsi a colpi di spillo il malcontento della capricciosa ed irritata padrona.

.˙.

Aghi crinali, braccialetti, collari, anelli, orecchini, catene, spilloni, fermagli, fibule e simili bazzeccole formavano il complemento dell'adornamento femminile nel quale a josa erano profusi perle, smeraldi, granati, zaffiri, ametiste e coralli, e del lusso che le donne romane spiegavano in fatto di gioie ci può dare un'idea quel passo di Plinio ove è detto che Lollia Paolina, la sposa di Caligola, nelle occasioni ordinarie soleva portare un fornimento di gioie del valore di 40 milioni di sesterzi (11,250,000.— lire)!... Misericordia!... cosa si sarà messa addosso quella matrona nelle occasioni straordinarie?... Una grossa perla, e talvolta anche tre formavano un pendente. Le perle bianche erano le più pregiate, e come è naturale la grossezza, la rotondità e la levigatura delle stesse ne determinavano il maggiore o minore valore. « *Adesso*, deplora Seneca, *due perle una accanto all' altra e una terza sopra le prime due, formano un solo pendente. Probabilmente queste pazze furiose di donne credono che i loro mariti non sarebbero abbastanza tormentati, s'esse non portassero due o tre masse ereditarie appese a ciascun orecchio!* »

.·.

La sfuriata del filosofo non era po' poi tanto fuori di luogo se si pensa alle somme enormi che si prodigavano per l' acquisto di perle siffatte. Basti sapere che Cesare ne regalò alla madre di Marco Bruto una che avea costato sei milioni di sesterzi (più di 1,631,000.— lire), e vuolsi che quell'altra, cui Cleopatra bevette sciolta nell'aceto, avesse un valore di dieci milioni di sesterzi (circa 2,192,000 lire). Nè minor ragione ha lo stesso Seneca di lamentare l'enorme dispendio che le signore romane dissipavano nell'acquisto di specchi d'oro e d' argento che potessero star ritti, ed alti così da vedervisi dentro l'intera persona in piedi (*specula totis corporibus paria*).

Egli osserva con amarezza che un solo specchio ai suoi tempi costava più dell'intera dote che in tempi antichi lo Stato soleva dare alle figlie di generali poveri.

.·.

Più su abbiamo accennato alla scienza profonda che le *etère* greche avevano dei segreti misteriosi dell'arte di velare difetti e rimettere possibilmente in pristino le attrattive ed i vezzi che una vita troppo..... vissuta assai presto avariava; le

Signore Romane nulla perdevano al confronto. Passata l'età delle Lucrezie e delle madri de' Gracchi, passata l'epoca nella quale il *domo mansit, lanam fecit* era il migliore elogio che far si potesse di una donna, l'immoralità e la licenza (e l'esempio partiva dall'alto), dominarono sovrane. E ne conseguì lo studio ansioso di porre riparo alle materiali conseguenze di esistenza siffatta, e cancellare o mitigare, sul volto almeno, le traccie delle quotidiane lascivie. A tale intento *Poppea*, moglie di Nerone, aveva inventato una pasta speciale che si battezzò *poppeana* dal nome di lei. Essa consisteva in un miscuglio di pane e latte d'asina col quale si formava una maschera (*tectorium*) che si portava sul volto dormendo. In egual modo usavasi una mistura di riso e fecula di fagiuoli che si staccava poi dal viso lavandola con tiepido latte di asina. E durante il giorno solevasi parecchie volte ripetere la lavatura con latte appena munto, al quale scopo, racconta Plinio, la sullodata Imperatrice Poppea si faceva accompagnare da mandre di asine.

Propter quod secum comites educit asellas; così Giovenale.

∴

Ed esse pure le matrone romane erano espertissime nel dipingersi il volto con preziosi belletti stemperati colla saliva, nel colorirsi in nero ciglia e sopraciglia e nel crearsi la trasparenza delle vene alle tempia con tratti di pennello di un delicato colore azzurrognolo. E *Bauer* e *Winderlich* e *Frate Tonta* avrebbero potuto andare a nascondersi giacchè tinture e polveri erano da quelle signore adoperate per pulire e conservare denti e gengive, e l'arte di mettere falsi denti e dentiere, fatte d'avorio e legate con filo d'oro, era già nota a Roma fino dal tempo in cui furono pubblicate le dodici tavole, perchè in queste si legge che è vietato di mettere oro in bocca ai morti che si interrano, *salvo il caso che si tratti dei necessari denti finti.*

∴

Noi sogliamo dire, parlando di certe *toilettes* e di certe reintegrazioni che si riscontrano nelle belle de' nostri dì, che queste creature alla sera, spogliandosi, rimangono sulla sedia accanto al letto; ma tale cosa, — vera talvolta, — era di pratica anche per talune signore romane del periodo imperiale, come si può rile-

vare dal seguente brano di un mordace epigramma di Marziale;

Cum sis ipsa domi, mediaque ornere Subura,
  Fiant absentes et tibi, Galla, comae;
Nec dentes aliter quam serica nocte reponas,
  Et jaceas centum condita pyxidibus;
Nec tecum facies tua dormiat, innuis illo,
  Quod tibi prolatum est mane, supercilio.

Brano che venne, e sembrami abbastanza bene, così volgarizzato:

Benchè in Subura i vezzi tuoi preparinsi,
  Mentre in casa tu resti,
  Galla, e il tuo crin lungi da te s'appresti:
Benchè alla notte i denti tuoi coi serici
  Abiti insiem dimetti,
  E ti riponi in cento e più vasetti:
Benchè il tuo viso mai teco non corchisi;
  Pur tu m' inviti e adeschi
  Con quel tuo ciglio che al mattin rinfreschi.

Accidenti se scorticavano anche i poeti d'una volta!...

*
* *

Vi prego, mie cortesi lettrici, di credere che le prodezze che fin quì vi ho raccontato delle vostre antenate, non sono farina del mio sacco. Ho sempre reputato tempo perso quello che da noi si fa spendere nello studio del Greco, ho masticato con grande difficoltà ed ho pochissimo digerito il latino che mi insegnarono in

rettorica ed in umanità per poter attingere a fonti primitive ed originali le notizie che ebbi l' onore di esporvi fin quì. Le ho spigolate per Voi nella voluminosa opera *La Vita dei Greci e dei Romani* dei signori *E. Guhl e W. Koner*, italianizzata dal signor *Carlo Giussani*. E ciò Vi basti a scarico d' ogni mia responsabilità.

∴

Forse negli stessi autori sarebbe debito mio riassumere alcun chè di ciò che si riferisce ai conviti dei popoli suindicati, ma mi pare che possa essere sufficiente il dire che gli stessi mangiavano a quattro ganasce, giacchè quando si vuol accennare ad un pasto fenomenale lo si dice *Omerico* ricordando *le pingui di buoi terga arrostite* che erano la delizia degli eroi della *Illiade*, e quando si parla della potenza digestiva dei Romani, si tira in campo la *cena di Trimalcione* che io non mi azzardo nemmeno di raccontarvi, desumendola dai frammenti della descrizione fattane da *Petronio*, per paura che Vi prenda la nausea di fronte ad un così mastodontico banchetto. Bisogna però essere giusti e convenire che la vita attiva, affatto materiale, e le quotidiane fatiche dei bellici ludi, dovevano a que' nostri

progenitori aguzzare terribilmente l' appetito. Pure davanti a un simile ammasso di cibo, ogni stomaco, per quanto forte e vuoto, avrà certamente capitolato.

∴

Dissi che avrei forse dovuto parlarvi di cose siffatte perchè nelle leggi suntuarie che formeranno l' argomento del presente scritto le disposizioni relative al lusso o pompa degli indumenti si abbinano quasi sempre alla prodigalità dei conviti. Le quali disposizioni io raccolsi nel nostro vecchio Archivio Municipale, e vi verrò meno disordinatamente che mi sarà possibile ad esporre, prendendo a ragione del mio studio l'inciso, che in me sarebbe presunzione soverchia il pretendere che Voi, mie cortesi lettrici, vi ricordiate, posto in testa al N. IV degli *Appunti sul Santuario della B. V. dei Miracoli*, e che suonava così; « Convien dire che sullo scorcio del XV e sul principio del XVI secolo le signore andassero via fasciate, fasciate, come al presente, giacchè diversamente non so come avrebbero fatto a passare pel cancellino d' ingresso del vestibolo (della Chiesetta suindicata). Io credo che così fosse e forse un pochino di più, se bado alle leggi draconiane che

sugli abbigliamenti femminili contengono gli statuti civili e criminali, e le provvisioni della città in quell'epoca. Se ne potrebbero contar delle belle sui precetti di moda che i legislatori d'allora, trinciandola da *Acerboni* e da *Pasquali*, imponevano alle signore dei loro tempi....»

*
* *

Orbene, è precisamente di questi decreti, di tali precetti, di simili *ukase* che io mi lusingai di potervi intrattenere, fidente di destare un pochino almeno la vostra curiosità ed il vostro interessamento. Ma per riuscire a ciò io aveva fatto affidamento sull'aiuto, prezioso in questa più che in qualunque altra circostanza, del benemerito nostro conservatore del vecchio Archivio Municipale, sacerdote don Antonio Lodrini, vero prete secondo lo spirito del Signore, del quale io ammirava del pari la fede incrollabile e la tolleranza evangelica, come la rara perizia nel leggere le abbreviature e la singolare predilezione pei codici antichi e per tutte in genere le carte sulle quali i secoli avessero deposto le loro polveri venerande. Sfortunatamente quel buon abate, col quale ce la intendevamo così bene, che rispettava le mie, come io ri-

spettava le sue convinzioni, morì nello scorso inverno tranquillo e sereno come era vissuto, ed io dovetti da solo continuare le mie indagini nel vecchio Archivio, che senza quella guida sicura, diventò per me quasi una specie di labirinto.

∴

Non formalizzatevi dunque, Signore mie belle, se nel mio lavoro troverete delle deplorabili lacune; perdonatemi se talvolta non saprò rispondere ad alcune vostre legittime curiosità; pensate che i caratteri sono rosi dal tempo e dall'umidità, che le calligrafie in certe epoche appaiono propriamente indecifrabili, che anche le più belle ed appariscenti sono stroncate in guisa da esigere una lunga pratica per interpretarle, e che il mio *Mentore* non c'è più, ed accontentatevi del poco che vi posso dare in confronto del molto che avrei potuto offrirvi, se quel Prete benedetto non fosse andato al mondo di là. Povero e buon Don Antonio!

∴

Del resto non c'è da fare meraviglie di sorta se il Veneto Dominio si preoccupò dell'impoverimento che il soverchio lusso nel vivere arrecava alle sostanze

de' suoi amministrati; tutti i legislatori, a qualunque età appartengano, ne fecero soggetto di disposizioni speciali, le quali, come ordinariamente suole avvenire di tutte le leggi suntuarie, non ebbero però mai duratura efficacia.

Sembra che per queste si verifichi ciò che succede per ogni proibizione, cioè che quanto più un frutto è vietato maggiore nasca in noi il desiderio e la voglia di assaggiarlo. — Sempre ed eternamente l'antica storia d'Eva e del pomo.

*
* *

Checchè ne sia sta il fatto che nella Sacra Scrittura troviamo disciplinata la materia degli abbigliamenti. Tra le altre cose nel *Deuteronomio* al Capo XXII è prescritto che la donna non porti indosso abito d'uomo; l' uomo altresì non vesta roba da donna, perciocchè chiunque fa tali cose *abominabilis apud Deum est*, e dopo aver comandato al versetto n. 10 *Non arabis in bove simul et asino* aggiunge subito; *Non indueris vestimento, quod ex lana linoque contextum est.* — *Funiculos in fimbriis facies per quatuor angulos pallii tui quo operiris;* ciò che in buon volgare vuol dire « Non arar con un bue e con un asino, insieme. —

Non vestirti vestimento mescolato, tessuto di lana e di lino, insieme. — Fatti delle fimbrie a quattro capi del tuo manto, col quale tu t' ammanti. » Poveretti noi se al dì d' oggi dovessimo seguire questi precetti! ora che le signore si mettono così volentieri i calzoni, che gli asini entrano dapertutto e che è impossibile trovare un tessuto di lana nel quale non sia introdotto il filo di cotone!...

*
* *

Ma quelle disposizioni della legge ebraica ci ammoniscono che fino da quel tempo era sembrato prezzo dell' opera il dare precetti sulle fogge di vestire, le quali dovevano essere molteplici e varie, dal momento che in quel sacro codice, troviamo accennato l' *indumento della vedova*, e nel libro di *Esther* al Capo XIV sta scritto che la Regina, temendo l' instante pericolo, *confugit ad Dominum; cumque deposuisset vestes regias, fletibus et luctui apta indumenta suscepit, et pro unguentis variis, cinere et stercore implevit caput, et corpus suum humiliavit ieiuniis, omniaque loca in quibus antea lætari consueverat, crinium laceratione complevit.* Capisco che il testo ebreo del libro suddetto si arresta

al Capo X, e tutti gli altri che seguono non si trovano che nelle edizioni posteriori, ma dal brano che vi ho riportato è logico l' arguire che c' erano al tempo della vaga nipote di Mardocheo, figliuolo di Jair, figliuolo di Simi, figliuolo di Chis, Beniaminita, vesti regali e vesti di lutto le quali ultime si indossavano nell' imminenza di pubbliche sventure, e che fin d' allora solevasi ungere e profumare il corpo e le chiome con unguenti preziosi, dal momento che nella sua costernazione la prediletta di Re Assuero, cui essa sapeva dominare coi suoi svenimenti e colle sue lagrimucce, invece che con olii di mirra, essenze odorose ed altre cose da abbellir femmine, si insudiciò il capo con cenere e... (pardon!... non oso tradurre l'altra parola).

∴

E dal vecchio passando al nuovo Testamento vediamo Evangelisti ed Apostoli dare prescrizioni circa le vestimenta. Così nel Capo XXII dell' Evangelo *secundum Matheum* il Re fa gittar fuori dalla sala del convitto l' uomo che s' è seduto alla mensa senza veste nuziale ed ordina ai ministri, *mittite eum in tenebras exteriores, ubi erit fletus et stridor dentium.*

Voi mi direte che qui il Divino Maestro parlava per *parabole*, ed io non lo contesto, ma anche le parabole avevano il loro fondamento, il loro punto di partenza nella vita reale e per conseguenza conviene ammettere che i Giudei d'allora dovevano avere pur essi *gli abiti della festa*, e quelli di **tutti i giorni**. Come occorre dire che gli Apostoli troppo lusso ravvisassero nelle donne dei loro tempi, se trovavano necessario di raccomandare con S. Paolo nella prima Epistola a Timoteo « Simigliantemente ancora che le donne s' adornino d' abito onesto, con verecondia e modestia; non di trecce, o d'oro, o di perle, o di vestimenti preziosi: Ma come si conviene a donne che fanno professione di servire a Dio per opere buone. »

∴

Nè fatemi il broncio, signore mie belle, se batto ancora su questo tasto delicato appoggiandomi all' autorità indiscutibile del primo principe della Chiesa S. Pietro Apostolo. Questi nella sua prima Epistola cattolica al Capo III così esordisce « Parimenti siano le mogli soggette ai loro mariti: *(subditæ sint viris suis...* avete capito?...) acciochè, se pur ve ne

sono alcuni (rari assai !...) che non ubbidiscano alla parola, siano, per la conversazione delle mogli, guadagnati senza parola: Avendo considerata la vostra casta conversazione ch'è in timore; delle quali l'*ornamento sia non l'esteriore dell' intrecciatura de' capelli, o di fregi d'oro, o di vestito di robe*: ma l'uomo occulto del cuore, nell'incorrotta purità dello spirito benigno e pacifico; il quale è di gran prezzo nel cospetto di Dio. Perciocchè in questa maniera ancora già si adornavano le sante donne, che speravano in Dio, essendo soggette ai loro mariti; siccome Sara ubbidì ad Abraham, chiamandolo signore: della qual voi siete figliuole, facendo bene, e non temendo alcuno spavento ».

Segue, poscia la predica per i mariti ma poichè in essa non si parla di abbigliamenti, credo inutile tradurvela.

∴

Draconiane poi addirittura furono le disposizioni che al riguardo di taluni abbigliamenti, bandirono gli Imperatori Romani. Questi fecero di essi una specie di privativa dello stato, come se si trattasse di sale o di tabacco, e costituirono un crimenlese della violazione dei

loro despotici editti. Impariamo a conoscerne alcuni desumendoli dal *Corpus iuris Civilis*, Cod. Giustinianeo lib XI. Tit. VIII. De vestibus holoberis ect. *Auratas ac sericas paragaudas auro intextas viriles privatis usibus contexere conficereque prohibemus; et in gyneciariis tantum nostris fieri præcipimus* ». Così ordinava l'Imperatore Valentiniano, cioè che non fosse lecito tessere e confezionare per usi privati sottovesti maschili di seta trapunte d'oro, ma soltanto si potessero fare nei ginecei imperiali. E lo stesso Imperatore insieme agli altri Graziano e Teodosio ripetono « nessuno abbia aurei ornamenti nelle tuniche e nelle lingerie se non in quanto gli sia permesso dall' imperiale ufficio occupato, giacchè da non lieve castigo sarebbe colpito colui che non rinunciasse a vestimento indebito ed a lui vietato ». Quale fosse il non lieve castigo minacciato a trasgressione di simil natura lo rileviamo là dove si proibisce di tingere di porpora (*sacri muricis*) le stoffe già altrimenti colorate e di tramutare in diverso colore quelle prima tinte di porpora, sotto pena del capo ;.... nientemeno!

*
* *

Nè quì si fermavano le prescrizioni, ma seguivano i sequestri e dovevansi con-

segnare all'erario i palli e le tuniche di seta fatti in casa di contrabando, e nessun doveva dolersi del perduto valore giacchè era anche troppo l'accordata impunità per la legge violata; che se alcuno non avesse obbedito alla nuova legge « *ad similitudinem lesœ maiestatis periculum sustinebit*; si era quindi da capo! Ma di più considerando che le fiere ed i mercati potevano facilitare colle vendite della stoffa, in ispecie *sacri muricis fucata*, i prudenti Imperatori ai funzionari dello stato presso le tintorie Fenicie inviavano istruzioni acciò colla loro solerzia impedissero ogni frode, timorosi, oltre alla perdita degli stipendi guadagnati con lungo sudore, della comminata condanna di venti libbre d'oro.

∴

È bensì vero che colle posteriori Costituzioni (LXXX-LXXXI) l' Imperatore Leone riconosceva la irragionevolezza di ordini cosifatti e la *somma immanità* delle pene conseguenti alla violazione dei medesimi, e, bontà sua, permetteva che si potessero vendere e comperare gli stracci e scampoli di porpora, « avvengachè sia conveniente all'imperatoria Maestà il cattivarsi in ogni modo la benevolenza dei

sudditi » al quale scopo non estendeva puramente e semplicemente la proibizione a tutti i lavori in oro ed in gemme, ma soltanto limitavala a quelli che « solo agli Imperatori sono permessi, e l'uso dei quali all'imperatoria Maestà sullodata ed alle necessità sue è destinato ». Ma pur sempre rimaneva fisso l'intento di impedire che le ricchezze romane si sciupassero in vesti peregrine e sontuose, seriche, assire, babilonesi ed anche italiche con vari ed ingegnosi artifici messe insieme, e di ottenere che i buoni quiriti si accontentassero come sarebbe a dire, dei taglierini fatti in casa. Tanto si evince dalla Costituzione *Joannis Ducæ*, e, confessiamolo, non è poi una gran brutta cosa !....

∴

Ma finiamola colle antichità e veniamo ad evi meno rimoti, indagando fra i grossi volumi e le polverose cartelle del nostro vecchio archivio i documenti che, come sopra ho detto, devono formare l'argomento del presente studio.

I

Ho esitato non poco prima di decidermi sul metodo da seguire nella stesa di queste mie note, sempre nell' intento e nella lusinga di renderle, per quanto sta in me, meno noiose alle cortesi lettrici che desidero, ma non sono sicuro, di avere.

A bella prima mi sembrava che fosse meglio dipannare la matassa, sceverare ciò che nelle varie epoche si riferisce ai singoli temi del presente studio e dividerlo per conseguenza in tre parti. Ma, d'altro lato, non poteva a meno di riflettere che quasi tutte le provvisioni che

verremo esaminando si occupano di tutte tre le materie un po', ond'è che volendone fare argomento di separata trattazione mi sarebbe stato mestieri ripetere citazioni di date e di documenti in una maniera troppo compromettente per la vostra pazienza, mie gentili signore.

Trovai quindi essere migliore spediente mettere in ordine cronologico le disposizioni legislative suindicate, anche perchè in tal guisa risulteranno più evidenti la pertinacia da un canto nell'impartire ordini che alle invadenti abitudini di lusso e di dispendio ponessero argine, e l'ostinazione dall'altro nel violare o quanto meno nell'eludere le prudenti deliberazioni dei *patres conscripti* di quei tempi.

∴

Soltanto farò eccezione alla norma prefissami nel caso che con una rapida riassunzione delle notizie che riflettono epoche posteriori possa esaurire un tema od un argomento così che non occorra poi più di ritornare sullo stesso. E mi pare che a tale sistema di procedimento si presti assai bene la materia che prima si presenta in ordine di anzianità ne' patrii Statuti, quella cioè dei funerali che noi potremo così, come la meno attraente

e delle altre più melanconica e musona, porre sollecitamente da parte.

∴

In un Codice pergamenaceo manoscritto esistente nella Biblioteca Queriniana Comunale, nel volume 1043 1[2 p. 72 del Vecchio Archivio Municipale e nel Codice Diplomatico pubblicato dall'Odorici (Storie Bresciane, Volume 7, p. 127) troviamo riportati gli *Statuti mortuari* vigenti dal 1200 al 1300, ne' quali sono sancite le seguenti disposizioni.

Item ordinatum est quod nullae feminae vadant ad corpora mortuorum sub banno C. sol. monetae nostrae pro qualibet vice. Et nullus ad corpora dicat aliqua verba arrengando. Liceat tamen cuique volenti dicere; « ite et recedite cum domino. » Et hoc debeat precipere potestas in prima vel secunda contione. Et quod cultra non portentur super corpora mortuorum. »

∴

Dunque non si volevano donne, strati e discorsi ai funerali; solo era permesso di dire, *andatevene con Dio*, e di ciò doveva il Podestà rendere avvisate le genti. Diciamolo subito; o si intendeva di addirittura impedire ogni funebre cerimonia,

o queste, colla consuetudine, si erano spinte ad esagerazione siffatta da richiedere che nel pubblico interesse ci si ponesse, come sopra abbiamo accennato, efficace riparo.

*
* *

Che questa seconda ipotesi possa infatti ritenersi la meglio fondata lo prova l'aggiunta fatta alla disposizione suddetta nel 1277, ordinando che « per evitare le inutili spese che in addietro solevansi fare nei funebri accompagnamenti, non si possano portare che due ceri che non pesino più di mezza libbra ciascuno, ed una sola croce, quella cioè della Chiesa Parocchiale dove il cadavere deve essere sepolto. *Et precones non presumant preconizare corpora mortuorum.* Nè maschio o femmina che sia lagrimi o si lamenti, nè si batta le mani od il petto o si percuota altra parte del corpo piangendo, sotto pena di cento soldi per chiunque contravvenga e per ciascuna contravvenzione. Ed ogni uno possa farsi accusatore e gli sia devoluta la metà della pena. A tutti però sia lecito piangere senza strepito ed ostentazione. » Ed ecco con questo ultimo inciso temperata la crudezza dei precedenti periodi e spiegata la ra-

gione della legge, la quale evidentemente mirava non ad impedire le naturali e legittime dimostrazioni del dolore dei superstiti, ma la teatralità di quelle altre che si imponevano coll'uso e sul lutto delle famiglie facevano mercimonio.

∴

Sempre nel lodevole intento di toglier via il superfluo, la formidabile aggiunta del 1277 continuava: « E così quelli che provvedono alla spesa della sepoltura non diano o faccian dare alcun che ai preti o chierici o confraternite non appartenenti alla Chiesa presso la quale deve essere sepolto il cadavere per cui o per causa del quale dette spese si fanno, sotto pena dei cento soldi suaccennati metà dei quali apparterrà a colui che si farà accusatore, e che sarà tenuto segreto. Rettori e vicari poi e capitani del popolo colle loro famiglie si asterranno rigorosamente dal presenziare funerali amenochè non inviassero alcuno de' propri allo scopo di indagare, vedere, denunziare ed accusare chi ai predetti capitoli contravenisse. » Ecco, se non erro, lo spionaggio eretto a sistema; — meno male che tutte le prescrizioni suesposte dovevano dai sullodati signori essere fatte leggere

dai pubblici banditori e divulgare nella Città e nei dintorni; ed il Podestà doveva osservarle egli stesso e farle osservare sotto la pena di lire cinquanta da essere prelevate dal suo salario e versate al Massaro del Comune di Brescia.

∴

Più tardi poi nella *Rubrica generalis de funeribus mortuorum* (V. Ferrando, *Statuta Brixiana* 1473) leggiamo: *Ad evitandas damnosas expensas et inutiles consuetudines* nelle esequie nessuno indossi veste di lutto longa o corta, *incapironata* (con bavaro) in casa nè fuori, eccettuati gli ascendenti, la moglie, i figli e gli abiatici del defunto in linea maschile, ed in mancanza di questi, il fratello per il fratello, il genero per il suocero, il nipote per lo zio e viceversa sotto pena di cinquanta lire planet per ciascun contravventore da imporsi anche all'erede dello stesso defunto a beneficio della Comunità di Brescia. »

Indi: « Alcuna persona di qualunque condizione e dignità essa sia, non abbia e non possa avere alle esequie di qualsivoglia estinto se non due croci grosse, nè spendere più di cinque soldi per cadauna croce compresa la mercede al por-

tatore, eccettuata la croce della parocchia e le croci piccole dei frati regolari che intervengono alle esequie predette, ai quali non si possan dare che soldi due per ogni croce piccola; — nè possa avere più di ventiquattro chierici e religiosi non computati coloro che portano le croci, *sub pœna* ecc. »

∴

Di più: « Niuno quando si porta il cadavere alla sepoltura, possa avere attorno al feretro se non quattro candelabri e sei doppieri con candela del peso di una libbra i primi e di mezza libbra i secondi, nè dare ai chierici e religiosi più di quattro oncie di cera e soldi due per ciascuno, eccettuati i canonici, parroco, preposti ed i predicatori ai quali si possano dare torcie da una libbra per cadauno e soldi quattro e non più, nè spendere per nollo di strati da porsi sulla cassa del defunto più di sei soldi planet, *sub pœna etc.* » E quasi non bastasse si continua: « Nessuna persona della città di Brescia e distretto, di qualunque condizione e stato essa sia, non osi o presuma far banchetti nella settima o trigesima delle esequie sotto pena di venti lire planet, e di venti soldi per ciascuno che interverrà

a detti conviti, amenochè sia affine, attinente, o *sacerdote.* » Taglierini in famiglia!....

.·.

Ribadito poscia il precetto che *aliqua persona non vadat post funera mortuorum flendo alta voce nec percutiendo palmas aut pectus sub pœna librarum quinque etc.*, la *Rubrica generalis* prosegue; « I sindaci della Comunità di Brescia, od alcuno fra loro, siano tenuti e debbano sotto pena di dieci lire planet, *pro quolibet et qualibet vice,* fare inchiesta e denunciare al Podestà o ad altro giusdicente in Brescia i contravventori allo Statuto sopradetto, ed instare perchè dette pene siano riscosse così come in ciascuno dei soprascritti capitoli è indicato, delle quali pene tre quarte parti siano devolute alla Comunità di Brescia, e l'altra quarta parte ai sindaci predetti, ma tuttavia chiunque possa farsi accusatore ed in tal caso abbia la parte che sarebbe dovuta ai sindaci se non avessero ommesso di fare prima l'inchiesta ».

.·.

Come complemento di così fatte disposizioni le quali provano quale enorme ingerenza l'autorità esercitasse nelle private

faccende, credo utile aggiungere, togliendolo dalla Pragmatica del 1684 il seguente Capitolo sul « Lutto ».

« Niuno possa vestirsi di lutto, se non per Parenti, che al tempo della lor morte cohabitassero, salvo che per gli ascendenti, descendenti, fratello, sorella, cognato, cognata, socero, zio, ameda, nepoti, e primi cugini di sangue, comprendendo anche li affini nelli gradi sopraespressi, et mentre il Defonto ecceda gl' anni quattordici ». « Ma resti totalmente prohibito il vestir alcuno della servitù eccettuato che per il padre, madre, figliolo, marito, moglie et socero et socera, come anco per il fratello et zio, cohabitanti possano essere vestiti gli staffieri et i carozzieri, che per ordinario servissero in casa con la livrea, ma per niun altro ciò sia permesso ».

« Resti vietato poi in ogni caso il vestir a lutto la carrozza et cavalli. » (E i cani ed i gatti?...)

« Quelli soggieti poi che fossero nella Pubblica Deputaria, non possano mentre saranno in publica funtione vestirsi di lutto più di giorni otto per gli ascendenti et descendenti, et più di giorni trei per li altri congiunti nominati di sopra. »

Dopo tutto ciò spero non mi vorrete negare che a que' tempi ognuno avesse piena libertà di fare a modo.... degli altri!

*
* *

Come di leggeri avrete potuto rilevare le disposizioni della *Rubrica generalis*, al pari delle anteriori, toccavano troppi interessi perchè potessero andar liscie, molto più che lo speciale consiglio della magnifica città di Brescia con sua provisione 28 giugno 1505, la quale lievemente modificata fu approvata poi dal Consiglio generale nel 1507, aveva stabilito che fossero osservate *ad unguem* con questo eziandio che ai funerali non potessero intervenire *scuole* ad eccezione di quella alla quale il defunto appartenesse, nè fosse lecito far gli stessi precedere o seguire da poveri *vestibus indutis*. Si cominciò quindi contro i Decreti dell' autorità comunale una guerra sorda, e come era naturale, si tirò in campo la coscienza, e molti sacerdoti, asserendo che i medesimi violavano la libertà ecclesiastica, rifiutarono l'assoluzione ai pacifici cittadini che li osservavano.

*
* *

E l' opposizione si fece così seria che con provisione del 1506, il Consiglio spe-

ciale, quantunque convinto dell' irragionevolezza della sollevata eccezione avvegnachè obbiettivo degli statuti funerari fosse unicamente quello di far sì che le esequie non riuscissero più a spettacolo per i vivi che a suffragio dei morti lasciando però sempre libero a chiunque di fare tutte le elomosine che volesse per le anime dei suoi trapassati, a maggiore tranquillità dei timorati prese parte « che a scrutinio in Consiglio generale, fossero eletti cinque buoni, dotti e sinceri cittadini i quali diligentemente ispezionato lo Statuto stesso, fatte in diritto le debite osservazioni, *et consideratis considerandis*, riferissero la loro opinione se o meno esso fosse buono e valido e non contro la libertà ecclesiastica che vuolsi anzi rispettata e protetta. » La relazione non si fece attendere a lungo e con questa si concluse essere lo Statuto « *sub rubrica de funeribus, bonum et sanctum et non contra libertatem ecclesiasticam* » come i venerabili frati di S. Domenico pretendevano, ond' è che il Consiglio Generale, con 76 voti favorevoli e 8 contrari, deliberò che fosse data ai predetti cinque cittadini eletti piena facoltà ed autorità di difendere lo statuto medesimo e farlo ad esuberanza dalla podestà pontificia riconoscere.

*
* *

I frati di S. Domenico però avevano preso il sacco per la bocca e si erano già rivolti al sommo Pontefice al quale esposero che per il sempre crescente sfarzo nelle pompe funebri, provocato dalla gara dei cittadini fra loro, incontrandosi spese sproporzionate tanto da dissanguare le famiglie e ridurle alla miseria, e per essere nell'anno anteriore morta gran quantità di gente in causa di certo morbo chiamato *Mazucco* (Vedi rime del Padre Grossi « E a chi nol crede venga il mal mazucco ») era stato decretato di far osservare un vecchio statuto che appunto delle esequie si occupava. Ma siccome per la diversa opinione dei Teologhi in argomento, parecchi sostenevano che tale statuto ed il conseguente Decreto di osservarlo fossero, per il motivo che concernevano materia e persone religiose, contrari alla libertà ecclesiastica, ed essi frati specialmente fossero continuamente molestati dalle domande dei fedeli che volevano da loro sapere se in grazia dello statuto stesso potessero essere incorsi nella scomunica, essi, poverini!, che della salute delle anime erano in special modo zelanti, umilmente supplicavano la Santità Sua di disporre che con

sentenza scritta venisse risolta la vertenza, e determinato un modo di procedere da essere in seguito inviolabilmente seguito, e tale che, non ledendo menomamente la libertà della Chiesa, non immiserisca le famiglie, e lasci materiale commodità di vivere alle persone ecclesiastiche e religiose, avvegnachè, « *non debeat claudi os bovis triturantis, et spiritualia sine temporalibus diu esse non possint* ». E contemporaneamente chiedevano facoltà di assolvere, *simpliciter vel ad cautelam*, i predetti cittadini dal vincolo della scomunica, e di dire e fare cento mila altre belle cose, quali si possono rilevare dal Registro F della magnifica Città di Brescia al foglio 131 tergo.

∴

S. S. Papa Giulio II. con breve datato da Bologna sub annulo Piscatoris, 4 febbraio 1507, delegava al Vescovo di Brescia ed al di lui Vicario Generale *in spiritualibus*, l' assunto di prendere in attento e maturo esame la faccenda di cui parlava la supplica surriportata, e fare sulla stessa ciò che meglio gli sembrasse di fare. Accettato, come era naturale, il mandato, il rev. Arcivescovo Neupatense Vicario Generale, Giudice Commissario

et Esecutore Apostolico specialmente deputato, Marco Saraco, *Decretorum Doctor*, istruita la causa in contesto dei rappresentanti della Città e dei Frati di S. Domenico, pronunciava la sentenza 21 luglio 1507 colla quale « *Christi ac Beatissimæ Virginis nominibus pro suffragio invocatis, dicta auctoritate apostolica* » sì diceva, sentenziava e pronunciava « che il predetto statuto e successivo Decreto dovessero essere approvati e confermati come giusti e validi perchè riguardanti semplicemente le pompe da proibirsi ne' funerali e per niente affatto attinenti alle cose spirituali o dalle stesse dipendenti, in pari tempo dichiarando gli stessi non essere contrari alla libertà della Chiesa, e chi li aveva stabiliti e votati non essere incorso in censura o scomunica di sorta. »

Enfoncés les frères di S. Domenico!...

.·.

Questi della sentenza a loro contraria si appellarono al Sommo Pontefice usando nella relativa scrittura *parole ignominiose contro l' onore e la dignità dell'Arcivescovo Neupatense che l'aveva pronunciata, e contro l' onore e la dignità della Città intera senza riguardo alcu-*

no così alla loro vita religiosa ed ai buoni costumi, come all' onore dei Cittadini, ma il Consiglio Generale con Provisione dello stesso anno 1507 (f.° 12) volendola in ogni parte tenuta ferma ed osservata, autorizzava i cinque cittadini, in addietro eletti, a fare tutto quanto era del caso per ottenere l'intento, tanto a Roma come altrove, con facoltà e libertà eziandio di spendere *de pecuniis Comunitatis Brixiœ* le somme che fossero necessarie.

∴

Che esito abbia avuto l'irriverente appellazione de' Frati non mi fu dato di ufficialmente constatare, ma sembrami poter arguire che nemmeno essi vi riponessero troppa fiducia da ciò che nel precitato Registro F a pag.ª 140 troviamo diretto ai Rettori di Brescia dal Veneto Governo un dispaccio che può così riassumersi « 9 ottobre 1508. Comparso davanti a Noi il Venerando Frate don Agostino de Moris dell'ordine de' Predicatori, priore di codesto Convento di S. Domenico, a nome di detto Convento riverentemente espose ed affermò che *non ostante l'interposto appello contro il Decreto relativo alle pompe funebri*, era intenzione e volontà della Confraternita

stessa e di tutti gli altri Ordini Religiosi di ritenerla assieme alle conseguenti censure come effettivamente revocata, e di avere per fermo e valido ciò che il Consiglio della fedelissima città nuovamente convocato, avrebbe deliberato. E perciò nell' intento che pace ed amore regni dovunque, vi ordiniamo di radunare detto Consiglio, e conoscendo la vostra prudenza non dubitiamo che la vertenza avrà esito felicissimo » Quì pure non posso dire come sia stata definita la faccenda, ma mi sembra di poter supporre con fondamento che qualche strappo alla *Rubrica generalis funerum* sia stato concesso, o che i lamentati abusi abbiano pullulato di nuovo.

∴

Infatti si ingerì nella materia *Marcus Antonius Franciottus Protonotarius Apostolicus* (V. 166 fasc.° 182) con una lunga cicalata latina, prescrivendo massime e direttive per l' intervento delle corporazioni ai funerali, e minacciando pene pecuniarie, censure e scomuniche a chi promovesse molestie o perturbazioni, e ciò giusta il Decreto della Sacra Congregazione de' Cardinali 5 maggio 1617, e di quella de' Riti 7 settembre 1613. Nel

quale volume e fascicolo si può eziandio vedere la *Costitutione e Decreto Sinodale* fatto in Vicenza a dì 14 Genaro 1647, che proibisce ai Parrochi e Sacerdoti di far patti cogli eredi circa la quantità dell'elemosina pei funerali ed il numero dei preti da farvi intervenire. — Ma quello che più evidentemente prova che ad onta di tutti gli ordini emanati la pentola continuava sempre a bollire, è quanto si legge nel libro delle Provisioni del 1648, foglio 105 tergo, in data 29 dicembre. Statemi a sentire.

∴

« Nel chiuder l'uomo il fine della vita
« si può dir che per temprar l'agonia di
« quest'estremo passo, dopo la rassegna-
« zione in Dio, altro maggior conforto
« non senta, che la facoltà del disporre
« le cose concernenti l'anima, il corpo e
« le sostanze sue, colla sicurezza che ogni
« legge concorre all' adempimento del-
« l'ultime disposizioni. A questo però in
« Brescia non corrisponde intieramente
« l'effetto nell' accompagnare e darsi se-
« poltura a defunti, mentre frequente oc-
« corre che sebbene li morienti, o per
« fuggir il fasto, ovvero in riguardo e
« compatimento dello stato di quelli che

« rimangono afflitti delle perdite non
« meno, che fatti esausti dalle spese
« che accompagnano le infermità, ordi-
« nano mortori privati. Nondimeno *vinta*
« *in chi s'appartengono queste pie fun-*
« *zioni la carità dall' interesse*, si vede
« introdotto e praticato arbitrio di sì fatta
« alterazione che ne seguono aggravi
« notabilissimi, restando insieme defrau-
« date ed impedite le volontà delli de-
« funti e loro eredi. A che non dovendo
« questa Città ommettere di far quelle
« provisioni che dentro i limiti della
« pietà ed ossequenza verso le immunità
« e prerogative della Chiesa in ogni tempo
« riverita può applicare a rimedio di a-
« busi tanto pregiudiciali e dannosi ed a
« scampo d'ammirazioni e scandali, che
« con offesa pur anche di famiglie nobili
« si sono veduti e per levar le alterca-
« tioni e controversie che fra *Religiosi*
« *regolari e secolari* sogliono occorrere
« in ordine massime e del servizio di
« Dio e suffragio dei morti volenti con-
« cordia, ed a conservatione della co-
« mune libertà và parte;

∴

« Che per l'avvenire li eredi delli de-
« fonti, o quelli a chi s' aspettasse la

« esecuzione delle loro volontà, non
« debbano o possano in questa città e
« distretto ridursi ad alcun patto con li
« Parrochi, Curati, Sacerdoti secolari o
« Regolari, nè lasciarsi porre alcuna con-
« dizione, ma si conservino nelle loro
« totali volontà, e libertà con la elezione
« di quella quantità, peso e qualità di
« cera, e numero di Sacerdoti, che gli
« parerà, e piacerà tanto de' secolari,
« come de' Regolari, ancorchè non fos-
« sero della Parrochia o cura, cosichè
« non esclusi mai li Parrochi o Curati, e
« loro croce con quella elemosina almeno,
« che agli altri suole darsi non possano
« essi Eredi obligarsi, nè astringersi a
« più, nè a pigliar oltre il Parrocho de'
« suoi Religiosi, se non gli sarà di grado
« ancorchè ne chiamassero altri fuori
« della Parrochia, o Cura, e tanto sia
« eseguito non ostante alcun pretesto in
« contrario. Commettendosi però anco alli
« Anziani ed altri Ministri secolari a chi
« s'aspetta, che sotto pena di privazione
« dell'officio, ed altre correzioni debbano
« sempre in tal proposito dipendere asso-
« lutamente dagl'ordeni d'essi Eredi, o
« Commissari, ne quelli per alcun modo
« trasgredire, o alterare.

« In oltre sia ingionto alli Sindaci no-

« stri, che insieme con li deputati alle
« Chiese veggano le tanze delle spese,
« che occorrono negl'obiti, e funerali, e
« trovandovi ecessi, o superfluità, come
« pur troppo s'intende che ve ne siano,
« ed il tutto partecipato con li Deputati
« nostri Publici unitamente abbino a
« moderare, e regolare in quel modo che
« richiede l'onestà ed il dovere in con-
« formità de' Statuti, e publiche delibe-
« razioni, ed avuta in considerazione la
« qualità de' tempi. »

.·.

Era ragionevole sperare che dopo così esplicite e dettagliate prescrizioni, suffragate da un lunghissimo ed erudito consulto che comincia colle parole « Illuminatio mea a Domino » e dalla supplica di Frà Giacomo da Verola Custode della Provincia di Brescia de' Minori osservanti di S. Francesco e Proc. de' Padri Regolari mendicanti (Vol. 167, fasc. 189), Eredi, Commissari, e Sacerdoti regolari ed irregolari si sarebbero posti in carreggiata, ma convien credere che invece questi continuassero ad infischiarsi delle ordinanze municipali giacchè lo stesso Consiglio Generale pochi mesi dopo, cioè adì 4 maggio 1649, tornò alla carica e

chiamò in suo aiuto anche l'Autorità Ecclesiastica, colla Provvisione che quì vi trascrivo nella sua integrità.

« Gli abusi, che in dissuetudine de'
« Statuti nostri, ed a pregiudizio della
« Publica naturale libertà in materia de'
« funerali sono introdotti ed ogn'ora più
« sormontano, chiamorno questo Gene-
« rale Consiglio alle opportune provvisioni,
« come seguì con sua Parte di 29 dicem-
« bre prossimamente passato, e tutto che
« in quella fosse apertamente dichiarito
« di contenersi nei limiti dell'Autorità
« secolare, salva sempre l'Ecclesiastica
« e sue immunità, e prerogative, delle
« quali questa Catolica Città in ogni tempo
« è stata religiosissima osservatrice; non-
« dimeno affinchè non solo per atti, ma
« neanco in opinione possa cadere in
« concetto di volerla in alcun modo pre-
« giudicare; Come anco, acciò le cose de-
« liberate abbino mezzi più rigorosi per
« l'esecuzione. Va Parte

« Che godendo questa Provincia gran
« felicità dall'aver collocato nel suo E-
« piscopal seggio Mons. Ill°. ed Rever.mo
« Marco Morosini, alla cui chiarezza del
« sangue s'aggiunge il splendore d'egre-
« gie virtù, rara integrità di vita e sin-
« golar dottrina, sia fatto ricorso a quel

« zelantissimo Prelato acciò siccome con
« merito di esemplare Pietà in santissimi
« esercizi ci va incessantemente parteci-
« pando con ammirabile carità indiffe-
« rentemente sino alle più basse condi-
« zioni; così col braccio dell'Autorità Pa-
« storale, dove la Potestà Laica non
« gionge, si degni favorire il giusto in-
« tento della Città sua devot.ma onde si
« conduca felicemente al desiderato fine. »

∴

A me non consta quale sia stato l'esito dell'invocato intervento episcopale; forse a qualche cosa avrà approdato giacchè Monsignor Morosini non sarà di certo stato duro come i nostri Monsignori di adesso, ed i preti d'allora non saranno stati tanti parochi attuali della Volta (frazione di S. Alessandro). Quello che posso dirvi con sicurezza si è che, visto il rispetto e la deferenza che il Magistrato cittadino aveva per le prerogative ed immunità ecclesiastiche, i Preti, non potendosela prendere collo stesso, come avevano fatto i Frati di S. Domenico, pensarono bene di attaccar lite fra loro.

∴

Ed avviarono molte e svariate contese circa alle tumulazioni, tra Conventuali e

Parochi, pretendendo questi di impedire il seppellimento dei cadaveri fuori delle Chiese Parocchiali, mentre invece i primi tenevano assai a che fosse conservata ai morienti ed ai loro eredi la libertà di disporre che le tumulazioni seguissero anche in quelle dei Regolari, perchè dai proventi funerari relativi i Monasteri ricavavano quanto occorreva al mantenimento delle loro Chiese. Decisa a favore di questi la controversia con Decreti e Ducali dell' Eccellentissimo Consiglio dei X, i Parochi la portarono sul suo vero terreno, cioè su quello del *quanti plurimi*, e con memoriale diretto a Sua Serenità fecero presente il grave danno che, secondo loro, risentivano i loro diritti « all'occasione di trasportarsi con totale trascuranza della Chiesa Parocchiale li defonti nelle Chiese dei Regolari, nelle quali seguendo le tumulazioni si trasfondono conseguentemente tutte le utilità funerarie » ed il Senato, con Decreto 11 Agosto 1785, deliberò che la divisione dei proventi suddetti dovesse inalterabilmente seguire con quelle stesse misure, proporzioni, e metodi che per pratica e per emanate pubbliche disposizioni si osservavano nella Dominante.

∴

Contro l'esecuzione di tale Decreto reclamarono i Superiori dei Monasteri e si intromise la Cit à all' intento che nelle pratiche in uso, dipendentemente dallo stesso, non si facesse innovazione di sorta. Esponendo poi la *Pratica di Brescia alle occasioni di tumulare cadaveri nelle Chiese de' Regolari*, i prefati Superiori adducendo Bolle Papali, e Decreti Sovrani, rimarcando come ne' funerali le limosine del Paroco fossero sempre più laute, ed adducendo la consuetudine ab immemorabile vigente in Brescia di sopperire da parte della famiglia con due libbre di cera nuova la *quarta funeralis* spettante al Paroco nella cera rimasta nella Chiesa tumulante al momento della seguita tumulazione, intendevano provare non essere vero ciò che i Parochi avevano asseverato, che cioè le Parochiali fossero totalmente trascurate dalle Chiese Regolari tumulanti, che essi Parochi fossero pregiudicati nei loro diritti, e nel giusto loro interesse e che finalmente le utilità funerarie tutte si trasfondessero nelle Chiese tumulanti predette.

∴

Dal canto proprio i Parochi obbiettavano che la consuetudine di esigere le due libbre di cera per *quarta funeralis* non era basata ad alcuna legge, e quindi il relativo diritto affatto precario e dipendente dalla volontà delle famiglie che, sol che volessero, potevano ricusare la contribuzione; che essi miravano al sollievo di queste sostituendo alle due libbre di cera, altro modo di percepire la *quarta* sancito dalla legge, e nella misura riconosciuta giusta da Benedetto XIII colla Bolla pubblicata l'anno 1325 nel Concilio Romano. Non potere per conseguenza senza loro gravissimo pregiudizio abbandonare un diritto certo per la preservazione del quale avevano a lor favore la pubblica Autorità del Principato. Pure *pro bono pacis* proponevano un riparto delle cere da cui dovevasi prelevare la *quarta funeralis* così fatto da favorire gli Ordini dei Mendicanti in confronto di quelli Possidenti, avvantaggiando in pari tempo le famiglie dolenti che non avevano più a loro ulteriore carico le famose due libbre di cera nuova. — Quale accoglienza abbia avuto la proposta i volumoni e le cartelle del Vecchio Archivio Municipale non me lo dicono; in quegli

speciali dei Monasteri e delle Parocchie interessate si potrà certo rintracciare. Per conto mio sarei tentato di credere che la vertenza avrà continuato ad essere agitata fino a che, proibite le tumulazioni nelle Chiese col Decreto 5 settembre 1806, le cose si saranno assestate presso a poco come lo sono al presente. A noi però poco importa di ciò; io ho creduto prezzo dell'opera entrare in tanti dettagli su questa materia per rilevare come la formola « libera Chiesa in libero Stato » non sia precisamente quella che sarebbe applicabile a quell'epoca.

II

1440-1500.

Vi domando perdono, signore mie, se in questi scritti faccio un abuso, si può dire, di citazioni testuali latine; la dizione originale, nella massima parte dei casi, mi sembra così ingenua ed efficace da disperare di renderne, volgarizzandola, intera l'essenza. D'altronde più veniamo accostandoci a' nostri tempi e più il latino si fa liscio ed intelligibile, tanto che se voi aveste a prendere in mano il volume degli Statuti della Magnifica Città di Brescia, credo che ben pochi paragrafi degli stessi rimarrebbero inaccessibili alla vostra intelligenza sebbene non abbiate

buttato via i primi anni della vostra gioventù nello studio della lingua di Orazio e di Marco Tullio Cicerone. — Infatti, domando io, se vi trovereste impacciate nello spiegarmi cosa voglia dire quella disposizione dello Statuto de' Chiosi la quale prescrive che coloro che vogliono adaquare i proprii fondi: *debeant habere clavigas altas;* e l'altra degli Statuti criminali che sancisce la pena *aliquem sgrafignantis*? Lasciatemi dunque continuare come ho cominciato, e se qualche difficoltà vi si presenta, rivolgetevi al vostro Padre spirituale che, per ragione di ministero, deve conoscere il latino a mena dito, e vi potrà tradurre tutti i passi che io non volli o non fui capace di volgarizzarvi.

∴

Nel Volume 490 del Vecchio Archivio Municipale Pag. 31 e seguenti sotto la data 1440 die 2 Martii, è riportato dall'originale nel quale « *non nulla desiderantur temporis injuria corrosa* » un brano di scrittura che mirabilmente descrive la fame che poco prima aveva afflitto la nostra Città. Dopo aver esposto i prezzi dei generi di prima necessità, il Cronista prosegue: « Et comedebant equos

« etiam asinos et infirmitate seu fame,
« morientes, et canes, gattos, lupos et
« mures et omnia olera etiam incognita
« et alii fame perierunt, et alii, ut asser-
« tum fuit per Dom. Praepositum San-
« ctae Agatae, bonum religiosum, delibe-
« raverunt veneno interficere medietatem
« filiorum ex impotentia et defectu vic-
« tualium et summa calamitate et aege-
« state. Heu Brixia tam magnipotens
« supra cunctas ceteras urbes, ubertis-
« sima victualium ad quid venisti?... »
cioè: « Mangiavano cavalli ed asini an-
corchè morienti per malatia o per fame,
cani e gatti, lupi e sorci ed ogni sorta
anche sconosciuta d'erbaggio; ed alcuni
morirono di fame; ed altri, come fu as-
serito dal Rev. Parroco di S. Agata, buon
prete, deliberarono di uccidere con veleno
una metà dei figli a causa dell'insufficienza
o mancanza assoluta di cibo e della so-
verchia povertà. — Ahimè! Brescia stra-
potente su tutte le altre città, di vetto-
vaglie ubertosissima, a quale estremità
sei ridotta? »

.:.

La ragione di tanta rovina lo scrittore
la trova nel lusso soverchio delle donne
che rimprovera a' suoi Concittadini: « Fab-

bri ferrai, pizzicagnoli, calzolai e tessitori vestivano le mogli di velluto cremisino, di seta, di damasco e scarlatto finissimo, le loro maniche, somiglianti ad amplissimi vessilli, erano foderate di vajo o di martora, che ai re soli s'addicono, sulla testa splendevano perle e corone ricchissime, zeppe di gemme; io stesso viddi spose di calzolai portare balze di panno d'oro, e vesti ricamate con perle, con mirabil arte intratessute d'oro, d'argento e di seta, *heu pudor judicio* . . . . . . » (ed è quì che *nonnulla desiderantur* nel testo).

∴

Che esagerazione non ci fosse in quanto quì sopra è riportato lo possiamo arguire dal resoconto della seduta Consigliare 7 marzo 1442 (Vol. 492 Pag. 36) nella quale l'Avvocato della Città Dottor Gabriele esponeva, che, come era noto a tutti, durante la quaresima alla Città recentemente travagliata come abbiamo veduto, oltre al bene della pace ed altri materiali vantaggi, la divina munificenza aveva altri doni spirituali concessi. Conciossiachè vi si trovassero presenti sette distinti e prestantissimi predicatori dei quali cinque ogni dì e due soltanto nei festivi bandivano nelle Chiese, cui indi-

cava, la parola del Signore. I quali predicatori istruendo il popolo, con continue esortazioni lo animavano a deporre e gettare lontano i vani e superflui ornamenti del vestire, i quali sommamente spiacciono al Signore Dio nostro che vuole le menti umane bene e con tutta umiltà disposte, dicendo che tali superfluità e ricchezze null'altro significavano che *luciferianam superbiam.* E perciò raccomandava il consulente che il Consiglio ponesse nella Città nostra tale disciplina che, grata a Dio, fosse eziandio utile pei cittadini ed onorifica.

⁂

Ed i signori Consiglieri, gradendo assai la proposta, dopo lunga e svariata discussione, desiderosi sempre di fare ciò che torni ad onore di Dio ed a vantaggio e commodo del popolo, e pur troppo conoscendo come in ogni classe di cittadini, sì gli uomini come le donne eccedessero, più che le condizioni loro non consentissero, nei superflui e smodati adornamenti, coll'autorità e consenso del Podestà providdero ed ordinarono « *ad bussolas et ballottas* » che del tutto fossero allontanati e deposti tutti gli indumenti vani, superflui ed eccessivi per

parte dei cittadini di Brescia d'ambo i sessi, e questi vestissero soltanto onestamente e decentemente, senza esagerazione di sorta, come avrebbero trovato giusto e conveniente egregi cittadini a ciò espressamente da delegarsi. — Ed in seguito a scrutinio, sempre « ad bussolas et ballottas », elessero i sotto indicati signori con incarico di concretare e compilare conforme ordinanza nel modo possibilmente più decente e più onesto. I fortunati mortali ai quali venne addossato tale compito furono i signori:

Doctor Johannes de Martinengo, e

Doctor Nicolaus de Pedrochis.

E poi venite a dirmi che è soltanto da ora che sono di moda le Commissioni!...

.·.

Queste preoccupazioni di parsimonia non toglievano però che quando si trattava di pubblica rappresentanza le cose fossero fatte con decoro, anzi con isfarzo. Infatti nel Vol. 498 pag. 4 in data 12 gennaio 1458 è detto;

« Avvicinandosi il tempo della partenza degli Oratori eletti per portare le congratulazioni al Serenissimo Nuovo Principe, nè potendola sotto pretesto alcuno ulteriormente differire, i Magnifici Signori

Rettori desiderando vedere e conoscere l'apparato predisposto dagli oratori stessi per potere, se qualche cosa mancasse, sopperire, ordinarono che ciascuno di questi esponesse il numero degli adolescenti (paggi) che intenderebbe condurre seco, perchè giudicavano che, avuto riguardo alle provvisioni fatte dalle altre Città, se ne dovesse, pel decoro e per la dignità di questa Magnifica Comunità, scegliere numero molto maggiore. » Rispondendo al comando per primo il magnifico sig. Antonio de Martinengo declinò il nome dei tredici fanciulli che offrivasi di coprire di seriche vesti, e venti ne indicarono gli altri Commissari, raggiungendo così il numero di trentatrè, ai quali, per fare le tre dozzine, la città ne aggiunse tre d'altri.

E la provvisione prosegue;

∴

« Di più (i Magnifici Rettori) commisero a Giovanni de' Roberti ed a Giacomo Antonio de Pocpagni Sindaci della Comunità di far approntare sedici belle gualdrappe di panno rosso coll'arma cittadina da entrambo i lati, per le mule del convoglio. E che si facessero confezionare quattro bellissimi vessilli con so-

pravi le insegne della Magnifica Comunità e Santo Marco, da assegnarsi ai quattro trombettieri che, assieme agli oratori predetti, partono per Venezia. — Ed ancora elessero Bonebello de' Comnesi a Siniscalco per la provvista degli alloggi e del necessario d'accordo coi medesimi lungo il viaggio, assegnandogli per conduttore Matteo Dolabiana. Nominarono eziandio Anselmo de Rotingo perchè precedesse a Venezia gli oratori onde trovar loro casa ed ospizio in cui questi possano comodamente abitare. E finalmente si deliberò che gli stessi signori portino con se « *bacinos, urceos, candelabra, parapsides, scutellas et scutellinas, pironos et paramenta mensaria argentea necessaria.* »

∴

Se badiamo ai tempi ne' quali queste ambasciate si verificavano, al treno sfarzoso che seco conducevano, allo stato deplorabile della viabilità, ed alla scarsità e forma dei trasporti che allora si usavano, di leggeri ci persuaderemo ch'esse dovessero costare un mondo di quattrini.

∴

Fra gli indumenti inutili e superflui doveva certamente essere qualificata la

maschera della quale « sotto il pretesto dell'onestà » erasi, presso alla metà del decimo quinto secolo, introdotto nelle donne l'uso. Il Consiglio speciale, (quello che ora corrisponderebbe alla nostra Giunta Municipale), si preoccupò della cosa e, considerando che dall'andare mascherate non solo le donne oneste, ma anche quelle che non lo erano ed i maschi eziandio, e dall'entrare per tal modo nelle case senza essere conosciuti gravi disordini succedevano, sicchè da una pratica suggerita a buon fine anzichè buoni esempi tristissimi frutti si raccoglievano, con sua Parte 20 Giugno 1466 (V. 502 Pag. 106) proibiva a qualunque persona maschile o femminile di andare colla faccia coperta con panno o velo di seta o di lino o da qualunque altro riparo in guisa da non poter essere scorta e conosciuta, per le strade ed altri luoghi pubblici, sotto pena di 50 lire planet per ogni maschio, e 10 per ogni femmina colti in contravvenzione, oltre alla perdita del *tegumento* di qualunque genere si fosse, da erogarsi per una metà a favore dell'inventore od accusatore e per l'altra a pro' della Comunità di Brescia

E se la donna fosse nubile soddisfaccia il padre, ed il marito se disposata, e lei stessa se *sui juris* o *soluta*. E chiunque

possa impunemente levare la maschera a quelli o quelle che in pubblico la portassero, e, smascherati, accusarli e denunziarli. « *Et capta est de ballotis affermativis undecim et duabus negativis.*

.·.

E con voti 10 affermativi ed uno contrario fu pure presa altra parte, più tardi, cioè nell' ultimo giorno del Febbraio 1481 (V. 507 Pag. 96) in odio alle maschere carnevalesche, per togliere gli inconvenienti che dall' uso crescente delle stesse si ingeneravano « *tam contra Deum quam contra bonos mores.* »

Si proibiva con essa a chi si sia nella Città e suburbio di mascherarsi, in ogni modo o guisa che immaginare si possa, sotto pena di perdere l'intero costume di cui fosse abbigliato e di pagare per ogni volta e persona lire venticinque planet da erogarsi come in addietro si è detto. E si stabiliva di più che simile ordinanza non potesse essere revocata se non ad unanimità di voti dal Consiglio speciale, e dal Consiglio generale presenti quattro quinti dei Consiglieri componenti il medesimo.

.·.

L'obbiettivo precipuo dei legislatori di quei tempi era però sempre quello di

limitare nella nostra Città, così come era stato provveduto altrove, il soverchio dispendio occasionato dal lusso crescente del vestire ed altro, quindi il Consiglio Generale con voti 90 affermativi e 25 negativi, in adunanza del 16 aprile 1477 (V. 506 pag. 27-119) deliberava che dette eccessive spese fossero ridotte nei debiti limiti ad onor del Signore e per la conservazione del patrimonio de' Cittadini. E, dimenticando che fin dal 1442 era stata presa parte consimile, stabilì di eleggere cinque (non più due) cittadini che dovessero annotare e formulare in capitoli scritti le provvisioni necessarie e convenienti all'uopo, da presentarsi al Consiglio per l'approvazione e da innoltrarsi poi al Serenissimo Dominio perchè colla autorità sua le sancisse, e, sancite, avessero piena ed intera esecuzione.

.·.

Non mi consta a chi sia toccato l'onore della compilazione, ma fatto si è che i Capitoli vennero presentati al Consiglio Generale, e, dallo stesso discussi, furono approvati come emerge dal Verbale del dì 23 Maggio 1477, che, stante l'importanza sua come base e fondamento di tutte le Pragmatiche successive, vi tra-

scrivo testualmente dal Vol. 506 Pag. 128 e seg. nel curioso impasto di *latinum grossum* e volgare bastardo dell'epoca, avendo cura di conservare perfino l'ortografia dell'orignale pregandovi di perdonarmi le lacune ed i non pochi svarioni che la scellerata calligrafia con cui è steso il documento, e gli insulti fatti dal tempo alla conservazione dello stesso, hanno reso se non inevitabili, certamente facilissimi.

∴

Primum Capitulum continentem infrascripta videlicet « Chel non sia licito ad alguno cittadino ne habitante alguno de la citta de bressa e suo territorio de che qualitate e stado volia se sia poder portar ne lassar portar alguno de sua familia panno d'oro ne d'arzento ne brochado de alguna sorta d'oro ne d'arzento in dosso; sotto pena de ducati cento per cadauna volta et de perdere detto panno el qual panno e denarii sia diviso per quarti; uno alli mag. Rettori, uno alla Comunità de bressa; uno alli Deputati sopra di ciò, e l'altro all'accusator hover inventor. Et oltre detto controfacente sia privato per anni cinque de ogni offitio e beneficio e di conseyo de la Comunità de

bressa; e sia indopiado in lo estimo suo; suso lo quale pagano le angarie e fruttante durante ditto estimo; et ciascheduno officiale de comun sia obligato sub vinculo juramenti et pro ratione officij sui in la quale subito et ipso facto incorra, et se intenda esser cascato senza alguna altra dechiaratione da far scriver da li rasonati la duplicatione del detto estimo nel libro del estimo del Comun de bressa. Et il massaro presente del Comun de bressa e soj successori siano obligati e tenuti a rescoder su lo detto estimo duplicado : li quali rasonati siano obligati ad exeguir quanto per detti nostri officiali gli sarà comesso circa questo, sotto pena ad essi massari e rasonati che contrafaranno et ciascheduno de quelli de privation de officio e beneficio tam de intus quam de extra brixiam e di conseyo per anni che se...... In la quale pena subito et ipso facto incorrano et si intendano essere incorsi senza altra dechiaratione et altra de pagar del suo proprio tanto quello che sopra la duplicatione del detto estimo seranno incorsi. Tamen sia dechiarato che ala strettura de questo presente Capitulo e infrascritti de *ornamenti* non se intendono esser sotoposti zentilhomini de Venezia, cavalieri, ne

dottori: Confirmatum et approbatum fuit de balotis septuaginta quatuor affirmativis et triginta una negativis. »

.·.

Secundum Capitulum tenoris infrascripti ;

« Item non siano Citadini ne habitanti de la Cità di Bressa ut supra ne alguna persona de lor familia che possa ne volia portar zolia alguna ne perle algune salvo in anelli. Ne colanna di alguna sorte, ne richami ne cathena, ne zoieli di alguna sorte in capo ne al collo, ne in loco alguno indosso. Ne centi de cathene d' oro ne d'arzento ne in vestimenta alguna ne a traversa alguna sotto pena de perder dette robe e de ducati cento e privation de officio e conseyo e duplicatione de estimo applicanda et dividenda ut supra. Et confirmatum est de balottis 59 affermativis et 44 negativis. »

.·.

Tertium Capitulum continens u. s. vid.

« Item che lor ne alguna persona de lor famelia cussi maschio como femina non possa ne volia portar frexo d'oro ne d' arzento ne de seta ne altro fornimento d'oro, arzento hover seta, da piede a vesta

alguna, vestitura, zacchetta ne traversa ne a zornea sotto la pena preditta da esser divisa ed applicata u. s. et approbatum est de balotis octuaginta duabus affirmativis et decemseptem negativis. »

Ecco! mi pare che i gioiellieri, se allora ce n'era, non dovessero essere troppo soddisfatti della protezione loro accordata dai concittadini legislatori.

∴

Quartum Capitulum quod continet hoc vid. « Item che Lor ne alguna persona de lor familia non possa ne volia portar centi ovvero texuti longi più de quarte diexe ne che passi la valuta de ducati diexe per cadauno texuto computato el fornimento; sotto la pena predetta da esser applicata e divisa u. s. Captum est de ballottis 88 aff. et 11 neg.

∴

Quintum Capitulum continentem infrascripta.

« Item che loro ne alguna persona de lor famelia non possa ne volia aver ne portar in diversi tempi più de uno texuto d'oro hover d'arzento e sia licito haverne doy de seta oltre quello d'oro hover d'arzento e non più. Ne de major valor ut supra, sotto la pena predicta da esser divisa et

applicata u. s. Confirmatum est de balottis 91 affermativis et 8 negativis. »

∴

Sextum Capitulum.

« Item che lor ne alguna persona de lor familia non possa portar anelli ne crozetta in dito de mazor valor de ducati venticinque in tutto, sotto la pena predicta da esser applicada e divisa ut s. Confirmatum est de balottis 93 aff. e 6 neg. »

∴

Septimum Capitulum continentem infs.

« Item che alguna donna ne donzella de lor familia non possa ne volia haver ne portar se non una vesta de seta hover mantello sive zornea hovero zacheta sive investitura. Intendendo chi averà uno di detti . . . . . . non possa haverne altro ne di quella ne di altra sorte de panni sive vestimenti cujusvis nomine nuncupentur. Et non possano ne voliano portar campanoni d'oro ne d'arzento grossi ne picoli di alguna sorte ne in vesta ne in vestitura salvo che possano portar botoni picoli d'oro e d' arzento e mayete a le vestiture e separati e inscema li quali botoni e mayete separati e insceme non siano di mazor valor de ducati quattro

in tutto per cadauna vestitura, et chi contrafarà cadano nella pena sopras. dividenda et applicanda u. s. Captum est de balotis 57 aff. et 41 neg. »

Mie care Signore sono sicuro che non vi augurate que' tempi beati. — Una sola veste di seta!... *fi donc!*....

∴

Octavum Capitulum hujus tenoris vid.

« Item che alguna persona maschia de che condition volia se sia non possa ne volia ad alguna sua vesta, zornea ho mantello portar botoni d' oro ne d' arzento, frixi, rechami, balzanelle ne franze ne altri fornimenti d'oro ne d'arzento sotto la pena preditta da esser divisa e applicada u. s. Confirmatum est de balotis 93 aff. et 8 neg.

∴

Nonum Capitulum inf. vid.

« Item chel non sia zovene alguno el qual possa nè volia portar seta de alguna sorte in dosso excepto uno zupone e non più e una vesta e non più hover mantello hover zornea cum detto zupone e non più, exceptuando quelli haveranno passato anni quaranta quelli possano ad eorum libertatem portar vestimenti e zu-

poni de seta: sotto la pena predicta dividenda et applicanda u. s. Comprobatum fuit de balotis 68 aff. et 21 neg. »

Me felice che i quarant'anni li ho passati da un pezzo!...

∴

Decimum Capitulum tenoris infr. vid.

« Item se alguno citadino de che qualitate sia che se volia farà depenzer le fazate de le sue caxe non possa ne volia metter oro ne arzento se non in le arme sue hover imazine de Santi, sotto la pena strettura e modi se contengono in el 1° Capitulo dividenda et applicanda u. s. Captum fuit de balotis 98 aff. et 2 neg. »

∴

Undecimum Capitulum inf. vid.

« Item conziosiache da qualche tempo in qua sia introdotta grande spexa in pastezar che torna a grande danno et spexa de li habitanti de la Cita de Bressa; adcio a tale superfluità sia provisto statuido e ordinado sia che alguna persona de che condition volia se sia non possa ne volia ed alcun pasto ne colation de sorte alguna dar se non carne scortegata, polami e pupioni e non altre carni, e se non d'una sorta de torta e se non anixi

e coriandoli et non altre conserve de zucharo: sotto pena de ducati 25 per cadauna volta a chi serà desobediente et che contrafarà, dividenda et applicanda u. s. Comprobatum est de balotis 64 aff. et 36 neg. »

Non c'è che dire!... l' oro e l' argento nelle facciate delle case avevano maggiori avversari nel Consiglio generale di Brescia che non i buoni piatti ed abbondanti in tavola.

.·.

Duodecimum Capitulum tenoris inf. vid.

« Item ciascheduno padre de famelia sia tenuto e obligato per tutti e per ciascheduno de la sua familia la quale avesse contrafatto ali presenti Capitoli: hover alguno di quelli a soddisfar le pene contenute in essi ordenamenti e capitoli contrascritti. Et approbatum est de balotis 61 aff. et 29 neg...

.·.

Tertium decimum Capitulum inf. vid.

« Item ciaschedun possa esser inventor et accusator e debbia aver la parte ut supra se contiene in li Capitoli soprascritti e ceschaduno di quelli. Confirmatum est de balotis 84 aff. et 16 neg.

Che bazza per gli oziosi e disoccupati!.

.·.

Quartumdecimum Capitulum tenoris inf. vid.

« Item per li inconvenienti occorrono ne li matrimoni se faceno per mani de messeti e altre persone non convenienti, in gran danno de molta parentela e di tutta la Cita ed ancor molti matrimoni non se fanno che se farìano se ghe fossero qualche persone degne se gli intromettessero, sia provisto di ellezere per el consiglio nostro, uno Citadino idoneo per ogni quadra de bressa, zoè de più atti a tale exercitio li quali se entrometano di far far matrimoni intra li citadini de questa Cita cum ogni solicitudine e inzegno, ali quali cossì elletti debia esser dato sacramento de dover cum ogni diligentia, solicitudine e vigilantia cercar, pensar e operar de far contraer tutti quelli matrimoni saranno possibeli cossì nella sua quadra como per tutta la Città de Bressa, etiam se non fossero richiesti da alguna parte ma per debito dell' offitio suo se promovano a cerchar detti matrimonij siano contrati, e per ogni matrimonio faranno concluder per loro mezo habiano uno ducato per parte da ducati doxento de dotta in suso, e da l' insoso per ratha, e che cadauno de che condi-

tion e sorte se sia che fesse concluder alguno matrimonio non possa haver mazor merceda ne salario del suddetto, sotto pena di privation d'ogni ofitio e benefitio e de restituir in quadruplum quello havessero tolto in più. La qual pena pecuniaria sia applicada u. s. Captum est de balotis 89 aff. et. 11 neg. »

Mie buone ragazze non sarebbe bene che un' agenzia di matrimoni patentata come questa quì esistesse anche ai nostri giorni? Credo che tutte mi risponderete di sì ed avete ragione; perchè in fin dei conti ora vediamo santificarsi dal Sindaco e dal curato di quelle unioni da far credere che sia quasi quasi un peccato per le nostre fanciulle il conservarsi oneste. — Da brave; — scegliamo fra i nostri Consiglieri quelli più idonei al disimpegno del delicato compito suindicato.

∴

Quintum decimum Capitulum huius tenoris vid.

« Item che persona alguna de que condition e stado se sia non possa portar calze ne zornea de diguisa de alguna altra persona cujuscumque status, gradus et preheminentia existat cujus fuerit di-

visa, sotto pena de libras trenta de planetis e de perder le calze hover zornee gli fossero trovate. Ma solum sia licito a chadauno portar la sua divisa consueta e farla portar quelli che staranno cum se e la sua famelia propria, et exceptuando li soldati veri e feriti che exercitano el mestier del soldo attualmente. La qual pena sia divisa et applicada u. s. Comprobatum est de balotis 74 aff. et 5 neg. »

In una parola sembra non si volesse che la cornacchia si facesse bella delle penne del pavone.

∴

Sextum decimum Capitulum continentem inf. vid.

« Item per obviar la spesa da poco tempo in qua introducta de distender panni negri in le case dove si fanno exequie sia proibito a chadauna persona de che condition volia se sia destender ne far destender per alguno modo panni negri de alguna sorte alli muri ne suso le banche dentro ne fora de algune caxe dove achaderà farse alguno exequio, sotto pena de perder el panno ed altrettanto in denarij da esser divisa e applicada u. s. Captum est de balotis 94 aff. et 5 neg. »

Veramente questa disposizione avrebbe

trovato posto più opportuno e naturale nella parte precedente nella quale si trattò de' funerali, ma avendola trovata quì ce l'ho lasciata per conservare l'integrità del testo.

∴

I 16 Capitoli così abballottati ed approvati furono per deliberazione del Consiglio degli Abati e degli anziani 16 marzo 1478 (Vol. 506 pag. 51) inviati a Nassino de Nassinis oratore della Città a Venezia perchè ne curasse la conferma da parte dell'Illustrissimo Dominio, onde una volta confermati fossero posti in debita esecuzione « ut confirmata in executione debita ponantur. » Cosa il Nassino ne abbia fatto dei Capitoli non so; — vedremo in seguito che a Venezia le cose non procedevano con tutta quella sollecitudine che sarebbe stata desiderabile, e per conseguenza non costituirebbe un crimenlese il supposto che dessi fossero rimasti dimenticati in qualche scaffale dell'Illustrissimo Senato della Serenissima.

Abbiamo anche noi tante cause che restano per anni ed anni presso le Corti di Cassazione in aspettativa del giudizio.... universale!..... Tutto il mondo fu, è, e sarà sempre paese.

.˙.

Comunque sia il Consiglio speciale pochi anni dopo tornò a far la voce grossa parlando latino, e con Provisione del dì 10 Febbraio 1492 (Vol. 513 pag. 100 tergo) ordinò con voti 12 contro uno che per scrutinio fossero eletti dal Consiglio Generale cinque cittadini, i quali dovessero diligentemente rivedere ed esaminare i capitoli « alias formatis de anno 1477 sub die 23 Maij contra superflua ornamenta et expensas immoderatas, » e correggerli, riformarli, cassarli e rifarli di nuovo come loro meglio paresse, e dopo averli bene pensati e maturamente digeriti ne riferissero al Consiglio Generale stesso che li avrebbe accolti o riprovati, ma, una volta accolti, si inviassero tosto all' Illustrissimo Dominio per la conferma. — Sicut erat in principium.....!

.˙.

Però intanto che a Venezia pendeva la ratifica di simili disposizioni i nostri Reggitori non stavano colle mani in mano, ma infervorati dal Reverendo Padre Bernardino Picenino da Feltre de' Minori Osservanti Predicatore celeberrimo, ordinavano a dì 22 Agosto 1494 (Vol. 514 pag. 74) che per la prossima Domenica,

sulla piazza del Duomo, si facesse un *falò* di tutte le carte, immagini e libri di cattiva lettura, non che di molte superfluità femminili e per l'ammucchiamento di tutta questa bella robba sul luogo dell'esecuzione e per i preparativi dell'*auto da fè* staccavano ordine di pagamento di due ducati d'oro a favore di Gioan Pietro de Benadusis incaricato della faccenda. — E rimasero tanto soddisfatti dell'operazione che *nemine discrepante* commisero agli ufficiali della Comunità di far *l'impossibile* acciò lo stesso celeberrimo banditore della parola di Dio Rev. Frate Bernardino Picenino da Feltre fosse designato predicatore a Brescia anche nella prossima Quaresima.

Verità di Dio, se al presente si decretasse l'abbruciamento *multarum vanitatum mulierum* vorrei che per prime si ponessero sulla catasta quelle eteroclite appendici posteriori alle quali accennai in principio di questo scritto.

∴

Nell'anno successivo poi (1495 die XXIII Decembris. Vol. 515 Pag. 45) con un esordio magnifico nella lingua del Lazio, molto danneggiato dal tempo ed in alcuni punti del tutto indecifrabile, lamentando

l'invadente lusso e prodigalità dei conviti, tanto da sembrare che ogni dì si banchettasse per nozze con danno della salute e delle sostanze de' cittadini, per introdurre ne' conviti medesimi la morigeratezza voluta, prendevasi parte di proibire a chi si sia di offrire o far offrire tanto nella Città che nel suburbio in pranzo qualunque maggior quantità di cibi di quella che si verrà più sotto indicando sotto pena di venticinque ducati d'oro per ciascheduna vivanda servita in più, da erogarsi per un terzo a favore della Città, per altro terzo a pro' dell'accusatore o denunziante che, se di buona condizione e fama potrà far fede anche da solo, od altrimenti unito ad altro testimonio attendibile, e per il rimanente a vantaggio dei Sindaci del Comune, inquisitori delle contravvenzioni, i quali dovranno avviare l'inchiesta appena uno di essi abbia notizia del fatto per denunzia o per qualunque altro mezzo. Sotto alternativa ai Sindaci medesimi di essere multati, ad intero lucro della Città, di lire venticinque planet per ogni procedura ommessa, della qual pena siano subito fatti debitori sui libri della Comunità a richiesta di chiunque. Eccettuati però i conviti per nozze nel giorno soltanto ed

in quello immediatamente successivo in cui il marito conduce a casa sua la sposa; *et exceptis saporibus..... caseo et aliis lacticiniis.......*, castagne, uve, olive ed altri frutti d'albero che potranno essere posti in tavola impunemente oltre alle vivande che quì sotto si descrivono a più chiara intelligenza e notizia di tutti.

« Una imbandison de salata de una sorta solamente: ho corada ho de regalie e figadeli. »

« Una imbandison de rosto hover fritto de padela. »

« Una imbandison de rosto de spedo: in la qual non se possano dare se non carne scortegata de vitello, capreto, agnello ho altro animale quadrupede polami e due sorte de osseli cossì domestici come silvestri zioè pavoni, fasani, pernise, cotornise, arce, quaglie, tordi, gardene, tortore, pupioni, anedroti e altri oselli *quovis nomine nuncupentur* li qual tutti non se possano dare più di due sorte oltre la polaria e carne scorticata soprascritta. »

« Una imbandison de lesso (dopo il rosto?...) in la qual non se possa dar se non carne scorticata come in quello del rosto se contiene: polame e una sorte de salame zoè de cervelato, lingue, persuti

ho altri simili *donec* che non se ne daga più d'una sorte. »

« Una imbandison de torta hover tartara de una sorta e de uno color solamente. »

« Una sorte de confeti de zuccharo grossi più che una mandorla confetta e dagando detta sorte de confeti grossi non si possa dar marzapane et *e converso* dagando marzapane non se possa dar sorte alcuna de confetti grossi ut supra. »

« Due sorta de confeti minuti zoè coriandoli e anesi, hover pignoli, ranceti e mandole, hover altri confeti minuti purchè non siano più di due sorte, exceptuando cinamomi..... quali non se possano dar in sorte alguna de confeti. »

« Sopra alcuna delle quali imbandison ne sopra marzapani ne confeti, ne altre cosse metter non se possa oro ne arzento de alguna sorte. »

« Al lavar de le mani cussì avanti commo dopuo pasto non se possa dar se non aqua pura de fontana pozo ho....... »

« Sia etiam prohibido poter dar ad alguno pasto zenzero verde ne alguna altra sorte de confeto liquido *sive* siropado. »

« *Verum* sia permesso che lassando algune de le prefate tre imbandison principale de rosto de spedo lesso e torta se

possa in loco de quelle darne altra dementre non sia de mazor spesa et il numero de dette tre imbandison non sia exceduto. »

Quae pars capta est, nemine discrepante, dummodo placeat consilio generali.

.·.

Ed al Consiglio generale piacque immensamente giacchè cinque giorni dopo (Vol. sud. f. 48) approvava le predette disposizioni tali quali erano state formulate con voti affermativi 69 e 16 contrari aggiungendo di più ordine espresso che fossero pubblicate e bandite a suon di tromba nei luoghi pubblici della Città nelle forme consuete perchè potessero essere da tutti conosciute e conseguentemente osservate.

Santa Lucia avrà conservata la vista a que' bravi nostri progenitori poichè d'appetito non mancavano di sicuro se erano capaci di inghiottire tutta quella piccola di cibi più sopra menzionati. Solo mi cruccia la tristizia di que' tempi in cui non si poteva mangiar *tàrtara* che di un solo colore, ed il *marzapane* non poteva figurare sul desco assieme ai *confetti grossi* e viceversa. Tirannia delle tirannie!......

∴

Ma sembra che tanto nel vestire come nel banchettare anche sul finire del secolo decimoquinto i Cittadini Bresciani non fossero troppo ossequenti alla legge, giacchè in data 15 settembre 1497 (Volume 515 Pag. 71 tergo) il Consiglio degli anziani, deplorando l'abuso invalso di indossare vesti svariate ed inoneste *(abiti immodestamente tagliati,* come predicava a' miei tempi il Padre Taeri della Pace), a tutela dei buoni costumi unanime deliberava che fosse commesso agli ufficiali del Comune di escogitare tra di loro qualche efficace provisione acciò quelle vesti ed abiti inconsueti fossero del tutto rimossi ed *estirpati* e nessuno più li indossasse nella Città e distretto di Brescia. E quanto ai cibi nel dì 26 aprile 1499 (Vol. 516 Pag. 15 tergo) così si esprimeva:

∴

« Essendo *alias* per i Consili di questa Città fatta provisione per resecare le superfluità dal pastizar in essa Città et suo territorio la qual in parte alguna non sé observata per essere in algune cosse troppo larga ed in algune altre non de sustantia troppo stretta perzò de novo

anderà parte chel non sia persona alguna de che condition volia se sia che ardisca dar ne lassar dar a convito ne pasto alguno se non una imbandisone de lesso et una altra de rosto nella qual non possa dar pernise, fasani, pavoni ne qualie; salvo possa dar de le qualie per li mesi de augusto, septembrio, octobrio e novembrio solamente, — (impari perdio! il nostro Consiglio Provinciale a disciplinare la caccia delle quaglie), — ne possa dar confetto de sorte alguna salvo dopo pasto che li sia lecito dare confetti minuti. Ne *etiam* possa dar più de una sorta de torta sotto pena de ducati C (cento!... accidenti!...) de la qual pena la terza parte sia di Magnifici Rettori de Bressa, quali siano obligati de dar la executione ad doij citadini sopra ciò da essere electi et deputati ogni anno per lo Consilio Zenerale del mese de Zenaro; l'altra terza parte sia d'essi citadini deputati et l'altra de la Magnifica Cità de bressa che vada ala fabrica del pallazo. Ed ditti deputati per exeguir l'offitio suo ed aver la verità sopra de ciò possino astrenzere ogni persona al Sacramento. Et *similiter* el cocho che facesse et cosinasse tal cosse prohibite cada ala pena de lire XXV de planet da esser applicata et divisa ut su-

pra. (Anche i cuochi dunque avranno forse contribuito all'erezione della Loggia). Et se tal contrafacente al predicto ordine *aut* d' alguna parte de quello fosse de Consilio de la Cità de bressa *aut* imbussolato in alguna sorte de ufficio, *aut* fosse dell' honorevol Collegio de' Dottori non possa esser extracto ad alguno offitio sì della Città come del Collegio, ne esser dato per confidente, ne acceptare causa alguna ne judicar ne intrar in Consilio *donec* non habia pagato dita condenasione et se fosse del Collegio di Notari similmente non gli possa vegnir offitio ne sorte alguna. » (Vedete a quali disastrose conseguenze era capace di condurre puta caso una semplice bistecca servita in più!....)

« A noze veramente sia concesso a quello mariterà per un zorno far quello che parerà, et a quello traduse dona per uno altro zorno salvo (curiosa questa!) non possino dar pavoni ne fasani. Et capta est de balotis undecim affermativis et tribus negativis dummodo placeat Consilio generali. »

III

1500-1600.

Lontanissima da me ogni idea di mancar di rispetto agli incliti personaggi che sedevano nei Consigli cittadini quattrocento anni fa o giù di lì, ma mi pare che Voi stesse, mie cortesi lettrici, avrete convenuto essere mestieri che quei valentuomini tenessero ben poco da fare se avevano campo di occuparsi di minuziosità come quelle che sono comprese nei Capitoli in addietro riportati. Ma la vostra convinzione sarà rafforzata ed il nostro giudizio nel senso suindicato reso ancora più sicuro e reciso, se avrete la pazienza di leggere le deliberazioni che

con tutta serietà vennero prese al principio del secolo decimosesto e si ripeterono poi periodicamente di tanto in tanto con leggerissime varianti.

Ascoltate.

∴

Come nel 1497, nel 1503 il Consiglio speciale provò il bisogno di spronare lo zelo dei pubblici officiali contro i superflui vestimenti (*superflua indumenta*) e nel dì 21 aprile di detto anno (Vol. 519 P. 170) commise di nuovo agli stessi di studiare l'argomento e riferirne al Consiglio per le opportune provvidenze. Ed in una settimana la bisogna fu esaurita e venne prodotta una serie di Capitoli così dettagliati e ristrettivi, che a confronto di questi quelli anteriormente votati potevano ritenersi liberalissimi. Ne giudicherete Voi stesse leggendoli quali figurano nella deliberazione 28 detto mese (P. 172 tergo).

∴

« Le difficultà di tempi e la razon ne
« insegna che obviar debiamo ale spese
« superflue *presertim* del vestir per le
« qual le facultà di nostri Citadini se
« extrema, le persone per la superchia
« carga se deforma e debilita: (che dia-

« volo!... si mettevano addosso dei maci-
« gni ?...); assidue dissensioni in le fami-
« lie se zenera ed la Cità nostra rendese
« infamia ;

« 1° *Ideo* l'andarà parte per la qual
« abrogata se intenda ogni altra leze
« sumptuaria et che a niuno lecito sia
« portar berette se non de lana; zendale
« vel ormesino negro, ne berinzoni *no-*
« *viter* introdutti ne d' altra foza se non
« all'italica, (meno male !...) et quale se
« intendano esser a la foza italica, stà-
« gasi al judicio de chi ala execution de
« la presente parte saranno deputati, et
« confirmatum fuit de balotis decem af-
« fermativis et duabus negativis.

« 2° A niuno maschio vel femina licito
« sia portar camise d' altra tela che de
« lino texto in Lombardia alle quali *etiam*
« altro ornamento far non si possa que
« de revo e dove non intrino più che
« braza cinque o sei de tela. » Bisogna
dire che la prospettiva delle verifiche
assai delicate per accertare le contraven-
zioni, specialmente da parte delle donne,
a questa disposizione, abbia allarmato la
pudicizia degli anziani, perchè la respin-
sero con otto voti contro cinque. Vedremo
però che per questa, come per altre che
seguono, si ritornò alla carica e si fecero
passare con lievissime modificazioni.

∴

« 3° A niuno licito sia portar zuponi
« lineati *nec* de diversi colori, *nisi* siano
« minori d'anni dolese, ne dove intrino
« più di braza tre di seda alta quarte
« quattro e tanto più *vel* mancho de
« quanto l'homo sarà mazor *vel* menor
« de comune statura, et facendosi zuponi
« d'altra robba que de seda tanto mazor
« e menor quantità di robba la sia posto
« quanto mazor e menore sarà l' alteza
« de la robba. Approbatum 12 aff. et 1
« neg. »

∴

« 4° A niuno sia licito portar calze
« lineate ne *cum* ornamento alcuno, ne
« calze la fatura de le qual exceda la spesa
« di un *Tron* a comune estimatione, ne
« portar ligame al zenochio di mazor valor
« que di marchetti quattro. » Occorre
dire che l'accanimento contro le calzette
e le giarettiere di lusso fosse generale
perchè questo capitolo fu approvato « *nemine discrepante.* »

∴

« 5° A nissuno maschio vel femina li-
« cito sia portar scarpe *nisi* de curame,
« ne pianelle *vel* pantofole ne subroni

« *nisi* de curame over di panno li quali
« non excedano il valor di marchetti tre
« il paro. Et confirmatum fuit da balotis
« 9 aff. et 4 neg. »
Addio Richetti e Polonioli !...

.·.

« 6° A nissuno licito sia portar cappe
« *nisi* de lana ne a cappe fodra de seda,
« ne cappe dove intri più di brazi sei di
« panno, ne cape lineate ne *cum* altro
« ornamento *que cum* un capiron vel ba-
« varo de seda dove non intri più di
« quarte seij di panno di seda. » Siccome
la dizione di questo Capitolo non soddi-
sfaceva fu tosto riformato, semplificato ed
approvato con voti 12 contro uno, così :
« A niuno licito sia portar cappe *cum*
« coperta alcuna, ne cappe listate. » E
questo è quanto!...

.·.

« 7° A niuno licito sia *preterquam* a
« chi veste longo fino a terra portar a-
« bito alcun più largo in le spalle *prius-*
« *quam* sia cusido, che de quarte sei fin
« in sette, e da pede braza otto, ne ma-
« neghe più larghe in tutto di quarte sei
« ne bavari altro che a cappe, et conf.
« fuit de bal. 9 aff. et 4 neg. »
Io ci ho capito poco... e Voi ?...

.˙.

« 8° A niuno licito sia fodrar habito
« di veludo, razo, *vel* dalmaschi, ne ba-
« varo di pelle che exceda il valor de du-
« cati vinticinque, *et captum fuit de bal.*
« *11 aff. et duabus negativis.* »

A parte il peccato originale della difficoltà di stabilire il prezzo delle singole guarnizioni che lascia luogo ad un arbitrio sconfinato, questa disposizione è chiara, come è chiara quella che segue, cioè:

« 9° A niuno maschio licito sia portar
« più che una zoja la qual et portar non
« si possa altro che in dido, ne recammi
« in habito alcun, *et captum fuit de bal.*
« *9 aff. et quatuor neg.* »

.˙.

« 10° A niuno che in la propria per-
« sona exerciti arte mecaniche licito sia
« portar habito alcuno di seda, ne di
« scarlatto, ne zoie, ne oro, salvo che a
« le donne sue licito sia portar un sol
« par di maneghe di seda, *dummodo* non
« siano di veludo cremisino e una sola
« vergetta qual non exceda el valor de
« ducati tre, dichiarando che in lo nu-
« mero de le persone mecaniche compreso
« se intenda ogniuno che incapace sia de

« le dignità nostre, *dummodo* el non sia « incapace *respectu exceptionis vel artis* « *militaris.* » Questo capitolo però puzzava di lesa democrazia a un miglio di distanza e perciò *reprobatum fuit* con dieci voti contro tre.

.·.

E la corrente *reprobatoria,* più o meno sentita, continuò anche per i successivi articoli 11, 12 e 13 così concepiti:

« 11.° A niuno licito sia portar barbe « *nisi* portando corotto *quo casu* non se « possa *etiam* portar *nisi* per spatio de « mesi sei *videlicet* per la morte de pa- « dre, madre, moier e filioli e portar non « la possano oltre mesi doi per la morte « di altri conzonti, »

« 12.° L'uso di acque rosate, zenzamini « fior de citroni, polverina orientale, *suffu-* « *migi* (misericordia !...), muschio, zibetto « et altre simel cosse, siano *prorsus* in- « terditte. »

« 13.° A niuna donna licito sia portar « recamme altro che in testa *ita tamen* « che tutto lo ornamento della testa non « exceda el valor de ducati tre. »

.·.

Approvato poi il Cap. « 14.° A niuna « donna licito sia portar zoie quale exce-

« dano el valor di ducatti cinquanta e
« un filo di perle al collo che non ex-
« ceda il valor di ducatti cento, *vel* una
« colana d'oro pur non exceda il detto
« valor. » Si respingeva il successivo
« 15.° A niuna donna licito sia haver
« più de capi tre de veste e vestiture
« de seda » e, seduta stante si riformava
così il 16. « A niuna donna licito sia
« portar panno d'oro ne d' arzento altro
« che in manege de zacchetta. »

.˙.

Poscia le approvazioni pigliano incontrastate l' aire, ed alla quasi unanimità si adottano i Capitoli

« 17.° A niuna donna licito sia haver
« ornamento alcun atorno ale zacchette
« qual exceda il valor de ducatti quattro,
« ne coda ad esse zacchette, *nisi* le fes-
« seno scusar veste le qual *tamen* non
« excedano mezo brazo. »

« 18.° A niuna donna licito sia haver
« cossa alcuna da *cenzer* che exceda il
« valor di ducatti tre. »

« 19.° A niuna donna licito sia por-
« tar mantelli, sbergni, mongini, rub-
« boni ne faldoi *sive* cerchi in habito al-
« cuno ».

« 20.° A niuna donna licito sia portar

« manege dove intrino più di quarte cin-
« que fin in sei di panno d'oro, d'arzento
« e di seta, e se le manege saranno d'al-
« tra robba tanto sia mazor et menor la
« quantità quando sarà mazor e menor
« l'altezza de la robba. »

.˙.

Li vedete i nostri Magistrati Cittadini seri seri verificare le quarte di panno d'oro e d'argento, e l' altezza delle altre stoffe?... Che bel quadro!... Ma essi procedono impassibili:

« 21.° A le donne *tamen* di Cavaleri
« de Conti e de chi hanno jurisdictione
« in questo territorio licito sia haver uno
« filo de perle de duplice valor et apres-
« so de quelle una colana d'oro *dummo-*
« *do* non la exceda il valor de ducatti
« duzento ed uno abito d' oro vel d' ar-
« zento. »

« 22.° A niuno licito sia haver forzeri
« ne casse de mazor valor che de du-
« catti sei per paro, ne specchio di ma-
« zor valor que de ducatti doi, ne ra-
« stelletto de mazor valor que de ducatti
« doi, ne cuna de mazor valor que de
« ducatti tre, ne panno da spechio de
« mazor valor que de ducati tre, ne fo-
« drigette de mazor valor que de ducati

« tre per para, ne lenzoli de mazor va-
« lor que de ducatti dodese per paro. »

.˙.

Andiamo via! Bisognava proprio avere buon tempo per discendere a pettegolezzi e minuziosità di simil sorte, ma dove intera si rivela la disperazione del poter mai dare pratica esecuzione alle proibizioni anzidette è nel Capitolo successivo;

23.° Sia in libertà di caduna Meretrice
« ed di tutte le femene di mala conditione
« e fama portar ogni habito e foza femmi-
« nile gli piaserà et *etiam* zoie, colane et
« altri ornamenti senza pena alcuna a ciò
« per questo mezo sia cognosciuto le donne
« honeste da le dishoneste ».

Furbi i nostri vecchi!... pensarono, — ciò che non può ottenere dalle nostre donne la legge, l' otterrà il pudore e la gelosia della propria fama; la vanità delle figlie d'Eva sarà vinta nelle nostre matrone e donzelle dalla paura di essere prese esse, pure, costumate ed oneste per tante .... viceversa!... Il ragionamento però avrà forse fatto breccia al momento, ma poi deve aver perduto di efficacia, giacché le prammatiche continuarono a succedere alle prammatiche con una costanza ammirabile, senza più richiamare quest'ultima originale disposizione.

.˙.

I Capitoli che abbiamo superiormente trascritti furono completati, nelle parti prima riprovate, nell' adunanza del dì 12 maggio dello stesso anno (V. 519 Pag. 7) concedendo nel Cap. 2.° che per ogni camicia *non intrino più*, invece che cinque o sei « de braza sei in sette de tela alta « quarte sei computate le maneghe e sotto « maneghe le qual non excedano la larg« geza de mezo braso. »

Al Capitolo 11.° si scambiò il termine di sei mesi in un anno; al 12.° che proibisce l'uso di acque rosate ecc. si aggiunse « *nisi in causa infirmitatis* »; al 13.° si accordò un ducato d'aumento nel valore dell'acconciatura della testa; ed il 15.° venne così rifatto « A niuna donna « licito sia haver più che habiti quattro « de seda in tutto computadi *etiam* quelli « di zambalotto; zendale; ormesino, di « quali uno solo sia di veluto cremesino « *dummodo* non sia alto e basso, et in « lo numero di quali quattro habiti ge ne « sia uno di zambalotto, zendale, canzante « over ormesino. » — Indovinala grillo!...

.˙.

E si aggiunse: « A niuno licito sia « usar coltre ne capiceli ne moschetti di

« seda *preterquam* una sola coltra di
« ormesino a la qual ornamento alcuno
« far non se possa, ne altri vasi d' ar-
« zento, quinque cortelli, pironi, cusleri,
« salini, taze, confetere fin quattro, una
« bacina con bronzi. Ne tapeti di tavola
« più longa *quam* braza sei, salvo che a
« Cavaleri, Conti o chi hanno jurisdic-
« tione in questo territorio licito sia usar
« le predette cosse. »

Si avrebbe potuto desiderare un po' più di chiarezza, ma io trascrivo e non so che farci.

.˙.

Concludevasi poi:

« Qualunque persona cossì temeraria
« sara che ardisca contravenir a la pre-
« sente leze incorra in pena de lire cento
« de planet da essergli tolte *totiens quo-*
« *tiens* de le quali un quarto sia appli-
« cato a la Comunità nostra *hoc est* a la
« fabrica del palazo, un altro a li accu-
« satori, un altro a li zudesi deputandi
« a ciò, la metà dell'altro quarto a quello
« de Magnifici Rettori a la jurisdictione
« del quale sarà sottoposto il condannato,
« l'altra metà a li officiali che faranno
« tale executione de la sententia che la
« summa de la condanason se renda as-

« securata. Et per la donna il marito sia
« obbligato, el padre per li filioli, il pa-
« tron per li familii et se non paghe-
« ranno la condanason nel tempo a loro
« per li zudesi limitado, ne loro ne homo
« di loro in comunion habitante possa
« esser abalotado ad officio alcuno ne de
« la Cità ne del Collegio di Dottori over
« Nodari, ne de la Università di Merca-
« danti, et chi per innanzi fusseno ad-
« messi a qualche officio siano *statim* a-
« brogati et cassi et *denique* interdetto
« li sia ogni beneficio e comodo de la
« civilità et a la requisition di doi de
« deputati a la execution de la presente
« leze per qualunque di Sindaci di co-
« mun *statim* dupplicato li sia lo estimo
« de soi beni ne li libri publici; et in
« simil pena incorra ogniun che ardirà
« taliar, ne cusir *vel* fodrar habito alcun
« contro la forma di l'ordine presente.
« Et a la execution de questa parte *num*
« *quam primus fieri potest et deinceps*
« ogni anno siano eletti tre honorevoli
« Citadini dil mese di Zenaro in Consilio
« generale niun di quali sotto simil pena
« possa refutar et sian obligati *quampri-*
« *mum* saran eletti zurar in man del Ma-
« gnifico Podestà *de juste et diligenter*
« administrar il detto officio. Doi dei quali

« habia libertà di condanar et in queste
« cause procedano *sumarie et executive*;
« fazano ne li libri publici per debitrice
« descriver ogni persona condanada, et
« tal description se intenda esser loro
« sententie de le qual appellar non si
« possa ne dir di nullità, ne gratia farse
« *nisi* per li tre quarti del Consilio spe-
« tiale et generale. »

Excusez du peu!... per poco non me li impiccavano que' poveri contraventori e contraventrici che avessero una cuna che costasse più di tre ducati, o portassero maniche a confezionar le quali fosse occorso più di cinque o sei *quarte* di panno!....

∴

Due anni dopo (1505, die XXIII Aprilis — Vol. 520, pag. 62) il Consiglio speciale, parlando latino come al solito, ci informa che la Città da parecchio tempo è afflitta da mortifere infermità dalle quali vieppiù di giorno in giorno viene oppressa, e nessuno v'ha che dubiti ciò succedere per i peccati della gente. E non potendosi più salutare provvidenza statuire di quella di placare l' Onnipotente Iddio, così si delibera che vengano nominati due Cittadini idonei per ogni quadra i quali con tutta diligenza curino che

si venga in aiuto agli individui delle rispettive quadre, specialmente se vergognosi di mendicare, per procurar loro il sostentamento. Di più si facciano colla massima solennità e devozione pubbliche preci nei luoghi soliti della Città a far principio dopo la festa dell'Ascenzione di Nostro Signore e durino tre giorni e vi stia presente il popolo tutto d'entrambo i sessi. Si preghi eziandio il Vescovo di intervenire coll'universo Clero al sacro rito nel quale debbansi portare le Santissime Croci « *Auri flammae et campi* » e le altre reliquie de' Santi che possonsi comodamente condurre in giro. E chiunque abbia l'età legittima digiuni per due Domeniche « *ut omnipotens et misericors Dominus peccata nostra non respiciat sed pro ineffabili misericordia et clementia sua flagella haec a nobis auferat.* » Scrivasi ancora agli ufficiali delle quadre del territorio che nelle rispettive giurisdizioni ordinino eguali preci e digiuni, e di più ne' due primi prossimi giorni sia interdetto ogni giudizio.

.·.

E per rafforzare sempre più la sua intenzione di placare il Sommo Iddio il prelodato Consiglio speciale ritornava sui

Capitoli prima votati « *contra inhonesta et superflua vestimenta* » e fatte le consuete premesse circa la difficultà dei tempi, nuovamente li approvava con pochissimi mutamenti, quali sarebbero la sostituzione alla beretta *italica* della *bressana videlicet tonda de meza piega et tutta piega;* l'inibizione di portar camicie *crespe ne d'altra sorte che siano lavorade de oro ne arzento, ne seta ne cum perle*; di indossare zùpponi *sgolati, ma cum el colar alto a la lombarda;* di infilare calze *ne pelose, ne tajade ne forade;* di mettere in testa le donne velette di maggior valor di tre ducati, ne portar *li capilli a modo de homini*, o cinti *a la Catalana ne taschette, ne cadene per strenzer d'oro ne d'arzento* e così via. Tali Capitoli così riformati ebbero l'onore di essere sanzionati dal Consiglio Generale nel successivo giorno 28 (Vol. sud. f. 64) alla quasi unanimità.

.·.

Sembra però che il Consiglio non fosse del proprio operato completamente soddisfatto, giacchè per onorare l'immortale Iddio, e per l'onesto vivere specialmente della gioventù cittadina, nell'ultimo giorno di marzo dell'anno 1506 (Vol. sudd. Pag.

12 tergo) prendeva parte di eleggere sette buoni cittadini che esaminati i Capitoli surriferiti li correggessero e riformassero, particolarmente nei riguardi delle pene da infliggere, come meglio loro paresse, ed entro tre giorni ne riferissero al Consiglio. I *sette* individui nominati seduta stante, furono i signori

« D.r Sigismundus de Buchis Doctor,

« « Cypriannus Bayguerra »

« Johannes de Bulgaro

« Leonardus de Malveciis

« Franciscus q.m D.ni Johannis de robertis, e

« Jo: Franciscus de Cazago, che tra tutti fanno *sei*.

∴

Cosa abbiano fatto questi bravi galantuomini non ve lo saprei dire; — poco però di sicuro, giacchè nel 1508 adì 11 Febbraio (V. 521 P. 65 t.º) il Consiglio speciale, « udita la proposta prudentemente fatta dal Nobil Uomo sig. Scipione de Lanis circa il superfluo vestire e banchettare nella Città e Distretto di Brescia », unanime deliberava di incaricare lo stesso proponente ed i signori Cesare de Martinengo, Antonio de Prato, e Gasparo de Porcellagis di riprendere

in diligente esame tutti gli ordini nelle diverse epoche emanati in argomento per esternare la loro opinione al Consiglio acciò possa adottare le opportune provvidenze. Attendendo che i prelodati Commissari riferiscano, possiamo riposare alquanto, giacchè fino al 1515 non trovo che la Cittadina Rappresentanza abbia avuto occasione di interloquire nella materia della quale ci occupiamo. Nel raccontarvi le disposizioni prese in quell'anno mi perdonerete se riferirò in originale talune frasi senza tradurvele. Faccio così memore di quel detto francese « Le latin brave l'honnêtete. » Siete avvertite!

IV

ANCORA DAL 1500 AL 1600.

Che i nostri antenati avessero una predilezione pei Conventi in genere mi venne fatto di addurvene le prove quando mi occupai del di dietro della Chiesa di San Francesco; che la risentissero poi ancora più spiccata per i Predicatori in ispecie lo dimostra il fatto di chiamarli a recitare le loro omelie nel Palazzo stesso del Comune. Sentite infatti cosa si dice nel verbale dell' adunanza 27 marzo 1515 del Consiglio generale (Vol. 525 f. 32 t.).

« Udita la esposizione fatta dallo spet-
« tabile nostro Abbate (qualche cosa come

« il Sindaco d' oggidì) riferendo che l' e-
« simio e celeberrimo Predicatore di Santa
« Agata nella santissima e saluberrima
« predicazione *stamane fatta in Palazzo*
« istantemente aveva scongiurato i Con-
« siglieri della nostra Città di sancire op-
« portune e sollecite provvidenze, a lode
« e gloria di Dio, Ottimo, Massimo, a sal-
« vezza delle anime nostre, ad onore e
« vantaggio della Città, contro cinque
« massimi vizi, delitti ed eccessi che in
« questa al presente imperversano, quali
« sono 1.° le discordie e parzialità fra i
« cittadini; 2.° i scellerati bestemmiatori;
« 3.° i soverchi ritrovi e famigliarità dei
« secolari colle monache; 4.° i superflui
« ornamenti maschili e femminili; 5.° i
« giuochi perniciosi; e di più perchè
« *scorta et publicæ meretrices*, che ora
« abitano nella Città confuse colle donne
« oneste e pudiche, o siano del tutto al-
« lontanate o si riducano almeno ad al-
« loggiare in qualche canto della Città
« meno frequentato pel quale le persone
« oneste non abbiano bisogno di transi-
« tare, — Che se a queste funeste scel-
« leragini e perniciosissimi vizi ed ec-
« cessi non fosse posto sollecito ed effi-
« cace riparo certamente alla Città no-
« stra ne sarebbe per derivare estremo

« eccidio e completa rovina; ad evitare
« simile cataclisma come è debito nostro
« d' ufficio, ed essendo interesse della Re-
« pubblica che nessuno delle cose sue
« faccia uso cattivo e vizioso, va parte
« che ai predetti scopi siano eletti sette
« onestissimi ed ottimi cittadini, l' operato
« dei quali o della maggioranza degli
« stessi valga come se fosse fatto, ordi-
« nato e deliberato dal Consiglio Gene-
« rale.

∴

E tosto si passò alla nomina dei sullodati Cittadini, che questa volta furono proprio sette, nelle persone degli onorevoli signori Petrus de Porcellagis — Matheus de Tiberiis, — Jo. Antonius de Munte, — Jo. Petrus de Pischeriis, — Johannes de Chizolis, - Hieronymus de Lanis, Dottori e Nicolaus Albertanus. I quali pochi giorni dopo rassegnarono le loro proposte per ciò che rifletteva i bestemmiatori ed i giuocatori le quali furono lette e pubblicate nell'adunanza del Consiglio Generale del dì 13 aprile successivo, e registrate nel libro delle proclamazioni della Città, (Vol. 525 f. 39 t.) autorizzando eziandio con posteriore deliberazione 27 stesso mese i Sindaci del Comune a spendere

del denaro della Città quanto fosse necessario per farle osservare.

∴

I Capitoli *contra superflua indumenta* si fecero attendere un buon tratto di più, ma anch'essi vennero a maturazione e furono letti nel Consiglio speciale del dì 16 di Aprile 1527. (Vol. 531 f. 29) da Gerolamo Coradello Cancelliere della Comunità di Brescia, col solito esordio latino nel quale si diceva che la nostra Città aveva sempre cercato di impedire che venissero dissipati i patrimoni de' suoi figliuoli in modi indebiti e massime in quelli che, consumando le ricchezze de' cittadini, provocavano in una la collera dell'Onnipotente Iddio e di frequente con grave scandalo corrompevano i buoni costumi. Ond'è che vedendo che le donne nostre sfoggiavano in mode nuove e molteplici di vestire superflue ed inutili tanto che, tolte le vesti, più sostanza alcuna non rimaneva, e tratti dall'esempio di ciò che gl'illustrissimi Reggitori avevano decretato nella inclita Città di Venezia e per non sembrare da meno de' nostri Maggiori che spesso a tali inconvenienti avevano posto riparo, si prendeva parte che « niuna donna de qualunque condi-

« tion grado e dignità voglia se sia de
« la Cità nostra de Bressa et suo Di-
« stretto possa portar alchune veste overo
« alchuno habito di alchuna sorte de
« panno d'oro ne d'arzento, ne de tela
« d'oro ne de tela d'arzento, ne *cum* in-
« taglio de sorte alchuna d'oro ne d'ar-
« zento, ne recamato ne perfilato d'oro ne
« d'arzento ne in veste ne sopraveste nè
« in fodre ne in manega sotto pena alle
« contrafacenti trovate di perdere simil
« veste o habiti sopraditti et de pagare
« ducatti cento d'oro per li padri, mariti,
« o fratelli, o altri capi de ditta casa
« quali non obviaranno a tale contraven-
« tione et supportassero il portar tal veste
« *ut supra*, e lo accusator sia tenuto
« secreto et habbia il quarto si de le vesti
« commo de li ducatti cento ecc. ecc. »
presso a poco come più addietro abbiamo
accennato.

.·.

Però quì troviamo tirati in ballo altri
individui giacchè si aggiunge « et li sar-
« tori recamatori intagliatori o altre per-
« sone cossi maschuli commo femine
« che taliasseno overo facesseno, reca-
« masseno, intaliasseno, lavorasseno tal
« veste ovvero habiti, se saranno accu-

« sati debano pagar ducatti quindese da
« essere divisi *ut supra* et star mesi trei
« in presone et essere banditi da Bressa
« et distretto bressano per anni un ».

Una bella Signora di mia conoscenza mi assicurava che qualche disposizione consimile sarebbe stata provvidenziale anche oggidì, ma io non ci credo, veh!.. Sarà forse stata la momentanea reazione contro qualche polizza troppo esagerata della sua modista.

∴

Ed i Capitoli proseguono proibendo, le *pelize salvo che de agnelli vel simili pelami e volpi*; di portar vesti che non siano tutte *de uno medemo colore* e stoffa e in cadauna delle quali non entri di questa più de *braza trenta computade le manege*, non abbia *più de mezzo brazzo de coda*, e sia *schietta e non tagliata o discosita per cosidura cum stringe*, *cordoni ne cordelle ovvero altra cosa per modo alcuno*; di infilar scarpe, zoccoli, pantofole, o calze *recamate*, *stretaliate*, *imbragate*, *fodrate od innervate de oro de sorte alchuna nè arzento nè seta* e così via, non ommettendo l'elezione dei famosi cittadini *idonei e sufficienti* che dovessero escogitare e trovare il verso di

stabilire la dote da darsi alle fanciulle nubende secondo la condizione degli sposi e le loro sostanze.

∴

Tutte queste belle cose però dallo stesso eccellente signor Gerolamo Coradello lette ad alta voce nel Consiglio Generale del mattino susseguente (f. 32 t.), sebbene fossero trovate da tutti degne d'elogio, sembrò meritassero una più matura ponderazione ond'è che se ne rimandò la trattazione a tempo migliore, *et consilium ipsum dimissum fuit.* Amen!

∴

Così arriviamo al 19 luglio 1532 in cui il Consiglio speciale ritorna alla carica (V. 533 f. 100 t.) e ripete e riapprova i succitati Capitoli, formulati questa volta interamente in latino, con determinazione del valore massimo che gli indumenti permessi potevano avere, coll'aggiunta che nessuna donna possa portare *schuffiotum aliquem* che costi più di 15 lire planet, e che i nobili veneti, i conti e cavalieri delle nostra Città e le loro signore non si ritengano obbligati all'osservanza di tale legge. Aggravava innoltre la pena per i sarti, calzolai ed altri artefici d'ambo

i sessi coll'alternativa « *fustigationis per loca solita civitatis.* »

Fino a questo estremo ritengo che la feroce signora più sopra accennata non sarebbe capace di arrivare!... Far frustare la gente... mai più!...

.:.

Il Consiglio Generale nicchiò alquanto e non volle deliberare di primo acchito, ma poi nel giorno 13 Agosto successivo (V. sudd. f. 110) confermava le predette disposizioni, mitigandone però alquanto la durezza colla concessione, per esempio, che le camicie potessero essere lavorate con seta e costare più di trenta soldi planet; che qualunque donna potesse avere quante vesti di seta e sottane desiderasse purchè tutte fossero liscie e di un solo colore, e portare zibellino, martora ed altra pelliccia in manicotto e sopra le spalle, e che l'obbligatorietà della legge cominciasse, invece di quattro, sei mesi dopo la sua promulgazione. Limitava però alquanto il privilegio dei Conti, Cavalieri e rispettive metà perchè, pur lasciandoli sfoggiare in vesti ed indumenti di panno e tela d' oro e d' argento, aggiungeva « *dummodo tamen tales vestes et indumenta non sint modo ullo incisa vel excisa aut modo aliquo rechamata.* »

.·.

Eccovi ora la *Ducale* con cui i Capitoli retro accennati vennero resi esecutôri. (Vedi V. 1539 Reg. G f. 124 e V. 1552 Reg. H f. 86). « Andreas Gritti Dei « gratia Dux Venetiarum ecc. Nobilibus « et Sapientissimis Viris Francisco Mau- « roceno de suo mandato Potestati, et Ja- « cobo Correrio Capitaneo Brixiæ et suc- « cessoribus suis fidelibus dilectis salutem « et dilectionis affectum. — Significamns « vobis quod die secunda instantis in « Consiglio nostro Rogatorum capta fuit « pars tenoris infrascripti videlicet » — « Volendo la Magnifica Comunità nostra « di Bressa provedere alle eccessive et « immoderate spese se fanno in quella « Città circa le pompe et superfluo vestir « de homeni et donne, hanno sapientis- « simamente con buoni ordeni et regule « provvisto prima nel suo Consiglio spe- « tiale alli 19 Luio, et poi a 13 Accosto « p. p. nel suo Consiglio Generale et desi- « derando per la buona et inviolabile ob- « servantia di quanto è stà preso in detti « suoi Consigli haver la confirmatione « del Senato nostro, però l'andarà parte « che li ordini et Parti prese da detti « Consilii in la materia de Pompe sia per

« autorità di questo Consiglio in tutte
« sue parti approbate et confirmate, si-
« che sotto le pene in quelle statuite
« debbino da ogniuno essere inviolabiter
« observate et exeguite. Quare auctoritate
« suprascripta mandamus vobis ut supra-
« scriptam partem cum omnibus in ea
« contentis observetis ab omnibusque in-
« violabiliter observari faciatis. Hasque
« nostras in actis Cancelleriæ vestræ ad
« futurorum memoriam registrari et pre-
« sentanti restitui faciendo.

« Datæ in nostro Ducali Palatio die 6
« Mai, Indictione sexta 1533.

« Receptæ et presentatæ per Magnifi-
« cos Dominos Deputatos Mag. Comun-
« tatis Brixiæ die 16 Maij 1533.

∴

Siccome poi nelle vesti ed altri indumenti permessi alle donne de' Conti e de' Cavalieri eranvi eziandio le *torques* o collane, con declaratoria dei predetti Sig. Podestà e Capitano, sedenti pro tribunali (Vol. 1552. Privilegi Reg. H. f. 90 tergo) si sentenziò che non soltanto a queste ma eziandio a tutte le altre femmine di qualsivoglia condizione fosse lecito adornarsi colle *torques* o collane suindicate.

∴

Regolata così, era da credersi in via definitiva, la materia relativa ai superflui indumenti, i nostri legislatori rivolsero la loro attenzione ai commestibili e nel dì 21 del successivo ottobre (Vol. 533 f. 44 t.) posero ed addottarono la parte che segue.

« Essendo altre volte negli Consigli di
« questa Città fatto provisione per rese-
« care la superfluità del pasteggiare in
« essa Città et suo territorio la qual in
« parte alcuna fin hora non è stà osser-
« vata per essere in alcune cose troppo
« larga et in alcune altre non di sostan-
« tia troppo stretta. Però di nuovo an-
« darà parte chel non sia persona alcu-
« na de qual conditione essere si voglia
« che ardisca dar ne lasciar dar a con-
« vito alcuno dappoi lo convenevole fritto
« se non imbandisone di lesso et di ro-
« sto della sorte et qualità infrascritta
« cioè nel lesso non puossa dar se non
« polami domestici, vitello et capretto a-
« gli tempi suoi, con il conveniente sa-
« lato, et similmente nel rosto non puos-
« sa dar se non vitello, capretto, ana-
« rotti, lepori, et polami domestici agli
« tempi suoi, salvo che puossino dar qua-
« lie, tordi et pizoni a gli tempi suoi

« dalla Pasca di Résurrezione fin per
« tutto il mese di Novembrio, ne possa
« dar confetto di sorte alcuna, salvo dop-
« po pasto che gli sia licito dar confetti
« minuti ne puossa anchor dar più d'una
« sorte de torta, et nel tempo che occor-
« rerà far ditti pasti, manzandosi de car-
« ne, non si possa dar pesce di sorte al-
« cuna sotto pena de cento ducati, de la
« qual pena la terza parte sia degli Mag.
« Rettori di Brescia, quali debbano dar
« la execuzione a duoi Cittadini da es-
« sere eletti ogni anno dal Consiglio Ge-
« nerale, nel mese di Zenaro sopra l'os-
« servantia della presente parte; un' al-
« tra terza parte sia degli predetti De-
« putati sopra ciò eletti, et l' altra terza
« parte della Mag. Comunità di Brescia,
« qual debba essere applicata alla *fabri-*
« *ca del palazo.* Et ditti Deputati per
« eseguire l'offitio suo et per haver la
« veritade circa le contrafattioni, puos-
« simo astringere ogni persona, *et vin-*
« *culo juramenti* siano obligati li convi-
« vanti a notificare alli preditti Deputati
« quelli che contrafaranno in parte al-
« cuna alla presente parte, et similmente
« il *cocho* qual facesse e cosinasse tali
« cose prohibite cada alla pena de lire
« venticinque de planette da essere di-

« visa et applicata *ut supra.* Et alle cose
« contenute de sopra, siano *etiam* obbli-
« gati servarle in *omnibus ut supra* tutti
« quelli che andaranno in gli offitij de
« fora della Città ».

« Et perchè gli è conveniente cosa che
« gli pasti quali se fanno per nozze hab-
« biano qualche prerogativa, se dechiara
« per la presente parte che accadendo ad
« alcuno Cittadino far nozze, *sive* per ma-
« ritare, *sive* per tradure spose, quelli
« tali puossano d'ogni tempo, per un gior-
« no solo, dare le sorte delle soprascritte
« vivande et pernici anchora, et torte due
« con gli confetti minuti doppo pasto, et
« pignochada avanti pasto, eccetuando però
« che non puossino dar fasiani ne pavoni,
« ne conigi, ne altra sorte de animali qua-
« drupedi sotto alla pena soprascritta.

« Item accadendo far pasti in giorno
« de magro non si puossa dar pesce fo-
« restiero di sorte alcuna ne anchora si
« puossa dar *truyta* dando *carpioni*, ne
« carpioni dando truyta, ma puossino da-
« re una sorte sola de gli ditti pesci, *vi-*
« *delicet* o truyta sola o carpioni soli, (l'a-
« vete capita, zucconi!...) et insieme puos-
« sino dare de gli pesci paesani quello
« che alloro parerà, salvo che nelle nozze
« *sive* che si maritasse *sive* che si tra-

« ducesse donna, puossino dare truyta
« et carpioni et ogni altra sorta de pe-
« sci paesani con le sue pignochade et
« confetti minuti, sotto alla pena et cen-
« sure soprascritte, *applicanda et divi-*
« *denda* modo *quo supra.* »

« Et se tal contrafaciente al predetto
« ordine *sive in toto, sive in parte* al-
« cuna del detto ordine fusse del Con-
« siglio della Città di Bressa, *aut* imbus-
« solato in alcuna sorte di offitio *aut*
« fusse del honorando collegio de' Dot-
« tori non puossi essere estratto ad al-
« cuno offitio, sì della Città come del
« Collegio di Dottori, ne essere dato per
« confidente, ne accettare causa alcuna,
« ne giudicare ne intrare in Consiglio fin
« tanto non haverà pagato detta pena.
« Et sel fusse dil Collegio di notari, si-
« milmente non gli puossa essere datta
« sorte, ne offitio alcuno se prima non
« haverà sodisfatto alla detta pena et
« quando non avesse offitio alcuno delli
« soprascritti *nihilominus* non puossa ha-
« ver, ne essere abalotato ad offitio al-
« cuno degli predetti *nisi prius facta sa-*
« *tisfactione* della detta pena. » Che razza
di *resca in gola* lasciavano quei poveri
pesci!....

.·.

« Nella qual pena di cento ducati et
« di privatione *ut supra singula singulis*
« *refferendo,* se intendino *ipso jure et*
« *facto,* caschati tutti quelli convivanti
« li quali saranno presenti a detti pasti
« nelli quali fusse stà contrafatto in parte
« alcuna, se fra trei giorni doppoi detti
« pasti non veneranno a denuntiare, o-
« vero notificare dette persone contrafa-
« cienti et in qual parte haveranno con-
« trafatto et ecceduto, alla Cancelleria
« della Magnifica Comunità di Bressa, et
« tali che denuntiaranno, volendo, sa-
« ranno tenuti secreti; et gli Cancellieri,
« *vinculo juramenti,* siano obligati a no-
« tificare dette contrafationi a gli Magni-
« fici Deputati publici acciò che il pre-
« sente ordine habbia debita executione,
« et tener debbano uno libro particolare,
« nel quale debbiano notare gli contra-
« facienti et il tempo acciò che se puos-
« sino vedere perpetue memorie. » Infatti era della massima importanza il tramandare ai posteri il nome di que' facinorosi uomini che mangiando di magro, avevano avuto la temerità di imbandire simultaneamente una trota ed un carpione!.... orrore!....

.˙.

« Et per obviare quanto fia possibile
« a gli desordeni, quali di giorno in gior-
« no nascono et derivano dalle spese su-
« perflue et inconvenevoli, se ordena et
« dechiara per la presente parte, che
« quelli che maritaranno figliuole, overo
« sorelle, *aut* altre donne, et quelli che
« se maritaranno non puossino donare
« ne a fantesche, ne a servitori di sorte
« alcuna vestimento ne habito alcuno di
« seta ne di scarlatto, nè calze alcune
« *cum* sorte alcuna di seta ne in taffet-
« tano, sotto alle pene et censure supra-
« scritte. Et queste cose habbiano loco
« domente che le piacquano al Consiglio
« Generale. Et in caso della ditta confir-
« mation, doppoi anchora se debba pro-
« curar, che la presente parte sia con-
« firmata per lo Ill.mo Domino Nostro
« *Et capta est de balottis novem affirma-*
« *tivis et sola negativa.* »

.˙.

Questa nuova invocazione però dell'Autorità Superiore non piacque al Consiglio Generale che la cassò, e, pur approvando, con voti 80 contro 12, nel dì 24 gennaio 1534 (Vol. sud. f. 77), i premessi capitoli, vi introduceva qualche variante ed ag-

giunta, come, a cagion d'esempio, che la terza parte della pena anzichè per la fabbrica del Palazzo dovesse erogarsi a pro' del Sacro Monte di Pietà; — che si intenda esser convito quando al pasto intervengono più *de trei persone* oltre la famiglia propria; — che facendosi pasto de grasso per modo alcuno *se puossa dar de magro*, e finalmente che « per non « far fraude alla parte presa et acciò che « non si puossa abondare in numero de « vivande, oltre l'ordine soprascritto, delle « cose et vivande permesse non se ne « puossa dar se non una volta per pasto. » All'osservanza della deliberazione delegava due cittadini che per scrutinio furono designati nelle persone dei signori: Antonius Stella, ed Aloysius Callinus.

.˙.

Ma nemmeno l'approvazione dell'Illustrissimo Dominio coll'autorità dell'Eccellentissimo Senato aveva avuto virtù di far osservare *inviolabiliter* i Capitoli surriportati, e perciò nel General Consiglio dell'8 gennaio 1535 (V. 534, pag. 2) si denunciarono strappi non pochi ai medesimi, rimettendo però ad altra seduta i provvedimenti riparatori occorrenti. E questi si sancirono, dopo una piccola a-

spettativa di 13 anni, nel 20 febbraio 1548 (V. 539 f. 159) in cui il Consiglio Generale applicò la consueta panacea di delegare, invece che ai soliti idonei e sufficienti buoni Cittadini, ai Deputati Publici ed a quelli per la spedizione degli oratori, l'incarico di prendere in esame le parti in addietro prese, *consideratisque merito considerandis*, meditare, scoprire e formulare le provvisioni opportune mercè le quali fossero soppresse le eccessive spese delle pompe e dei banchetti.

.·.

E da quì nuovi Capitoli i quali furono presentati al Consiglio il 12 marzo successivo (V. 539 f. 143 tergo) ma senza che li potesse deliberare distratto come era dal pensiero di fare i debiti onori in occasione dell'arrivo dell'Eccellentissimo Signor Stefano Theopulo degnissimo Provveditore Generale del Doge, al quale intento davasi facoltà ai Deputati Publici di spendere del denaro della Città quanto occorresse. Però l'argomento fu ripreso nelle adunanze del 25 e 27 stesso mese (V. sud. f. 147 tergo) nelle quali « Per obviare alle superflue et dannose spese che si fanno nel vestire et conviti », in armonia agli antichi precedenti, si decretava:

.·.

« 1° Che non sia huomo alcuno Cita-
« dino ò Contadino, terriero ò forestiero
« habitante in questa Città overo nel suo
« territorio sia di qual grado, stato et
« conditione esser si voglia, ancorachè
« fusseno soldati creati gentilhomini Ve-
« netiani per privilegio, qual ardisca ne
« presuma per alcun modo portar sopra
« la persona sua ne in veste, giupponi,
« salie, fodre, calze ne in camise ne in
« beretto, ne in altra sorte d'habito ve-
« stimento et portatura, oro ne argento
« di sorta alcuna ne battuto ne tessuto
« ne filato ne puro ne misto, ne corone
« de ambracane ne d'altra sorta de per-
« fumi, eccettuando però che i gentilho-
« mini venetiani, i Conti et cavaglieri et
« condotieri de gente d'arme et colonelli
« de fanterie possano portar una collana
« d'oro et salvo che i soldati nel tempo
« delle mostre et sulle mostre solamente
« possano vestir come gli piacerà, et salvo
« che ogniuno possa portar alla beretta
« over capello una medaglia qual però
« non ecceda il valor de scudi dieci com-
« putando l'oro et manifattura et spade
« pugnali et cinte adorate, et fu presa de
« ballotte 106 aff. et 23 neg. »

Siamo sempre a quella dell'arbitrio e

della difficoltà di determinare i valori degli oggetti passibili di contravvenzione.

.˙.

« 2° Similmente non ardisca portar ve-
« stimento alcuno ne portatura alcuna di
« sorta, qual sia in parte alcuna tagliata
« ovvero stratagliata ne per alcun modo
« recamata, così di seta come d'oro, overo
« d'argento, overo d'altra cosa, ne ornata
« ovvero listata de intagli, salvo che le
« calze et giupponi possano esser tagliati
« ma non recamati, come di sopra, ma
« possano portar gli huomini solamente
« vestimenti et qualonche portatura di
« panno overo di seta pur che siano puri
« schietti et semplici, non recamati ne
« intagliati et volendo listar detti habiti
« et vestimenti possano listarli di una o-
« vero più liste di seta, qual lista overo
« liste tutte insieme non siano però alte
« più di meza quarta (ahi! ahi!....), senza
« alcun ricamo et quali liste possano es-
« ser tagliate (ballotte 116 aff. e 13 neg.) ».

.˙.

« 3° Circa le *donne maritate* habitanti
« in essa cità et nel territorio si statuisce
« che non sia donna alcuna maritata di
« qual grado stato dignità et condition

« esser si voglia ancorchè fossero mogli
« delle persone eccetuate nel primo Cap.°
« qual ardisca overo presuma portar ve-
« ste ne habito alcuno nei qual sia in-
« canestrato oro overo argento in quantità
« alcuna, ne a guisa alcuna, ne battuto
« ne tessuto ne filato, ne puro ne mixto,
« ne rechami, *ternette* (cosa saranno?) in-
« tagli, cordonzini franze ne altri orna-
« menti di sorte alcuna, neli quali siano
« ne oro ne argento, ne anchor recam-
« mar di seta ne d'altra sorte di recami
« (113 aff. e 16 neg.) ».

.·.

« 4. Similmente non sia donna alcuna
« qual ardisca portar veste ne portatura
« alcuna de seta qual sia tagliata ne
« stratagliata per modo alcuno, ne in
« parte alcuna, ma le vesti *delle donne*
« *di seta* (e quelle delle *donne di carne?...)*
« devono essere pure et schiette, et d'un
« solo colore, salvo che volendo listarli
« possano esser listate di seta solamente,
« et che la listatura non ecceda la quan-
« tità de braccia quattro di seta per ve-
« ste, qual lista possa esser tagliata et
« parimente le maniche delle veste sola-
« mente, ne alcuna donna possa haver
« più de sei capi di vesti di seta in tutto

« (via là! c' è stato qualche progresso!) »
« computando sottane pellitie coperte di
« seta veste et rubboni, nel qual numero
« de sei non s' intendano ormesini, quali
« possano portar non eccedendo però il
« numero de' quattro capi. Intendendo
« *ut supra* ne possano portar fodre de
« zibellini, ne lupi ne martori ne volpi
« bianche, ne in rubboni ne in pellizze,
« ne in alcuno altro modo; similmente
« non sia donna alcuna maritata qual
« possa haver più de doi scuffioni d'oro
« o d'argento in tutto, quali non ecce-
« dano il valor (e dalli!...) de scudi cin-
« que l'uno, prohibendogli portar in testa
« ogni altra sorte de ornamenti o d'oro
« o d'argento o di gioie, salvo che pos-
« sano portar una gioia legata in oro o
« argento qual però non ecceda il valor
« de scudi quindeci in tutto, ma non pos-
« sano portar cosa alcuna alle orecchie.
« (Povere buccole!...) Al collo solamente
« non possano portar collana che ecceda
« il valor de scudi ottanta in tutto com-
« putando pendente et collana, prohibendo
« il portar perle, et non possano haver
« più de doi collane, una che non ecceda
« detta somma et l'altra che non ecceda
« il valore de ducati vinti computando
« *ut supra* et non possano haver più de

« uno pendente. Appresso possano haver
« et portar colletti overo gorziere lavo-
« rate d'oro e d'argento ma non reca-
« mate quali non eccedano il valor de
« scudi quattro per cadauno, et non pos-
« sano haver ne portar se non una co-
« rona de corali o d'altra sorte, con li
« segni d'oro, quali corone computando
« li segni non eccedano il valor de scudi
« vinti in tutto, prohibendo il portar oro
« argento et gioie in ogni altra parte
« della persona et braccialetti et corone
« de mistura d'ambracane, et zibetto et
« muschio. (114 aff. 15 neg.). »

∴

« 5. Similmente non sia donna alcuna
« *ut supra* qual ardisca portar ventaglio
« con *manico d'oro* overo zibellino con
« *testa d'oro* ne con altro ornamento di
« che sorte voglia si sia, salvo che pos-
« sano attaccar il ventaglio et zibellino
« con catena d'oro che non eccedano la
« valuta de scudi 15. (101 aff. 28 neg.)
« et che non possano portar più de trei
« anelli con sue gioie in dito. »
Che consiglieri pettegoli, mio Dio!....

∴

« 6. Item si prohibisse che donna di
« grado alcuno *ut supra* non possano

« haver carette o cocchi indorati, salvo
« li pomi et le arme, ne le loro coperte
« che siano de seta, ne recamate in parte
« alcuna, ma solamente le possano listar
« di seta non eccedendo la lista braccia
« sei. (101 aff. 26 neg.). »

∴

« 7. Item salve le soprascritte prohibi-
« zioni si prohibisse ancora che le putte
« da marito (a Voi Signorine!...) di qua-
« lunque etade stato et grado o condi-
« tione essersi vogliano non possano por-
« tar veste alcune ne habito alcuno qual
« sia di seta, ne collane d' oro, ne perle
« ne gioie di sorte alcuna ne sopra la
« testa ne altrove, possano ben anchora
« listar li loro habiti et veste di seta
« senza ornamento alcuno, non eccedendo
« però la lista la quantità detta di sopra
« *videlicet* braccia quattro. Item in caso
« di nozze (che auguro!...) che ne il sposo
« ne la sposa possano donar alli servi-
« dori oltre un paro de calce de panno
« schietto ed una beretta parimente de
« panno schietta, ed alle massare oltre
« un paro de calze ed un paro di panto-
« fole cole scarpe. (119 aff. e 10 neg.) »

∴

« 8. Et li predetti ordini et ciascun di
« loro si habbiano ad osservar per le

« sopradette persone sotto pena di per-
« der tutte le vesti, habiti gioie et orna-
« menti prohibiti *ut supra* et oltra sotto
« pena di lire *cento* et *cinquanta* (ci ha
« messo il capo soldo questa volta !...) de
« planet da esser tolta irremissibilmente
« a ciascuno inobediente, tante volte
« quanto alli predetti ordini overo ad
« alcuno di loro contrafarà, quali pene
« siano applicate per le due parti, justi-
« ficandosi così esser la verità, all' offitio
« dell' Arsenale di Venetia, et per l'altra
« terza parte all' accusatore overo de-
« nuntiatore qual sotto vinculo di sacra-
« mento sarà tenuto secreto ; et il ma-
« rito (poveretto !...) sia obligato per la
« moglie et il padre o madre per le putte,
« overo li fratelli di esse putte, et pa-
« gando dette pene nel termine di giorni
« dieci dopo la condannatione, gli sia ri-
« messa la terza parte delle pene, et non
« pagando in esso termine non possano
« haver gratia ne remissione alcuna, et
« possano essere astretti realmente et
« personalmente a pagar tali condanna-
« tioni senza appellatione alcuna, et oltra
« di questo li estimi di ciascuno delli
« predetti contrafacienti siano duplicati
« per anni cinque ; et sopra tali estimi
« duplicati siano astretti a pagare i cha-

« richi senza eccetione alcuna, (metodo
« semplicissimo per impinguare il reddito
« delle imposte); et acciochè tal ordine
« si esseguisca sia statuito che tali con-
« trafacienti condannati, non possano far
« essecutione alcuna contro suoi debitori
« di qualunque sorte et conditione se
« prima non haveranno satisfatto la con-
« dannation predetta, et li suoi debitori
« (che bazza per essi !...) possano usar
« questa legge in *excipiendo* et ogni uno
« che sia debitore, facendo constar della
« contrafaction del suo creditore habia
« termine a pagar tal suo debito anni doi
« doppo la condannasone et abbia lo
« guadagno delle pene soprascritte. (Pro-
« prio peccato a non aver dei debiti...!)

∴

« Et se quelli che contrafaranno saranno
« figlioli di famiglia debbano incorrere
« in pena di esser banditi per anni doi
« continui dalla Città et distretto di Bre-
« scia, dal qual bando non si possano li-
« berar per via alcuna, et rompendo ditto
« bando gli sia dupplicata la pena *totiens*
« *quotiens*, et in tal caso l'accusator gua-
« dagni cinquanta lire de planet nelli beni
« della Magnifica Città di Bressa. (100 aff.
« e 29 neg.) »

.˙.

« 9. Et li sartori et recamatori così
« maschi quanto femmine di detta Città
« overo Territorio, ne alcuni altri siano
« che si vogliano, non ardiscano ne pre-
« sumano tagliar ne per modo alcuno far
« tagliar ne far far alcuna veste, porta-
« tura, recami ne alcuna altra cosa pro-
« hibita *ut supra* sotto pena a ciascuno
« inobediente et contrafaciente di star in
« pregione per mesi doi et di essere fru-
« stato per li luoghi soliti della Città, et
« oltra anchora de ducati dieci da esser
« divisi come è ditto di sopra, et tante
« volte quante contrafaranno, et oltra non
« possano per anni doi esercitar l'arte
« sua in questa Città ne scoder la sua
« mercede dalli suoi debitori alli quali
« havessero lavorato per trei anni avanti,
« et li suoi debitori possano usar questa
« legge *in excipiendo ut supra* (ball. 92
« aff. et 18 neg.) »

.˙.

« 10. Item s'alcuno homo o donna fusse
« richiesto per compare overo comare per
« causa di battesmo o cresma, non potrà
« dar dono ne accettar presenti de sorte
« alcuna sotto la pena de ducati dieci
« ogni volta che serà contrafatto da es-

« ser applicata *ut supra*, e sotto l'altre
« pene soprascritte. Ne le *paiolate* (puer-
« pere?...) possano dar colatione de sorte
« alcuna alle donne che le visiteranno.
« (ball. 94 aff. et 16 neg.) »

∴

« 11. Et in caso che alli denuntiatori
« overo accusatori et a quelli che testi-
« ficaranno in caso di denuntia fusse per
« alcuno contrafaciente o per altre per-
« sone fatta offesa alcuna in scritto o in
« parole quelli tali che così minacieranno
« overo offenderanno per modo alcuno,
« oltra la pena statutaria, siano banditi
« per anni cinque da questa Città et Ter-
« ritorio, dal qual bando non si possano
« liberar con presentation alcuna, ne con
« comprar bando alcuno ne con benefitio
« di sorte alcuna. (ball. 98 aff. et 12
« neg.) »

Se vi paion poche tutte queste proibi-
zioni e penalità ascoltate anche quelle che
seguono.

∴

« Delli Conviti et banchetti.

« Appresso anchora si ordina che non
« sia alcuna persona habitante nella detta
« Città o Territorio, et così terriera come
« forestiera, di qual grado condition et

« stato si sia, che ardisca dar overo u-
« sare ne li conviti o banchetti in modo
« alcuno pavoni ne fasani ne pernici ne
« galli ne galline d'india et s'intenda ban-
« chetto quando gli siano quattro per-
« sone oltra quelli della propria famiglia,
« et in caso che venessero forestieri a
« casa di qualche Cittadino chel possa
« dar pernici *con licentia però delli Cen-*
« *sori o maggior parte de loro, qual li-*
« *cenza debba esser notata in Cancella-*
« *ria di questa Città.* »

Viva la libertà; — corpo di.... bacco!....

.·.

« Anchora si ordina che alcuna per-
« sona *ut supra* non possa dar più di
« una overo doi sorti di salvaticine nelle
« quali però non s'intendono esser com-
« presi li tordi, quali si possano dar ol-
« tra il salvatico predetto ne usar ne dar
« mangiar bianco, pastelli ne lavori di
« pasta di sorte alcuna ne dar più di una
« sorta di torta overo tartara. »

Quì segue un capitolo che proibisce di mescolar carne e pesce, di dare insieme trota e carpione, fatte le debite eccezioni per i pasti in occasione di nozze a' quali è *cosa honesta* accordar qualche prerogativa, e poi si continua:

.˙.

« Et li preditti ordini et ciascuno de
« loro si debbano attendere ed osservare
« sotto pena a qualunque contrafarà de
« ducati cento da essergli tolta irremis-
« sibilmente senza appellatione alcuna
« per ciascuna volta sarà contrafatto, et
« da essere applicata *ut supra*, et essendo
« figliuolo di famiglia caschi nel bando
« de doi anni come è detto di sopra nel
« Capitolo 9° del vestire, et alli chochi
« et sescalchi scudi dieci d'oro da essere
« applicati come di sopra è detto nel Ca-
« pitolo del vestire, overo *de doi tratti*
« *di corda* (che bellezza!....) a chi non
« haverà il modo di pagare, et oltra non
« pagando li cento ducatti in termine di
« giorni dieci caschino li contrafacienti
« in tutte le altre pene contenute nelli
« suddetti Capitoli delle pompe del ve-
« stire, et se li chochi overo seschalchi
« accusaranno fra trej giorni siano libe-
« rati dalla pena nella qual fussero in-
« corsi. (ball. 99 aff. et 11 neg.) »

.˙.

« Si prohibisse anchora a sonatori di
« qualunque sorte di poter andar a far
« mattinate a sposi overo ad altra sorte
« de homini sì terrieri come forestieri, se

« non saranno approbati per li trei De-
« putati sopra ciò eletti o che saranno
« eletti, et con quelli ordini et modi che
« gli saranno datti per essi Deputati, alli
« quali debbano star et obbedir, sotto
« pena a cadauno de loro de ducatti dieci
« per ogni volta che contrafaranno, da
« essergli tolta, et applicata come di so-
« pra, overo de trei tratti de corda se non
« havranno il modo di pagar, et nella me-
« desima pena caschino coloro che daranno
« dinaro o doni a sonatori alcuni per cau-
« sa di mattinate, se non saranno di sona-
« tori approbati *ut supra* et non se ne
« possano approbar più de trei ordini. »

Sarei quasi tentato di approvare an-
ch' io e battere le mani!....

∴

« Item che si debba cominciar a dar
« essecutione alla presente parte rispetto
« di convitti, immediate doppo la confir-
« matione, et per rispetto di vestimenti
« passati che saranno quattro mesi doppo
« la confirmatione. I quali ordini et ca-
« dauno de loro li Clarissimi Sig. Rettori
« debbano far osservar et far pagar le
« pene nelle quali cascharanno li contra-
« facienti sotto quelle pene pareranno al-
« l'Ill. Dominio.

« Et acciò che la presente parte sia
« inviolabilmente osservata (come le al-
« tre!) sia statuito che nel Mag. Cons.
« General si debbano eleggere trei cen-
« sori del numero di esso Consiglio quali
« siano tenuti a procurar appresso alli
« Cl.mi Sig. Rettori nostri et in ogni altro
« loco dove sarà bisogno di tempo in
« tempo l'osservantia di questa parte,
« quali censori habbiano da durar per
« anni doi, quali finiti se ne debbano e-
« legger trei altri et così de doi anni in
« doi anni nel principio di Genaro. Et
« chi offenderanno detti Censori overo
« alcuna persona publica che sia al go-
« verno della Città o in fatto o in parole,
« caschino nella pena di esser banditi
« anni X (dieci! nientemeno) de Brescia
« et distretto et non si possa aiutar per
« modo alcuno *ut supra*. (ball. 99 aff. et
« 11 neg.) »

V

CONTINUA DAL 1500 AL 1600.

La meticolosità, il numero, la futilità talvolta dei pronunciati divieti, e la gravezza sproporzionata delle punizioni comminate contro chi li violasse, naturalmente facevan sì che gli ordini emanati restassero lettera morta. Forse a produr tale effetto avranno potentemente contribuito le femminili renitenze e l' innata avversione in ogni galantuomo di fare la spia, e perciò vediamo quei poveri Consigli speciale e generale condannati al supplizio di Sisifo, costretti a riportare sulla cima dell'erta il masso de' loro comandamenti che si ostinava a ruzzolare a valle. I valentuomini però non si sco-

raggiavano anzi sembravano prenderci gusto alla periodica concretazione, discussione e votazione di Capitoli di simil fatta, operazioni queste che servivano ai cittadini Magistrati di onesta causale per ammazzare il tempo che molto difficilmente avrebbero in altra guisa potuto occupare.

.·.

Perciò vediamo nel dì 16 marzo 1554 (V. 542 f. 109) il Consiglio generale tornare sull'eterno argomento colla seguente prefazione: « Quanto apporti di danno a « gl'anime, à corpi et alle facultà di cia« scuno il vestire pomposamente et il « pasteggiare superfluo, alcun non è, (che « nome di savio meritamente vendicar si « voglia) che nol veggia. Per ciò che giu« dicarà ogni uno spiacer a Dio tutte le « cose che fatte sono oltre il bisogno, et « fuori del proprio grado, potrà veder « ogni uno de quante infirmitadi sia ca« gione a corpi nostri la varietà de tanti « cibi e nelle facultadi la perdita grande. « Però essendo necessario il fargli pro« visione, l'andarà parte ecc. »

.·.

E quì giù la serqua delle solite proibizioni di oro, argento, ambra, muschio,

pietre fine, corone, velluti, ricami, listamenti, intagli, gioie, perle, zibellini, armellini, lupi, martori, volpi bianche, smalti, e vivande. concedendo però quanto a queste ultime di imbandirne sei, come di servire sei sorta di pesce nei banchetti di magro, ma con avvertenza che le vivande siano date senza ornamento di *adoratura, pittura intagli bandirole et altre frascherie.* Nè si dimenticavano i *tratti de corda in pubblico* pei poveri artefici, cuochi e scalchi impotenti al soddisfacimento delle incorse penalità, ed i procedimenti sommari ed i giuramenti *de osservar et fare osservar*, cose tutte che venivano in blocco deliberate con voti 129 contro 34.

.˙.

Questi nuovi Capitoli, con lievissime varianti, furono, dietro supplicazione di Lodovico Borgognino nunzio della Città, approvati e confermati colla Ducale 12 Maggio detto anno, (Vol. 167 f. 189 e Vol. 1531 Privilegi Reg. I. f. 14) pubblicata nel giovedì ultimo del mese stesso alla mattina nella Piazza maggiore di Brescia da Angelo Maria nono pubblico banditore previo squillo di due trombe a mezzo dei pubblici trombettieri del Co-

mune, presente grandissima folla di popolo e leggente Giovanni Francesco de Ducchis Coadjutore.

.·.

Nemmeno le trombette diedero, a quanto pare buon frutto, giacchè un anno dopo cioè nel 5 aprile 1555 (V. 543 f. 21) il Consiglio Generale « conoscendo la parte ed « ordeni ultimamente statuiti e dall'Ill. « Senato approbati, essere molto proficui « et saluberrimi sì al vivere et honor « cristiano, come al comodo et beneficio « pubblico et privato » dava libertà ai Deputati all'osservanza degli Statuti e Provvisioni di *dovere* e *poter* spendere del danaro pubblico quanto fosse mestieri onde procurare che gli ordini succitati « se habbino a conservar et mantener sì « come è mente dell'Ill. Dominio e di questa Città. » E nel 18 gennaio 1556 (Vol. sud. f. 101 t.) lo stesso Generale Consiglio melanconicamente osservava;

.·.

« Niuna cosa è che perturbi più gl'animi « di buoni et sinceri che il veder le pro« visioni, ot ordeni, fatti per beneficio « et utile universale, essere vilipesi et « posti in ludibrio con indiretti modi et

« fingimenti... Pare che alcuni mossi da
« maligno spirito cerchino dar causa et
« materia a ciascuno di contravvenire a
« tali ottimi ordeni et provisioni, pero-
« chè se fanno licito portar addosso cose
« finte et al tutto simiglianti in appa-
« renza a quelle che per la forma d'essi
« ordeni sono stà espressamente prohibiti;
« cosa invero ignominiosa et di scandalo
« gravissimo a tutta questa Città ; » e
perciò incaricava i Pubblici Deputati di
informarsi di tutti i disordini ed incon-
venienti in parola e riferirne a base de'
necessari nuovi provvedimenti.

∴

E così potè nel 24 febbraio successivo
(Vol. sud. f. 114-115), sperando di riu-
scire a togliere i lamentati eccessi nel
vestire e nel convitare, quando « con
« falsi pretesti, et sinistre interpretazioni
« detti ordeni non fossero defraudati »
stabilire che fosse supplicato l'Ill. Dominio
che con l'autorità di uno de' suoi eccel-
lentissimi Consigli gli piacesse confermare
che, salvi e riservati i Capitoli surripor-
tati, si proibisse di portar « oro ò ar-
« gento falso ò finto, ò vero apparente
« et d'adorare ò vero inargentare; — co-
« rona di muschio, d'ambra ò di altra

« composizione; — recami fatti così a
« telaro come a vocchia; — far intagli
« di seta che eccedano la larghezza di
« una *quarta*; — portar berette ò capelli
« con altro ornamento che di piume; —
« abiti con coda ed anelli con più di una
« gioia per cadauno; » e via via di questo passo che è una consolazione.

.:.

Nel Vol. 167 f. 189 possiamo ammirare le istruzioni che i Pubblici Deputati mandavano « ai Magnifici e generosi signori Vincenzo Buccha oratore e Lodovico Bergognino Nunzio della Città di Brescia a Venezia.

« 4 marzo 1556 — Post scripta.

« Habbiamo presentito che alcuni Cit-
« tadini, si sono posti a far sindacato,
« facendo sottoscrivere et convenire con
« loro altri, per contrapponersi alla parte
« in materia delle pompe acciò non sia con-
« firmata, cosa in vero scandalosa et di
« malissimo essempio. Però le M. V. met-
« teranno ogni cura et prestezza all'ispe-
« dizione, et in caso che venissero per-
« sone al contrasto, quale però judichia-
« mo che quelli Illustrissimi Signori deb-
« bano vejare per non lassare introdurre
« in questa sua fidelissima Città tali mali

« operationi ; che quando è fatta una de-
« liberatione nel Consiglio generale d'essa
« Città se non è secondo l'appetito di qual-
« ch'uno quel tale ardisca di contrastare et
« contendere ogni buon ordine quale non
« gli piacesse, et di più suscitando altri et
« far conventicole et unioni damnate per
« le leggi dell'Ill. Dominio, cosa che par-
« turiria tanto male quale ogniuno pru-
« dente et bono può considerare. Come
« abbiamo detto non crediamo che quelli
« sapientissimi signori admettano simili
« attioni scandalose, ma quando a tali
« fussero date orecchie et per ciò si dif-
« ficultasse l'espeditione, questa Città per
« l'honore et reputatione pubblica man-
« daria oratori a posta a piedi dell'Ill.
« Dominio per diffesa di sì justa suppli-
« catione et dimanda, et massimamente
« per l'interesse di sua Serenissima per
« la tranquillità et quiete universale di
« questa sua fidelissima Città et per l'o-
« bedientia che si conviene havere a
« quello che con li debiti mezzi et modi
« si ordenano secondo l'authorità dell'Il-
« lustrissimo Dominio concessa a questo
« suo fidelissimo Consiglio, quale in tutte
« le sue deliberationi ha risguardo et
« reverentia al Serenissimo Dominio, rap-
« presentando a quelle dette deliberationi

« sopra le quali ha da comandare quel
« tanto che piace a suddetta serenissima.
« V. M. adunque con la solita diligentia
« et studio loro negotieranno la cosa
« dandone alla giornata aviso d'ogni suc-
« cesso perchè occorrendo si possa pro-
« vedere a quanto fusse necessario in
« questa importantissima causa et a quelle
« si raccomandiamo ».

∴

Occorre dire che l'opposizione questa volta assumesse eccezionale importanza giacchè due giorni dopo si torna a scrivere;

« Continuando la cosa della qual scrissimo alli 4 del presente, che erano persone che attendevano ad adunarsi insieme et far conventicule per opponersi alla parte circa le pompe et conviti, li Clarissimi signori Rettori cossì instando noi, questa mattina han fatto pubblicare il proclama del tenore che è la copia inclusa che mandiamo, acciò che le Mag. V. habbiano notitia d'ogni cosa et intendiamo che questi tali vanno assumendo danari et vogliono elegere persone da mandar de lì, cosa che tende a male et a dividere questa Città che è unita, in parti et ponervi la di-

screpanza che è radice d'ogni male et scandalose attioni; ogni giorno si sarebbe a questa, et frustatoria saria l'authorità et governo di questa Città, quando gli apettiti degli huomini dovessero dominare a questo modo, et havessero via di far unioni, conventicule, redutti et sette a destruttione delle cose del Consiglio ordinario di questa Città dal Serenissimo Dominio concesso, et sulla propria natura et instituto d'essa Città constituito, et sempre usato; di quanto succederà daremo notitia alle Mag. V. quali parimenti et de dì in dì et de hora in hora (quanti corrieri in mancanza di poste e telegrafi!) daranno aviso a noj di quanto occorrerà de lì perchè la cosa è importantissima, come per loro prudentia quelle conoscono, et essendo scritto fin quì è occorso che questi tali di quali scrivemo, questa mattina si sono vedutti sotto la lozza della piazza et sentito il segno del fin della predicha del Domo alla qual erano li Clarissimi Signori Rettori, sono andati nella corte del Palazzo del signor Capitanio et quì essendo coadunato insieme bon numero di persone gioveni al numero de circa duscento (una dimostrazione coi fiocchi!...), secondo l'ordine dato tra loro, sono comparsi dinanzi ad essi

Clarissimi signori Rettori, dimandando tregua di credenza di mandar suoi ambasciatori all'Ill. Dominio a contraportarsi alla dimanda della Città, deliberata nel Consiglio Generale d'essa Città, et dimandando appresso suspensione d'ogni cosa finchè mandassero detti suoi Ambasciatori, alle quali recchieste li Clarissimi sig. Rettori non hanno voluto consentir in dargli tregua ne conceder suspensione; ma solamente gli han detto che diano li soi gravami in scrittura a Sue Signorie che vederanno di trovargli compenso, et hoggi doppo disnare li prefati Clarissimi sig. Rettori si sono uniti nel Palazzo del sig. Podestà al quale è andata anchora parte delle suddette persone (una Commissione tal quale !...) et così le M. V. intendono ogni successo quali saperanno che per doman doppo disnare è chiamato il Consiglio Generale per deliberare su quello che provisione si possa fare a sì grave scandalo et mala operatione per la quiete pubblica. Crediamo che li Clarissimi Sig. Rettori secondo l'ordinario, habbiano datta notitia de lì di questo moto del quale haveran forse hauto scientia inanzi il giunger di queste, et alle M. V. si raccomandiamo.

« Da Brescia alli 6 di marzo del 1556.

« Deputati Pubblici Civitatis Brixiae (A tergo).

« Magnificis et generosis dominis Vincentio Buccae dignissimo Oratori et Ludovico Bergognino Nuntio - Venetiis - »

« Alla Casa di Bresciani. »

E questo prova che a que' tempi la Città aveva Casa propria nella Dominante. E non è poco!

∴

La dimostrazione, — chiamiamola così —, del 6 marzo aveva impensierito la Rappresentanza Cittadina, e perciò nel giorno successivo (d. d. f. 121) il Consiglio Generale premesso che « la coadunatione che in grande numero de persone hieri mattina è stata fatta sotto la loggia del palazzo che è alla Piazza di questa Città, donde poi in unione andarno a dimandar dalli Clarissimi sig. Rettori nostri havere credenziali per andar a Venetia ad obstar alla sopplicatione per questa Città porta all'Ill. Dominio per regulation del superfluo et dannato vestire et convitare, ha dato grandissimo scandalo et manifesto inditio, che molto male, discordia et seditione possano seguire in questa Città, quando con l'haver ricorso all'Ill. Dominio non se gli faccia presta et conveniente

provisione » decretava l'elezione di quattro, non permettendone la legge maggior numero, oratori « quali si debbano senza dimora transferire a' piedi di Sua Serenità à reverentemente notificarli questo grave disordine, et sopplicare quel remedio et provisione che alla somma sapientia di sua sublimità pareranno opportuni in tal scandalosa novità et moto, acciò che sia ad essempio d'altri castigato et del tutto estinto, et datta regola sifatta che nell'avvenire si chiuda la porta a sì gravi machinationi che tendeno contro la tranquillità et quiete publica, in quel modo che più piacerà a Sua Celsitudine, con quelle instruttioni, et commissioni ch'haveranno detti oratori dalli nostri Deputati publici et all'ispeditione degli Oratori, sì che tutto quello che per essi Deputati o per la maggior parte de loro intorno ciò sarà operato s'intenda essere fatto per il presente Consiglio. Et quelli che saranno eletti Oratori non possano (— sempre in omaggio alla libertà!... —) reffudare in pena de' ducatti cento da essergli tolti irremissibilmente. » Ed in esecuzione di tale deliberato furono eletti oratori i Sig. Co: Antonio Martinengo, Santerio Appiani, Giovanni Fisogni e Vincenzo Porcellaga.

∴

I dimostranti di que' tempi però erano di pasta assai buona, tanto è vero che, spaventati e sorpresi dell'avuto ardimento, si affrettarono di mandare « in giorno di Dominica 8 Marzo stesso circa le ventitre ore e mezza » davanti ai Mag. Deputati Publici, ed al Sindaco « che sentavano sotto la Lozza grande del Palazzo » il Cittadino Messer Marco Bona a dichiarare reverentemente che essi col desiderare qualche modificazione alla deliberazione consigliare in materia di pompe non avevano nemmen per sogno mirato a male od a ledere l'autorità e dignità della Rappresentanza cittadina, sapendo quanta obbedienza e rispetto le si deve come a madre. E perciò s' erano in tutto e per tutto rimessi alli Chiarissimi Sig. Rettori (i quali dal canto proprio se ne riportavano ai Deputati e Consiglio Generale) prontissimi ad obbedire a quanto fosse stato in proposito determinato. « Al che i predetti Mag. Deputati risposero che avevano fatto bene a rimettersi ed acquietarsi al volere della sua Città, come buoni ed amorevoli Cittadini et figliuoli della Patria sua.

∴

Nel 12 del mese suddetto il Consiglio Generale (f. 122 t.) discussa e consultata

la dichiarazione di Messer Marco Bona, concedeva ai Deputati Pubblici facoltà di esaminare le disposizioni prese nel 24 e 28 Febbraio precorso e trovando utile di introdurre modificazioni ne riferissero entro giorni quattro, portati poi ad undici nel successivo Consiglio del sedici (f. 126). La relazione infatti venne letta nell'adunanza del 23 susseguente (f. 129) nella quale le varianti proposte furono tutte respinte ad eccezione di quella « che delle pene imposte così per causa del vestire come del convitare non si possa far dono, gratia, remissione, o termine alcuno sotto tant'altra pena ecc. ecc. » Dopo di che i Capitoli più sopra riportati vennero resi esecutorî con Ducale di Francesco Venerio data adì 8 Aprile 1556 indictione 14 (d. d. f. 158), e colla lettera 16 Febbraio 1557 (V. 166 colto 182) ne venne, in esecuzione di supplica fatta da speciali oratori, raccomandata l'osservanza. (Vedi anche la Ducale stessa data nel Vol. 1532 Privilegi Reg. K f. 35 t.)

∴

« Fatta la legge, trovato l' inganno » — dice il proverbio, e la verità di questo ebbesi a constatare subito dopo, cioè al 14 Agosto 1557 (Vol. 544 f. 76) da-

vanti al Consiglio Generale dall' Abate e dai Deputati agli Statuti, i quali così riferivano. « Si vede per esperientia che ne per la prima parte del 1554 ne per la seconda del 1556 sopra la prohibition di recami di seta, non è soddisfatto all' intention di questa Città, però che sono stati ritrovati modi de lavori, che sono di grandissima spesa, quali però non sono prohibiti et all'incontro infiniti altri lavori di pochissima spesa, quali sono vietati per dette parti » e per ovviare a tale inconveniente proponevano una misura che non andò a' versi del Consiglio il quale per contro adottò la mozione dell'Anziano Gio. Batta Brunello « Chel si debba osservare le parti approbate per l'Ill. Dominio et che sia provisto alle nove et eccessive spese non prohibite per le parti precedenti. »

.·.

Pure riconoscendo la convenienza di mollare alquanto su alcuni punti secondari « per inchinar et far voluntarij gli animi d' ogn' uno alla compita osservanza del resto » il non mai abbastanza sullodato Generale Consiglio con sua parte del 4 Agosto 1558 (Vol. sud. f. 180 t.) deliberava « che sia licito alle donzelle et

altre donne non maritate signar le corone de corali con i patrì d'oro; quali però tutti non possano eccedere la summa de scudi sei d'oro; Et sia licito à tutti gl'huomini portar oro battuto, overo argento battuto fino alla summa de scudi vinticinque compartita però in medalia ò bottoni et non altrimenti, et usare per orlo solamente di coletti et casacche un passaman d'oro, overo d'argento, cioè all'estremità d'essi coletti et casacche. »

.·.

E su questa materia di pompe e conviti, la serietà de' nostri Magistrati d'allora si svertebrava accumulando proibizioni sopra proibizioni e pene sopra pene, tanto che oltre a quelle fin quì accennate troviamo in una provvisione dell'ultimo di Marzo 1561 (V. 546 f. 25) aggiunta l'altra « di condur in questa Città sul Granarolo et mercato de la biava some vinticinque formento bello, del qual non debbano aver beneficio alcuno di consegna, et debbano venderlo per il pretio corrente; et quello oltra la portion et limitasion che quel tale che sarà condennato, è obligato condur in questa Città per l'estimo suo. » Meno male che delle venticinque some di frumento si poteva

ancora ricavare quanto valeva in giornata !....

∴

Era poi così accanita la persecuzione che non si volle neppure ammettere che colui che avesse sporto denuncia (o conscientia) contro qualche contravventore dovesse nel termine di giorni quindici addurne la prova. Contro tali eccessi era inevitabile la reazione e perciò nel lunedì 7 aprile successivo (V. 1532 Reg. K Privilegi f. 230) davanti ai Magnifici e Clarissimi Signori Podestà, Capitano e Rettori di Brescia e distretto « *sedentes sub lodia magna Comunis* » comparvero i Nobili e Cittadini infrascritti cioè « Comes Aloysius de Advocatis nobile veneziano e comandante di soldati di pesante armatura, — Jo: Ang. Cazagus per conto Mag. Dom. Petri de Martinengo, — et D. Camilli de Advocatis Comandanti ut supra; — Comites Octavianus et Lelius fratres de Martinengo; — Comes Curtius de Martinengo; — Comes Camillus de Martinengo, — Julius de Martinengo nobile venezian, — Faustinus de Advocatis cavaliere, — Camillus, Petrus et Theodosius fratres de Calinis, — Pompeus de Martinengo eques, — Comes Alphonsus

de Capreolo, — Comes Camillus de Capreolo Doctor, — Comes Alphonsus de Martinengo Villa Clara, — Ferandus Averoldus e figli, — Eques de Forestis, — Andreas de Ganassonis, — Fabricius de Soardis, — Horatius de Bornatis, — Hercules et fratres de Bellasiis, — e molti altri nobili della Città esponendo che la nuova parte presa nel Consiglio del 31 marzo era troppo innovatrice e perciò essi se ne gravavano comechè già derogata per uso e tolleranza dei Deputati, tanto che quando ad essi si denunciava qualche contravventore « non havevano occhi per vedere ne orecchie per ascoltare »; in vista della quale tolleranza dai predetti nobili gravissime spese si erano incontrate tanto nel proprio che nel riguardo delle loro donne, e principalmente delle nubende, in vesti, gemme ed altri muliebri ornamenti. Perciò essi instanti chiedevano che si scrivesse all'Ill. Dominio supplicando che non fosse la parte suddetta confermata prima che fossero intese le loro deduzioni e ragioni, oppure che venisse dichiarato non essere essi compresi nella parte succitata.

∴

Ed infatti i Clarissimi Signori Rettori, a toglimento d'ogni mormorazione, dichia-

rarono non doversi nella parte presa adì 31 marzo p. p. intendere compresi i comandanti di truppe di pesante o leggera armatura, o di fanti, nè i conti, cavalieri, od altri aventi giurisdizione, ma siano tutti questi eccettuati così come lo sono nell'inclita Città di Venezia ed in altri luoghi. Ciò però non impedì che pochi anni dopo, e precisamente nel giorno 14 agosto 1567 (V. 549 Prov. f. 61) il Consiglio Generale anco una volta ritornasse sul prediletto argomento rimettendo in discussione i Capitoli 10, 11, 12 e 13 anteriormente approvati e confermati, quali furono tutti rideliberati con alcune aggiunte.

∴

Così pure nel 23 febbraio 1570 (Prov. V. 550 f. 170 t.) stabiliva che venisse data intera esecuzione ai Capitoli che riguardavano il pasteggiare, i comparesimi e le paiolate sui quali non erano insorte difficoltà, « non dovendosi ritardar uno manifesto bene presente con speranza di un maggior bene che habbia da venire » e per quel che rifletteva le pompe « si consultasse per li Deputati Pubblici quel tanto che li parerà conveniente et necessario per la osservantia » delle dispo-

sizioni già emanate, e ne riferissero entro due mesi al Consiglio sotto pena di sospensione dall'ufficio e multa pecuniaria. Siccome poi il termine assegnato di due mesi sembrò troppo ristretto « per gli impedimenti importantissimi et continuate occupationi » di quegli egregi funzionari lo si prolungò di altri due mesi con parte presa adì 28 Aprile di detto anno (d. d. f. 220 t.) ed a tutto Dicembre coll'altra 29 Novembre (id. id. f. 296 t.) questa volta con avvertenza che « senza altra dechiaratione passato il detto tempo siano et s'intendano incorsi nella pena » come retro comminata.

∴

Neppure questo *intimetur* valse, a quanto pare, per ottenere l'intento avvegnachè nel Vol. 562 f. 30, sotto la data 20 marzo 1593, ci imbattiamo daccapo nella seguente Provisione:

« Vedendosi che alle regolationi fatte per questo Consiglio Generale contro le pompe et conviti di questa Città et territorio adì 16 marzo 1554 confirmate per Sua Serenità nel suo Eccellentissimo Collegio con autorità dell'Eccellentissimo Senato adì 12 Maggio, et altre di questo Consiglio adì 24 Marzo 1556 confirmate

nel detto Ecc. Senato a dì 7 Aprile del d. anno non è sta datto la debita essecutione, et però essendo cresciute, et di continuo augmentandosi l'eccessive spese, con tanto danno de particulari et universale, et per obviar a questi dannosissimi disordini però L'anderà parte che nel presente Consiglio si debbano eleggere cinque Consiglieri alli quali non obsti qualsivoglia Deputaria quali per far queste provisioni debbano in termine di un mese, sotto pena di privatione d'ogni offitio et benefitio per anni doi, formar quelle parti et capitoli, che gli pararanno convenienti, quali siano portati a questo Consiglio da esser per quello approbati, ò reformati secundo che gli parerà conveniente, et capta fuit de suffragis 164 affirmativis et novem negativis. »

« In cujus partis executione scrutinio electi fuere infrascripti quinque magnifici Cives videlicet, D.r Emanuel Lana; — D.r Constantius Baitellus; — Josephus Madius; — Quintus Calsavelia; — et

Alexander Luzagus. »

⁂

Quest'ultimo nobile signore, che doveva già da sette anni, se non erro, appartenere al Consiglio della Città, senza per-

il momento essere investito di alcuna Deputaria, è precisamente quello che, dopo tre secoli, venne tirato fuori colla qualifica di *Venerabile*, per appiccicarne il nome ad un nuovo Istituto Scolastico della nostra Città. Non sarò io certamente che vorrà contestare al Patrizio Bresciano sullodato la venerabilità della quale fu di recente insignito; mi sembra però abbastanza ameno che si debba attendere quasi trecent' anni per fare il relativo processo, il quale, credo, non è pur anco definitivamente concluso.

.˙.

Comunque sia, giustizia vuole che rendasi omaggio alla solerzia della Commissione speciale, — chiamiamola così, — della quale il Venerabile Luzzago faceva parte, perchè essa ventun giorno dopo la nomina esaurì l'incarico e presentò nel dì 10 Aprile successivo (id. id. f. 42 t.) alla discussione del Consiglio i nuovi Capitoli che credo utile di riportare testualmente, sebbene in qualche parte non siano che la ripetizione di quelli precedentemente addottati, perchè formano una completa esemplificazione della legislazione suntuaria dell'epoca.

.˙.

« 1° A qualunque persona così homo,
« come donna di qualsivoglia età, grado,
« dignità et condition si sia, habitante in
« questa Città et Territorio, così terriero
« come forastiero dopo che haverà habi-
« tato un anno, sia prohibito del tutto il
« portar in qualunque modo nel vestire
« et ornamento della persona sua *in*
« *casa* ò fori di casa per la Città et ter-
« ritorio, oro, ne argento buono ne falso,
« puro ne misto che sia filato ne in qual
« altra maniera tessuto, ò ordito ne ri-
« cami di qualsivoglia natura, ò sia d'oro,
« ò di argento, ò seta, ò di perle, ò mar-
« garittine, cristallo ne di qualsivoglia
« altra materia, il qual Capitolo ballottato,
« fu preso con balotte 186 affermative et
« 9 negative. »

Pazienza a spasso, ma essere spiati anche in casa, è un po' troppo forte.... e ridicolo!...

. ˙ .

« 2° Si possa listare ogni drappo con
« una, ò due, ò tre al piu passamani o
« ternette di seta fatta à tellaro, ò con
« asse, ò à redesino non più larghe d'un
« dito, o vero con lista anchorchè di al-
« tro colore di quello sia l'habito
« non più larga di tre dita, et possa

« anco essere ornata essa lista con doi ò
« tre cordoncini, ò gasi, ò simili, et ta-
« liata a modo loro. Intendendo però che
« non si possa listare tutto il drappo ne
« ingasare ma solamente nelli contorni,
« et alli busti et maniche alle Donne, et
« alli homini alle cociture ordinarie, et
« fu preso con balote 188 aff. e 7 neg. »
Sarei curioso di sapere quali erano le cuciture ordinarie e quali le straordinarie *delli homini*!...

.·.

« 3° sia prohibito in ogni sorte di drappo
« l'intaglio in tutto, qual intaglio s'in-
« tende quando vien levato parte della
« cosa tagliata ancorche minima, et il
« taglio a mezzo raso, salvo che nelle
« liste si concede l'intaglio et taglio ne
« si possa fodrar il drappo tagliato d'al-
« tra sorta di seta che di cendale. » Questo Capitolo di così singolare evidenza fu preso con balle 171 affermative et 25 negative.

.·.

« 4° Non possano gl'homini portar perle
« oro ne gioia, salvo che gioia una in
« anello, et altri anelli senza gioia, bot-
« toni *trenta* d'oro, spada, pugnale, cin-
« tura, speroni, staffe, et guarnimenti di

« cavalli adorati, ò argentati, et fu preso
« con balotte 189 aff. et 7 neg. »

« 5° Et alli nobeli Venitiani, Bresciani,
« Colonnelli, Conti et Cavaglieri sia con-
« cesso di più poter portar collane, et le
« loro insegne, fu preso con balle 195
« aff. et tre negative. »

∴

« 6.° Nei torniamenti, giostre ò maschez
« rate, (quando fossero concesse) non si
« possa vestire ne usar seta salvo che
« di cendale, senza licenza delli magni-
« fici Deputati Publici; ma nelle mostre,
« et altre fattioni per sua Serenità si
« possa portar qual si voglia habito et
« ornamento così della persona, come di
« cavalli: et fu preso con balle 192 aff.
« et 5 neg. »

« 7.° Prohibendo à gli homeni di Con-
« silio intrar in esso consilio con habito
« d'altro colore che di nero, salvo il voto
« di vestir berettino da esser datto in
« notta alli Magnifici Deputati, et non
« possino portar piume in beretta ò ca-
« pello, n'anche per la Città; et fu preso
« de balle 192 aff. et 5 neg. »

Capisco addesso perchè in tutte le imma-
gini del Venerabile Luzzago, esposte nelle
Vetrine della Tipografia Vescovile, della

Cartoleria Unterweger, e della Libreria già Valentini, questi mi sembra in costume di Edgardo nella Lucia di Lamermoor; — è il figurino « *de li homeni di Consilio* » del 1593!...

.:

« 8. Sia prohibito alle giovani et non maritate portar veste et habito alcuno di seta schietta, concedendoli però l'habito ordito solamente, overo tesciuto di seta, et fodrar il busto et maniche di cendale, et anche corali, overo granate, over tondini d'argento, Agnus Dei, ò margaritine, ò cristallo, senza gioia, ne perle, ne vere, ne finte, portando però una cosa sola delle sudette, et non altro, concedendoli ancora l'ornamento in cose d'oro, purchè non ecceda detto oro il valore di dieci scudi per cosa; et fu preso con balle 193 aff. et 2 neg. »

« 9. Et alle maritate sia prohibito il portar oro ne gioie ne perle che siano attacate a veste eccetto che possano attacarvi bottoni o gropetti d'oro battuto senza gioie et senza perle come di sopra sino al numero di settantadoi (misericordia!...), et non più; et fu preso con balle 189 aff. et 5 neg. »

.:.

« 10. Che donne alcune di qualunque età grado et condition si sieno, ne nella Città, ne nel Territorio, ne *nelle case proprie* non possino portar perle di sorte alcuna, ne vere, ne finte, ne una ne più, ne gioia alcuna di qualunque sorte se sia *in loco alcuno della persona sua* o suo ornamento; salvo che al collo, et nelli anelli delle dita, et volendo portar perle possino portar un filo solo delle grosse al collo, overo più fili delle piccole, overo un colare con più gioie, overo una corona di compositione, overo una colana ò corona d'oro, overo più gioie legate insieme come saria crocetta, ò rosa, ò simil opera purchè portino se non una cosa sola delle suddette sorti alla volta. » Meno male che i Consiglieri si ribellarono a tanta tirannia che volevasi esercitare sopra le loro metà e la parte fu *reprobata* con voti 104 contro 91. Che scarsa maggioranza!....

.˙.

« 11. Si permette ancora ad esse donne tutti li pelami, eccetto i lupi cervieri zibillini et gambetti d'essi in veste ò robbe, quali siano prohibite; no possano portar alcuna veste ò robba, *la quale non sia coccita ò altramente serrata*

dalla cintura in giù, et sia longa tanto che copra l'habito di sotto, ne possano portar l'habito con la coda, ne tagliar le vesti di velluto in modo alcuno; et fu preso con balle 171 aff. et 21 neg. »

« 12. Nessuno possi introdurre nove foggie di vestire, — (povera moda e povere modiste!...), ne nova foggia d'ornamenti per donne, ne si possano alterare le forme delli habiti al presente usati, senza la licenza, et approbattione delli Magnifici Deputati Publici in scritto, sotto la pena infrascritta così all'inventore, come alli sarti che le faranno ed a quelle che le faranno fare et porteranno; et fu preso con suffragi 178 aff. et 28 neg. »

.·.

« 13. Si vieta che nissuna persona possi far condur per questa Città et Territorio Carozze, Carrette, overo Cocchi adorati, salvo l'arme, ne con le coperte dentro et fuori ne li cossini et finimenti di cavalli che siano di seta, ne ricamati in parte alcuna, ma possino listar di seta, non eccedendo la lista brazza sei di seta in tutto, ne li possano listare, ne ornare d'altra sorte d'ornamenti ne condurli per la Città, se non con doi Cavalli; et fu preso con bal. 189 aff. 6 neg. »

« 14. In caso di nozze il sposo et sposa non possano vestir i servitori con habiti alcuni di seta, ne ornamenti di seta eccetto le berette, ò capelli. Et fu preso con bal. 186 aff. et 7 neg. »

.·.

« 15. Et parimente persona alcuna che sia richiesta per Compare o Comadre per causa di battesimi non possi dar doni ne accettar presente di qualsivoglia sorte da persona alcuna, ne le *Pajolate* (cosa diavolo saranno state?...) possano dar collatione di sorte alcuna alle donne che le visiteranno; Che alla Cresima si possi dar mezzo scudo di festa, et alle *Pajolate* (e dalli!...) non si possi mandar presente; et fu preso con bal. 186 aff. et 30 neg. »

.·.

« 16. Che nelli conviti fatti per qualche causa in tempo di grasso nessuno possi far portar in tavola, ne usar più di sei sorti di vivande di carne in tutto, et sei altri piatti di *obsonij* (non capisco un bel corno ma non so leggere diversamente!...) cioè figato, sfoliato, salami, olive, mostarda, limoni, et simili cose, fra le quali vivande si possa dar una sorte di salvaticina, non intendendosi tordi ne lepri fra le salvaticine, et intendendo di-

verse vivande una medesma sorte di carne acconcia in diverse maniere, et non si possa dar pesce di sorte alcuna...

.·.

« 17. Et nelli banchetti di magro non si possi dar più di sei sorti di pesce, prohibendo *tutto il pesce fresco di mare* d'ogni sorta, et intendendo sorti, overo vivande di pesce una medesma sorte di pesce acconcia a diversi modi, et solamente sei *obsonij* (ut supra!) come di sopra. »

« 18. Et ne li conviti così di grasso come di magro non si possi dar pastizzi, ne lavori di pasta di sorta alcuna, ne più di un laticinio, et di una sorta di torta, et quattro piatti d'altri frutti cotti ò simile cose, tra quali si possa dar *gambari e lumache*, talchè non siano più di sei piatti in tutto, ne canditi ne confetti, salvo una sorte de codognata, ò torrone concedendo però oltre le suddette cose poter dar ogni sorta di frutti freschi crudi del nostro territorio, secondo la stagione del tempo. »

Ad onta di tanti divieti il Pasticciere Rampini avrebbe anche a que' tempi potuto fare buoni affari, e fabbricare villini a.... Castenedolo!....

.˙.

« 19. Et in tempo di nozze si possino dar oltre il suddetto concesso due sorte delli infrascritti, cioè confetti, granate, *mischij* (?), ò marzapani, ò cinamomini, ò pignoccata, ò scalettoni, et fugazette, ò simili altre cose quali più piaceranno al convitante purchè non eccedano il numero di due sorti, et al convito della sera si possi dare sei sorta d' insalate, (felicità!...) et le vivande si diano senza ornamento di adoratura, pittura, intaglio, di bandirole et altre frascarie, et s' intenda banchetto quando vi siano persone invitate dal Convitante; quali suprascritti Capitoli N. 16, 17, 18, 19 furono ballottati tutti insieme et approbati con balle 189 aff. et 4 neg. »

.˙.

« 20. Al qual ordine siano sottoposti ancora quelli cittadini che per tempora anderanno nelle Podestarie maggiori ò minori, ò Vicariati così intorno al vestir loro et delle loro Donne, et famiglia, come nelli Conviti che faranno per detta occasione, salvo che possino dar una sorta sola di pesce, purchè non sia di mare (curiosa questa guerra, diremo così, marittima!), ne possino condurre in loro

compagnia maggior gente di quelle gli concedano le provisioni sopra ciò fatte, sottoponendoli anco alla pena infrascritta, trapassando quel numero concessoli: et fu preso con bal. 187 aff. et 10 neg. »

.˙.

« 21. Et per osservantia delli suddetti ordeni sia eletto nel Consiglio Generale un Cittadino d'esso Corpo Nodaro del Collegio, l'offitio del quale sia formar processo sopra le denuntie che saranno datte contro li trasgressori, et debba in termine di giorni quindeci aver formato esso processo alla presentia de Mag. Dep. Pub. ò d'alcuni di loro in pena di Ducatti venticinque da essergli irremissibilmente tolti, et per sua mercede habbia lire cento all'anno di planet et a ragion d'anno, oltre l'utilità dei Processi il quale debba essere ballottato ogni anno, et possa essere confirmato fino in trei anni, et formato questo processo debbano i Mag. Dep. Pub. portarlo alla censura et giuditio dell'Ill. Sig. Rettori con la Corte, quali in ciò debbano essere giudici inapelabili, et quali Ill. Sig. Rettori debbano citar l'accusato in termine de giorni otto et darli dieci giorni di diffesa et non più, et trovatolo reo, debbano condanarlo in Scudi cin-

quanta da esser applicati venti al denuntiante, cinque al Cancelliere suddetto et il restante alla Città, quale debba pagare in pronta pecunia, et non in altro, et del pagamento consti per receuta del Massaro delle Condanationi; et non pagando essi scudi 50 in termine di giorni quindeci sia, et s' intenda senz' altro giuditio essere condanato in altri scudi venticinque l'esatione de quali debba farsi dagli Agenti della Magnifica Camera Phiscale, alli quali pervengano i 25 scudi aggiunti et li altri cinquanta restino applicati come di sopra. Et sia obligato il Cancelliere a darli in nota alli Agenti d'essa Mag. Camera passati li quindici giorni, et procurare l'esecutione in pena de pagar la condenatione del suo. » (nientemeno!)

∴

« 22. Et essendo trasgressore la seconda volta, oltra la pena suddetta sia aggiunto al suo estimo doi dinari, sopra quali habbia da pagar tutte le angarie occorrenti sino all'estimo nuovo, et oltra di ciò sia privo di consilio, offitii et benefitii di questa Città per anni cinque ne possi esser admesso in detto tempo, se non haverà li quattro di cinque voti in suo favore. »

« 23. Et trasgredendo la terza volta, come incorregibile sia bandito di questa Città, et territorio oltra le pene sudette per anni dieci dal qual bando non possa liberarsi finchè non haverà soddisfatto ad esse pene et sarà stato fori cinque anni, et il padre sia obligato per il figlio, il marito per la moglie, il fratello per la sorella, l'avo per l'abiatico essendo sotto alla lor cura, et potestà, et quando il Padre et Avo non potessero promettersi dell'obedentia di figli et abiatici et farli osservar i presenti ordeni debbano in scrittura protestarlo avanti alli Mag. Dep. Pub. nel qual caso si proceda contro il trasgressore in pena di tre tratti di corda in publico, et altre pene ad arbitrio dell'Ill. Sig. Rettori. »

Per un *Venerabile* la proposta dei tratti di corda mi sembra un po' troppo feroce!...

*
* *

« 24° Et alle istesse pene siano sottoposti i beretteri, sarti, ricamatori, artefici stratagliatori, orefici et altri che faranno alcuna cosa delle sopravietate per vestire delle persone sopradette, et ancora i Cuochi et scalchi che interveneranno alli Conviti prohibiti, come di sopra se non

denuntieranno nel termine di giorni tre et non havendo gli artefici, cuochi, et scalchi *ut supra* il modo di pagar dette pene gli siano dati tratti tre di corda, in pubblico, et se saranno doi o più correi possi uno denuntiar l'altro o altri, et habbia il perdono et premio di denuntiante. »

25° Nè possano le suddette pene da essi Ill. Sig. Rettori esser diminuite in modo alcuno ma siano inviolabilmente essequite *ad unguem* come di sopra, ne siano tenuti gli Ill. Sig. Rettori ad obedir a lettere delli Clarissimi Auditori, overo Avogadori, ma debbano nel termine sudetto haverli somariamente espediti et condennati come di sopra, alli quali condennati non possa essere per qual si voglia modo imaginabile fatto gratia, dono ne remissione del tutto ne parte d'essa condennatione, ma debba effettualmente pagarla, et se gli ne sarà fatta sia di nissun valore ».

∴

« 26° Et volendo li denuntianti essere tenuti secreti debbano mettere le loro denuntie con tre testimonii degni di fede nella cassetta che a questo fine sarà posta alla porta del Consiglio et in essa denuntia far mentione dove vorà che sia pagata la parte della condennatione a lui

spettante, et denuntiando aperto bastaranno doi testimonij alli quali denuntianti debbasi subito seguita la sententia essere dato del denaro pubblico la sua portione della condennatione ».

27° Et quando si trovasse alcuno tanto ardito che minacciasse overo offendesse li denuntianti, et testimonij essattori, cancellieri et altri ministri, sia contro di lui severamente proceduto con bando et maggior pena ancora conforme al delitto, et ad arbitrio delli E. Sig. Rettori et corte a nome et spesa pubblica ».

.·.

28° Sia comesso alli Mag. Dep. Pub. overo alla maggior parte di loro che procurino con tutte le forze l'osservanza di detti ordeni, et questo Capitolo sia letto al tempo della loro ellectione dalli Cancellieri in pena di suspensione dal loro offitio, et essi Mag. Dep. giurino di osservarli sotto pena oltra il pregiuditio della suspensione dalli offittij et del Consiglio della Città per anni cinque nella qual pena s'intendano incorsi senz'altra dichiarazione ».

« 29° Supplicato al Serenissimo Dominio perchè siano confirmati li sudetti ordeni da uno delli suoi Eccellentissimi

Consigli acciochè siano inviolabilmente osservati ».

. .
.

« 30° Li quali ordeni debbano essere osservati subito hauta la confirmatione de Sua Serenità et fatta la pubblicatione, eccettoche si possino portar i drappi fatti finhora prohibiti come di sopra ed anche con la coda per tutto l'anno presente 1593, et fori della Città per doi anni seguenti cioè 1594 e 1595, quali drappi debbano essere riconosciuti prima, et descritti per il Cancelliere sopra d'un libro a ciò fatto a posta et signati dalli Mag. Deputati sudetti, et senza essa descritione siano, et s'intendano esser prohibiti, et debbano farli descrivere in termine di un anno ma non possano portarli fino non saranno descritti ».

Viva la libertà!...

. .
.

31° Et li presenti ordeni habbiano luogo in ogni età da cinque anni in suso, quali sopradetti Capitoli dal N. 21 fino a questo ultimo N. 31 inclusive, furono abbalotati unitamente, et approbati con balle 171 aff. et 16 neg. ».

« Dopo le quali ballotationi fu proposto

che il Cap. X. soprasegnato sia riformato con questa conditione che quelli che voranno portar qualch'una delle cose sudette in detto Capitolo debbano in termine di giorni quindeci doppo la confirmation di presenti ordeni et publicati far elletione de qual di dette sorti voranno portare et fatta l'eletione non possano cambiarla se non passati cinque anni, doppo fatta detta elletione in termine di giorni quindeci doppo saranno maritate, et fu preso con balle 179 aff. et 34 neg. ».

E come appare dall'adunanza Consigliare 5 maggio 1593 (Vol. sud. f. 74 t.) alla quale intervennero 172 Consiglieri detti 31 Capitoli furono confermati con lettere ducali con aggiunta al Cap. 25 « ove dice non possono le suddette pene da essi Rettori essere diminuite, si dica, et aggiunga dalli Rettori, o *dalla Città*; » ed a Cancelliere per la formazione dei processi per l'osservauza dei medesimi fu eletto Jo: Bapta Briggia.

VI

SEMPRE DAL 1500 AL 1600.

Oltre alle Provisioni ed Atti di Deputati che siamo venuti fin quì enumerando esistevano anche leggi criminali che versavano sull' argomento degli indumenti (V. 1077 p. 55) e tra le altre quella 1594 20 Gennaro In Pregadi ordinante « Che salve et riservate le Parti in questa materia disponenti sia prohibito il poter usar oltre il *fil di perle curto*, che portano le donne al collo, perle di sorte alcuna per piccola che sia, *etiam* se fusse Perla da onza, ne buone, ne false, ne altra cosa che imitar potesse esse Perle. Et medesi-

mamente non si possi oltre li Annelli che si portano in dito portar zoglie di alcuna sorte ne buone, ne false, ne cosa che imitar potesse esse zoglie, sotto pena de Ducati 100 per ogni volta che si contrafarà al presente ordine. Restando però nel suo vigor la pena delli Ducati 100 contro chi porterà il *fil di perle longo.* Et le condanne siano di tempo in tempo pubblicate nel Mazor Conseglio, sotto le medesime pene contenute nella Parte hozi presa in questo Consiglio. »

∴

E per ottenere l'osservanza di tali ordini i Magistrati Cittadini non ommettevano bandi ed esortazioni dell' indole di quello che « die 21 Januarij 1595 publicatum fuit sub Lodia Magna Brixiae premisso sono duarum tubarum. » (Vol. 166 f. 132) così concepito: « Di ordine degli Ill.mi Sig. Silvan Capello Podestà et Nicolò Donato Capitano Rettori dignissimi di Brescia et suo distretto cossì instando anche li Mag. Dep. Pub. si fa per le presenti publicamente sapere che alcuno non debba contrafar overo preterir in conto alcuno a quanto si contiene nelli Capitoli già fatti in materia delle pompe et convivij confirmati nel Ecc.mo Collegio adì

20 Maggio 1593 con l'hautorità dell'Ecc.mo Senato sotto li 14 di detto mese et publicati in questa Città adì 4 Giugno del detto anno, facendo sapere a cadauno che contrafacendo si procederà contra di loro secondo parerà alle SS. Ill.me per justitia come si contiene in detti Capitoli. »

.·.

In armonia a questo proclama il Consiglio Generale (V. 563 f. 34 t.) nel 23 Maggio successivo respingeva la proposta di invocare da Sua Serenità l'arbitrio di potere in dati casi, secondo la qualità delle persone e delle contravenzioni, diminuire la pena, proposta che era stata suggerita all'Abbate dal riflesso che il soverchio rigore della legge ne impediva l'esecuzione. E di più a dì 8 Novembre stesso anno (Acta Deputatorum V. 832 f. 4) al mattino, i Mag.ci Signori GB.ª Savallo Abbate, Francesco Savallo, Gio. Ant. Nassino, Giuseppe Maggi Deputati agli Statuti e Lodovico Fayta Sindaco, veduto che non si dava esecuzione alcuna alla parte del 1593 sulle pompe, decretavano che non si corrispondesse al Cancelliere di dette pompe il salario di 100 lire planet di cui al Capitolo 21 della parte suddetta e si tenesse in sospeso fino a nuova disposizione.

.·.

Tale ordinanza intimata il giorno dopo in iscritto al Cancelliere Gio. B. Briggia, deve aver prodotto sul poveraccio un effetto disastroso tanto da mandarlo al Creatore, perchè il Consiglio Generale (V. 563 f. 96 t.) procedette nel 21 marzo 1596 allo scrutinio « pro Cancellario ad pompas eligendo loco Jo. Baptistae Briggiae officio suo functi » e nominò un altro Giovanni Battista Faustini.

.·.

Del resto non era soltanto a Brescia che prudeva la frégola di imbrigliare il lusso delle vesti e dei Conviti ; — anche la vicina Bergamo aveva fatto le sue *prohibitioni* nel maggior Consiglio *sub die 7 martij* 1593 (Vedili in stampa nel Vol. 167 cartella 189) colla seguente introduzione. « Non è cosa più dispiacevole a sentirsi, nè più dannosa alle Città, che il vedere i cittadini, abbandonata ogni modestia, ad ogni estremo vitio traboccare, si come al presente in questa di Bergamo veggonsi fare da molti, li quali (sospeso il procedere secondo la virtù) con eccessive spese in banchettare, vestire ed giuocare, consummono le loro facoltà, con offesa della Divina Maestà,

detrimento pubblico, et mal' esempio, alla qual cosa, reputandosi in obbligo questo maggior Consiglio di opportunamente provvedere etc. etc. » e giù una serqua di ordini che in gran parte concordano coi capitoli ultimamente votati dal nostro; e cogli anteriori riguardanti i funerali.

.·.

Pure qualche diversità vi si riscontra la quale attesta come sotto il Veneto Dominio ogni Comune godesse un' autonomia spiccata assai e potesse regolare le proprie faccende interne come meglio gli talentava. Epperò troviamo fra gli altri il seguente precetto. « Et si prohibisce alle donne sole particolarmente, che non possino farsi accompagnar per la Città da più che due uomini, sotto qualsivoglia nome possano essere nominati, ò fornitori ò ragazzi, ò camerieri, ò cancellieri et simili, dentro non computato il cocchiero, in tanto che fussero in carozza ò in cocchio, ò letticaro se fussero in lettica. »

E più avanti fra le concessioni alle donne *maritate et vedove* leggiamo che « possano portare alle orecchie qualunque « ornamento, anche di pasta odorifera, et

« perle di onza, che a loro piaccia; ma
« che non vaglia il paro più di scuti quin-
« dici in tutto.

« Possano portare anelli d'oro con qua-
« lunque gioia. »

« Et anche possano portar in forma di
« sottana, et non altrimente ogni pelle
« nominatamente non prohibita. Possano
« portar Capello con penne non prohi-
« bite, et con ricamo di seta. »

« Possano vestir ogni sorte di seta, solo
« che il drappo della seta non sia dup-
« plicato, sì che chi lo vorrà per coperta
« non l'abbia per fodra et chi per fodra
« non habbia di seta la coperta, ne con
« più balza o lista (ò di dentro, ò di fuori
« che la voglia) che di brazza quattro,
« compartita in quante parti piacerà a
« quella tale persona di altro drappo di
« seta non prohibito ecc. ecc.; permet-
« tendo anchora che per le mostre delle
« vesti davanti, et per fodra del collare,
« suoi pistagni et maniche si possa usar
« sino a cinque brazza et mezzo di cen-
« dale, ò ormesino di quarte tre et mez-
« za ò di più altezza à proportione. De-
« chiarando che li capotti, che usano le
« donne talvolta, possano esser così nella
« fodra che nella coperta, di ogni sorte
« di drappo, ma senza taglio, nè altro

« ornamento di seta, che di un passa-
« mano al d'intorno. »

⁂

« Dechiarandosi che nè le predette, nè
« le seguenti prohibitioni non compren-
« dono nè figliuoli, nè figliuole che non
« passino sette anni. »

« Alle giovani non maritate de qua-
« lunque era elle siano sopra gli anni sette,
« prima sian lor prohibite tutte quelle co-
« se che sono vietate alle donne et ho-
« mini in comune. E più non possano
« portar collane ne corone d'oro, ne d'ar-
« gento con gioia ò senza, orecchini, ma-
« nigli d'oro ò d'argento, bottoni, ò catene
« d'oro ò d'argento in manizza le pelli
« delle quali non possino essere, ne zi-
« bellini ne lupo cerviero, et anchora
« sia loro prohibito ogni drappo nel quale
« entri seta. »

« Alle medesime figliuole non maritate
« sia concesso portar giupponi d'ogni ma-
« teria, salvo di drappo di seta, conceden-
« do però, che ne possan portar di drappo
« nel qual *sii manco la seta che ogni*
« *altra materia.* »

Aveva buon tempo il nostro Consiglio, ma si divertiva benino anche quello bergamasco; — non vi pare?...

∴

« Con dechiaratione che i Forestieri,
« che vengono di nuovo, et non hanno
« domicilio in questa Città, ò Territorio,
« non sottogiacciano à tal prohibitioni di
« vestire per giorni trenta, potendo in
« oltre tal tempo essere loro prolungato
« dal magistrato, *in scriptis* et non al-
« tramente, per sino a tre mesi et più
« oltra. »

« Non possano i giusdicenti partendo
« di questa città per andare al loro of-
« ficio, essere accompagnati più che da
« quattro amici, et giunti che saranno al
« luogo destinato, sentar ai conviti che
« s'usano più di essi quattro, et altri dei
« sottoposti alla giurisdittione sua, men-
« tre la preditta tavola non ecceda do-
« dici persone, computata la persona del
« suo precessore, avenendo che con loro
« dimorasse. » Oh che bei matti!..

∴

Circa poi ai Conviti, dove segga maggior numero di tre persone, non compresi quelli di casa, oltre l'esser vietato dar pavoni, fagiani, pernici, coturnici, tortore, cedroni, gallinazze selvatiche, capriolo, coniglio, porcelletti, porco selvaggio, e pesce alcuno quando si da carne,

viene aggiunto; « Non si possa dar pasto
« di pesce forastiero, intendendo per fo-
« rastiero il carpione, storione, et tutto
« il marittimo fresco et tutti gli ostreacei. »

Però si mitiga la proibizione colla seguente eccezione;

« Ma contra questo capitolo possa es-
« ser dispensato dai Magnifici Deputati
« ridotti in legittimo numero qualunque
« volta avvenisse che si fermasse in que-
« sta Città qualche gran personaggio, do-
« vendo però quel tale, che fosse dispen-
« sato, haver in scritto le derogationi, et
« licenze a lui fatte. »

Come vedete, è una semplicità che innamora!...

.·.

« Non si possa in tempo di sponsalitio
« far presente alcuno *da mangiare* tra
« lo sposo et sposa, ne meno da alcuno
« della famiglia cohabitante, ò con l'uno
« ò con l'altra ».

« Sia prohibito alle donne di parto il
« tenere visita fuor che di madre, sorelle,
« cognate, socere, figliuole et germane
« di sangue solamente. »

« Non sia licito al Compare di fare
« alcuna sorte di presenti, nè al Compare
« nè alla Comare, nè alla creatura, così

« nel battesimo come nella cresima, nè
« meno da quelli riceverne, il che s'in-
« tenda anchora di quei compari che
« talora si fanno nei sponsalitij detti del-
« l'annello, eccettuando le persone povere
« et miserabili, alle quali sia lecito donar
« qualche cosa per l'amor di Dio. »
Meno male !...

.·.

Ma lasciando i Bergamaschi e ritornando a casa nostra ci vien fatto di constatare che il nuovo Cancelliere *ad pompas* prese sul serio il proprio còmpito, e volle coscienziosamente guadagnare le lire 100 planet assegnate di stipendio al suo posto, iniziando numerose procedure delle quali riporteremo gli interrogatori, dolenti di non poter far segnire le sentenze pronunciate dai giudici dei malefizii per la semplice ragione che nel nostro Archivio, nè in quello governativo, non ne esiste traccia di sorta. Molto probabilmente i colti relativi andarono distrutti nell'incendio che avvampò alla Torre della Pallata nella quale i fascicoli relativi erano stati, assieme a molti altri documenti municipali, depositati.

.·.

Prima però di accingerci a riferire gli interrogatori succitati, permetteteci di indicarvi quale fosse il costume femminile comunemente usato nel secolo XVI desumendolo dall'opera colossale del D.r Giulio Ferrario « *Il costume Antico e Moderno di tutti i popoli* » che potrete, se vi talenta, ispezionare presso la nostra Biblioteca. Nel Vol. 14 parte 2ª a Pag. 917 sta scritto « Le matrone di Brescia, « di Verona e di altri luoghi circonvicini, « portavano i capelli ricci sopra la fronte, « ed il rimanente in treccie era coperto « da un velo in seta gialletta a cui fa- « cevano fare una bella punta in mezzo « alla fronte; di sotto portavano vesti « per lo più di damasco giallo, e di so- « pra un altra di raso nero con bottoni « d'oro, accollata assai nel collaro sopra « di cui uscivano alcune lattughe di ca- « micia molto ben lavorate; sopra dette « vesti portavano un manto di seta nera « che scendendo dalle spalle le coprivano « tutte, perchè l'appuntavano davanti vi- « cino ai piedi ».

∴

E più avanti a Pag. 921 « L'abito delle « Bresciane, Veronesi e di altre Città « circonvicine di Lombardia, vedesi sotto

« il N. 1 della Tavola 131. L'acconcia-
« tura della testa consisteva nel farsi al-
« cune treccie così artificiosamente at-
« torniate sopra il capo che sembravano
« le ritorte delle lumache; e sopra di
« esse accomodavano un veletto appun-
« tato con tanti doppi, che gonfiandosi
« dal vento facevano una specie di ci-
« miero con bellissimo garbo. Usavano al
« collo lattughe di bianchissima e sotti-
« lissima tela; sopra alle vesti portavano
« un manto di seta attaccato alle spalle
« e che scendeva fino a terra con gran
« strascico; (speriamo che la coda non
avrà superato il mezzo braccio tollerato,)
« la veste era di seta di colore con falda
« di seta fregiata; ed era bottonata con
« bottoni d'oro; il busto aveva *alcuni*
« *tagli per li quali si vedeva sotto una*
« *altra seta di diverso colore*; le mani-
« che erano pure di seta, aperte giù per
« il braccio, ma serrate con alcune cor-
« delline di seta diversa; la cinta era
« d'oro. » Umh!... mi sembra che si intop-
passe alquanto cogli articoli della Prag-
matica... Lasciamola lì, e passiamo a farla
da giudice Istruttore.

∴

Forse però Vi potrà interessare il sa-

pere sopra quanti individui si esplicasse l'azione del Magistrato delle Pompe presso di noi, ed io sono in grado di soddisfare il vostro legittimo desiderio, ponendovi qui sott'occhio la

Descriptio animarum Civitatis Brixiæ Clausurarum, Territorij, et locorum separatorum facta anno 1579.

	MASCHI fino a 18 anni	MASCHI da 18 a 45	MASCHI da 45 in su	FEMMINE	TOTALE
Brescia e chiusure	6185	7565	1584	16079	31413
Valcamonica . . .	8317	6585	3928	21159	39989
Valsabbia	3215	2467	1652	8087	15421
Valtrompia	3589	2676	1488	8666	16353
Asola e suo territ.	1529	1551	495	4062	7633
Riviera di Salò . .	9292	8128	3970	22803	44193
Territorio Bresc. .	30269	26028	12193	73663	142152
SUMMA . .	63390	55000	25310	154159	297159

E separando dalle Chiusure la Città in Brescia c'erano

Femmine		12228
Maschi fino a 18 anni . . .	4977	
» da 18 a 45 » . . .	6575	
» da 45 in su » . . .	1271	
		12823
	Totale N.	25051

VII

1596 DENUNZIE E INQUISIZIONI

Le anzidette procedure sono registrate nel Vol. 166 colto 182 e la prima comincia col seguente documento;

(*A*) Domini. « Si denoncia il sig. Gio. B.ª Maggio figlio del quondam sig. Papirio perchè alli 23 di questo habia portato un coletto tutto guarnito d'oro dicendo volerlo portare al dispetto della pramatica. Con li prescritti testimoni N. Lattantio Fisogno, — D. Odorico Manerba, — D. Viscovite Milanese fu in casa sua, — N. Rizzardo Bontempo Orevese, — con li testimoni da loro nominati. »

« Die 23 Martij 1596.

« Conscientia suprascripta per Ex. D. Aloysium Lanam equitem et Deputatum et Ludovicum Faitam Sindicum Mag. Comunitatis, reperta fuit in capsula ad hoc deputata quæ lecta ad presentiam Mag. D. Deputatorum et Mag. D. Sindicorum mandaverunt quamcitius informationes assumi debere. »

∴

Ed ecco le informazioni.

« Testes assumpti super conscientia data contra Dominum Jo: Baptam Madium.

« D. Rizzardus de Bontempis habitans Brixiæ testis nominatus in conscientia, assumptus et juratus coram Mag. Dom. Jo Bapta Averoldo Advocato, et Ludovico Faita Sindico, et interrogatus » — se conosce il sig. Gio. B. Maggio che fu del q.m sig. Papirio, — responsit; — lo conosco così per vista. »

« Sibi dicto — quanto tempo è che non l'avete visto et in che loco? — responsit; — potria esser o Giobbia o Venere della settimana passata che non mi ricordo troppo bene il preciso, che passò dalla mia bottega. »

« Chiesto di che habito era vestito, responsit; — Aveva un coletto di pelli o

castore di color scuro guarnito per quanto il parer mio di oro, non so render conto se fossero terzette o passamani perchè non lo vidi se non nel contropassare. »

« Interrogatus dixit, — perchè havea il ferrajolo non feci fantasia che calze s'avesse. »

« Interrogatus — se nel contrapassar che fece questo sig. Gio. Batt. dalla sua bòttega come ha detto, disse alcune parole, — responsit — Io non intesi altro. »

« Oppostogli — a noi appare che alla vostra presentia lui disse che volea portar questo coletto guarnito d'oro al dispetto della pregmatica, -- responsit, -- Io nò che non lo sentei nel passare a dir cosa alcuna. »

« Interrogatus dixit, — non me raccordo haverlo visto dappoi. »

Seguono poi le consuete formole sacramentali colle quali l'esaminato dichiara di non saper indicare altre persone che possano essere interrogate, e riconosce la regolarità del verbale.

∴

Passiamo al sig. Odorico Manerba del fu Ortensio cittadino ed abitante in Brescia altro dei testimoni nominati nella soprascritta denuncia citato, assunto sotto

giuramento nel dì 30 marzo suindicato. Questi interrogato « se il giorno 23 del instante che fu sabato passato, vide il sig. G. B. Maggio vestito con un coletto guarnito d'oro » rispose « fu vero che esso sig. Gio. Batt. la mattina del 23 che fu Sabbato hoggi otto lo vidi con un coletto guarnito d'oro, et quando così lo vidi li dissi averteti sig. G. B. che questo coletto non lo puotete portare per la pregmatica et esso mi rispose *non, posso portarlo per tutto hoggi*, perchè aveva openione che cominciasse la Dominica, ma io le dissi che incominciava detto giorno et all'hora esso sig. G. B. andò subito a casa a disvestirsi et così fece vestendosi di negro, che io ciò so havendolo accompagnato a casa, et tutta la Città lo vide il dopo disnar vestito di negro conforme alla pregmatica. »

∴

Consona a questa è la deposizione, del Cugino dell' imputato nob. sig. Lattanzio q.m nob. sig. Lattanzio Fisogno il quale interrogato « se alli 23 di Marzo p. p. vidde che il sig. G. B. Maggio habbi portato un coletto guarnito d' oro » rispose « è vero che lo aveva, al quale havendo io detto che non lo poteva portare perchè

il giorno avanti era finito il giorno della pramatica, et esso havendomi risposto che durava per tutto quel giorno 23, et havendolo io accertato di non, esso subito andò a disvestirse. »

∴

Nè meno favorevole al G. B. Maggio, risultò l'esame di Don Aloisio de Visconti, milanese dimorante nella casa dello stesso Maggio, assunto all'ultimo di Aprile. Questi infatti alla consueta domanda replicò; « fu la verità che un giorno esso signor Gio. Batt. haveva un coletto guarnito d'oro che lo portò et così lo portete credendosi che fusse l'ultimo giorno di puoter portar oro, ma essendo stà anche da me avertito che il giorno avanti credeva fusse finito il tempo di essa pramatica esso sig. Gio. Batt. subito andò a disvestirsi non havendo intention di contrafar ma di star a obedientia. »

Dopo tutto ciò credo fermamente che l'*incartamento* sarà stato passato all' Archivio ed il Cancelliere ci avrà rimesso l'inchiostro e la.... propina.

∴

(*B*) Adì *28 Marcio* 1596, veniva deposta nella Cassetta *ad hoc deputata*, questa

scritta: « Se da avviso alli nostri Mag. come Messer Onorio Maistrino aveva uno *zecatino* guarnito di operi d'oro, Testimoni il nob. sig. Co: Passiniano Martinengo il sig. Martino Vertova et il sig. David Carara et il Signor Guerer Magio. »

Citati i testimoni ed escussi con opportune interrogazioni, il Signor Guerriero Maggi affermò di aver veduto essendo sulla bottega del Rebusca, nel 28 instante M. Onorio Maistrino con uno zeccatino guarnito d'opera d'oro e che il predetto *zeccatino è coperto di veluto negro ed in sopra l'opra d'oro.* E Dominus Martinus de Tertiis (non Vertova) depose pure d'aver veduto « l'altro hieri *Onorio Barbiero* nella sua bottega et sopra la porta dei Sig. Conti Avogadro con un taschino coperto de velluto che non mi raccordo il colore guarnito di una terzetta d'oro.

A queste testimonianze schiaccianti pel povero Barbiere si aggiunge anche quella del D. David Cararia che confermò di averlo veduto a casa sua con detto famoso Zeccatino guarnito alla centura *de alcune opere d' oro ma rotte afatto.* — Circostanza mitigante!

∴

(*C*) « Magnifici sig. Deputati - si de-

noncia il Sig. Hieronimo Martinengo che adì 15 Marzo 96 ha rotta la pragmatica portando un ferarol con oro ed un capello. Examinate per testimonio il signor Sipio Stroppa, il Sig. Lansio Fisognio, il Sig. Cavalier Lana ed il Sig. Andrea Coradello Deputati, la partizion della pena vada alla Casa di Dio. »

∴

Subito si avviò l' inchiesta dalla quale risultò che il sig. Scipione del fu sig. Pietro Stroppa aveva visto jeri o jeri l' altro « *che ben non mi raccordo* » il predetto Ill. Sig. Girolamo Martinengo che aveva un cappello con oro ed il ferrarolo con spighetta d'oro. Così pure il Nobile Sig. Lattanzio Fisogni, parente « *ma non vi so dir in che grado* » dell' Ill. imputato, convenne di averlo veduto nel Carmine il 15 di marzo col *cappello con suso un passamano d' oro*, e si ricordò ancora che *sul ferrarolo haveva alcune operine d'oro*.

Povero il Signor Hieronimo, è bello e fritto !...

∴

(*D*) « Si denuncia il Sig. Conte Carlo Martinengo Cesaresco perchè adi 24 marzo habbia contrafatto al Capitolo 7 della

primatica con portar penne nella beretta *con tutto sia* di consilio di questa Città; *però se questi signori principali saranno condenati justa la parte, li inferiori haveranno paura*, et la parte del denuntiante si darà al Monte Grande di San Cristoforo di Bressa per amor di Dio. Testimonij il sig. Clemente Chizola; — il sig. Troja Maggio; — il sig. Gabriel Rodengo; — il Conte Ascani de Barcho; — Il Conte Massimin suo fratello; — il sig. Vincenzo Arzignano et altri che da loro saranno nominati che erano in sua compagnia. Et così li ha portati in Domo, alle Gratie, et per tutta la Città et ancho il giorno sequente della Madona. Vi è anche il sig. Federico Peschera; il sig. Governator di Bressa. »

∴

Questa accusa lanciata contro un membro della Rappresentanza Cittadina di essersi messo penne sul cappello, importava certamente che il processo si svolgesse con particolare diligenza, e perciò venne tosto emessa la seguente ordinanza.

« Rectores Brixiæ »

« Comandemo all'infrascritti che subito dopo il presente nostro mandato et senza aspettarne altro debbano comparer avanti

li Mag. Sigg. Deputati publici di questa Città a deporre la verità di quanto saran ricercati et questo in pena de ducati cento da esserli tolti et applicati etc. In quorum fides etc. »

.·.

Tale ingiunzione valse a far comparire due testimoni che dapprima erano risultati irreperibili ma non fu sufficente per indurre a presentarsi i due fratelli Conti da Barco.

Il sig. Vinoenzo q.m Gio Francesco de Arzignano interrogato « *quanto è che non ha visto l'Ill.mo sig. Conte Carlo Martinengo Cisaresco* » rispose; « *l'ho visto anche questa mattina alla predica in dômo.* »

Ei dicto « *lo vedesti Dominica 24 instante?...*

Rispose « *creddo de sì che lo vedessi anche alla predica; — non v' il so dir del certo ma creddo ben de sì firmamente che lo vedessi perchè gli viene quasi ogni giorno alla predica che stà in piedi apresso al banco dell'Ill.mo Sig. Podestà.* »

Interrogato « *Se vide la beretta che esso Sig. Conte haveva in testa quella mattina?* »

Risposе « *ma vidi mi che haveva una*

beretta in testa dentro delle piume negre quale era alquanti giorni che l'aveva portata. »

Interrogato « *chi altri l' ha veduto?* »

Rispose « *creddo che ogni uno lo possia haver veduto ma io non ho in memoria di alcuno.* »

∴

Il testimonio Nob. Sig. Gabriele del fu Antonio Rotingo sulla domanda « se al fin del mese p. p. ed in ispecie il giorno 24 vidde l'Ill. Sig. Con: Carlo Martinengo » rispondette « *Il Sig. Con: Carlo Martinengo io l'ho visto ogni giorno questa quadragesima alla predica in Domo et alle volte caminando anche per la Cittá; alle volte ho visto detto Sig. Co: con berretta et alle volte con un capello, et gli ho visto anche piume alla beretta di color negro. Non vi so specificare il preciso giorno che così gli vedessi piume nella beretta ma creddo ben fusse al principio di quadragesima; non so accertare se il giorno 24 marzo come la V. S. mi dice vedessi esso Sig. Conte con essi piumi nella beretta.* »

Interrogato — « se S. S. sappia che esso Sig. Conte, habbia portato piume dopo la pubblicatione della pramatica »

risposе « *nò perchè non so neanche quando sia stata pubblicata la primatica.* »

Ei dicto « la primatica fu pubblicata ali 8 marzo; l'avete mai visto di poi con queste piume ? »

Rispose « *non ho nè posso haver memoria di questo.* »

Sibi dicto, « V. S. avvertisca a dir la verità se il giorno 24 del mese p. p. lo vedesti con piume nella beretta, perche in processo appare che V. S. di compagnia ancora del Sig. Clemente Chizzola, Sig. Troian Maggi et li Sigg. Co: Ascanio et Massimiliano fratelli da Barco che lo vedesti. »

Rispose « *mi non ho questa memoria di esser mai stato ne caminar con detto Co: Carlo che gli sia stato di compagnia essi Sigg. Co: Ascanio et Co: Massimiliano fratelli di Martinenghi.* »

Interrogato « che si potria essaminare che avesse visto esso Sig. Co: Carlo a portar piume dopo la publicatione della primatica. »

Rispose « *Mi non lo so ma li pratica in sua compagnia il Sig. Costanzo Chizzola, Sig. Leandro Fisogno, Sig. Agostino Corio et molti altri.* »

∴

Più evasive furono le deposizioni dei testi Sig. Clemente q.m Faustino de Chizzolis, e Nob. Sig. Trojano Madius, perchè ad apposita domanda il primo dichiarò « *io non ho visto l'Ill.mo Sig. Co: Carlo Cisaresco doppo la pubblicatione della Pragmatica a portare piume nella beretta ne in Domo ne altrove ch' io mi recordi* » e l'altro disse « *Io non mi recordo altrimente che alli 24 di Marzo vedessi l'Ill.mo Sig. Co: Carlo Martinengo con piume nella beretta perchè a quel tempo era in Villa.* »

E' molto probabile quindi che anche questo egregio e devoto gentiluomo che andava in Duomo a predica tutti i giorni della Quaresima non sarà stato condannato dai Sig. Giudici del Malefitio.

∴

Continuando nella curiosa recensione di tutto il gran da fare che nel 1596 si diedero i nostri antenati per procurare l'osservanza della Pramatica, ci imbattiamo nella seguente denuncia.

(*E*) « Ill. S. Rettori — Mag. S. Deputati.
« Sapereti come il Ill. S. Conte Piero
« Avogadro adì 26 Marzo 96 haveva sotto
« lozza un capell negro con li caierini
« di argento sul centurino, et atorno al

« ala del capel, — però si condenara se-
« condo la primatica, et dico questo per
« zelo che sia servata così bella opera et
« fu la matina dopo la predica. Testimonii
« Il S. Sipio Rovat
« Il S. Malatesta Rovati
« Il S. Zampavol pontivico
« Il S. Eneia rodengo quali ragiona-
« vano seco. »

.:.

Ordinata l'inchiesta il primo dei suindicati signori testimoni, il quale aveva col nobile imputato *un poco di parentela ma lontana*, pure ammettendo di aver secolui confabulato il dì innanzi sotto la loggia, dichiarò in coscienza sua di non aver fatto attenzione al cappello che il suo interlocutore aveva in testa; il S. Enea de Rotingis depose nei seguenti termini « *non mi raccordo altramente che* « *io vedessi quel giorno del 26 che mi* « *diceti l' Ill. S. Co. Pietro Avogadro* « *sotto loggia ne con capello ne senza,* « *non mi raccordo che fussi sotto loggia* « *quella mattina ne mi raccordo che ne* « *sotto loggia ne in altro loco gli habia* « *visto cosa che sia contro la pragma-* « *tica;* » ed il S. Gian Paolo Pontivico si schermì dicendo che sebbene avesse in

qualche sito visto il Co: Avogadro con un Cappello nero in testa intorno al quale c'era qualche cosa di bianco, pure « *che* « *fusse ne oro ne argento non vel so dire* « *perche la vista mia non lo pol discer-* « *nere* »;

E così anche questo processo svanì in fumo.

∴

Più grave assai è il caso della Signora di cui veniamo ora a discorrere.

(*F*) « Si denuncia la moglie di Messer « Lisnardo Sartore, stà alla Disciplina del « Dòm, perchè il 28 instante che fu.... « habia portato nell' andar alla Messa di « S. Benedetto un cendale in testa negro « con una opera d'oro et pizzetti intorno « con tremarine non ostante la pragma- « tica. Testimoni il S. Giorgio Peschiera, « Mastro Christophoro Barbiere stà a « S. Benedetto, Mastro Joseph dipintore et « suona di lautto stà nelle case di Mar- « chi presso Santo Benedetto. »

Sopra questa *Conscientia* presentata *die 29 Martii 1596* primo sentito fu *Christophorus de Picinis q. Francisci barberius* il quale richiesto « se sa per che causa sia sta recercato » rispose di nò, e sì invece all'altra domanda se conosce

la moglie de Mastro Lisnardo Sartore, sebbene non sappia il nome e cognome di suo marito « *che stà all' incontro la disciplina del Domo.* »

.˙.

Ei dicto « quanto è che non havete veduto questa donna? » respondit « hieri « mattina a messa in Santo Benedetto. » - Interrogato « de che cosa erela vestita et « che cosa havevela in testa? » rispose, « del vestimento se mi fusse dato la cor- « da non vel saperia dire ma ve dicco « bene che in testa haveva un zendale « negro al creder mio dil colore, con o- « pera et picetti, intorno d'oro et tremo- « lanti; questo zendale gliele ho veduto « anche delle altre volte, - gli feci fan- « tasia se non hieri mattina havendo in- « teso de la prematica. »

Interrogatus de aliis presentibus at qui viderint, responsit « il s. Georgio « Peschera et uno sonatore de lauto per « nome Ioseph et è anche depentore stà « nella Contrada de S. Benedetto quali « molto si maravigliarno di questa donna « ed in partecolare il sig. Giorgio che così « portasse questo velo guarnito d' oro « contro i capitoli della pregmatica. »

.˙.

Il Magnifico sig. Giorgio Pischeria rincarò la dose dichiarando « Io conosco la « moglie de Mastro Lisnardo Sartore in « questo modo che essendo hieri mattina a « messa nella Chiesa di S. Benedetto di « compagnia di Mastro Cristophoro che « poco fa ha testificato, et avendo visto « una donna qual haveva un cendalo « negro in testa guarnito d'opera d' oro « intorno con tremolanti, dil che essen- « domi molto meravigliato dimandai ad « esso Mastro Cristophoro chi costei fosse « mi rispose che era la moglie di Mastro « Lisnardo Sartore che non mi disse il « nome di detta donna ne' cognome di « detto suo marito. Creddo che se vedessi « detta donna di novo la conoscerei fer- « mamente perchè havendola veduta solo « hieri la riconoscerei; — è giovane, — « hora che mi raccordo il Padre Hieroni- « mo Luzzago... ha veduto detta donna « con detto cendalo. »

.·.

Joseph de Amatoribus filius Baptistœ pictor et sonator testis ecc. juramento suo interrogatus « Se conosce la moglie de Mastro Lisnardo Sartore » *R.* « Sì, non so il suo nome ne cognome. »

Int. « Quanto è che non l'hai vista? »

R. « la vidi hieri mattina e l' altra. »

Ei dicto « de che cosa erela vestita quando la vedesti et dove erela? » *R.* era in S. Benedetto a messa ed aveva una pelizza, frusta et un cendalo negro in testa qual era guernito di opere d'oro ma non mi raccordo qual di questi doi giorni fusse che l' ho veduto ma vi era il S. Georgio Pischera et non mi raccordo de altri ».

Int. chi sta vicino a M. Lisnardo che sappia il nome e cognome di detta donna. *R.* « Justinian Barbero; ho detto che questa donna è moglie de M. Lisnardo perchè come vicino veddo che lì sta continuamente in casa et al creder mio certo è sua moglie, - anzi che quando vidi questa moglie di Mastro Lisnardo con quel cendale guarnito d'oro cossì ho detto molto me maravigliai sapendo la parte che vi è di non poter portar oro, et anche andato da quel Mastro Justiniano barbero che ho su detto ancora lui la vide con quel velo in testa havendoli io detto che la dovesse guardare. »

∴

Magister Justinanus de Raineriis barberus conosce la donna in causa, sa che ha nome Rizzarda e che suo marito è di

Chiodelli, — la vede ogni dì perchè sono vicini. Conosce eziandio Mastro Joseph depentore, il quale non sa bene se ieri o ieri l'altro venne nella sua bottega e gli disse che aveva veduto a detta donna il cendale con oro attorno; egli però in verità non lo vidde allora perchè era contrapassata, ma è sicuro che altre volte, sebbene non ricordi il preciso giorno, ebbe a vederlo. E come ciò non bastasse il Mag. S. Gerolamo Luzzago interrogato « se vide il dì 28 instante la moglie di Mastro Lisnardo Sartore a S. Benedetto con un velo e cendale negro in testa con opere d'oro intorno », dichiarò « Non mi raccordo il preciso giorno, ma creddo bene che fu il giorno *della Beata Vergine passata* o nelli giorni seguenti che io vidi detta donna con un cendale in testa guarnito d'opera d' oro et tremolanti, et di ciò io me ne feci maraviglia. »

Madonna Rizzarda co' suoi tremolanti è servita dalle feste!...

⁂

(*G*) « Signori, sareti avisati come l'al-
« tro giorno cavalcando fuori di questa
« Cita l'Ill. S. Co: Pietro Avogadro ve-
« stito di panno morello guarnito d' oro
« et examinerete l'Ill. Sig. Co: Laura Gon-

« zaga Martinenga ed Ill. Sig. Co: Paula
« Martinenga quali erano tutte doi in
« carosa il P. Augustin Ceruto, il S. Troian
« Alventi, il Rev. Monsig. Montanello,
« Mastro Carlo dacosi Barbiero et la
« parte che atoca all'accusatore sia data
« in mano del Predicatore del Domo ».
Su questa *conscientia* estratta dalla cassetta il 30 Marzo anno suddetto non fu assunto che il S. Troian Alventi; il quale disse « *son stato tolto in fallo perchè io non l' ho veduto* (il C. Pietro), *et sono quindeci giorni che son statto in Villa et venni se non l'altro hieri, nè ho vidutto d. S. Co: in loco alcuno.* » sicchè molto probabilmente il Predicatore del Domo sarà rimasto a mani vuote. Invece troviamo numerosi interrogatori assunti in esito a quest'altra;

∴

(*H*) « Si denoncia come la terza festa
« di Pasqua che fu adì 16 Avril 1596
« era su la Piaza del Domo il S. Sanson
« Porzelaga con un zupon di raso guer-
« nito di passamà d'oro che zugava al
« balò et il S. G. B. Maggio con le cinte
« delle calze guernite d' oro che anche
« lui zogava. Il S. Conte Roberto Avo-
« gadro et Co: Piero suo fratello con

« calze et sai tutti doi guarniti d' opera
« d'oro larga, et il S. Andrea Martinengo
« con cinte guernite d' oro, et questi te-
« neano mente a zogar. »

(Vergogna! gentiluomini vestiti in simil guisa giuocare al pallone in Piazza come sbarazzini qualunque!...)

« Testemoni S. Co: Cesar Martinengo;
« — Co: Carlo so fratel; — Troian Maza;
« G. B. Rodengo el zovane; — Flaminio
« Ugon; — Co: Vincenzo Calì; — Mar-
« cel Zamara; — Enea Rodengo; — Ipo-
« lit Gambara; — Francesco Rodeng; —
« Alfonso Monaco; — Gosmo Medici; —
« Bernardin Avogadro; — Co: Marc'Ant.
« Calì, ecc. ecc.; — » (e scusate se son pochi!...) « La parte déla mia taia per l'amor di Dio. »

∴

Bisogna che negli ecc. ecc. si sottointendessero altri nomi, perchè avviati nel successivo giorno 20 gli interrogatori per primo ci si presenta il S. Marco Ant. de Cesarenis non indicato nel premesso elenco, il quale dichiara di essere stato nella terza festa succitata sulla piazza del Duomo, aggiungendo « *Sì che giocai al* « *balone*; - *di mia compagnia vi era uno* « *gentilhuomo di Brescia vestuto di co-*

« *rotto al qual non so il nome, - un*
« *filio del S. Hieronimo Calino al qual*
« *non so il nome et un Zambello.* »

Del resto sentì nominare un Porcellaga ma non conoscendolo come non conosce il s. G. B. Maggio non sa dire come fossero vestiti; e del pari non osservò che abbigliamenti avessero i s. Conti Roberto e Pietro fratelli Avogadro ed Andrea Martinengo ai quali stette vicino. E siccome lo si ammoniva a dir la verità replicò: « *ve ritorno a dir ch' io non ho* « *posto fantasia ad habiti nè oro nè altro* « *perche era intento al gioco.* » e felicissima notte!....

∴

Succede il s. Ippolito q. A. Maria Gambara il quale risponde ad analoghe domande che la terza festa di Pasqua fu sulla Piazza del Duomo a vedere a giuocare al Pallone; - che quelli che giocavano erano il figlio del s. Gerolamo Conte Calino, - il Conte Marcantonio Calino, - Sansone Porcellaga, Gio. B.ª Maggio e diversi altri, credere che il predetto Sansone havesse un paio di calze di velluto nero, ed una giubba guarnita d'oro; essere d'opinione anzi avere certezza che il s. G. B. Maggio portasse cente con oro; -

del resto non aver veduto altri perchè si trattenne per poco sulla piazza.

Così pure Marcello fu Gabriele Zamara « fu sulla piazza a veder giuocare, non « si raccorda di haver veduto il s. San- « son Porcelaga perchè non si raccorda « chi fosse che giocasse; - vide i s. Conti « Roberto e Pietro Avogadro che ha « ben veduto portare habiti guarniti d'oro « ma non si raccorda se allhora li aves- « sero; e sebbene fosse in compagnia del « s. Andrea Martinengo non vide che « portasse cente con oro. »

∴

Sentite cosa dice il s. Flaminio Ugoni: « *io mi trovai la terza festa de Pascha* « *sù la piazza del Domo a veder giocare* « *al balone et mi raccordo che vidi questi* « *Signori che mi nominate contenuti in* « *questa denuntia, ma io non posi mente* « *a suoi habiti, però non vi so dire se* « *avessero oro o no; et vidi ancora hieri* « *parte di questi Signori nè mi raccordo* « *che cosa fossero vestiti. - Il s. Sansone* « *Porcelaga è mio parente lontano et* « *antequato, non ricordo che fusse al-* « *cuno di questi Signori vestito di cosa* « *contro la pramatica.* »

Invece il s. Gosmus q. D. Paridis de

Medicis ricorda precisamente che nel giorno suripetuto il predetto Sansone Porcelaga aveva un giupon di raso guarnito d'oro e che il s. Gio B. Maggio portava a suo *giuditio*, *cinte* con oro al pari del s. Andrea Martinengo.

.˙.

I signori G. B. Bargnano, nob. Trojanus Madius, e nob. Julianus de Bornatis hanno visto e non hanno visto, ricordano e non ricordano; Francesco Rotingo in giorno che non sa precisare vide fra i giuocatori di pallone il Sanson Porcellaga con *giupone* guernito d'oro e d' argento, e così pure G. B. Maggio « qual medesimamente giocava che haveva un paro di cente, guarnite con oro ò argento » ma, più fiero di tutti, messer Enea fu Agostino de Rotingis *licet prius fuisset admonitus de jurando*, ripiccò « *io non voglio in modo alcuno giurar; et statim discessit* cioè se n' andiede con Dio in barba a' Magnifici deputati e cancelliere *ad pompas*.

Raccomando questo processo alla Società del giuoco del Pallone; da esso si evince che circa trecento anni fa il giuoco del pallone era dalla Nobiltà Bresciana tenuto in Piazza del Duomo; veggano

quindi il Presidente ed il Direttore della Società attuale se non sia il caso di riattuarlo in questa località; il negozio Formentini rimetterà i cristalli.

VIII

1596.

CONTINUANO LE DENUNZIE

E INQUISIZIONI.

(*I*) Puro dialetto! « Se denoncia el Cont « Robert Avogadri et Cont Massimin Mar- « tinengo come adì 18 Avril del 96 sula « porta del s. Cont Francescho Avogadro « iaviva un ferarol per un demeschin « guarnit atorem dôr et così ie andat a- « toren la mattina per bressa; testimo- « nii sig. Bernardì Avogader, sig. Querer « Maj, Cont Sigismond Martinengo, sig. « Cont Piero Avogader, sig. Gio. B. Fiso- « gnio, sig. Fidric Maj *e tug ii so omen « e servitor e ii diner che em ve a mi « darii ali Capucini.* »

I Capucini però questa volta, al pari del predicatore del Domo retrocitato, sa-

saranno rimasti a bocca acciutta giacchè i testimoni non furono neppure esaminati per la ragione che tutti erano « di domo Ill. D. Co: Roberti Advogadri. » E questo è quanto!

∴

(*J*). Andiamo avanti con questa comica rassegna. « Si denuntia s. Domingo Zono « il qual per XV giorni inazi Pascha « mentre è stato nella Cita a portato calse « et zupone di cervatto guarnito di pas« samani de oro. » (Faccenda seria! .....) « Testimoni il s. Co: Vincenzo Calino, « s. Camillo Lana, s. Marco Antonio Porta, « signor Tertio Lana, s. Vicentio Lana; « - *la parte daretela alle Capuzine* ».

Etratta la *conscientia ex Capsula ad hoc deputata die 18 Aprilis 96* si procedette tosto agli interrogatori cominciando da D. Vincenti de Lanis. - « Sì che l'ho veduto sudetto signor andar per questa Città con detto giuppone de cervetto guernito de passaman d'oro, ma non vi so dire il preciso giorno che così l'ho veduto ma è statto questa quadragesima passata diverse volte. » *Interrogatus* - « Sapete se quando l'havete veduto con detto habito come di sopra fusse avanti si pubblicasse la parte della pregmatica o dapoi? » *Responsit* « questo non mi raccordo. »

Int. « Sapete da altri sia sta così veduto ? »

Resp. « Non mi raccordo il preciso loco ne il tempo come ho detto dove l'habbia veduto. »

∴

Mar'Antonio de Portis dichiara « questo è vero che io ho veduto il s. Do-
« menego Zone portare un giuppone di
« cervetto guarnito de passamani d'oro,
« due volte in questa Città et in specie
« una volta che credo fusse verso la casa
« dell'Ill. Provisori. Venne la per voler
« andar fuori chè non so dove. Non mi
« raccordo li giorni precisi che così
« l'habbia visto et può esser circa quin-
« deci giorni, creddo che sia sta veduto
« da la maggior parte della gente. »

∴

Segue il nob. s. Tertio de Lanis. « Io
« ho visto il Domenico Zone a portare uno
« gippone de cervetto guarnito d'oro per
« molti giorni avanti Pasca ma non vi
« so dire gli precisi giorni; l'ho visto in
« casa mia et su la porta; l'ho visto con
« esso gippone, veneva da di fuori et vo-
« leva anche andar fuori, quando così lo

« viddi non so affirmar se fosse de Marzo
« o di Aprile proximo passati ».

E tutto finisce qui!....

.·.

(*K*) « Ecc.mi sig. che occhore quere-
« lare.

« Non haveno visto il di 30 Aprile sopra
« della Piazza del Domo l'Ill. sig. Hiero-
« nimo Martinengo, il molto Ill. sig. Co:
« Piero Avogadro, il molto Ill. sig. Co: Ro-
« berto; il molto Ill. sig. Andrea Marti-
« nengo; l'Ill. sig. Santin Porcelaga, l'Ill.
« sig. Gio. B. Maggio, il molto Ill. sig.
« Co: e Cavag. Gambara, tutti con vesti-
« menti guarniti d'oro.... d'oro?....

« Testimoni il primo il sig. Christoffen
« Franzone, il sig. Marcantonio Rodengo
« e suo frat. sig. Enea; il sig. Ottavian
« Bocelini; il sig. Pompeo dal Fe; il sig.
« Gio. Batta Fisogno.

« Ca..o! tutta Bressa vel dirà!.... »

.·.

Gentilissima sign.ª Anna Romilda Pantaleoni, Lei l'inarrivabile *Marion* che lasciò presso di noi incancellabili ricordanze; Lei che, pur trovando simpatico il nostro rude dialetto, lo appuntava di usare troppo di frequente ed in troppe occasioni della

parola lombarda che ho più sopra stroncato, mi accordi almeno le attenuanti! Il vizio si è trasmesso da padre in figlio e dopo trecento anni l'abitudine è diventata una seconda natura, che ora, noi altri tardi nipoti dei nostri bisarcavoli, tenteremmo invano di eliminare; — ci compatisca quindi e ci voglia un po' di bene ugualmente!....

.:.

Avviata l'inchiesta fu per primo esaminato un testimonio che non figura tra i sopra citati, ma che certamente sarà stato compreso nel « *tutta Bressa* » dell'energica frase che chiude la *conscientia* sopra riportata, il sig. Giacomo q.m nob. G. B. de Monte, il quale così depose; « In
« quanto all'Ill. sig. Hieronimo Marti-
« nengo è vero ch'io lo viddi su in sulla
« Piazza del Domo ch'il preciso guorno
« non mi arricordo, ma fu avanti la mo-
« stra della gente d'arme, con habiti guar-
« niti di oro che giocava al balone et an-
« che il sig. Santo Porcellaga che anchora
« lui haveva un gippone guarnito d'oro
« et creddo anche le cente, che gli altri
« nominati nella denuntia non mi rac-
« cordo ».

.:.

Il sig. Christophoro Franzoni disse; « non « m' arrecordo così il preziso giorno ma « fu bene la intorno o al principio di « maggio o alla fin de aprile proximo « passato ch' io viddi sulla piazza del Domo « l' Ill. sig. Hieronimo Martinengo, l' Ill. « sig. Co: Pietro Avogadro, sig. Co: Ro- « berto, Co: Andrea Martinengo, sig. Santo « Porcellaga, sig. G. B. Maggio, il sig. « Co: et Cavalliero Gambara figliuolo del- « l' Ill. sig. Co: Roberto, quali tutti ha- « vevano oro attorno chi in una cosa et « chi in un'altra, però tutti contro la pre- « matica ».

Questi perbacco! si è *arrecordato* di tutti!....

∴

Meno esplicito, ma per alcuni egualmente concludente, è il nob. Marcantonio del fu Agostino de Rotingo il quale così si espresse « non mi arrecordo così il « preciso giorno che fusse il 30 di aprile « come dice la denuntia ma puonno bene « essere da circa otto o dieci giorni che « ho visto l'Ill. sig. Hieronimo Martinengo, « l'Ill. sig. Co: Roberto Avogadro, l'Ill. « sig. Co: Piero Avogadro, l'Ill. sig. An- « drea Martinengo et anco il sig. Santi « Porcelaga quali havevano dell' oro a

« torno chi in una cosa chi in un' altra
« però tutti contra la prematica et del
« sig. G. B. Maggio non mi arrecordo
« troppo bene ne anche m' arrecordo del-
« l'Ill. sig. Conte di Gambara perchè nan-
« che lo conosco troppo bene. — Io sono
« un pocco parente dell'Ill. sig. Hiero-
« nimo Martinengo et anco del sig. G.
« B. Maggio ».

∴

Finalmente data lettura della denuncia al Sig. Ottaviano q.m Orfeo de Buccelenis, questi dichiarò « Non mi raccordo il
« preciso giorno ch'io abbia visto questi
« signori nominati nella denuntia ma vi
« dico bene che diverse volte li ho visti
« massime sulla piazza del Domo al tempo
« che si giocava al balone, tutti guarniti
« d'oro chi in una cosa et chi in un'altra
« et se ben non mi arrecordo così il pre-
« ciso giorno dovette però essere al tempo
« che fu anche presentata questa con-
« scientia per quanto mi possa imaginare. »

Poveri giocatori di *balone* del 1596 in che brutta tanacca sono cascati!....

∴

(*L*) Sebbene in atti non si trovi la denuncia riporteremo per ultimo la proce-

dura contro la moglie di Domine Daniel Britanico Procuratore, e poi smetteremo per non porre a troppo intollerabile prova la pazienza delle animose lettrici che hanno avuto il coraggio di tenerci dietro fin quì. Adì 8 Maggio si cominciarono gli esami de' testimoni e per primo il sig. Costantino de Boccalis venne a dichiarare; « non « mi raccordo certo di haver visto questa « moglie del Messer Daniel Britanico come « mi domandate con *cottina* listata d'oro « ne manco conosco che sia q.to Mastro « Daniel nemeno questa sua moglie. »

E uno.

G. B. Capriolo continua « ne conosco « questa molie di M. Daniel Britanico di « che mi domandate ne meno so di haverla « vista con l'habito guarnito d'oro come « nella denuntia, et in somma non so cosa « alcuna. »

E due! — Ma l'affare comincia a guastarsi col terzo testimonio.

.·.

Infatti il terzo testimonio D.r Sanctus de Locarnis, dietro apposite interrogazioni, spiffera quanto segue: « E si che « la conosco (la Madonna in parola) ma « non vi so dir il nome. Questo è vero « che un giorno di dominica et creddo

« aponto che passato oggi saranno aponto
« quindeci giorni ch'io essendo al Dosso
« suddetto questa molie de M. Daniel Brita-
« nico sentata sulla pietra apresso alla sua
« porta con una cottina cremisina listata
« con un passaman d' oro et è vero che à
« caso passò anche da ivi l'Ill.° Sig. Andrea
« Martinengo accompagnato da alcuni altri
« qual la potette ancora lù vedere. — Vi e-
« rano da quattro o cinque donne *sive* la
« molie del marengone ivi vicino alla quale
« non so il nome ma è da Gavardo et la mo-
« glie del pittore ancora lui ivi vicino alla
« quale non so il nome et anche la moglie
« de M. Francesco che da i cavalli a nollo ».

∴

Donna Cattharina uxor D.ni Francisci de Nicolinis Nolesino (quello che da i cavalli a nollo) in Contrata Dossi fu sentita il giorno successivo ed anch'essa ripetè « Si che la conosco et creddo habbia
« nome la sig. *Emilia* s'io non fallo per-
« chè la chiamano per la sig. *Rosa*. —
« È vero che un giorno di festa, ma il
« preciso non me arrecordo ma puol ben
« essere intorno a quindeci giorni ch' io
« viddi questa moglie de Maestro Daniel
« Britanico sulla sua porta sentata sun
« una pietra il doppo disnare qual ha-

« veva una cottina in dosso di panno rosso
« guarnita di opera che non so mo' se sia
« di argento overo d'oro. — Non vi so dire
« se l'habbia vista la moglie del marangone
« ivi vicino che ha nome Madonna Fio-
« renza, e il marangone ha nome Gio. Jacc-
« mo. — Si potria examinare la massara di
« questa Madonna, et ha nome Nuntiata ».

∴

Subito furono chiamate l'Annunciata *Ancilla* D.[ni] Danielis de Britanicis, e Domina Fiorenza *uxor* mastri Jo: Jacomi de Gidettis marangoni in Contrata Dossi, ed escusse, la prima disse « è vero che Dominica che do-
« mani saranno quindeci giorni essendo io
« persona di questa Madonna moglie del
« sig. Daniel Britanico essa aveva in dosso
« la cottina de panno rosso guarnita con
« l' opera d' oro che la portò tutto questo
« giorno de dominica. — Questa Madonna
« ha nome la sig. *Emilia.* »

E la seconda confermò « è vero che quella
« dominica viddi questa Madonna moglie
« del sig. Daniel Britanico che era sentata
« sun una preda in sulla sua porta qual ha-
« veva una zichetta di pan rosso in dosso
« guarnita di opera creddo di oro et argento.

Gli esami si fermano qui, ma mi pare che ce ne sia abbastanza per condannare

l'infelice sì ma sventurata Madonna Emilia che si chiama per sig. Rosa, moglie di messer Daniel Britannico. — Bontà di Dio! Ma che affari trattavano, e come li trattavano a que' tempi in Municipio se non avevano null'altro di meglio da fare che sciupare tanta carta e tanto inchiostro in quotidiane inchieste dell'indole di quelle che siamo venuti fin qui riportando, e che si svilupparono nel breve periodo di poco più di due mesi?...

∴

I muli genovesi hanno di sicuro truffato la fama di ostinati, se li raffrontiamo alla cocciutaggine dei nostri bravi progenitori, i quali mettevano una costanza superiore ad ogni elogio da una parte ad infischiarsene delle *prammatiche*, e dall'altra a ribadirle e ad accrescere le penalità comminate ai contravventori. Tre anni soltanto dopo tutto il *Bataclan* delle inquisizioni surriportate a dì *8 Luio 1599* in Pregadi (leggi Crim. V. 1077 f. 62) si decretava: « È « venuto a tanto eccesso l'uso e il pretio « delle perle et si va di giorno in giorno tal- « mente avanzando, che quando non se li « provedi conveniente, presto et opportuno « rimedio potrà causar disordine, danno et « inconveniente notabile al publico et par- « ticolar commodo, come ciascun di questo

« Consiglio per la sua prudentia, può molto
« facilmente considerare, onde non do-
« vendosi più lungamente differir il re-
« medio ad un tanto male l'andarà parte,
« che non derogando punto alle altre
« deliberationi che assolutamente proibi-
« scono il portar perle, sia hora espres-
« samente prohibito che cadauna Donna,
« così Nobile come Cittadina, o di che
« conditione si voglia, che per anno uno
« havesse habitato in questa Città nostra
« (eccettuata però la Serenissima Doga-
« ressa (*Vedi Molmenti*), figliuole et
« nuore di Sua Serenità habitanti in Pa-
« lazzo) üniti che haveranno anni quin-
« deci dal giorno del primo sposalitio,
« debbano depor in tutto il Fillo di perle
« stretto al collo, nè più quello, o altra
« sorte di perle, portar, nè usar, nè al
« collo, nè in altra parte della persona,
« nè cosa che imitasse perle, nè in que-
« sta nè in altra Città, o luogo del Do-
« minio nostro, sotto irremissibil pena de
« Ducati *dusento* da esser divisi giusta
« l'ordinario dell'Officio delle Pompe. Et
« se il marito della disobbediente sarà
« nobile, sia *etiam* pubblicato nel mag-
« gior Consiglio, et sia mandato debitor
« all' Officio de' Governatori dell' Intrata
« di ducati venticinque per ogni tansa, et

« *hoc toties quoties.* Et se sarà Cittadino,
« ò di altra conditione, oltre la pena delli
« sudetti ducatti dusento et tansa di du-
« cati 25, come di sopra, sia *etiam* ban-
« dito per anni tre di Venetia et del
« dogado. Nè possa il Nodaro delle Pompe
« haver, nè conseguir la parte a se spet-
« tante di detti condannationi, se non
« haverà prima portato il Bollettino della
« tansa predetta all' Officio de'Governa-
« tori, et fatto menar le partite in de-
« bito delli detti, et di ciò fattone anco
« nota co 'l giorno ed il millesimo all'in-
« contro delle sententie predette. Non
« possano li Sopra Proveditori e Prove-
« ditori alle Pompe essere depennati dal
« debito che hanno à Palazzo de Ducati
« *cinquecento*, se non haveranno *un bo-*
« *lettino con giuramento* (oh! Luigi Pozzi
« de Alme!....) dal Nodaro dell'Officio con
« la sottoscrittione almeno di tre della
« Banca, che tutte le denontie di perle
« date per mese uno avanti il fine del
« loro carico, siano state ispedite, et scosse
« et essequite le condennationi. Siano ab-
« bligati li Nodari dell'Avogaria et li *Pio-*
« *vani* et *Curati* delle Chiese di questa
« Città, ad ogni richiesta dell'Officio pre-
« detto delle Pompe; dar copia del tempo
« di cadaun contratto de Matrimonii, af-

« fine che possino scoprir la verità, (come
« gli Agenti delle Tasse!.......) et sommi-
« nistrar giustitia per la compita essecu-
« tione della presente deliberatione. Et
« sia tenuto il Serenissimo Prencipe No-
« stro (anche lui deve fare qualche cosa!..)
« ogni prima domenica di mese far chia-
« mar li Sopra Proveditori et Provedi-
« tori sopra il Tribunale del maggior
« Conseglio, dandoli giuramento d' esse-
« quire insieme con le altre parti quanto
« apponto nella presente si contiene, et
« quelli che non venissero nel maggior
« Conseglio nel primo Conseglio di Pre-
« gadi. Et sia publicata sopra le scale di
« S. Marco e Rialto per notitia di cadauno,
« Che tutte le donne, uomini, putte et
« putti di ogni età, così in Casa, come
« fuori, et in ogni Città, Terra et Luogo
« del Dominio nostro siano le perle del
« tutto prohibite et devedate.

« Quelli veramente o quelle, che con-
« trafaranno all'ordine sopradetto, overo
« ad alcuna parte di esso, in qual si vo-
« glia modo ò tempo, caschino in pena di
« Ducati *dusento*, et questo tante volte
« quante contrafaranno, cento de' quali sia
« dell' Accusator, et tenuto secreto, cin-
« quanta delli Ministri dell'Officio, et altri
« cinquanta deputati alla Provisione dei

« fuoghi, per li quali siano tenuti pagar li
« Padri, Mariti ò altri, che havessero in go-
« verno le donne, et li altri sopradetti ».

*
* *

E perchè non abbiate a stupirvi del-
l'enormità della pena di duecento ducati
comminata a quella figlia d'Eva qualun-
que che avesse la temerità di cingersi il
collo con un semplice filo di perle, buone
o false che fossero, vi trascriverò quì di
seguito dal medesimo volume soprocitato
foglio 84, un brano della *Promissione
maleficiorum* di Zoan Dandolo Dose ri-
guardante quante e quali pene la donna
deve patir se sarà trovata in furto. Cose
da abissinesi!......

« Volemo et comandemo, che in qua-
« lunque luogo se dice ne la Carta de la
« nostra Promission del maleficio, che co-
« lui, il quale haverà facto furto, o ma-
« leficio perda un occhio, se il maleficio
« per femina sarà sta perpetrato, non li
« sia a quella cavato l'occhio, ma debba
« perdere il naso. » (Orrore!......)

*
* *

« Et dove se dice, ch'el malfactor perda
« l'occhio et la man, se per femina sarà
« il furto facto, ò perpetrato il maleficio,
« perda il naso con il labro, et sia ancora

« frustata et bollata. » (Abbominazione!..)
« Et dove se dice che al malfactor sian
« cavati tutti doi gli occhi, se per la fe-
« mina il furto, over maleficio sarà stà
« perpetrato, non li sian cavati gli oc-
« chi a la femina, (grazie santa Lucia!..)
« ma perda il naso con il labro, et tutte
« do le orecchie, ancora sia frustata et
« bollata. »

.:

« Et in ogni loco che il si dice, che
« al malfactor gli sian cavati tutti do gli
« occhi, et taiata una man, se il male-
« ficio, over furto per femina sarà stà
« perpetrato ella perdere debbia il naso
« con il labro, et la *lingua*, (mamma mia!
« la lingua poi no!.....) et ancora sia fru-
« stata et bollata. Ne le altre veramente
« tutte la forma de la Promission debbia
« esser serbata. »

Accid....empoli!... che razza di cavalieri erano que' nostri bisarcavoli dell' epoca del Venerabile Luzzago, e che riguardi delicati avevano per le belle delinquenti! Facevan loro grazia degli oochi, ma le privavano della lingua! — Ditemi Voi, signore mie, si può dare supplizio peggiore?.... Una donna senza lingua!..... ma è semplicemente impossibile.

IX

1600 AL 1700

Mentre con tanta cura ed accanimento il Consiglio Generale della nostra Città si affannava a imporre l'economia a' suoi amministrati, non badava tanto per il minuto a scialarla col denaro publico ogniqualvolta si trattasse di andare ad ossequiare qualche Principe di nuova elezione. Infatti anche sul finire del 1613 (Provisioni V.° 572 pag. 284 t.°) in occasione della assunzione al Principato di Giovanni Bembo, fu, con voti 117 affermativi e soli 8 contrari, deliberato « sia « datta libertà alli Deputati Publici, et

« all' espedition delli Oratori, di spendere
« quello che sarà necessario, et più siano
« eletti due prestantissimi Oratori li quali
« vadano a piedi d'esso serenissimo Prin-
« cipe, et facendogli humilemente la do-
« vuta riverenza in nome di essa Città,
« con ogni possibile affetto s'allegrino con
« sua Serenità della dignissima sua asson-
« tione a questo sublime grado seguita
« con applauso universale, promettendo a
« Sua Serenità la solita inviolabil fede et
« obedientia di detta sua devotissima Città
« quale pregarà sempre nostro sig. Iddio
« per la salute di Sua Serenità et per la
« perpetua conservation et esaltation di
« questo felicissimo Imperio.

∴

« A ciascuno de' quali Oratori per le
« necessarie loro spese nella presente oc-
« casione si diano di questo publico de-
« naro *ducati mille* bresciani, et così detti
« Oratori come quelli che nell' avenire
« saranno eletti per simil occasione di
« congratularsi con li nostri Serenissimi
« Principi, per maggior essecutione della
« parte dell' Eccellentissimo Maggior Con-
« siglio del dì 5 novembre p. p. circa le
« pompe et spese in simil offitio di ordine
« di Sua Serenità per l' Ill.mi signori no-

« stri Rettori intimata alli Deputati pu-
« blici debbano al loro ritorno da Vene-
« zia presentar ad essi Deputati legittima
« giustificatione di haver intieramente ese-
« guita la parte suddetta sotto irremissibil
« pena di restituire a questa Città tutto
« il denaro che da essa haveranno hauto
« per tal occasione della qual pena ò vero
« somma di denari ne siano fatti debi-
« tori avanti la loro partenza nel libro
« del Massaro delle condanne, nè si puossa
« in alcun modo depennare essa partita,
« se non doppo che sarà stata presentata
« detta giustificatione, et quelli che sa-
« ranno eletti non andando ad essequire
« il loro carico caschino nella pena con-
« tenuta nella provisione ecc. ecc.

Oratori furono eletti i Conti Ettore e Lelio q.m Cesare de Martinenghis.

∴

Ricorderete che in addietro fu riportata una disposizione la quale, dopo aver fatto mille proibizioni alle donne oneste, permetteva a quelle che non lo erano, di vestirsi e portare addosso tutti gli ornamenti che a loro talentassero. Molto probabilmente, anzi sicuramente, da tale provisione non si ricavarono i vantaggi che eransi preveduti perchè a togliere il pericolo di pro-

babili equivoci e confusioni, negli Statuti dei pesi e misure riformati del 1621 (V.e 1077 1|2 f.° 259) al Capo CCXC sta scritto « Dicti Judices Victualium vel milites « D.ni Potestatis et Comunis Brixiæ teneantur et debeant operam dare, cum effec- « tu, quod quælibet meretrix publica por- « tare debeat, dum vadit per Civitatem « Brixiæ, *unum mantellum pignolati albi* « cum zona panni rubei larga per tres « digitos ad partem inferiorem dicti man- « telletti; qui mantellettus sit longitudi- « nis usque prope cingulum et portetur « vestitus. Et quælibet meretrix reperta « sine mantelletto ut supra, puniatur et « condemnetur in soldis centum planeto- « rum applicandis Communi Brixiæ, quo- « ties contrafecerit, et quilibet possit esse « accusator, et habeat medietatem con- « demnationis etc. etc. » Seguono poi le pene per i giudici ed officiali negligenti nell'investigare ed adoprarsi per l'osservanza dell'ordine stesso.

∴

Qui è lecito domandare: la vista nelle contrade della Città di questi mantelli alla bersagliera di fustagno bianco orlati in fondo con tre dita di panno rosso, sarà riuscita elemento di moralità oppure sti-

molo alla corruzione od al vizio?... Questo distintivo d'infamia per le Maddalene pubbliche avrà giovato a frenare l'abbiezione delle altre particolari collocate più o meno alto o basso nelle sfere sociali?... Umh!.... per me trovo molto difficile la risposta.

.˙.

Chi si contenta gode; canta il proverbio e di questo bisogna dire che facessero tesoro i nostri vecchi perchè pur sempre deplorando « le eccessive et ismoderate « spese che si vedono introdurre nel vestire e nell'ornamenti in questa città et « territorio suo » e trovando necessario di rinnovare le antiche provvisioni al riguardo, dichiaravano che queste erano riuscite di molto profitto e sollievo. — Magra risorsa a dir vero; perchè se ad ogni momento occorreva di ridecretare una prammatica segno è che le precedenti non venivano menomamente osservate. Ond'è che se profitto e sollievo ci fu questi dovettero essere affatto illusori e passeggeri, se nò che bisogno c'era di tornare a proibire ciò che era stato le cento volte vietato in addietro?....

.˙.

Comunque sia la cosa, fatto si è che nel 6 marzo 1632 (Prov. V.[e] 581 p. 251). il Consiglio generale applicava al male la consueta panacea deliberando « che si « debbano eleggere cinque Consiglieri dei « più prestanti ancorchè havessero carica « d'altra deputaria fuori che della publica « i quali nel tempo almeno di due mesi « prossimi a venire debbano in pena di » ducati 50 per cadauno haver formato et « stabilito quelle parti et Capitoli che per « bona regolatione di negotio così impor- « tante gli pareranno convenienti quali « poi consigliati con li Deputati nostri « publici siano con ogni maggior celerità « portati a questo Consiglio per la loro « approvatione o reformatione come sarà « giudicato ispediente ».

E tosto mediante scrutinio procedutosi alla nomina rimasero eletti i signori: Girolamo Corio, Co: Annibale Gambara, Gasparo Lana, Rutilio e Benettino Calini e siccome sorse dubbio che due dello stesso casato potessero appartenere contemporaneamente alla Commissione occorse che il Consiglio con 151 voti affermativi contro 22 contrari confermasse la massima.

∴

Di questi nuovi capitoli che su per giù sono poi sempre gli antichi, approvati con l'Autorità dell' Eccellentissimo Senato e resi esecutivi con Ducale di Francesco Erizzo, non riprodurremo qui il testo, appunto perchè non costituirebbero nel loro assieme che una ripetizione di quelli che furono in addietro trascritti. Del resto chi bramasse ispezionarli può trovarli nel V. 581 delle Provisioni foglio 42, e *stampati per li Turlini 1633 con licenza de' superiori*, nel Vol. 166 colto 182, e volume 167 fog. 189. Solo ci permetteremo di rimarcare che la proibizione di portare in casa o fuori *oro ne argento bono ne falso puro ne misto, che sia filato ne in qualsivoglia modo tessuto, ordito, tirato, battuto ò massiccio*, era estesa a tutte le persone dai *cinque anni* d'età in sù; che erano vietati le camicie lavorate tanto pei maschi che per le femmine, ed i *bigaroli* per quest' ultime che costassero più di sei scudi; che agli uomini si permetteva di portare le *fiasche* e *cargature* per la polvere, guarnite di argento ma non di oro massiccio battuto o di puro argento per quanto piccine esse fossero; che si proibiva ai gentiluomini di Consiglio « *lo intrare in esso con penne ò piume in baretti ò capelli ò con habito di altro*

color che nero eccettuati i calcetti et reservando quelli che havessero voto di vestirse di beretino ò tanetto, nel qual caso siano prima obligati darsi in notta, et farsi descrivere al libro publico circa la pramatica; che non si poteva da chichesia introdurre nuove fogge di vestiti per ambo i sessi senza licenza scritta dei Rettori e Sindaci; e finalmente che anche in questa ultima edizione della prammatica i tratti di corda e la prigione avevano il loro posto d'onore, come il confino ed il bando pei recidivi.

*
* *

Ci sembra pure utile di rimarcare la semplificazione della procedura relativa alle infrazioni degli ordini succitati. All'art. 22 infatti sono sancite le seguenti disposizioni:

« Li processi di tali eccessi e contra-
« ventioni debbano essere formati da uno
« delli Cancellieri delli Ill.mi et Ecc.mi
« signori Rettori di Brescia, ad eletione
« de' signori Deputati alla Pragmatica,
« con modo summario, non dovendosi dar
« copia alli Rei di tali processi, nè i nomi
« dei testimonii, ma la semplice nota del
« luogo, del tempo, è della qualità della
« transgressione. Et i Rei citati che sa-

« ranno, così uomini come Donne in ter-
« mine de' giorni otto continui prossimi
« susseguenti doveranno comparire perso-
« nalmente, et constituirsi respondendo
« alle obbietioni che gli saranno opposte
« dal detto Cancelliere alla presenzia al-
« meno de uno delli Signori Deputati della
« Pragmatica, à quali Rei occorrendo in-
« timarsi le diffese debbano essi Rei ha-
« verle fatte in termine de giorni dieci
« continui prossimi susseguenti, et non
« più. »

∴

« Et ciascheduna persona Rea come di
« sopra, sia obligata al tempo della espe-
« ditione *andar sotto chiave* (idest in
« domo petri), overo far il deposito di
« danari in mano del Massaro, di quella
« summa che più rigorosamente, secondo
« li presenti ordeni può restar conden-
« nata presentando la fede in scritto, et
« restando inobedienti col non fare una
« cosa, ò l'altra, come contumaci debbano
« esser citati a comparir in termine de'
« giorni trè immediati susseguenti. Et
« pur restando contumaci siano banditi
« de Brescia, et Bresciano per *anni dieci*
« (giuggiole !.......) con quelle alternative

16

« de danari, che pareranno convenirsi ad
« arbitrio della Giustizia. »

∴

E perchè i signori Giudici nelle loro condanne non trovassero ostacolo in qualche lacuna della legge o rimanessero titubanti davanti a qualche dubbia interterpretazione della stessa, l'art. 24 stabiliva: « Che occorrendo nella pratica et
« essecutione delli presenti ordini et pro-
« hibitioni caso alcuno non espresso, ò
« cosa necessaria, che non fosse stata pre-
« veduta, ò non bene espressa, habino li-
« bertà gl'Ill.mi et Ecc.mi Signori Ret-
« tori, con l' assenso però delli Signori
« Deputati alla Pragmatica, ò la maggior
« parte di loro, colla quale però debba
« sempre essere in opinione vno d'essi
« Signori Rettori, di regolar, di chiarir,
« et provedere quello che più stimeranno
« conveniente alla prudenza loro per l'os-
« servatione delli presenti Capitoli ».

Si chiudeva poi la serie delle prescritioni con tanto di « Laus Deo » e colla postilla

1633 li 8 Marzo.

Pubblicato sotto la Loggia publica di questa Città di Brescia, in tutto come

« di sopra (molti presenti) premesso il
« suono delle trombe. »

⁂

Successivamente, adì 21 Marzo stesso, sempre sotto la Loggia grande di Brescia, e a son di tromba molti presenti, si bandiva che « li Capitoli come sopra publi-
« cati il dì 8 in materia di Pompe et
« spese superflue, et hora stampati a pu-
« blica et universale intelligenza sijno
« inviolabilmente da cadauno, di che grado
« ò conditione si sia, osservati et esse-
« quiti nel modo, forma, et sotto quelle
« maggior pene espresse in essi Capitoli. »

Meno male che mentre con tanto zelo, i nostri Padri Coscritti si occupavano di abiti e di ornamenti, trovavano il tempo di badare alle gesta dei Reverendi Frati Somaschi contro i quali, dopo approvati i Capitoli della Prammatica l'*Abbate* propose la parte seguente « Ha sempre que-
« sta Città incontrato ogni occasione di
« gratificare li Religiosi che ricorrendo
« a lei hanno datto saggio di bontà et di
« bone opere con le quali si potesse ri-
« cevere qualche particolare frutto, et
« perciò sono in tanta copia dentro di
« essa moltiplicati che gran parte della
« Città viene dalli medesimi habitata et

« occupata. Così è seguito nel particolare
« de' Rev. Somaschi che mentre si fossero
« alcuni di loro introdotti alla cura e mi-
« nisterio de' poveri orfani della miseri-
« cordia fu l'opera loro gradita, et poscia
« supplicando essi alli Deputati nostri per
« un poco di allargamento del medesimo
« sito della misericordia furono pronta-
« mente essauditi con quelli ordeni et
« regole che appare dalli atti publici.
« Hora vedendosi che essi Padri Soma-
« schi procurano dilatarsi in altro loco
« della Città in Contrata de' Rev. Capu-
« cini con occupation di case et di sito
« spatioso et in maggior numero del so-
« lito senza il consenso et licenza della
« medesima che riuscirebbe in dettri-
« mento della reputazione di questo pu-
« blico et contra all'antico suo instituto,
« et a fine che con tale essempio non siano
« introdotte di simili novità et disordini
« senza l'assenso della Città; — Va parte;

∴

« Che sij imposto alli Deputati nostri
« publici presenti et futuri di procurare
« con tutti i mezzi possibili apresso Sua
« Serenità et in qualonque logo che li
« d.[i] R.[di] Somaschi non possano sotto al-
« cun immaginabile pretesto dilatarsi ma-

« giormente in questa Città di quello gli
« fu permesso come sopra in conformità
« anco della loro espressione 10 Aprile
« 1581 se prima non sarà fatta sopra di
« questo negotio altra deliberatione da
« questo Conseglio. »

Non consta che a que' tempi un *Cittadino* od un *Frustino* qualunque abbiano alzato la voce contro questa persecuzione dei ministri della Religione, bandita dalla Massoneria imperante nel Consiglio della città all'anno di grazia 1631!...

.˙.

Se i Padri Somaschi non trovarono conveniente di muover polvere per la disposizione che imbrigliava la loro espansione, il Paratico de' Sarti, i quali come avrete rilevato più sopra, non erano trattati con soverchio riguardo nella Prammatica, ravvisarono necessario di chiedere schiarimenti sopra alcuni Capitoli della medesima. Tanto si evince dalla seguente Epistola diretta agli

« Ill.mi Ecc.mi Sig. Rettori
« Molto Ill. Sig. Deputati alla Prag-
« matica.

« Desideroso l' universal Paratico di
« Sarti ubidir prontissimo ai Capitoli della
« Pragmatica publicati, ne sapendo in

« diversi dubbi come governarsi, ma anzi
« volendo esser rigoroso osservatore di
« quanto sin qui è stato ordinato, ò ver
« per l'avvenire sarà aggiunto et dichia-
« rato si convocò il giorno di martedì 22
« instante nel generale suo Conseglio con
« ordine anco espresso dagli Ill. SS. Co-
« rettori, et fece elettione delle persone
« di noi, Leonardo Ferrazzo, Gio. Batta
« Angeri, Antonio Restis, et Lauro Ar-
« mano, comettendoci a dover humilmente
« per suo nome comparire, et con rive-
« renti scritture esponere alle EE. VV. i
« dubbi et le equivoche intelligenze che
« occorrono intorno i medesimi capitoli
« col supplicarle di quella giusta inter-
« pretatione che giuntamente col riguardo
« del pubblico bene faccia riflesso anco-
« ra alla conservatione et sostentamento
« di tante povere famiglie di Sarti, et
« suoi lavoranti, che formano buona parte
« di questo popolo, à quale niun altra
« cosa più rimarebbe che per non mo-
« rir di fame, andar raminghi in altri
« Paesi col privarsi di questa nobilissima
« Patria, alla quale si come sono, et si
« professano riverenti et obligatissimi, così
« alla Serenissima Republica, si racco-
« mandano e consacrano se stessi sudditi
« d'eterna fede e devotissime gratie. »

Non c'è che dire, l'esordio non potrebbe essere più commovente !...

∴

« Circa il primo Capitolo.

« Se gli habiti di già tagliati possino
« esser impunemente compiti benchè con-
« trari agli ordini publicati.

« Se à RR. Preti, Chierici, Frati, Mo-
« nache et altre religiose persone; — se
« ad homini et donne et loro famiglie che
« servono tanto dentro quanto fuori dei
« Palazzi nelle Corti dell'Ill. R.mo Ve-
« scovo, Ill. et Ecc.mi SS. Rettori Gene-
« rali Ill. Prov. Camerlenghi, Castellani,
« Governatori et altri publici Rappresen-
« tanti S. Serenità; — se alla soldatesca
« et loro famiglie; — se a Contestabili e
« suoi Capi, baraccieri et huomini di Cam-
« pagna, et a tutte le famiglie dei me-
« desimi; — se à persone non habitanti
« in questa Città, et terre sue comprese
« sotto nome di territorio; — se alli ha-
« bitanti et sottoposti all'osservanza della
« Pragmatica; che però vogliono usar i
« novi vestimenti fuori della Città et ter-
« ritorio, come sarebbe negli studii, Corti,
« viaggi, milizie, et altre occorrenze; —
« Possino i Sarti ad ogni richiesta de me-
« desimi fare gli habiti prohibiti, et qual

« regola et cautela debbano essi Sarti
« tenere, et se sotto nome di famiglia
« venghi compresa la loro servitù. »

« E poichè è dichiarato che i forestieri
« per il primo anno non siano sottoposti
« humilmente si ricerca, se sotto nome
« di Territorio venghino comprese le tre
« Valli Camonica, Trompia, et Sabbia, Ri-
« viera, Asola, Orzinuovi, Lonato et loro
« pertinenze, terre feudali, Valli di Lu-
« mezzane, Virola, Pralboino, Milzano,
« parte di Gambara, Orzivecchi, Oriano
« et Pavone. »

« Se i sotto habiti che ordinariamente
« si portano coperti, come sono camisole,
« mutande, calze da donna, busti et ma-
« niche delle Paiolate, sono prohibiti
« quando siano contro il tenor della Prag-
« matica, o pure che cosa si debba os-
« servare intorno detti sotto habiti. »

∴

« Circa il 5° Capitolo.

« Per non contravenire in cosa benchè
« minima supplicano humilmente che con
« linea in stampa sia prefissa la vera lar-
« ghezza del dito transversale; — se le
« bottoniere si possino distendere tra mezzo
« le liste, et altri guarnimenti; — se per
« cocitura si debba intendere l'una et

« l'altra parte del drappo insieme cucito,
« o pure i cantoni della medesima coci-
« tura si possino ad uno ad uno, et per
« se guernire. »

« Se tralasciandosi i guernimenti in
« tutto o parte da cantoni, o dalle coci-
« ture di drappi, possi la portione avan-
« zata esser posta in altri luoghi dell' i-
« stesso habito et in particolare se ciò si
« possa fare a busti et alette delle donne;
« se sotto il nome di stretagliamenti si
« comprendono i tagli lunghi come si u-
« sano alla francese, prospetti et raperini
« et essendo concessi potranno essere poi
« groppiti con opere d'oro et argento in
« quelle vesti dove si concede simil oro
« et argento alle Moniche et putte da
« monacare. »

∴

« Circa il 6.°

« Se i drappi non stratagliati si possano
« foderare di seta, et massime di felpa; se
« dette felpe siano concedute ò prohibite
« per coperte, fodre, et guarnimenti di
« drappi. »

« All' 11.°

« Se con quella prima parola alli gio-
« vani s' intendino i maschi, et fin a qual
« età i detti maschi, et femine doveranno

« esser sottoposti. Se i maritati, et mari-
« tate di età minore saranno parimenti
« compresi in questo Capitolo. »

∴

« Al 19.°

« Essendo conceduto alle Moniche et
« Putte da monacare vestire di habiti
« proibiti ad altra conditione di persone
« et similmente essendo in libertà delli
« Ill.mi et Ecc.mi publici Rappresentanti
« et Nobili Veneti che non siano Citta-
« dini Bresciani, vestir a modo loro, con
« drappi et foggie anco differenti, come
« pur non sarà permesso ad altre persone
« et a fanciulli di cinque anni in più. —
« Si ricerca che cautela dovranno tener
« in tal caso per non incorrere nel pe-
« ricolo di essere querelati. »

« Similmente potendo alcuno, sartore
« essere addimandato a tagliare solamente
« il drappo si ricerca se tagliando sem-
« plicemente esso drappo nelle case di
« particolari o nella propria Bottega ca-
« deranno poi in pena, ogni qual volta
« i Patroni ò da sè medesimi o da altri
« vi faranno metter guarnimenti. »

∴

« Et perchè essi Sarti potranno facil-
« mente esser ingannati cioè che siano

« comandati di far un vestimento ad una
« persona che poi sia usato dall'altra ov-
« vero per altre cause ancora saranno
« sottoposti a calunniose, et false accuse;
« supplicano che sia dichiarato di non es-
« ser tenuti essi Sarti ad alcun paga-
« mento di processi, constituti, affitto di
« presentatione volontaria delle *Carceri*
« *e cadenazzi*, delle diffese, sentenza
« et mandato relassatorio, captura, et
« mercedi di ministri, ne ha qualunque
« altro immaginabil pagamento ogni qual
« volta non siano dichiarati rei col esser
« stati condannati, così che siano tenuti
« solamente in caso di condanna, et non
« altrimenti. »

∴

In fatto di Sarti e Modiste Voi altre Signore mie siete migliori giudici di me, pure mi sembra che in fin dei conti la Rappresentanza degli artisti succitati non avesse torto; e fosse di una moderazione estrema nel muovere le suesposte interpellanze. Pare però che gli Ill.mi Rettori ecc. ecc. non rispondessero a tono perchè la cosa dovette essere portata davanti al Serenissimo Dominio. Ciò scaturisce dal documento di rinuncia ad ogni opposizione che qui trascrivo.

« Ill. SS. Abbate e Deputati.

« Il Paradego dei Sarti di questa Città
« servitori di VV. SS. Ill.me intesa la
« loro intentione che si debbano rimuo-
« vere d'ogni tentativo per esso fatto nella
« città di Venezia nel negotio della parte
« presa circa la Pragmatica, incontrando
« perciò con ogni prontezza non solo li
« comandi ma li cenni di VV. SS. Ill.me
« sonno pronti di rimoversi come *ex nunc*
« si rimovono d'ogni tentativo, abban-
« donandosi del tutto nella loro gratia, si-
« curi che VV. SS. Ill.me conforme la loro
« benignità, si compiaceranno di ascol-
« tare li agravij che possono ricevere
« questi loro servitori nella pubblica de-
« liberazione della Pragmatica et di por-
« gergli quel solievo, che dalla loro pru-
« denza sarà stimato proprio essendo sopra
« statone anche presa parte a tutte balle
« nel Conseglio Generale di esso Pa-
« radego. «

« Lodovico Angieri Sindico.
« Jo. Lonardo Ferazzi Sindico.
« Jo. Antonio Pilzone Sindico. »

Che gente morigerata e tranquilla erano i Sarti di que' tempi !....

∴

L'anno 1633, a quanto parmi, potrebbe

formar epoca per la serqua di proibizioni che portò con sè. Immaginate che mentre cominciando dalla *Serenissima* e venendo giù giù fino all'ultimo tubatore, tutti erano Magnifici, Eccellentissimi, Illustrissimi e via discorrendo, venne in mente al Consiglio di Pregadi adì 30 Marzo 1633 di riflettere che;

« A tanto eccesso è gionto l' abuso
« affettatamente introdotto de' titoli, et
« particolarmente di quello di Eccellenza
« et Eccellentissimo, che ne nasce una
« indecente evidentissima adulazione, che
« ripugna alla moderatezza de' costumi
« necesaria in Republica ben governata,
« et regolata non potendo massime li ti-
« toli et voci vane et insufficenti dare
« prerogativa alcuna essenziale; onde il
« contenerli nella moderazione tanto più
« sarà lodabile et proprio di quella pri-
« vata equalità, ch'è uno de più stabili
« fondamenti della Republica. — Univer-
« sale si scorge essere l'abborrimento, et
« cadere in una aperta adulazione quelli
« che usano titoli simili di Eccellenze et
« Eccellentissimi. — Universale però et
« generalmente abbracciato deve essere
« il rimedio ancora che principalmente
« consiste nella propria moderazione; et
« se bene questo è il miglior mezzo di

« tutti per conseguire l' intento, tuttavia
« perchè apparisca essere generalmente
« appunto abbracciata la predetta modera-
« zione, et per rimediare nel resto in
« quanto sia possibile a questo grandissimo
« inconveniente; — L' anderà parte che
« in tutto et per tutto fra particolari sia
« prohibito il titolo etc. etc. »

∴

Ma questo de' titoli reboanti era malanno vecchio quì da noi, introdottovi dall' Imperatore Federico III. ne' viaggi che fece in Italia nel 1452 e nel 1469.
« Per la cupidità che aveva di tornar-
« sene pecunioso (dice il Ferrario nel-
« l'opera e volume retrocitati pag. 996),
« o non consumarsi ne' suoi viaggi, si
« diede a fare un nuovo mercato di titoli
« e di privilegi, creando conti, cavalieri
« e dottori e notaj quanti si presentarono
« col danaro per ottener questi titoli, con
« cui le persone alquanto agiate cerca-
« rono d' uscire dall' ordine plebeo e sa-
« lire a grado di nobiltà. Cotesto mercato
« di carte e di sigilli sotto Federico III.
« fu tanto più nocevole all'Italia, quanto
« che per se stesso sembra più vano e
« ridicolo. Perciocchè quando i suoi pre-
« decessori venderono a' Signori d' Italia

« la sovranità o il vicariato imperiale so-
« pra la città e i contadi, se per una
« parte recarono pregiudizio a' comuni o
« agli antichi Signori, attribuendo auto-
« rità di comando a chi prima non l'a-
« veva, dall'altra parte investendo fami-
« glie italiane di quella giurisdizione, che
« in virtù dell'antica consuetudine sareb-
« besi dovuta esercitare dai Re tedeschi,
« la condizione dell'Italia nell'universale
« o non scapitava, o piuttosto ne avvan-
« taggiava, poichè si ridusse dentro al
« suo seno l'autorità sovrana, e diedesi
« così principio e fondamento a molti
« Stati, per cui la nazione divenne glo-
« riosa e potente. Ma quando i privilegi
« degli Imperatori altro non importavano
« che secondare e pascere la vanità dei
« privati, dando loro motivo e pretesto
« di uguagliarsi senza realità e merito
« ad un superior ordine di persone, il
« danno che ne ricevette la provincia fu
« più che altri forse nol crede, notabile
« e grande; tanto più che non contento
« di crear conti palatini, cavalieri, dottori,
« notaj e di liberar dall'infamia le persone
« che ne erano notate, aggiunse ancora a
« que' suoi privilegiati la facoltà di poter
« concedere ad altri i loro privilegi.

∴

« La qual cosa lasciò in Italia una sor-
« gente perpetua di vani titoli e privilegi
« con indicibile pregiudizio del merito e
« della virtù, e discapito delle arti e della
« popolazione. Ed acciocchè niuna parte
« d'Italia andasse esente da' mali effetti
« di cotesto abuso, Renato Re di Napoli
« fece nelle Provincie di quel Regno, per
« quanto gli fu conceduto, e nella vicina
« Provenza, ciò che Federico aveva fatto
« in Lombardia ed in Romagna.

« L'effetto più notabile e più grave che
« cagionò l'abuso e la moltiplicazione dei
« titoli d'onore o militari, o civili, o let-
« terarj, si fu senza dubbio il ridurre la
« gente dalla dipendenza all'insolenza,
« dalle arti e dal lavoro all'ozio, dalla
« parsimonia e dalla modestia al dissipa-
« mento, al fasto, alla presunzione. Tutti
« questi conti, cavalieri e dottori titolari
« vollero nel tenor di vivere, di vestire,
« ne' portamenti e nel treno andare al
« pari degli altri grandi e di coloro che
« univano al titolo la realità, e sdegna-
« rono d'impiegarsi, come facevano per
« l'innanzi essi stessi o i loro padri, nella
« mercatura, nell'agricoltura e nelle arti;
« *siccome ancora vediamo a' dì nostri*
« *tante sciocche persone, che per qualche*
« *vano titolo, che si abbiano procacciato,*

« *o sia loro venuto in casa, credono es-*
« *sere lor obbligo e decoro di consumarsi*
« *d'ozio e di noja.* »

∴

Nel successivo giorno 27 stesso mese (vol. 167, fasc. 189) il retrocitato Consiglio se la prendeva colle carrozze a sei cavalli; — sentitelo.

« È chiamata la publica prudenza nelli
« gravi dispendj, che vengono sostenuti
« dai proprj cittadini, et da molt'altri,
« nelle cose massime che riescono super-
« flue per sola pompa con oppressione
« delli haveri de' privati et senz'altrui
« beneficio, ma con solo danno di essi,
« ad alcuna provisione propria per diver-
« timento de medesimi dispendij, fra quali
« essendovi quello delle carozze a sei ca-
« valli del tutto contrario alla publica
« volontà, et che altera quella propor-
« zione, et moderazione con quale ha vo-
« luto la Republica nostra che vivino li
« propri cittadini; — Intorno quali tutto
« che sian state fatte varie prohibizioni
« niente di meno se ne vede il loro uso
« con scandalo et con effetti tali, che ora
« più che mai chiamano la risoluta pu-
« blica autorità, à nuova rigorosa proibi-
« zione, però;

∴

« L'anderà parte, che salve, et riser-
« vate tutte le altre deliberazioni fatte
« in più tempi in questo proposito sia di
« nuovo prohibito à tutti li Rettori nostri,
« nobili, cittadini et ogni altro habitante
« in questa città, *et nello Stato nostro*, di
« ogni condizione niuna eccettuata indif-
« ferentemente, fuori che li Cardinali et
« li Generali nostri, l'uso di carozze a sei
« cavalli ò muli sotto pena alli patroni
« di esse di restar condannati irremissi-
« bilmente di attrettante gravezze per
« anni dieci quante havessero nella pro-
« pria condizione ò sotto qual si sia no-
« me possedessero beni, et le pagassero,
« da esser immediate formati debitori al-
« l'officio dei X Savij ò altro Magistrato
« à chi incombesse, et dalli Rettori ove
« fosse seguita la transgressione alla qual
« pena non le possa esser fatta grazia
« alcuna, remissione o comutazione, se
« non con li cinque sesti delle ballotte
« di questo Consiglio ridotto al numero
« di cento cinquanta, et alli nobili nostri
« in oltre della predetta pena di esser
« banditi dal maggior Consiglio per anni
« cinque continovi. Et quando per l'età
« non andassero à Consiglio, all'hora che
« v'anderanno, debbino scontare la con-
« danna predetta, etc. etc....

∴

« Li carocieri poi siano, et s'intendino
« caduti nella pena di anni cinque di ga-
« lera (piccola!...) nel qual caso dove-
« ranno servire con li ferri ai piedi, et
« con tutti gl' ordini dell' armamento, et
« mentre restassero absenti siano, et s'in-
« tendino banditi da tutto lo Stato nostro
« da terra et da mar, navilij armati è
« disarmati per anni dieci continovi con
« taglie agli captori overo intersetori di
« lire seicento de piccoli de loro beni se
« ne haveranno, se non delli danari della
« Signoria nostra deputati alle taglie,
« siano ricevute denuncie secrete et li
« denuncianti conseguiscano il premio de
« ducati cinquecento de beni de rei che
« restassero puniti. L' esecuzione della
« presente sia particolarmente commessa
« al Magistrato delle Pompe per quello
« riguarda gl' habitanti in questa città et
« Rettori nostri; et alli medesimi Rettori
« poi, per quello seguisse di contrafat-
« tione nelle città et territorij ad essi
« raccomandati potendo anche esser pre-
« sectate le denunzie stesse al Magistrato
« delle Pompe etc. etc.

« Et la presente sia stampata, publi-
« cata, et inviata a tutti li Rettori di
« terra ferma per la sua esecuzione.

« 1633 adì 29 aprile. Publicata sopra
« la scala di S. Marco e di Rialto. »

∴

Ma oltre le carozze a sei cavalli davano ai nervi all'Ecc.mo Consiglio in Pregadi molte altre cose, talchè, sempre nello stesso giorno 27 aprile, se ne occupava.

« Si è introdotto di qualche tempo di-
« sordine ed abuso del tutto contrario à
« publici decreti, et alla volontà di que-
« sto Consiglio, il quale mirando pater-
« namente al sollievo de' suoi cittadini et
« d'ogni altro habitante in questa città
« procura con ogni via possibile di diver-
« tirgli gli estraordinarij et superflui di-
« spendij, quali al presente con l'intro-
« duzione dell'uso di gioje vengono dalle
« donne in eccesso causati: onde doven-
« dosi prender risoluzione propria per
« levare così fatto inconveniente;

« L'anderà parte che sia totalmente
« prohibito à tutte le donne di che grado,
« ò condizione si voglia, che per anno
« uno havessero habitato in questa città,
« *eccettuato la Serenissima Dogaressa, et*
« *le figliuole et nuore di Sua Serenità*
« habitante in Palazzo quando ve ne fos-
« sero, di portare diamanti o altre gioje
« in fiore o in qual si sia altra forma,

« effettive, false o altro che le imitassero
« così in testa, come in qualsisia altra
« parte della persona, eccettuati però li
« diamanti et altre gioje che si portano
« con anelli in dito, ecc. ecc. » e giù la
consueta filastrocca delle penalità e dei
processi, coll' ingiunzione che la parte
stessa « sia stampata, et publicata ai luo-
« chi solìti, et in tutte le parrochie della
« città. »

.˙.

E siccome « Vengono per giornata in-
« trodotte tante nuove forme et inven-
« tioni de vestimenti, et adornamenti delle
« donne con spese et abusi intolerabili
« che essendosi convenuti per regolarli
« da molti anni in quà fare diverse prohi-
« bizioni di tempo in tempo, apportano
« più tosto confusione nell' animo di chi
« deve obbedire che buona regola alle
« cose; » Così « per levare li disordini
« introdotti, e per fare apparire chiara-
« mente la publica volontà in questa ma-
« teria à chiara intelligenza di ciasche-
« duno; regolando et riformando con la
« presente ogn'altra deliberazione in ma-
« teria di pompe, habiti et ornamenti
« delle donne;

« L'anderà parte così raccordando anco

« il Magistrato alle pompe, che possano
« le donne nobili, cittadine o altre di
« questa città portare un cento, una ca-
« denella ò cordon d'oro da seno; una
« collana da collo, manili, rechini il tutto
« però schietto senza smalto o altro ma
« solo di semplice oro. Restando in oltre
« li altri ori di qualsivoglia sorte in ogni
« parte della persona prohibiti. »

***

« Il vestito delle donne così nero, co-
« me di colore possa esser di panno di
« sola seda o di roba di minor valore,
« schietta et senza nessun ornamento,
« taglio, camuffo, o altro di qualsivoglia
« sorte, et debbano tutti li telli delle ve-
« sture esser cusciti da un capo all'altro,
« et le maneghe tutte serrate senza al-
« cun ornamento di bottoni d'oro, pun-
« tali ò altro guernimento pur d'oro co-
« me di sopra ecc. ecc.

« Li guanti debbino esser senza oro
« perle ò recamo di sorte alcuna. Siano
« del tutto prohibiti li lavorieri di punta
« in aiere, et di punto fiamengo, ò ta-
« gliato, et mazzette in aiere in qualun-
« que uso et forma.

« Possano sopra le spalle portar velli
« che non habbino ricamo, ò intaglio. »

E si continuano i divieti e le penalità ai contravventori, sempre eccettuando la Serenissima Dogaressa e compagnia, con obbligo « ai sigg. Proveditori alle pompe di « mandar li loro Ministri per le botteghe, « et dove stimassero potersi ritrovar cosa « contraria alla presente deliberazione. « Et ritrovandosene alcuna debbi, la rob- « ba prohibita come sopra, esser imediate « abbruggiata senza alcuna remissione « nella Piazza di Rialto all'hora di mag- « gior frequenza ecc. ecc. »

.:.

Nè in questa generale razzìa di ornamenti furono dimenticate le perle, che anzi avendo il Consiglio conosciuto di quanto giovamento fosse riuscito, tanto nel pubblico che nel privato interesse, l'andar restringendo l' uso delle perle da parte delle donne, nuovamente decretava che, *eccettuada la Serenissima Dogaressa et le figliuole et nuore di Sua Serenità habitanti in Palazzo*, fosse a tutte le altre donne proibito di portar perle strette al collo, se non per il corso *di anni due solamente dal giorno del primo loro matrimonio*, sotto tutte le pene ecc. ecc. Sicchè, oltre la fede di nascita sarà occorso, per applicare coscienziosamente la legge,

ispezionare anche i libri matrimoniali per rilevare se erano sì o no decorsi i due anni dal *giorno del primo matrimonio* per tutte le signore che i Magistrati cittadini vedevano in casa o fuori con perle addosso!

Convenitene;..... sarete state enormemente seccate voi da questa vessatoria controlleria, ma anche gli illustrissimi signori Deputati, Proveditori, e Sopraproveditori alle pompe, se volevano fare il loro dovere, non si saranno trovati sopra un letto di rose!... Fediddio.... quasi quasi preferirei di fare l'agente delle tasse, che è tutto dire!.....

∴

L'enormità di tutte queste disposizioni, e la difficoltà di curarne l'osservanza, saltò certamente all'occhio dei ben pensanti, perchè subito dopo cioè « adì 7 di-
« cembre 1633, la mattina, essendo stati
« convocati con bolettini espressi nella
« sala del Consiglio l'Ill.mi Sigg. Depu-
« tati publici con tutti gli altri ordini di
« Deputazione, et ridotti in detta sala al
« dì vintinove fu per l'Ecc.mo P. Virgi-
« nio Soncini Abbate proposto doversi
« deliberare se sia bene et ispediente nei
« tempi presenti procurare l'essecutione

« delle Parti et Capittoli della Pramatica.
« Il tutto pienamente discorso fu con
« maggior numero di pareri, sentito et
« deliberato dover riussire di bon servitio
« al Publico, et al privato l'abbandonar
« la attione et prosecutione di detta Pra-
« matica per i rispetti, et considerati di-
« scorsi; ma parendo ch'ad alcuni pia-
« cesse il darne parte all'Ill.mi Sigg. Ret-
« tori, et ad altri che si lasciasse cadere
« essa Pramatica da se stessa senza altri
« motivi, fu perciò proposto doversi ab-
« balotar i pareri, et che quelli che sen-
« tiranno di prenderne l' assenso et vo-
« lontà dell' Ill.mi Sigg. Rettori mettes-
« sero la bala nel bossolo bianco, et li
« altri nel rosso; et fu preso nel bianco
« che ne sia dato conto all' Ill.mi Sigg.
« Rettori di balle 25 affermative et 4
« contrarie nel rosso. »

Questa povera *Pramatica* minacciava di morire di anemìa.....

X

1600 AL 1700

(Continuazione)

La resipiscenza della quale sembrava dar prova la proposta dell'Abbate riportata in fine del precedente Capitolo, non fu che un lampo' poi ricominciò a fiorire più rigogliosa che mai la mania delle proibizioni. Una ducale infatti del 2 marzo 1653 (Privilegi V. 154. Reg. *3* p. 28) così si esprime:

« La essorbitanza in che erano pro-
« rotti gli abusi delle Pompe in questi
« ultimi tempi hà persuaso la sapienza
« publica à non differir d'avantaggio la
« promulgatione di quei decreti che in que-
« sta importantissima materia hà cono-

« sciuti più salutari. Li vederete espressi
« nelle stampe alligate, quali vi comet-
« tiamo col Senato di partecipare in pub-
« blico nome à cotesti Dep. Pub. perchè
« veduto l' essempio della Metropoli si
« risolvono di capitare immediate alli ne-
« cessari ispidienti, mentre vedono che
« la vanità delle Pompe ad altro non
« serve che ad una superflua ampulosità
« tendente affatto all'eccidio delle sostanze.
« La vostra singolare virtù comprende il
« momento di che si tratta, onde siamo
« certi che accompagnerà l' ufficio con
« quelle prudenti et efficaci rimostranze,
« che valer possino a conseguire quanto
« è di Publica intenzione. »

⁂

Fra le diverse disposizioni riportate nel Registro succitato ne leggiamo una lunghissima che, come campione del genere, mi pare valga la pena di essere qui trascritta integralmente. Ciò potrà dispensarci dal ritornare in seguito sull'argomento.

« 1653. Adì 11 Marzo. In Senato.

« Li eccedenti dispendij, à quali si vede
« scandalosamente portarsi la vanità de'
« Cittadini nell' intraprendere i Reggi-
« menti, meritano i più maturi riflessi

« della prudenza publica. Da questo abuso
« pernitiosissimo non solo scaturiscono
« gl'incomodi, anzi gli eccidi delle fa-
« coltà de' privati, ma principalmente de-
« riva la penuria de' soggetti da impie-
« gare nel publico servitio, al quale chi
« non ha gran fortuna, non può azzar-
« dare il proprio zelo a sottoponervisi.

« Essendo però sommamente necessario
« provedere a questo gravissimo disordine
« e venendo dalla scrittura sapientissima
« hora letta, suggeriti i termini proprii
« a questi è conosciuto conferente intie-
« ramente aggiustarsi. Pero;

∴

« L'andarà parte che li Rettori delle
« città e fortezze di Terra Ferma in altro
« tempo sottoposte al giuramento in ma-
« teria di Pompe, siano obligati prima
« della loro partenza da questa città con-
« segnare al Magistrato un inventario,
« conforme alle leggi, de fornimenti, a-
« dobbi di palazzo, argenti, romane, fodre,
« carozze, cavalli, servitori, staffieri, ca-
« rozzieri, che haveran seco; acciò ben
« minutamente possa il Magistrato rima-
« ner informato d'ogni particolare, et il
« medesimo inventario, che dovrà esser
« sottoscritto di mano propria del Rap-

« presentante, vaglia per incontro delle
« diligenze, che si doveran fare sopra
« quel Reggimento, come più à basso
« sarà considerato.

« Nell'andar alla carica non possino
« esser accompagnati, che da sei nobili,
« inclusi in questi li loro congionti in
« qualunque stretto grado.

« Non possano ecceder questo numero,
« sotto qual si sia pretesto, dovendo così
« nell'andata e nel ritorno, come nella
« dimora nella città astenersi dalli ban-
« chetti eccedenti la prescritione delle
« leggi.

⁂

Ora facciamo un pochino da tappezziere. « Nella camera dell'audienza pos-
« sano servirsi di razzi senza oro, ò ar-
« gento, overo di damaschi, che non siano
« ornati di franze ò di cordelle d'oro, nè
« de alcuna sorte di frisi, ò altro ador-
« namento di veludo, ma solo d'una sem-
« plice franza al di sopra. Il resto del
« palazzo sia loro permesso adobbar di
« cuori, ma con espressa prohibitione di
« non fornire in un palazzo, che una sala
« solamente, nè possano esser mutati mai
« fornimenti, nè d'estate nè d'inverno, et
« in caso che tornasse loro meglio in-

« vece di cuori fornire qualche altra stanza
« di broccadelli, ò rasetti di filo e seta
« possino farlo.

« Nella camera nell'audienza possino
« servirsi di una muda carieghe di veluto,
« le broche delle quali siano dorate, ma
« ovate ò rotonde, ò in rosetta senz'alcun
« lavoro, come anco li pomoli pur dorati,
« ma per altro schietti senza figure, et
« solo rotondi, ò in piramidi. E siano le
« stesse careghe senza franze, cordelle,
« passamani, ò altri ornamenti con oro.

∴

« Habbino anco facoltà di valersi per
« uso della detta camera fino di quattro
« tavolini d'ebano, ò d'ebano et avorio,
« ò di pietra schietta senza che nè gli
« uni nè gli altri vi possa esser lavoro
« ò rimesse d'altre pietre, nè li piedi de'
« medesimi tavolini possano esser dorati,
« argentati, miniati, ò fatti a figure. Gli
« sia concesso tener in terra nella stessa
« camera un tapedo, nel quale però non
« vi sia seta, nè oro. Nelle altre camere
« non possano valersi che di careghe di
« bulgaro con brocche e pomoli, come di
« quelle di veluto si è detto. Li tavolini
« siano di semplice noghera, ò coperti di
« cuoro, e gl'inginocchiatorij pure di sem-

« plice noghera, senza intagli ò figure.
« Possino haver tanto per uso loro quanto
« per forestieri, et ogn'altro bisogno al
« più quattro trabacche, ò pavioni, ò con
« qual altro nome si possano chiamare,
« con le loro coperte ò cussini di seta,
« esclusi sempre i velluti. E siano senza
« alcuno benchè minimo ornamento d'oro,
« ò di ricamo, ma solo guarniti di franza
« di seta, e li cussini di passamani e pe-
« roli pur di seta, non potendosi fodrar
« li suddetti apparati da letto di creme-
« sin, cendal, o alcun altra cosa di seta.

E continuiamo a fare il tappezziere!....

∴

« Possino tenir anco una fin due pet-
« teniere sopra le tavole, ma di ebano
« schietto, e solo rimesse d'avolio, ò di
« semplice veluto, con sole brocche do-
« rate, e tanto queste, quanto quelle con
« una moderata figura sopra piedi e ma-
« nichi dorati. Non potendo per il forni-
« mento di esse valersi d'alcun panno, ò
« altra cosa ricamata, ò di fazuoli, ò al-
« tro con lavori di punto in aria, punto
« fiamengo ò merli di fiandra, quali la-
« vori e merli s'intendono prohibiti anco
« in tutte le altre biancherie. »

Santi Numi del Paradiso!... ma dateci

addirittura un campione di *petteniera* completa, o meglio prescrivete che non possano possederne altre all' infuori di quelle che saranno somministrate d' ufficio e che la sia finita! Se nò chi ci salva dalle contravvenzioni ?...

.:.

« Le portiere della sala siano di cuoro d'o-
« ro, ò di semplice panno di lana senza in-
« tagli, ricami, ò lavori di seta, et oro di
« qualsivoglia sorte ornate di una sola fran-
« za, e fodrate di tela. Le portiere delle
« stanze possano esser anco di damasco, ma
« senz' altro ornamento, che una sola fran-
« za, e fodrate di cendale dalla corda.
« E per la Camera dell'audienza le sia
« permesso tenir una portiera di veluto
« alla conditione di quelle di damasco.
« Le coltrine della camera principale pos-
« sano esser di cendal, e dell'altre di giu-
« rino, ò altra cosa inferiore.... »

Ma non sarebbe stato meglio che a questi disgraziati cittadini destinati al reggimento di qualche località, la Repubblica provvedesse essa stessa direttamente un appartamento ammobigliato ?...

.:.

« Alla messa habbino l'uso di un strato
« di panno di lana, ò di veluto nero, fo-

« drato di tela, con un solo passaman, ò fran-
« ze di seta attorno, e di due cussini pur di
« detto panno ò veluto con un passaman
« attorno, e li peroli di seta sopra li can-
« toni. E le mogli dei Rettori possino ado-
« perar un tapeto o strato di panno, con li
« cussini, ove però non sia oro ò argento. »

L' argento era destinato ad altri usi. Infatti « Le sia permesso portar argenti
« per la summa di once 1500, ripartiti in
« quei pezzi che loro tornerà meglio, do-
« vendo però restar sempre prohibiti li
« rifrescatori, boccie, e *fiaschi perforati*,
(questi li proibirei anch' io, che diavolo!...)
« e tutta l'altra sorte d'argenteria dorata,
« tanto al di dentro quanto al di fuori,
« e principalmente l'uso de piatti da ta-
« vola, alla quale non possano adoperarsi
« che soli *pironi*, *cortelli*, *gucchiari*, e
« *saliera* d' argento, candellieri per la
« sera e non altro. »

∴

Passiamo alla servitù e scuderia.

« Possano condur seco fino quattordeci
« servitori al più (non c' è malaccio !...),
« qual numero non sia loro permesso mai
« d' accrescere sotto pretesto di servitio
« delle mogli, figliuoli, ò sotto titolo di
« fanti di stalla, da cucina, ò di qualun-

« que altro grande, ò basso essercitio. E
« di questo numero sia in loro facoltà di
« vestirne sei con livrea di staffieri, e due
« con livrea di carrozzieri, intendendosi
« sempre severamente prohibito l'uso dei
« paggi. (Per qual ragione?... Mah!...).

« Sia permesso tenir sei cavalli sola-
« mente da impiegarsi à loro soddisfa-
« tione, e possano valersi dentro la città
« di una carozza di veluto al di dentro
« con li suoi sguazzaroni al di fuori, con
« cielo e coltrine di damasco con le sue
« franze senz'alcuna doratura, ò intaglio
« al di fuori, et le brocche siano rotonde,
« overo ovate solamente schiette, brunite,
« et anco la ferramenta schietta; nè so-
« pra il cielo della carozza ò alle por-
« telle possano usarsi vasi ò figure, ma
« pomoli schietti come si è detto delle
« broche. Li collari de cavalli siano di
« cuoro all'ordinario, con semplici fiubbe
« et puntali di ferro brunito schieto, ri-
« mosso da essi ogni qual si voglia orna-
« mento, ò lavoro. — In campagna pos-
« sano servirsi di una carozza fornita al
« di dentro di bulgaro, ò cosa di minor
« prezzo, con coltrine di lana, broche non
« dorate, e senza alcuna minima doratura,
« intaglio al di fuori, come di quella di
« veluto si è detto.

.·.

« La livrea de staffieri, carozzieri, ò
« barcaroli di peota respettivamente, do-
« verà èsser di panno di lana, ò d'altra
« cosa inferiore, schietta però senza guar-
« nimenti, liste ò ricami, ò qualsivoglia
« altro ornamento, ne possa esser che una
« solamente, tanto per città, quanto per
« campagna, e così l'estate come il verno.
« Conforme la stagione possano valersi di
« quelle romane di seta, che loro più pia-
« ceranno, quali però debbano esser senza
« ricami, ò guarimenti d'alcuna sorte, et
« esclusi nelle fodre li lovi, zebellini, et
« volpe nere.

« Tutte le cose contrarie ò differenti
« dalle sopradette debbano intendersi e-
« spressamente prohibite, come se a cosa
« per cosa fossero nominate.

*
* *

Sia prohibito in oltre a i Rettori far
« alcun banchetto a Consoli, Deputati, ò
« altri, che habbino carico publico della
« loro città, alloggiar, banchetar, ò rega-
« lar Reggimenti, Ambasciatori, ò publici
« Rappresentanti che fossero di passag-
« gio; vestire ò in qual si voglia modo
« far regali ò donativi a servitori che non
« sono carozzieri, ò staffieri, mutar livree,
« ò apparati di palazzo, per morte de loro

« congiunti, per feste, ò publiche dimo-
« strazioni, per elettioni di Serenissimi
« Prencipi, ò Procuratori di San Marco,
« ò promotioni di Cardinali, far feste, rap-
« presentar comedie, ò conceder ridotto
« nei loro palazzi, ò fuori, ò sotto questi
« et altri pretesti banchettare, dar cola-
« sione di confetture con cestelle ò senza.
« Et in occasione di numero più ristretto
« di dare in alcun modo, ò sotto qual si
« voglia nome le medesime confetture a
« quelle donne che andassero a tratte-
« nersi con le loro mogli; sia anco vie-
« tato che alcuna delle cose predette resti
« effettuata sotto nome delle lor mogli,
« figliuoli ò altri di che grado ò condi-
« tione si voglia, sì nella città, come nel
« territorio à loro sottoposto, nè per al-
« cuna imaginabile causa di fiera, ò al-
« tra solennità della città medesima pos-
« sano alloggiare, ne far alloggiare, o
« banchettare, se non quelli dei loro con-
« giunti che si cacciassero da capello con
« essi. » Cosa poi voglia significare co-
desto *cacciar da capello*, invero non ve
lo so dire.

∴

« Lo stesso pure s'intenda per l' occa-
« sione delle visite, nelle quali non pos-

« sano condur seco alcuno, sia di quella
« città o d'altra, fuori che li necessari
« Intervenienti ò Ministri. In occasioni di
« parti delle lor mogli, nuore, figliuole,
« ò altre gentildonne, che in qualunque
« modo si trovassero in quella città, pos-
« sano invitare o far invitar per compa-
« dri li loro colleghi, camerlenghi, castel-
« lani, ò altri rappresentanti veneti che
« si trovassero ivi. Et in oltre li gover-
« natori della militia, curiali, cancellieri
« à loro beneplacito; ma non possano in-
« vitar la città, nè ricevere alcuno che
« intervenga per la medesima, ne meno
« alcun particolare cittadino della detta
« città, habbia o non habbia carica in essa.
(Questa la mi par grossa. Sembra che si
volesse togliere ogni punto di intelligenza
o contatto tra governatore e governati;
sapienza democratica!....)

∴

« Non possano in alcun tempo. nè per
« alcun caso far pubbliche dispenze sia
« nella città ò territorio, nè mandar re-
« gali d'alcuna sorte in questa città à
« compagnie sotto qualunque nome pos-
« sano esser chiamate.

« Nel ritorno non siano accompagnati
« da alcuno della città dove saranno stati

« Rettori, ne per viaggio possano banchettar, far collationi, rinfrescamenti ò
« regali d'alcuna sorte ad alcuno che andasse ad incontrarli, ne dentro il spazio di un mese dal loro ritorno possano
« dar convito nella loro casa ad alcuno
« forastiero, ò di questa città eccettuati
« quelli che si cacciassero da capello, ne
« alloggiar ò far alloggiar alcuno di quelli
« della città ove fossero stati rettori ».
Insomma dovevano ritornarsene mogi, mogi.... colla coda fra le gambe come cani scottati !....

∴

« Per venire in cognitione delle transgressioni, ogni sedici mesi siano ballottati li Provveditori e sopra Provveditori alle pompe attuali, et il superior
« di ballotte debba termine mese uno dal
« giorno della sua elettione, conferirsi in
« terra ferma et haver, in termine di
« mesi quattro, visitati li reggimenti e
« formati li processi con le forme et facoltà solite in casi tali, et con li ministri soliti, dovendo haver per assignamento ducati dieci al giorno buona
« valuta da' Camerlenghi di Comun, da
« esser rissarciti de'denari del magistrato.
« Dovendo per essecutione di quanto è

« predetto, quello che sarà eletto rima-
« ner immediate spirato il mese della sua
« elettion, appostato debitor à Palazzo de
« Ducati mille, che non gli possano esser
« depennati, se non con fede delle esse-
« cutioni sopradette da esser lette al Se-
« nato. » E' qualche cosa di più del dra-
coniano *solve et repete.*

∴

« Cadano gli innobbedienti in pena di
« privatione del Maggior Conseglio per
« anni tre, e di ducati 25 in decima per
« 25 anni (giuggiole !....) e perdino di più
« il titolo del Reggimento del quale fos-
« sero ritornati e pubblicate le loro sen-
« tenze nel Maggior Conseglio.

« Sia tenuto in oltre il magistrato alle
« Pompe al ritorno de' Rettori, formar
« anch' essi diligentissimo processo per
« via d'inquisitione particolarmente contro
« le transgressioni che potessero essere
« state fatte dal ritorno del Provveditore
« o sopra Provveditor fino alla fine del reg-
« gimento, esaminando quelli della Corte
« de' medesimi Rettori et altri, secondo
« stimeranno di giustizia, quali processi ad
« offesa debbono essere letti alla Banca
« per terminarsi con tre voti almeno se si
« debba proseguir in essi o no; et in caso

« che sia preso di proseguir debba farsi
« con le forme prescritte al magistrato;
« dovendo essi Provveditori et sopra Prov-
« veditori all' uscir del carico portar fede
« sottoscritta con giuramento da due degli
« altri uno per ordine dell'esser tirati in-
« nanzi ed espediti conforme le leggi, nè
« possano andar a Capello senza haver
« consignata la medesima fede al Segreta-
« rio alle Voci quale doverà esercitare il
« suo debito in questo proposito, sotto le
« pene nelle altre parti statuite. Possa et
« debba il magistrato ricever tutte le de-
« nuntie, che fossero portate contro li Ret-
« tori, e quelle di esse che haveranno li de-
« nuntianti segreti, s' intendono provate
« con quattro testimoni, et tre col denun-
« tiante palese ». Non capisco perfetta-
mente tutto ciò che di sopra è stabilito, ma
così ad occhio e croce mi pare che l'andare
ad assumere il reggimento di un paese
non fosse la più invidiabile delle fortune !..

.·.

« Li Rettori veramente che fossero ac-
« cusati, havuta informatione della de-
« nuntia, qual doverà esser data loro con
« lettere del Magistrato dirette al collega
« dove ne sia, e dove nò col mezo di un
« Fante dell' Offitio espressamente spedito

« a questo effetto, debbano mandar le loro
« informationi ò diffese in termine di
« giorni 15 essendo di quà dal *Menzo*
« (Mincio) et d'un mese essendo di là; et
« a fine che non resti ritardata l'essecu-
« tione della volontà publica sia obligato
« il Proveditor Cassier capitar ogni 15
« giorni a Sua Serenità, per raccordar la
« missione d'un Consigliere che habbia à
« intervenir con le chiavi all' aprir della
« cassetta delle denuntie contro le tran-
« sgressioni de' Reggimenti, del qual atto
« dell'aprir la cassetta, et di quello che
« si sia trovato o non trovato in essa,
« debba farsi nota nel libro statuito per
« le altre denuntie in tutto et per tutto,
« come delle medesime si è detto. Et oc-
« correndo formar processo sopra le de-
« nontie che si trovassero nella cassetta
« in questa città, se il sopra Provvedi-
« tor o Provveditor fosse fuori, ò do-
« vesse andarvi dentro il termine di mese
« uno, si possono consignare, o espidire
« al medesimo, perchè sia essequita la
« publica intentione ».

∴

« In altro tempo si debba per ballot-
« tatione del Senato espedire uno degli
« attuali sia sopra Proveditor ò Provedi-

« tor a questo effetto, quello cioè, che
« sarà superior di ballotte, con tutti li
« modi, oblighi, salario ed autorità che di
« sopra si è detto ».

Ora scendiamo in cucina.

« Li cuochi ed altri servitori che nel
« loro ministero havessero avuto parte
« nelle transgressioni dei Reggimenti in
« proposito di pompe, se capiteranno nel-
« le forze siano condannati tre anni in
« galera, overo sett' anni in prigione e
« restando absenti, banditi per anni vinti
« almeno con le taglie proportionate; ben
« possono esimersi dal castigo con la de-
« nuntia di transgressori e degl' altri ser-
« vitori correi, nel qual caso habbino à
« goder non solamente la impunità, et siano
« tenuti secreti, ma guadagnino ancora 100
« ducati ne quali in primo luogo s' inten-
« dano condannati li transgressori. E questa
« condanna pecuniaria sia sempre per au-
« gumento delle altre pene statuite ».

Evviva le spie!....

∴

« Sia la presente publicata in questa
« città, e nella Terra Ferma con obligo
« alli Rettori attuali in quelle parti che
« non concernano livree, carrozze e for-
« nimenti d' haverla essequita dentro il

« termine di un mese dalla sua pubblica-
« tione; e dal Secretario alle Voci venghi
« consignata alli Rettori che partiranno
« di qua facendosene far ricevuta in scrit-
« tura, accio che al suo ingresso sia sem-
« pre di nuovo republicata. E publicata ò
« non publicata s'intende sempre nel suo
« intero effetto et vigore ». Amen !...

.·.

Le vesti dei nobili stessi, i quali pure godevano di molti privilegi, ebbero l'onore di attirare l'attenzione del Maggior Consiglio che adì 11 Marzo 1668 (Statuta Veneta Contarini vol. 1077 pag. 238) cosi esordiva e decretava:

« I primi fondamenti del Governo della
« Republica nostra furono da saggi pro-
« genitori firmati e stabiliti sopra la con-
« corde unione degli animi de cittadini.
« Onde la prudenza de Maggiori volse
« ch' alla similitudine dell' interna rela-
« tione et egualità d'oggetti ne cuori de
« medesimi conforme anco apparisse in
« ogn' uno l'esteriore dell'abito, così che
« ordinorno ch'in specie di religione si
« uniformasse in tutti la veste, acciò in
« segno di decoro e testimonio di mode-
« ratezza si rendesse venerabile questa
« Patritia Nobiltà e perchè si osserva

« qualche principio di alteratione nella
« veste medesima, come pure altri entrar
« in questo Conseglio con habito diverso
« con indecoro di esso, et violatione di
« così religiosa esemplare institutione, co-
« nosce proprio la publica maturità dover
« fermare il corso all'inconveniente con
« le necessarie rigorose ordinationi; Però

∴

« L'andarà parte che resti sotto le più
« severe pene della publica indignatione
« prohibito à cadaun di nobili il variar
« in alcuna parte l'habito della veste dalle
« Leggi stabilito per decoro di questa no-
« biltà, anzi debba ogn' uno ne luoghi pu-
« blici in particolare portarla con la stola
« nè alterar in parte alcuna le conditioni,
« forma e materia dell' habito stesso.

« Sia pure sotto le suddette pene prohi-
« bito à nobili di qual si voglia conditione
« eccettuati li forestieri, che non tenes-
« sero habitatione nello Stato di portarsi
« in questo Consiglio con altro habito che
« con l'ordinaria veste, dovendo in ogni
« uno essere consimile l' apparenza este-
« riore, come è conveniente.

« E perchè resti in ogni tempo obedita
« l'osservatione di queste prudenti ordi-
« nationi ne sia l'essecutione di esse di-

« mandata all'Auttorità grave de Capi del
« Consiglio di X. (Nientemeno!....) i quali
« restino pur incaricati con le solite for-
« malità del loro Tribunale farne seguire
« per sempre la più rigorosa osservanza ».

.˙.

Ma quella povera *publica maturità* avea un osso duro da rodere e non le si concedeva un momento di requie. Infatti nel Maggior Consiglio del 21 Settembre 1677 (vol. 1077 pag. 246) ritorna sulla *regolation de Reggimenti*, e, come al solito, premette il suo bravo fervorino;

« Mentre l'abuso delle Pompe de Reg-
« gimenti camina all'eccesso, con grave
« eccidio delle sostanze de cittadini e sud-
« diti, conviene che la *Publica maturità*
« ne tronchi la prossecutione, per ridur
« ogn'uno alla moderatezza dovuta in una
« ben retta Republica, onde vi sia pron-
« to et pieno il concorso de cittadini stessi
« che possedendo perfetta habilità, resta-
« no al presente impediti dalla modera-
« tione delle loro private fortune. Li Mag-
« giori Nostri v' han proveduto con pro-
« prie sapientissime Leggi, e negl' ultimi
« tempi con gran prudenza con la parte
« del Senato de 11 Marzo 1653, ne do-
« vendo à queste esser maggiormente dif-

« ferita la puntuale essecutione; » poi statuisce: « L'anderà Parte, che restan-
« do nel suo vigore la legge sopradetta
« dì 11 Marzo 1653, che stabilisce pre-
« scrittioni aggiustate da osservarsi dai
« Reggimenti, con le pene ai transgres-
« sori che sono nella medesima contenute,
« sii essa nuovamente publicata, e stam-
« pata in questa città sotto il presente
« giorno onde habbi nell'avvenire ad es-
« sequirsi da tutti quelli che al presente
« sono, o saranno elletti alli Reggimenti.

∴

« E perchè è rissoluta volontà di que-
« sto Conseglio che habbi a mantenersi
« intiera l'osservanza di quanto è disposto,
« Inherendosi alli sopradetti Decreti, sii
« parimenti preso che nella prima ridut-
« tione, che si farà di questo istesso Con-
« seglio il mese di marzo prossimo ven-
« turo, debba per scrutinio, o quanto meno
« d'ellettion di esso, farsi ellettion d'un
« honorevole Nobile Nostro di virtù et
« esperientia in Inquisitor sopra le Pom-
« pe dei reggimenti, con il salario decre-
« tato nella sopradetta Parte 1653. Qual
« Voce dovrà esser messa in proposta an-
« tiana anco ad ogn'altra in pena al Con-
« segliero che fosse in settimana de Du-

« cati mille da esser levata da cadauno
« del Collegio Nostro et Avogadori de
« Comun senz'altro Conseglio, ed il Se-
« cretario alle Voci sii tenuto ricordarlo
« sotto pena di privation del carico, et
« altro ad arbitrio.

∴

« Possa esser tuolto da ogni luoco, Con-
« seglio, Collegio et Officio, *etiam* con
« pena eccettuati quelli del Collegio No-
« stro, nè possa esser dispensato, nè rifiu-
« tar sotto le pene contro rifiutanti am-
« basciarie a Teste Coronate ».

Curioso modo questo di costringere i pacifici cittadini e nobiluomini ad assumere volenti o nolenti pubblici uffici e poi farli sorvegliare e controllare come se si trattasse di tanti ammoniti o scappati dall'ergastolo!.... L'inquisitore suddetto dovea condur seco un notaio, un coadiutore, ed un fante a suo piacimento, et haveva facoltà di ricevere denunzie segrete, *torturar testimoni* che non volessero deporre il vero, e fare tante altre belle cose che al dì d'oggi sarebbero sufficienti per legittimare da parte di radicali d' ogni colore l'uso della dinamite, della pancrastite, e della melenite contro il governo della... Republica Serenissima.

XI

1600-1700

Non era per nulla che la Repubblica Veneta veniva chiamata *Serenissima*, giacchè sarà ben difficile trovare un governo che con tanta serena bonomia si presti a far la predica ai propri sudditi, ripetendo loro precetti ed ammonizioni già cantati le mille volte. Perciò noi vediamo nel Gennaio 1682 (Priv. Reg. T. Volume 1542 f. 234 - Vol. 167 f. 189) *Aloysius Contareno Dei gratia Dux venetiarum*, dopo aver premesso i consueti auguri e salutazioni affettuose ai nobilissimi e sapientissimi uomini Jeronimo Justiniano Po-

destà, e Gio. Antonio Belegno Capitano di Brescia, così esprimersi.

« Mossosi dalla paterna publica carità « compenso all' evidente perniciosissimo « lusso delle pompe in questa città, con- « viene con l'oggetto stesso non abban- « donarli quelli della Terra Ferma, ma « introdurvi quella moderatione che è di « intentione nostra, di servitio dei sudditi « e che dal magistrato delle Pompe viene « asserito da ognuno bramarsi, onde con « il Senato vi commettemo di far eleg- « ger con le solite forme Deputati alle « Pompe, unitamente a quali con i lumi « e carte che dal Magistrato suddetto vi « saranno trasmesse, essaminarete la ma- « teria per formar proclama, adattato al « uso della città, e con la sodisfatione « dei sudditi stessi, quale trasmetterete « al Magistrato medesimo per le proprie « ponderationi, e per essequir quanto li « resta prescritto. La materia è impor- « tante non meno che conferente a sud- « diti stessi, onde eccittiamo il zelo vo- « stro ad accudirvi a misura del bisogno « incaricandovi a far che nel termine di « un mese siano li Proclami suddetti a « quel Magistrato pervenuti.

« Dat. in Nostro Ducali Palatio die 30 « Januarij Indictione sexta MDCLXXXII »

∴

Questa Ducale fu diramata, come di pratica a tutti i Rettori, Proveditori e sopra Proveditori di Terra Ferma come si può rilevare dal vol. 167 f. 189 e dall'altro 1542 R. T. f. 231, t., ed in esecuzione della stessa fu publicato il proclama 6 Febbraio 1682, in materia d'ogni sorta di Pompe, stampato per Gio. Pietro Pinelli stampator Ducale, così concepito:

« Volendo gl' Illustrissimi et Eccellen-
« tissimi Signori Sopra Proveditori, et
« Proveditori alle Pompe infrascritti in
« ordine alla parte dell' Eccellentissimo
« Senato de dì 3 Gennaro 1681 dar ecci-
« tamento alla pontuale osservanza delle
« Leggi, fanno publicamente intendere

« Che resti assolutamente prohibito à
« tutte le persone di che grado, età e
« conditione si voglia comprese nelle parti
« in materia di Pompe il trasgredire in
« conto alcuno alle prescrittioni in ma-
« teria di pompe dichiarite nel Proclama
« 13 Gennaro 1681 (non l'ho trovato) men-
« tre saranno corretti con li più severi
« castighi; et se alcuno contravenirà anco
« in maschera soggiacerà alle medesime
« pene che vengono in esse severamente
« prescritte, onde per venire il Magistrato
« in chiaro delle trasgressioni estende-
« ranno Sue Eccellenze le proprie dili-

« genze con ricever denontie secrete; e
« col divenire a rigorosa formatione di
« processo per via d'inquisitione ex officio
« acciò li rei riportino il meritato castigo
« et serva ad altri d'essempio perchè si trat-
« tenghino nella dovuta obbedientia tanto
« dal Principe desiderata. Sia publicato.
« Gio. Basadonna Sopra Proveditor
« Polo Giustinian Sopra Proveditor
« Ambroso Lombria Proveditor
« Girolamo Contarini Proveditor
« Piero Lion Proveditor
« Andrea Contarini segretario ».

∴

Sembra però che in tutta questa bisogna esistesse una confusione maledetta, perchè in data 5 Giugno stesso anno (volume 178 fasc. 263) il Magistrato delle Pompe di Venezia sentì il bisogno di rivolgere ai signori Sopra Proveditori e Proveditori la seguente missiva:

« Essendosi praticato la regolatione del-
« le Pompe in questa dominante à preser-
« vatione delle sostanze de' sudditi, per il
« medesimo ogetto preme al Magistrato
« nostro di ricavare i lumi più distinti di
« quello si potesse praticare anco nella
« Terra Ferma, perciò è ricercato il zelo
« di VV. EE. a raccordare quello stime-

« ranno più proprio per puoter incaminare
« così importante materia, e particolar-
« mente avisarsi quello si sia praticato in
« altri tempi, se vi sia stato o vi sia Ma-
« gistrato fatto dal Conseglio della Città,
« et con che auttorità, con quel di più
« che stimaranno più proprio e confacente
« di suggerire le loro virtù e zelo per il
« publico servitio, et le bramiamo in fine
« ogni felicità ». Grazie!....

∴

E nel Consiglio di X e Quaranta adì 20 A-
gosto 1682 (volume suddetto) fatta la con-
sueta premessa della necessità di conservare
le sostanze scialaquate in eccessi smode-
rati di lusso, al servizio di Sua Serenità
nelle pubbliche occorrenze, e nelle private
al commodo delle famiglie si poneva parte

« Che sotto l'osservanza delle leggi in
« materia di Pompe stabilite negli anni
« addietro, e particolarmente delli capi-
« toli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17
« et 18 della Parte 23 Maggio 1633 ap-
« provata dall'Eccellentissimo Senato, sia-
« no gl'infrascritti capitoli ad uno ad uno
« ballottati, e se verranno presi, siano
« trasmessi à piedi del Serenissimo Pren-
« cipe per haverne à loro maggiore va-
« lidità la confirmatione, videlicet

∴

« Primo. — Che nelle vesti delle Donne
« di qual si sia grado, età, et conditione
« di questa città et territorio non possano
« esser adoperati drappi tessuti e broc-
« cati con oro od argento, così nelli habiti
« come nelle fodre. Per le guarnitioni sia
« concessa una sol mano di merli d'oro
« o d'argento, o di seta che non eccedano
« però l'altezza di un quarto di braccio,
« overo un passamano o franza d'oro, di
« argento, o di seta che non ecceda però
« l'altezza di *due punte di dita traver-*
« *sali*, et questi siano cuciti distesamente
« non increspati, nè infaldati, nè volanti.
« Restando prohibito ogni reccamo d'oro
« o d'argento, o di seta, i camuffi, i merli
« e passamani con rilievo e che imìtas-
« sero il riccamo, gli stratagli riportati o
« rimessi, e le cordelle d'oro o d'argento
« 2.° Siano prohibite tutte le sorti di
« gioie, e perle, tanto buone come false,
« le granate e malgarite in qualunque
« luogo della persona, gli aironi, gli or-
« namenti di penne, pelli e bottoni, per-
« mettendosi solamente alle donne un sol
« fillo di perle al collo strette, due an-
« nella in dito con gioie a piacimento, gli
« orecchini alle orecchie, et li manini alle
« braccia, quali però siano d'oro semplice
« et smaltato ».

In questa parte si cominciava a *mollare* un tantino!

* * *

Gli altri capitoli estendevano agli uomini consimili divieti, ed a questi ed alle donne inibivano l'uso di *merli fabbricati in estero Stato*, le pelliccie, i manichi delle ventole d'oro, d'argento, o d'altro metallo indorato, e giù giù discendendo le livree guarnite, i paggi e gli ornamenti nelle carrozze e lettighe, nonchè ne' finimenti dei cavalli. Poi si inacerbivano le pene comminate già dalla Parte del 1633 e si concludeva « che contro i Sartori, Reccamadori, In-« ventori de mode nuove, Oreffici, Cuochi, « Scalchi, Varotari et ogni altro Artefice « che così maschio, come femina lavo-« rassero, o facessero lavorare in qual si « sia modo nelle materie prohibite, e con-« tro gli ordini stabiliti o tenessero nelle « loro case o botteghe, robbe prohibite, « sia proceduto non solo per via di de-« nuncia et accusa, ma anco per via di « inquisitione et siano castigati con pena « pecuniaria, o corporale ad arbitrio, anco « di tre anni di gallera; non potendo lavo-« rare ne anco per forestieri, senza licenza « espressa del Magistrato ».

Non c' è che dire; i commerci, le arti ed

i mestieri erano incoraggiati che mai più!...

⁂

E tre settimane dopo gli Illustrissimi Eccellentissimi Signori Sopra Proveditori e Proveditori alle Pompe, lanciavano il seguente Proclama, stampato sempre per Gio. Pietro Pinelli stampator ducale.

« Applicatosi il zelo degl'Ill.mi et Ec-
« cellentissimi signori Sopra Proveditori
« et Proveditori infrascritti al diverti-
« mento degl'abusi in materia di pompe
« hanno con rissoluti divieti publicati in
« più tempi proclami per la dovuta ob-
« bedienza, et essendo costante volontà
« di loro Eccellenze, che con una dovuta
« rassegnatione venghino puntualmente
« obbediti gl'ordini in tal materia pre-
« scritti, et acciò non prendino maggior
« corso gli abusi, che a poco a poco pos-
« sono dilatarsi fanno con il presente pro-
« clama publicamente intendere;

« Che il Decreto de 13 gennaro passato
« habbi la sua pontuale osservanza, et
« chi ardirà d'eccedere *specialmente il*
« *guarnimento della mettà delle sottane*,
« ò usare recami, ò robbe immitanti il
« recamo, con introduttione di nuove
« mode, et adobbi superflui di cordelle

« et altro, accadendo le trasgressioni re-
« steranno severamente corrette con quei
« maggiori castighi, che vengono dalle
« leggi comminate et sia publicato. »

Seguono le firme dei due Sopra Proveditor e dei tre Proveditor col relativo Segretario che sono ancora le identiche persone sottoscritte all' anteriore bando del 6 febbraio stesso anno.

∴

Queste pubblicazioni che facevansi senza ostacolo nella città capoluogo, pare incontrassero difficoltà nel territorio, giacchè nel volume e fascicolo retrocitato si possono, fra le altre, leggere le seguenti tre epistole, dirette agli Ill.mi ed Ecc.mi signori Rettori nostri da Aurelio Bornati agente per la città in Venezia.

I.ª « Nelle ristrettezze di questo solo
« giorno convengo provar l'amaritudine
« di non poter obedir le LL. SS. Ill.me
« con prendere, e riferirle l'informationi
« che bramano circa il trasmettere pro-
« clami in materia di pompe nella terra
« di Salò e riviera, stando massime che
« si celebra la festività del B. Lorenzo
« Giustiniano onde li Magistrati non si
« riducono a Palazzo, e però supplico
« VV. SS. Ill.me habilitarmi sino ad al-
« tro ordinario.

« Non resterò però di refferirle in tanto
« quello so esser occorso alla città di
« Bergamo in simil materia, et è che ha-
« vendo quel suo Magistrato trasmessi
« proclami, se non erro, nella Valle di
« Scalfo, qual pretendendo separation di
« giurisditione è ricorsa con supplica al-
« l'Ecc.mo........... ma commesse sopra di
« essa l'informi a quegli Ecc.mi Rettori,
« intendo dal sig. Nuncio sia la città di
« sentimento di far rescrivere all'Ecc.mo
« Senato che essendo la materia delle
« pompe delegata a ponto ad esse Eccel-
« lenze e Magistrato della Città, con il rito
« dello stesso credino non possa chiamarsi
« lesa la Valle nella sua ordinaria separata
« giurisditione, mentre la delegatione non
« pregiudica, oltre che sarebbe inconve-
« niente potessero li giurisdicenti inferiori
« et li sudditi di conditione non nobile
« procedere con il rigore et segretezza del
« rito dell'Ecc.mo Senato, et si spera possa
« seguire favorabile terminatione.

« Per quello però spetta a Salò dubito
« s'incontreranno difficoltà, tanto più che
« parmi haver inteso vantino pur essi
« Magistrato sopra le pompe, et temo
« praticheranno gli ultimi sforzi per so-
« stenersi indeppendenti; tutta volta mi
« informerò meglio, et se credessero dif-

« ferire sin che nasce la terminatione
« per Bergamo mi rapporto alle loro
« sapientissime deliberationi; — mi so-
« scrivo

« Venezia 8 Gennaio 1683.
« Di VV. SS. Ill. Dev. Obbl. Servitore
« Aurelio Bornati. »

Dunque Salò aveva delle velleità di opposizione e teneva tanto al Vescovo che ad un Magistrato proprio alle pompe.

∴

II.ª « Ill.mi et E.

« Ho procurato di meglio informarmi
« sopra quanto VV. SS. Ill.me mi com-
« misero nelle passate circa il trasmettere
« li proclami in materia di pompe a Salò
« e come da soggetti versati mi vien
« detto che l'affare non passerà senza le
« sue difficoltà così non può alcuno pre-
« figgersi l'esito certo sia per succedere.
« Il ricorrere a questo Ecc.mo Magistrato
« si crede pregiudiziale, mentre per di-
« vertir le liti et i disturbi si può im-
« maginare ordineranno ò la sospensione,
« ò che loro adrittura le commanderanno.
« La città di Bergamo senza abbadar ad
« altro ha spedito i proclami per tutto il
« distretto, parte del quale, come in luo-
« ghi separati hanno reclamato, cioè la

« Valle Seriana, Romano e Martinengo,
« se bene io errai nel haver scritto della
« Valle di Scalve; e della forma acen-
« nata stando che non altrimenti è stà
« presentata supplica, ma fatto ricorso
« agli Ecc.mi Capi dell'Ecc.mo Consiglio
« de X[ci] et ottenuto dalli predetti Luo-
« ghi ducali per la preservatione della
« loro separata giurisditione, — è però
« vero che nè a Romano, nè a Marti-
« nengo manda quella città alcun gius-
« dicente, ma solo la Serenissima Repu-
« blica un nobil Homo. La Ducale otte-
« nuta però non è ancora stà presentata
« a quegl' Ecc.mi Rettori, ma il sig. No-
« taro della città mi ratifica che presen-
« tandosi si pensa far rescrivere che que-
« sti siano torbidi inventati da detti luo-
« ghi per esser troppo vaghi de liti, e
« che quanto alla città non affetta più
« una cosa che l'altra, ma che sia pronta
« rallegrarsi al totàl beneplacito di Sua
« Serenità per obedir al quale hebbe fatti
« pubblicare i capitoli in tal materia, e
« questi trasmessi per quel territorio;
« che questo sia negotio delegato con
« l'Auttorità et rito dell'Ecc.mo Senato,
« e che non possano pretendere pregiu-
« ditio ma tutta volta che la città e VV.
« Ecc. dipenderanno da supremi comandi

« del Principe, ecc..... Ho procurato sa-
« pere la volontà anche del Int.e di detti
« luoghi che ha ottenuta la Ducale e mi
« dice non haver altra difficoltà se non
« nel commando di quel Magistrato di
« Bergamo, che se li soli Ecc.mi Rettori
« le commanderanno obbediranno pron_
« tamente, ma io considero che ciò non
« potrebbe sussistere, mentre il Magi-
« strato in questa materia è formato non
« solo delli due Ecc.mi Rettori ma delli
« Cittadini ancora eletti da quel Consi-
« glio, et che li processi per le trasgres-
« sioni devono formarsi dal Cancelliere
« destinato: — questo è quello ho potuto
« haver di lume in tal proposito, se sa-
« prò d'avantaggio e di più preciso ri-
« marranno prontamente avvisati. Se com-
« mandano faccia capo all'Eccellentissimo
« Magistrato saranno obbediti mentre con
« ossequio mi dichiaro

« Venezia 12 gennaro 1683.

« Di VV. SS. Ill. Dev. Servitore.
« Aurelio Bornati »

Morale; — la Serenissima da ragione a tutti, — i contendenti litigano tanto per litigare ma in fondo in fondo se ne infischiano di proclami e di proclamanti.

∴

III.ª « Ill.mi et E.

« Oltre le passate diligenze usate per
« servir VV. SS. Ill. circa la missione
« del proclama in materia di pompe an-
« che a Salò ho conferito il dubio all'Ill.
« Sig. Lazzaro Ferer, qual crede che as-
« solutamente li capitoli trasmessi loro in
« publico e confirmati dall'Ecc. Senato
« non servano per Salò, e che sarà forse
« impossibile il sostenere questo ponto;
« tuttavolta io dirigerò i miei riccorsi a
« questo Ecc.mo Magistrato a misura de
« loro comandi che attenderò più pre-
« cisi con il venturo ordinario, servendo
« il tempo molto comodamente stando la
« morte questa mattina succeduta del Se-
« renissimo Principe, onde sino alla crea-
« tione del successore non s'apriranno
« Magistrati. Accuso intanto il proclama
« medesimo in stampa che conserverò a
« servitio di codesto Ill.mo Magistrato
« occorrendo mentre mi rassegno

« Venezia, 15 Gennaio 1683.

« Di VV. SS. Ill. Dev. Servitore
« Aurelio Bornati. »

Come sia andata a finire la faccenda non trovo, molto probabilmente si sarà concluso colla morale precedente; certo però che anche allora presso gli uffici

della Dominante occorrevano sollecitazioni non poche per far camminare le pratiche.

.˙.

E giacchè ci occorse nella soprariportata corrispondenza di accennare alla città di Bergamo avvertiremo che anch' essa come la nostra aveva i suoi bizzarri capitoli sopra le pompe, riformati nel 16 febbraio 1683 senza però far precedere fervorino di sorta.

Essi capitoli corrispondevano presso a poco a quelli che abbiamo più sopra riportato, solo vi ravvisiamo di diverso che alle donne era permesso l'uso delle perle strette al collo, *overo un filetto de diamanti, o rubini, o d'altra sorte*, e che erano vietati i drappi tessuti *a fiori naturali*, eccedenti il prezzo di *tre ducati venitiani al brazzo;* l'uso di *qualunque merlo di che conditione si sia*, (fosse anche il *merulus actionista semper pagans?*) i quali merli distesi erano tollerati soltanto *ne cotolini di sotto* e non oltre alla metà dei medesimi, sempre esclusi però i *merli* forestieri come anche le *cordelle* che non fossero *ordinarie del paese.* E così via via seguono i precetti circa le carozze, staffieri ed altro personale, e circa le nozze e le pompe funerali nelle quali

non si potevano usar più di *quattro torze di lirette sei l'una et non più, non puotendosi condur più di quindeci RR. tra il paroco, sacerdoti et chierici quando sia nella propria parocchia.*

.·.

Così pure si dispone al riguardo dei *Comparesimi*, avvertendo che *ne batizi non puossano condur al servitio più di quattro persone compresa la comare, et a queste non si puossa donare più di un ducato per uno* da L. 6 : 4; si puniscono i sartori, orefici ed altri artefici colle consuete pene pecuniarie o corporali, ad arbitrio, *anco di tre anni di galera*; si stabilisce che le *appellationi si devolvano al Magistrato Ill.mo et Eccellentissimo alle pompe in Venezia, fatto però prima il deposito effettivo nella Cassa di questa Città*; che il Nodaro che sarà eletto a Cancelliere delle pompe *habbia ad haver un ducato per reo, oltre il processo, giusta la tariffa del maleficio*; e finalmente *che puotendo nascer nel processo del tempo nove introduttioni di spese dispendiose le quali haveranno bisogno di regola et corretione, resti impartita la libertà al Collegio presente et futuri di puoter formar nove regolationi secondo*

parerà al Collegio stesso convenirsi secondo il bisogno di tempo in tempo, senza altra approbatione di questo Maggior Conseglio.

Sempre bergamaschi quelli di Bergamo; — il Maggior Consiglio così si metteva in quiete e non aveva bisogno di ritornare ad ogni momento su questo benedetto cantino delle pompe!.......

∴

Non avendo i nostri Consiglieri avuto simile previdenza occorse che « Convo-« cato et congregato Consilio Generali « magnificae Civitatis Brixiae die 17 Fe-« bruarii 1683 (Provisioni V. 606 p. 65). « proposita fuisset pars eligendi quinque « deputatos ad pompas. » E la proposta era, come al solito, così motivata; « Preve-« dendo l'infalibile prudenza dell'Ecc.mo « Senato li pernitiosissimi disordini che « potessero esser inferti a suoi fedelissimi « sudditi con l'uso eccessivo delle pompe « ne' presenti tempi molto esalveanti, ne « ha col mezzo dell'Ecc.mi SS.ri Sopra « Proveditori et Proveditori alle mede-« sime pompe stabilite nella Serenissima « Dominante le regole opportune et ne-« cessarie; ma comprendendo col suo alto « sapere che anco nelle città di Terra

« Ferma possa correre simile intolera-
« bile eccesso, et volendo con la sua so-
« lita paterna carità troncarlo, acciò in
« esse più oltre si avanzi, con ducali 30
« gennaro scorso ha comesso agl'Ill.mi
« et Ecc.mi SS.ri nostri Rettori che fa-
« cino elleggere deputati pure alle pompe
« per adempire con pontualità le Ducali
« medesime onde con la dovuta rassegna-
« tione et uniformandosi al praticato, Va
« parte ; »

∴

« Che nel presente Consiglio siano eletti
« cinque Consiglieri de' più prestanti del
« corpo del medesimo in carica de De-
« putati alle pompe, et possino esser tutti
« d'ogni ordine di deputerie eccetuata la
« publica, incombenza de' quali sia di
« dover nel termine d'un mese unita-
« mente con li suddetti Ecc.mi Rettori
« formar quelle regole et proclami (siamo
« un'altra volta da capo!) in simili mat-
« terie, che comprenderanno confacente
« all'uso della città, per dover il tutto
« trasmettere sotto li prudentissimi ri-
« flessi dell'Ecc.mo Magistrato sopra le
« pompe in Venetia per le proprie pon-
« derationi et per essequirsi poi quanto
« sarà dal medesimo prescritto.

« Quæ pars contradicta per D. Advo-
« catum Consilii, capta extitit cunctis
« suffragiis duodecim exceptis.

« In cujus partis executione, assumpto
« scrutinio pro dictis quinque Deputatis
« ad pompes eligendis, inter nominatos
« prevaluerunt:

« Co: Franciscus Advocatus
« D. Co: Antonius Confortus
« D. Lelius Soncinus
« D. Attilius Fenarolus
« Camillus Pallatius. »

Salute e fortuna ai compilatori della nuova prammatica!...

.:.

A proposito della quale prammatica, da rifarsi giusta la deliberazione dell'Ecc.mo Senato 30 gennaio 1682, questi con posteriore ordinanza 5 zugno 1683 in Pregadi (V. 167, f. 189) stabiliva « che sia
« incaricato il zelo dei medemi Sopra
« Proveditori et Proveditori a far che ne
« Capitoli da cadauna città presentati
« resti acconsentito l'uso del *pont'in aria*,
« facendo con proprie maniere conoscere
« il frutto che rissentono i sudditi da
« questa manifattura e cercheranno di
« ridur per il possibile le differenze di Tre-
« viso alle convenienze dell'altre città. »

Da simile disposizione è logico il dedurre che l'industria dei pizzi o merletti fosse abbastanza estesa in alcune località del veneto dominio, e che Sua Serenità in un momento di perfetta serenità di mente giungesse a capire che colle proibizioni troppo assolute si uccideva l' industria suindicata, e che assieme ai *merli* forestieri si facevano scappar dalle panie anche quelli indigeni.

XII

1600 AL 1700

(Nuova Prammatica)

Sembra che Bergamo riuscisse a sbrigare sollecitamente la faccenda perchè, sfogliando il Vol. 178, nel fasc. 263 del medesimo, scorsi il seguente documento:

« Ill.mi Sig. Padroni colendissimi.

« A fine d'incaminar la publicatione de
« capitoli et ordini stabiliti et confermati
« dalla publica sapienza in materia della
« pramatica già commandata dall'Ecc.mo
« Senato, preghiamo le SS. VV. Ill.me
« participarci il tempo che dissegnano,
« con il modo vanno divisando per la
« publicatione et osservanza de capitoli

« medesimi. Il favore sarà singolarissimo
« quando più celeramente si compiace-
« ranno portarci le precise notitie, con
« che se gli raffermiamo

« Delle SS. LL. Ill.me

« Bergamo 15 settembre 1683.

« Li Deputati alla Pramatica. »

A tergo:

« Illico fu risposto nelle forme agiu-
« state a' loro desideri. »

∴

Però queste forme agiustate non potevano prefinire il tempo stabilito per la pubblicazione di cui sopra, avvegnachè nel volume e fascicolo succitati esiste pure la corrispondenza dell' incaricato della città a Venezia, il quale scriveva in data 11 dicembre 1683:

« Ill.mi Sig. Padroni colendissimi.

« Credevo pur hoggi di poder rendere
« servite VV. SS. Ill.me con trasmetterle
« o far trasmettere a codeste Eccellenze
« le lettere di questo Ecc.mo Magistrato
« per la publicatione de Capitoli in ma-
« teria di pompe, ma la longhezza del
« *Segretario* che non so se pigramente
« vada operando ad artifitio con oggetto
« di carpirmi qualche cosa come pare
« *l'habba hoggi fra' denti* lasciato inten-

« dere le sarebbe cara una cassetta de *peri*
« *caravelli* (birbone d'un Segretario!...),
« m' ha dilongata l' effettuatione sino al
« venturo ordinario, et pur io le hò date
« delle generali circa li peri dicendole
« non tener tal concessione, e poi esser già
« tutti dispensati a chi sono dall' Ill.ma
« città destinati. M'ha ordinato di far tra-
« scriver li Capitoli, da costì trasmessi et
« approbati, la copia del Capitolato di Ber-
« gamo circa l'abballotation secreta, e di
« lasciarle li Capitoli nostri 1633 per in-
« chiuderli tutti mercordì prossimo nella
« lettera intentionata come io ho stimato
« necessario di raccordarle. M' ha letta
« la lettera estesa d'ordine del Magistrato
« et il preambolo al Proclama, che desi-
« derano sia esteso sopra delli Capitoli,
« quale contiene la solita formalità, do-
« vendo pure in esso essere nominati
« VV. SS. Ill.me, et sottoscritti, insomma
« non vi scorgo alcun pregiuditio.

« Prego Dio si fornisca una volta onde
« possano conoscere non haver io man-
« cato di cooperare con tutta la solleci-
« tudine se bene non con tutta la for-
« tuna, (mancando le pere caravelle ?...)
« in ogni modo mi protesto di VV. SS.
« Ill.me devotissimo servitore

« Aurelio Bornati. »

E le preghiere del sig. Aurelio furono sollecitamente esaudite come consta dalla seguente epistola:

« Ill.mi Sig. Padroni colendissimi.

« Alla fine questa mattina si sono sot-
« toscritte le lettere dell' Ecc.mo Magi-
« strato alle pompe, et si spediscono con
« il presente ordinario agl'Ecc.mi Rettori,
« tanto havendomi rifferito quel Sig. se-
« cretario (senza pere caravelle!...) et
« nodaro, onde non hò replicata altra
« instanza da me stimata superflua. Fac-
« cio à VV. Ill.me precedere questo aviso
« in attestato dell'attentione mia a ser-
« virle e mi rassegno

« Venetia 15 dicembre 1683.

« Di VV. SS. Ill.me Dev. et Obb. servitore

« Aurelio Bornati. »

« Alli Ill.mi Sig. Deputati alle pompe. »

.:.

La quale epistola pochi giorni dopo era seguita da quest'altra:

« Ill.mi Sig. Padroni Ecc.mi.

« In obedienza de commandi di VV. SS.
« Ill.me mi sono questa mattina portato
« al Magistrato Ecc.mo delle pompe per
« far l' instanza acciò indirizzi li Capitoli
« decretati con lettera, ricevendo in essa

« cose...... perchè siano publicati et esse-
« quiti, ma non essendosi radunato non
« ho potuto sortir la fortuna di servirle
« così che mi convien differire questo ri-
« corso ad altra giornata di riduttione, e
« d'ogni successo ne porterò à VV. SS.
« Ill.me le immediate notitie, rassegnan-
« domi intanto à nome ancora dell'Ill.mo
« Sig. Lelio Soncino.

« Venezia 20 dicembre 1683.

« Di VV. SS. Ill.me devotissimo servitore
« Aurelio Bornati. »

.:

Ed ai 27 dello stesso mese venivane inviata altra del seguente tenore:

« Ill.mi Sig. Padroni colendissimi.

« Solo questa mattina ho sortita la
« fortuna di veder a ponto il Magistrato
« Ecc.mo sopra le pompe avanti del quale
« ho fatto l'instanza da VV. SS. Ill.ma
« desiderata, ma non essendosi ridotto ne
« anche a nostro profitto m'hanno deffe-
« rita la deliberatione sin ad' altra gior-
« nata di riduttione essendosi però il se-
« cretario trattenuta la copia de Capitoli
« inviatimi per incontrarli con gl' essi-
« stenti in esso e trasmetterli poi con
« lettere del Magistrato medesimo quando

« non vi si trovi come suppongo alcuna
« difficoltà. Io fra tanto invigilerò perchè
« non scorra troppo tempo senza l' effet-
« tuatione d'affare già consumato e rigoro-
« samente osservato in tutte le altre città
« dello Stato, nel mentre mi rassegno
« Di VV. SS. Ill.me devotissimo servitore
« Aurelio Bornati. »

.·.

I Capitoli furono effettivamente rispediti con tutti gli olii santi, ma ai nostri Deputati sorse un dubbio per sincerare il quale sentirono il bisogno di rivolgersi al supremo Magistrato alle pompe in Venezia colla seguente missiva diretta al predetto Sig. Aurelio (vol. 167, fac. 189):

« Ill.mo Sig. Padrone colendissimo.

« Finalmente li Capitoli delle pompe,
« che furono già inviati a questo Reggi-
« mento da cotesto Maggistrato mediante
« le diligenze di V. S. Ill.ma sono sotto
« il torchio per la lor publicatione, es-
« sendosi di già mandatti allo stampo,
« ma insorge una difficoltà, che dovendosi
« mandar li Proclami, anco per il Di-
« stretto, non si sa quello si possa prat-
« ticare con la Fortezza di Salò et sua
« Riviera, essendo noto a V. S. Ill.ma le
« prettendenze delli Salodiani, e può es-

« sere che trasmettendoli colà non obe-
« dischino, o non permettino che siano
« neanche publicatti, onde resta suppli-
« cata informarsi da cotesto Maggistrato
« ciò che si possa fare, overo dalla di Lei
« virtù prescriversi il modo tenendi, et con
« sue gentilissime con celerità portarsene
« l'avisi per il bon incaminamento del' af-
« fare, et per non inciampar in contrasti.
« Condoni V. S. Ill.ma li continui disturbi,
« et rassegnandoci ci confermiamo
« Di V. S. Ill.ma
« Brescia li 6 genaro 1684.

« Dev. et Oblig. servitori
« Li Deputati alle pompe. »

⁂

Salò e la Riviera dunque, in materia di pompe, si ostinavano nell' opposizione al Capoluogo, presso a poco come il suburbano del *Cittadino* e del *Frustino* sfoga nelle colonne di questi le sue ire rientrate per l' avvenuta aggregazione, predicendo rovine e distruzioni, ma tacendo i vantaggi che questa ha già recato specialmente cogli *Asili infantili* e colle *Sale di custodia*. E ciò è naturale perchè i primi si intitolano da Garibaldi, e perchè gli uni e le altre, a parere dell' articolista succitato, sono per lo meno

inutili quando non si vogliano dire dannosi, essendo molto meglio per la salute fisica e morale dei marmocchi de' cittadini fuori mura lasciarli avvoltolare nel brago e nella polvere delle rustiche aie, e respirare in inverno le aure purissime e profumate delle stalle. Basta; l'opinione è libera, ed il suburbano della stampa clericale è padronissimo di avere e tenersi la sua, che, per fortuna, non è la mia!...

* * *

I Capitoli della Pragmatica « che proi-« biscono l'eccessive pompe nella magni-« fica città di Brescia et suo territorio » furono poi effettivamente pubblicati « à « suono di due trombe sotto la Loggia « per Gio. Batta ed Antonio fratelli Bi-« goni publici trombettieri dell' Ill.ma « città; molti presenti ecc. ecc. Laus Deo » nel dì 11 genaro 1684, ed in essi (V. 167, fasc. 189) ben poco si trova che non fosse già nelle precedenti prammatiche compreso, ond' è che non franca la spesa di quì testualmente riportarli. Solo in passando avvertiremo che in qualche punto si era alquanto allargata la mano perchè p. e. alle donne si permetteva di portare un annello od anche due a loro arbitrio purchè l' uno o gli altri non eccedessero

il valore di ducati *trecento;* ed alle novizze di indossare « per due anni una
« veste et sotto veste di drappo d'oro et
» argento, mentre il valore non ecceda
» quattro scudi al brazzo, et se il drappo
» sarà senza oro ò argento, possa esser
» listato con due o tre passamani o mom-
» perilie d'oro, ò d'argento. »

.·.

Così pure agli uomini si concedeva di ornare il tabarro all'intorno con un sol passamano d' oro ò d' argento disteso, *non più largo però d'un deto grosso,* e si ripetevano le prescrizioni al riguardo delle livree, carozze, lutti, comparesimi, nozze, podestarie, ambasciatori ed artefici, avvertendo però nel modo di procedere contro i trasgressori che « quando si tro-
« vassero persone ardite et temerarie che
« mandassero *Conscienze* non vere, o ma-
« litiose, overo vi fossero altri che offen-
« dessero, minacciassero, ò in altro modo
« tentassero di offendere ò intimorire gli
« denontianti, ò testimoni, essaminatori,
« ministri, ò cancellieri, ò altri in que-
« sto proposito, debbano essere severa-
« mente castigati con pena di preggione,
« bando, et altre corporali, come meglio
« parerà all'arbitrio, dovendo in questo

« caso li signori deputati publici drocu-
« rar l'essemplar castigo, con facoltà di
« poter spendere anco del denaro publico
« della città, et far ogni altra provisione
« contro tali temerarj delinquenti. » —
« Et ciascheduna persona rea come di
« sopra sia obligata al tempo dell'espe-
« ditione *andar sotto chiave*, overo fare
« il deposito de denari in mano dell'eletto
« alle riscossion delle condanne di quella
« summa che più rigorosamente secondo
« li presenti ordini può restar condan-
« nata, presentando la fede in iscritto, et
« restando inobedienti col non far una cosa
« ò l'altra come contumaci debbano esser
« citati a comparer in termine di giorni
« tre immediate susseguenti, et pur re-
« stando contumaci siano banditi da Brescia
« et bresciano per anni dieci, con quelle
« alternative de dannari che pareranno
« convenirsi ad arbitrio della giustizia. »

∴

Nel volume e fascicolo retro citati possiamo anco vedere il « Proclama publicato d'ordine dell'Ill.mi et Ecc.mi signori Sopraproveditori et Proveditori alle pompe adi 4 maggio 1682, in materia di ogni sorta di pompe, stampato per Gio. Pietro Pinelli Stampator Ducale, » e tanto in

esso volume e fascicolo, quanto nel volume 1542 Priv. Reg.: T f. 250, leggere la seguente epistola che gli Ecc.mi sullodati rivolgevano ai pure

« Ill.mi et Ecc.mi signori colendissimi
Rettori di Bressa.

« Patente spicca il frutto che si raccoglie nella Dominante dal ripublicarsi
« ogn'anno a tempi debiti le parti delle
« pompe come stabilisce la legge. Noi
« però confidando udirne effetti consimili
« nel stilarsi tal pratica anco in cotesta
« città doi volte all' anno nel mutar di
« stagione, occasioni di fiere, e simili con-
« gionture, eccitiamo VV. EE. uniti al
« Magistrato di cotesta città, a dover in
« tali occasioni far ripublicar li capitoli
« stessi delle pompe, con quelle aggionte
« che gli abusi correnti ricercassero e che
« le maturità di VV. EE. conoscessero
« conferenti. Il che valerà per ravivar
« nella memoria de' sudditi l'obedienza
« che se gli deve, et a conservatione
« delle sostanze che per tal causa vengon
« profuse. Et se le rassegnamo

« Dato dal Magistrato alle pompe 7 lu-
« glio 1684.

« Gio. Basadonna sopra Proveditor alle
« Pompe. »

Se la conservatione delle sostanze fosse stata corrispondente alla quantità ed insistenza delle raccomandazioni ed ordinanze relative, i nostri maggiori avrebbero dovute finire coll'aver tanti quattrini da non saper più dove allogarli.

.·.

Ed i proclami si incalzavano con edificante frequenza perchè nello stesso anno 1684 adì 22 luglio (vol. 167 fasc. 189) fu pubblicato sotto la Loggia di Brescia, premesso il suono di trombe ecc. ecc. molti presenti ecc. il seguente:

« In ordine alla publica risoluta vo-
« lontà che siano con pontualità essequiti
« li capitoli già publicati a diversione de
« Lussi e Pompe che seco portano il con-
« sumo delle sostanze sendo già scaduto
« il termine delli sei mesi prescritti per
« le cose già fatte nel proclama 11 ge-
« naro decorso e inherendo anco all'ecci-
« tamenti dell'Eccellentissimo Magistrato
« di Venetia, in Lettere 7 lujo corente à
« fine che ogn'uno si rasegni con donta
« obedienza à Sovrani Decreti in questo
« proposito, ne possa chi sia pretender
« ignoranza; l'Ill.mi et Ecc.mi sig. Ret-
« tori, con l'Ill.mi signori Deputati infra-
« scritti, in essecutione dell'Auttorità che

« tengono dall'Eccellentissimo Senato, col
« presente proclama fanno pubblicamente
« sapere:

« Che in avvenire debba cadauno di
« qual si sia conditione osservar gli or-
« dini e capitoli antedetti 11 genaro pas-
« sato e altrimente contro li trasgressori
« si procederà rigorosamente al castigo
« colle pene già statuite restando in virtù
« del presente *seriosamente* incaricati, il
« fante e ministri del Magistrato à pra-
« ticar le diligenze tutte per haver le
« notitie de contrafatori; al qual effetto
« s'esponera la cassetta per ricever le de-
« noncie segrete sopra quali sarà proce-
« duto con l'auttorità e forma già espressa.
« Doveranno li ministri antedetti con di-
« stinta vigilanza visitar le case e bot-
« teghe frequentemente de sarti, *da quali*
« *particolarmente sogliono proceder le*
« *trasgressioni*, che restano avertiti di
« non lavorar vesti, ò habiti contro la
« forma della Pragmatica, ne anco sotto
« pretesto che siano de forastieri, se non
« haveranno licenza dall' Officio, sotto-
« scritta, oltre il Cancelliero, da uno al-
« meno dell'Ecc.mi signori Rettori, e due
« de signori Deputati, altrimente incore-
« ranno nelle pene cominate.

Ed i predetti Ill.mi ed Ecc.mi signori Proclamanti passavano a firmarsi

« Zorzi Priuli Podestà
« Marin Zane Capitanio
« Francesco Avogadro Deputato
« Gio. Ant. Conforto »
« Lelio Soncino »
« Attilio Fenaroli »
« Camillo Palazzi »
« Gio. B. Stella Cancellario,

***

Il frutto però che spiccava così patentemente raccolto nella Dominante dalla ripubblicazione dei manifesti aveva bisogno qui da noi di essere con molta insistenza promosso; e però i Sopra Proveditori e Proveditori alle pompe così scrivevano ai nostri Rettori (Vol. 167 fasc. 189);

« Ill.mi et Ecc.mi SS. Oss.mi,

« Pressente il Magistrato Nostro, che
« in cotesta città vi sia qualche principio
« di trasgressione in materia di pompe,
« e conosendo Noi di quanta importanza
« sia il far publicar a' tempi proprii li
« proclami in tal proposito altre volte
« promulgati, a ravivare alla memoria di
« ogn'uno l'osservanza pontuale delle leggi,
« come si prattica in questa Dominante;
« Risolviamo con la presente ricercar il zelo

« di VV. EE. perchè dando i propri ec-
« citamenti a codesti Deputati alle pompe
« faccia seguir la publicatione de soliti
« proclami, acciò li sudditi si tratenghino
« nella debita moderatione, et obedienza
« à preservatione delle proprie sostanze
« come è di publica rissoluta intentione,
« attenderemo della presente l'aviso, e
« se le raccomandiamo.

« Dal Magistrato alle pompe li 19 mag-
« gio 1685. »

∴

E subito gli Ill.mi ed Ecc.mi nostri re-
tro accennati diramavano il seguente

« Proclama in materia di Pompe.

« Essequendo la mente sovrana del Prin-
« cipe Serenissimo, come in lettere del-
« l'Ill.mi e Ecc.mi signori Sopraprovedi-
« tori e Proveditori alle Pompe di Venezia
« dì 19 corente; l'Ill.mi e Ecc.mi signori
« Rettori, con l'Ill.mi signori Deputati
« infrascritti, per l'auttorità che tengono
« dall'Ecc.mo Senato; Col prosente pro-
« clama fanno publicamente sapere, che
« cadauno di che conditione esser si vo-
« glia, niuno eccettuato, debbano osservar
« li ordini e capitoli già sotto li 11 ge-
« naro 1684 stabiliti e publicati con altro
« proclama 22 luglio susseguente in ma-

« teria di lussi e pompe; altrimente con-
« tro li trasgressori *quovis modo*, si pro-
« cederà rigorosamente al castigo, e alle
« pene già in questo proposito statuite,
« come meglio ecc.

« In quorum fidem ecc.

« Brescia li 28 maggio 1685.

f.ti — come retro.

« Adì 29 maggio 1685. Fu publicato il
« presente proclama sotto la Loggia di
« Brescia, e altri lochi soliti, premesso il
« suono delle trombe, Per me Gio. B. e
« Antonio fr.lli Bigoni Trombetti dell'Il-
« lustrissima Città, molti presenti ecc. »

.·.

Altri proclami, e quasi colle identiche precise parole, furono pubblicati in seguito nel 2 genaro 1686 e nel 28 maggio 1691, e questi si possono leggere, stampati in Brescia per Policreto Turlino stampator dell'Ill.ma Città, nel vol. e fascicolo sopracitato, come in questo è nell'altro Vol. 1543 Priv. Reg. V fasc. 28, t.° trovasi trascritta la seguente nota;

« 1692, 1.° maggio in Pregadi.

« Alli Rettori delle città principali di Terra Ferma.

« Reintrodottosi con pernitioso essempio
« e disservitio della Signoria nostra l'a-

« buso delle pompe ne' regimenti ha cag-
« gionato gli effetti della risoluta publica
« volontà, perchè sia rimosso, e restino
« le leggi esseguite. Queste si sono nella
« più vigorosa forma ravivate, e resta de-
« cretata l'elettione d' un Inquisitor, che
« partirà ad ogni cenno del Senato ad ac-
« certarsi della dovuta obbedienza alle
« leggi stesse per la più severa corret-
« tione de trasgressori; à Voi perchè sia
« nota la volontà nostra lo partecipiamo,
« certo per altro il Senato, che non vi
« sia che desiderare dall'animo vostro, e
« rassignato, e moderato, quale d'un vero
« cittadino dev'essere, da che ne risul-
« terà merito corrispondente al degno e
« fruttuoso servitio che prestate. Pre-
« scrittosi poi per gl' huomini e donne
« della Terra Ferma quello vederete dal
« Capitolo che vi unisco in copia, lo fa-
« rete publicare in codesta città e ne luo-
« chi che stimerete propri alla nostra giu-
« risditione soggetti per universale noti-
« tia e sua intiera dovuta rassegnatione.
« Essendo infine d'intention nostra pre-
« scrivere la moderatione dalle pompe
« nella Terra Ferma ancora à comodo e
« à contento de amatissimi sudditi nostri
« ci avisarete qual stile vi sia in cotesta
« città, se vi sia Magistrato regole e pre-

« scrittioni e tutto ci trasmetterete con la
« distintion maggiore e sollecitudine possi-
« bile a lume delle conferenti deliberationi.
« Gio. Fr. Giacomassi nod. ducale. »

⁂

Strano!......... dopo tante deliberazioni, tanti capitoli, tante approvazioni, tante sollecitudini e tanti proclami, a Venezia non si sa ancora se qui a Brescia siavi Magistrato delle pompe, e quali regole e prescrizioni vi abbiano vigore, e si viene ingenuamente a domandare quali siano le consuetudini in uso nella nostra città!....

È un colmo!.....

⁂

Chiuderemo la rivista legislativa suntuaria del secolo decimosettimo riportando dal Reg. V. Privilegi, vol. 1543 f. 128, t.° la seguente ducale;

« Silvester Valerio Dei gratia Dux Ve-
« netiarum nobilissimis et sapientissimis
« viris Danieli Rainerio de suo mandato
« Potestati, et Marco Antonio à Mula Ca-
« pitaneo Brixiæ fidelibus dilectis salutem
« et dilectionis affectum.

« Con l'oggetto importante di divertire
« il consumo delle private fortune, hà la
« prudenza del Senato stabilite in varii
« tempi leggi salutari in materia di pompe,

« et prescritti li suoi divieti agl'eccessi del
« lusso. Mentre però è publica risoluta in-
« tentione essigere da chi si sia pronta l'ub-
« bidienza e resta il zelo vostro eccitato
« con le solite partecipazioni con li Depu-
« tati alle pompe, che vi fossero in cotesta
« città a disporre a tale effetto ordini ri-
« gorosi e rissoluti perchè siano inviolabil-
« mente esseguite le leggi stesse et à con-
« tribuire pur con l'essempio, et con l'appli-
« catione che ogn'uno si contenga in limiti
« di quella moderatione, che ben si convie-
« ne e si rende sommamente necessario.

« Tanto s'assicuriamo della puntualità
« Vostra adempito mentre per il di più
« occorresse, dovrete ben intendervi con
« questo Magistrato alle Pompe.

« Datum in Nostro Ducali Pallatio die
« 23 Aprilis, Indictione quinta 1697.

« Agostino Gadaldini segretario. »

*
* *

Sarà che patente spiccasse il frutto *che si raccoglie dal ripublicarsi ogni anno a tempi debiti le Parti delle Pompe*, ma ancora più patente mi sembra che emerga la smemorataggine del pubblico che ne avrebbe senza dubbio dimenticato il tenore se ad ogni momento le Autorità non avessero avuto lo zelo di rintronargli le orec-

chie coi capitoli della Pragmatica. A prova di ciò vediamo quali erano le mode in uso verso la metà del secolo XVII e che si protrassero fin verso la fine del successivo, desumendole dalla retrocitata opera del Ferrario, volume suddetto pag. 929.

« Di bellissime e ricchissime stoffe di seta,
« di velluto, di raso, di broccato d'oro o
« d'argento erano le ampie vesti delle no-
« bili donne e delle ricche cittadine sotto
« cui portavan grandissime faldiglie o guar-
« danfanti; eran esse guarnite al basso per
« lo più da due ordini di finissimi merletti
« disposti a festoni, e di merletti pure a più
« giri erano i manichini che uscivan dalle
« maniche, le quali non oltrepassavano il
« gomito; in un altissimo tuppè con un nodo
« sulla sommità di capelli o di nastri in-
« trecciati di perle o diamanti, con un ordi-
« ne continuto di grossi ricci per ciascun
« lato che dalla cima giungevano fin sulle
« spalle, consisteva generalmente l'accon-
« ciatura delle nostre ave, che con indi-
« cibile pazienza telleravan la noiosa ope-
« razione di un esperto parrucchiere che
« continuava per tre o quattro ore a di-
« stendere, ricciare, increspare, mantec-
« care, impastare, lisciare ed incipriare i
« capelli. Dopo di ciò usavano per lo più
« imbellettarsi ed attaccare qua e là dei
« nei sulla faccia ».

XIII

DAL 1700 AL 1750.

Le prescrizioni che più sopra abbiamo veduto essere replicatamente sancite al riguardo di coloro che si recavano ad assumere il governo di dati territori o fortezze di terra ferma corsero esse pure la sorte di quelle che riguardavano il lusso e le pompe de' privati, non furono cioè osservate, e perciò, in vista delle forti penalità minacciate, si rifiutarono le cariche offerte, non avendosi il coraggio di contraporre allo sfarzo solito usarsi da tutti gli altri nell'assumerle, la parsimonia e la relativa grettezza portate dalla legge. Preoccupato il Serenissimo Dominio da questo fatto che allontanava dall'assunzione de'

pubblici uffici i più abili e meritevoli lasciando libero il campo alle nullità vanesie ed ambiziose, il Maggior Consiglio a dì 23 luglio 1713 (Priv. vol. 1544 Reg. Z. pag. 149) prendeva la parte o deliberazione che segue.

∴

« Riflettendosi fra l'altre cause che si « oppongono all'intrapresa de' Reggimenti « la licentiosa libertà del lusso, siano et « s'intendano fermamente nel suo intiero « vigore le leggi 1633, 20 marzo; 1653, « 11 marzo e 1677, 21 settembre, col sus- « seguente Proclama 1708, 11 dicembre, « et eccitato il zelo del Magnifico Ag- « gionto et Inquisitore alle Pompe di rav- « vivare la pubblicatione e la stampa onde « da cadaun Rappresentante habbia ad « essere pontualmente osservato quanto « resta prescritto ne' Fornimenti di Pu- « blici Palazzi, nelle Carozze e Cavalli, « ne trattamenti e conversationi et in ogni « altro genere di superfluità sotto le pene « in essi Decreti e Proclami cominate. Sia « a' medesimi Rappresentanti ingionto al « loro ritorno in Patria dalle Regenze che « haveranno sostenute di presentare con « l'altre anco la fede giurata di Deputati « di quella Città, ò Fortezza dalla quale

« saranno partiti, d'aver essi nella ma-
« teria delle Pompe intieramente esse-
« quite le Leggi ».

*
* *

Per tal modo il Reggitore veniva ad essere assoggettato ai Deputati del sito da lui governato i quali potevano anche negargli la fede richiesta, senza della quale eragli interdetto ogni pubblico ufficio; — curiosa maniera questa di animare i Cittadini capaci ad accettare le cariche in discorso!...

E la parte continua specificando le norme per la elezione e per il funzionamento degli Inquisitori incaricati dell'ispezione dei Reggimenti, ed indi aggiunge;

« Espressa nella materia delle Pompe
« la publica volontà, si trova pur proprio
« prescrivere quelle facilità che si re-
« putano egualmente accomodate alli ri-
« guardi del pubblico interesse che all'o-
« corente conveniente de privati; però sia
« preso che quei Nobili nostri che si por-
« tassero alli Reggimenti di Terra Ferma
« che saranno qui sotto nominati, e che
« haveranno a trattenersi a termine più
« longo delli mesi sedici dalle leggi pre-
« scritti in causa che il successore eletto
« in suo luogo havesse rifiutato, ò non

« accettata la carica, habbino per il tem-
« po che haveranno à permanere nella
« Reggenza doppo consumato il cor-
« so delli sedici mesi à conseguire Du-
« catti 120 V. C. al mese di rapporto
« delle pene che confluiranno nelle pu-
« bliche Casse tanto per le riscossioni che
« vengono fatte dagl' Avogadori di Comu-
« ne da quelli che son caduti in bando
« ò pure per non haver accettata la Ca-
« rica, quanto per pagamento degli altri
« che rifiutano nel primo mese, restando
« il zelo degl' Avogadori medesimi in ef-
« ficace modo eccitato di rendere solle-
« citate l' evasioni che spettano ad essi
« con le più rigorose esecutioni, e con le
« formalità sin hora corse, affinchè possa
« prontamente corrispondersi a' Rappre-
« sentanti medesimi l'assignamento che le
« viene mensualmente destinato restan-
« dole in caso che non si trovasse pronto
« dinaro in Cassa sempre vivo il loro
« credito per essere del medesimo sod-
« disfatto del primo che sarà per entrare
« in essa, e sempre con l'anteriorità del
« Credito stesso ».

∴

Esposti poi i modi di procedere quando in alcuna delle Città di terra ferma ove

risiedano due Rettori non ne resti più che uno, e date le disposizioni transitorie per quelli già in carica, la parte prosegue;

« Alli tre Castellani della Capella di
« Bergamo, Castello di Brescia, e S. Fe-
« lice di Verona, tanto attuali, quanto a
« quelli che saranno eletti in avvenire,
« sia permesso doppo terminati li mesi
« sedici di dimandare licenza e di far
« presentare col mezzo de loro Inservienti
« supplica alla S. N. per il sollevo della
« medesima carica, conseguito il quale
« doveranno li Rettori esseguire le Leggi
« in materia di sostituzione de Camarlen-
« ghi ecc.

∴

Un rimedio efficace però contro il rifiuto o l'abbandono delle cariche lo si era trovato nel Bando col quale, in causa di tale fatto, veniva l'individuo colpito e da cui non poteva liberarsi che soddisfacendo forti penalità. Di più in fine della parte che abbiamo fin qui analizzato è detto;

« Quei nobili nostri che incorreranno
« nelle pene ò Bando dalle Leggi pre-
« scritto per tutti li sopra espressi Re-
« gimenti e per le tre ancora Castellanie
« predette, publicato il medesimo nel Mag-
« gior Consiglio, debbano nel termine di

« giorni quindici presentarsi à gl'Avoga-
« dori di Comun per essere spediti da me-
« desimi a Rettori in una delle Fortezze
« o Città di là del Mincio, ò Quarner,
« che haveranno scielto, e permanervi in
« essa, come relegati per il tempo intier
« del Bando.

« Non presentandosi nel termine stesso
« s'intendano caduti in doppie pene, ne
« principiato il tempo del Bando, se non
« il giorno della presentazione.

« Giunti che siano alle relegationi sia-
« no tenuti li Rettori di trasmettere à'
« Capi del Consiglio de Dieci le solite
« fedi giusta li decreti del medesimo Con-
« siglio in materia di Relegationi.

« Seguono li Regimenti.

« Podestà e Capitano di Padova
« Podestà e Capitano di Brescia
« Podestà e Capitano di Verona
« Podestà e Capitano di Bergamo
« Podestà e Capitano di Vicenza
« Podestà e Capitano di Treviso
« Podestà e Capitano di Rovigo
« Podestà e Capitano di Crema
« Podestà e Capitano di Feltre
« Podestà e Capitano di Chioza
« Luogotenente di Udine ».

Saranno state tutte eccellenti disposizioni queste della Serenissima, ma quanto

a liberalismo.... *libera nos Domine!....* È giusto però rimarcare che esse riflettevano soltanto i nobili ai quali erano riserbati esclusivamente l'onore e l'onere dei Reggimenti.

.:.

La cura de' Reggimenti non infievoliva però lo zelo del Governo al riguardo delle pompe, ond'è che nel Registro succitato pag. 132 troviamo una Ducale di Giovanni Cornelio del seguente tenore; — « Consi-
« derandosi quanto si renda necessario
« il mantenimento delle famiglie e le so-
« stanze loro, ben si conosce dal Senato
« per molto necessaria la moderatione per
« questo stess'effetto, insinuando diver-
« tita quell'eccedenza di spese e quelle
« superfluità che sono soprabondanti. Per-
« suasi però Noi dell'attentione Vostra
« rivolta a questo salutare oggetto, V'as-
« sicuriamo della medesima alla presente
« materia.

« Datum in Nostro Ducali Palatio die
« 11 Novembris in dictione 1.ª 1713.
« Gio. Fran.co Busanello Seg.rio ».

.:.

Ma ritornando subito alla faccenda de' Reggimenti gli Ill.mi et Ecc.mi Signori

Sopra Provveditori, Aggionto, Inquisitor e Provveditori alle Pompe facevano publicare il seguente Proclama, il quale cominciava, come d'obligo, col consueto esordio: « Oggetto considerabile della Pu- « blica prudenza fu sempre il frenare la « rilassatezza delle Pompe de' Reggimenti, « che con la profusione delle sostanze de' « Cittadini portano seco gravissimi pre- « giudizii al Publico e privato servitio. « A tal fine furono in varii tempi ema- « nate Leggi rigorose, et aggiustate Or- « dinationi, acciò in una propria egualità « si stabilissero le moderationi de' Pu- « blici Rappresentanti e dalla maturità « dell'Eccellentissimo Senato, e del Se- « renissimo Maggior Conseglio fu anco « considerato col recente Decreto 23 Lu- « glio 1713 di molto frutto l'incaricare à « questo Magistrato, Aggionto, Inquisitor « la republicatione di Proclama con quelle « regole, e mettodi proprii, e decorosi, acciò « venghi da qualunque Publico Rappre- « sentante intieramente e pontualmente ob- « bedita tale assoluta publica volontà; per- « ciò si fa publicamente intendere ecc. ».

∴

Si ripetono quasi testualmente le disposizioni della Parte 11 marzo 1653 ripor-

tata a pagine 268 del presente scritto, con alcune varianti, quali p. e. sarebbero quelle di dover gl' inviati ai Reggimenti prima di partire *consegnare in persona* al Magistrato l' inventario de' fornimenti, addobbi, argenti, effetti, carrozze, cavalli e personale di servizio che intendevano condur seco; - che restando intieramente proibito tutto quello che serve di sola ostentazione di pompa e di lusso, fosse permesso agli stessi inviati di portar seco per loro uso argenti per la somma di *oncie duemila circa;* - di condurre con sè 15 (invece di 14) servitori (restando però sempre proibito l' uso de' Paggi e Trombette); - ed usare di otto cavalli invece di sei.

∴

Concedevasi eziandio che nelle carrozze si potessero dipingere cifre, armi e simili purchè non fossero in oro; e « per levare « poi la competenza e la gara di distin- « zione che suol essere la sorgente dei « più gravi dispendii, sia stabilito che « debbano li soli Rettori, et non altri va- « lersi dentro della Città di una Coperta « di Veluto ò Damasco rosso sopra il « Cielo di detta Carrozza, nella quale sia « affatto prohibita qualunque guarnitione

« d'oro, riccamo, ò rapporti, tanto d'oro
« quanto d'argento, e seta, ma nel con-
« torno della detta Carozza non vi possi
« essere se non semplice passamano, ò
« galon di seta dello stesso colore, e va-
« glia a conciliare con questo honorifico
« distintivo la moderatione et il decoro
« nel Publico Rappresentante ».

Alla quale conciliazione della moderazione col decoro avrà certamente molto giovato la prescrizione che « li Colari de'
« Cavalli siano di Vachetta giusta l'or-
« dinario, con le semplici fiube ò broche
« di laton, ò di ferro brunite ma schiette,
« e le testiere de' Cavalli doveranno es-
« ser compagne con li soli fiochi, ò siano
« Peroli, senz'oro, ma di seta ».

Tale Proclama (V. 1544, Reg. Z, pag. 226) fu ristampato a dì 10 maggio 1721 d'ordine dell'Ill. et Eccell. sig. Inquisitor alle Pompe per *Z. Antonio, et Almoro Pinelli* Stampatori Ducali.

∴

A questa ristampa seguiva immediatamente la « Terminatione dell'Ill. et Ecc.
« Sig. Girolamo Giustinian Provv. Inqui-
« sitor alle Pompe da esser consignata à
« tutti li Nontij delle Città e Fortezze
« della Terra Ferma » formulata così;

« Sono concepite con termini troppo ge-
« nerali le fedi che rilasciano li Deputati
« delle Città e Fortezze della Terra Fer-
« ma alli Rettori, Provv., et altri Publici
« Rappresentanti circa li Mobili, Cavalli,
« Carozze, e Servitori, Livree, Illumi-
« natori di Palazzo, così nell'ingresso, co-
« me nelle partenze, Rinfreschi, Conver-
« sationi, et altro in materia di Pompe,
« contenuta nel Decreto del Serenissimo
« Maggior Conseglio 3 Luglio 1713, e
« Proclami publicati dal Magistrato Ecc.mo
« alle Pompe 14 marzo 1718; e ristam-
« pati 10 Maggio corrente. Inherendosi
« però al Decreto dell' Ecc.mo Senato 8
« Maggio 1721 che ingiunge di ordinare
« più specificate le formole, e più precisi
« li termini di spiegarsi nelle fedi che
« rilasciano li Deputati, termina S. E. In-
« quisitor suddetto che prima di far dette
« fedi, siano dalli Deputati medesimi pre-
« se per mano le pragmatiche stabilite ne'
« Decreti e Proclami enonciati, e che si
« consegnano in presente alli Noncij di
« cadauna città e fortezza, perchè fatta
« da essi tenere alle città e fortezze me-
« desime debbano estendere li deputati
« suddetti le Fedi stesse con specifica-
« tione giusta al tenor della parte mede-
« sima e debbano sottoscriverle con li

« loro nomi, per poter esseguirsi in tutto
« per tutto le Leggi. Porteranno poi li
« Noncij medesimi all'Inquisitor le respon-
« sali che saranno date alle loro lettere
« per farne d'esse una filsa per li dovuti
« riscontri e per li effetti di giustizia.

« Dall'Inquisitorato alle Pompe li 13
« Maggio 1721. » (Vol. 1544. Reg. Z, p. 227.)

∴

In mezzo a tante preoccupazioni per imbrigliare la prodigalità de' nobiluomini inviati alli Regimenti, un'altra pulce disturbava i sonni della nostra rappresentanza cittadina come si può rilevare dagli atti de' Deputati, vol. 861, pag. 194, sotto la data 13 febbraio 1723.

« L'Ill.mi sigg. Gabriel Bargnano abate,
« Mario Alberghini avocato, Antonio d'E-
« milij, Ascanio Durante, Clemente Rosa
« Deputati all'osservanza de' Statuti; Si-
« mon Paratico Rettor; Oratio Soldi Sin-
« dico; Cesare Averoldi, Ercole Caren-
« zoni, Adriano Ducco, Antonio Durante,
« Paolo Chizzola Deputati all'espedition
« degl'Oratori, radunati nella solita sala
« del Conseglio, e versando sopra li Ca-
« pitoli formati l'anno 1684 in materia di
« pompe e considerato esser necessario
« per publico benefitio il minorar le spese

« in proposito di gramaglie hanno con
« abballotazione secreta ed a tutti voti
« terminato di proponer parte all'Ill.mo
« General Conseglio circa la pramatica
« di vestir à lutto in occasione della
« morte de' congiunti. »

.·.

Detto, fatto; — Nel vol. 166, fog. 182, in quello 167, fog. 189, nell' altro 786, provisioni pagine 54, troviamo riportata la parte presa dall'Ill.mo General Conseglio della città di Brescia sotto li 18 febraro 1723, presenti 207 Consiglieri, con suffragi affermativi 157, e negativi 42 (a quanto pare gli astensionisti non iscarseggiavano), concepita nei termini seguenti:

« Se bene nella materia di pompe con
« Capitoli de' 11 genaro 1684 restarono
« formate publiche provisioni anco in
« proposito del lutto; tutta volta l'emer-
« genza de' presenti tempi facendo com-
« prendere la necessità di maggior ri-
« strettezza nell'accennato punto del lutto;
« va parte;

« Che per auttorità di questo Conseglio
« siano e s'intendano approvati li seguenti
« Capitoli, d' esser inviolabilmente (come
« al solito!...) osservati sotto le pene co-
« minate nelli sudetti del 1684. »

.·.

« Primo. Che resti *perpetuamente* (po-
« vera eternità !...), prohibito a qualun-
« que persona, di qualsivoglia grado ò
« condizione, il far guarnire carozze, for-
« nimenti, ò cavalli, nè vestire servitori,
« cioè camarieri, stafieri, carrozieri, lachè
« e ogni altro genere di servitù che dir
« ò immaginar si possa, in abito di lutto
« per obito di qual si sia persona e fu-
« nerali, sì maschio, come femina, che
« succedesse in qualunque casa niuna ec-
« cettuata.

« Secondo. Che per la morte de con-
« giunti fino al quarto grado inclusivo,
« sia permesso a' soli patroni un decente
« contrasegno proporzionato al loro grado,
« nel seguente modo però, e non altri-
« menti; cioè: che alli congiunti in pri-
« mo grado, quali s' intendano il padre,
« madre, marito, moglie e figliuoli, resti
« permesso di poter portar il solo abito
« nero succinto, esclusi *per sempre* li
« tabarri, sì lunghi come curti, e vesti-
« menti di servitù; et in quanto alli altri
« congiunti fino al sudetto quarto grado
« inclusivo, gli sia pure permesso un solo
« velo sopra il capello ò cinta al fianco,
« come più li piacerà. »

∴

« Terzo. Che dalla detta proibizione di
« portare l'abito nero nell'occasione della
« morte d'alcun congiunto, oltre li casi
« espressi nel sudetto secondo Capitolo,
« s'intendano escluse quelle persone che
« per ragione del loro ordine, o per co-
« stume del loro abito fossero solite ve-
« stir di nero, e portar consimile tabarro,
« quali persone, quando non lo usino per
« capo di novità, non s'intendino comprese
« nella pena cominata nella parte suac-
« cennata, salva sempre la disposizione
« de' Statuti. »

Badate dunque che per indossare gli abiti suddetti senza pericoli era mestieri non far ciò per *capo di novità*, ma per procedere sul *piede* consueto delle proprie abitudini, altrimenti il benemerito Magistrato delle pompe con tutti gli altri poteri della Serenissima erano là pronti per accusarvi, processarvi, e condannarvi secondo la pragmatica !...

∴

I suddetti Capitoli, stampati « in Bre-
« scia 1723 per Policreto Turlino stam-
« pator dell' Ill.ma città » erano preceduti dalla seguente Ducale:

« Alovisius Mocenico Dei gratia Dux
« Venetiarum, Exc.mis Nob.mis et sapien-

« tissimis Viris Carulo Pisani Equiti de
« suo mandato potestati, et Petro Del-
« phino Capitaneo Brixiæ et successori-
« bus, fidelibus, dilectis salutem, et di-
« lectionis affectum (Amen !).

« Quanto plausibile la moderazione pre-
« scritta per regolare in occasione di lutto
« il costume invalso ad eccedenti spese
« dalla parte presa in cotesto Conseglio,
« altretanto degna d'essere da noi appro-
« vata; voi perciò rilevando a questa
« fedelissima città la publica predilezione
« anche per un tale prudente methodo,
« farete poi con quella vigilanza, che si
« ricerca, venghi anche da ogn'uno esse-
« guita.

« Datum in nostro Ducali Pallatio die
« 11 martij indictione prima 1723.

« Lorenzo Vignola Segr. »

∴

Nemmeno la misura di inviare i nobil-
uomini a *Reggimento coatto*, che più so-
pra vi ho accennato valse a vincere la
deplorata renitenza ad assumersi simili
cariche. Sentite infatti cosa si espose e
stabilì *In Pregadi*, adì 26 aprile 1749
(Priv. Reg. B, vol. 1543, fog. 119 e se-
guenti):

« Fra le conseguenze sommamente per-

« niziose che arrivano allo Stato, ed ai
« sudditi dalla eccessiva profusione delle
« sostanze nel continuo avvanzamento del
« lusso, quello essendosi dalla publica
« maturità in ogni tempo rimarcato gra-
« vissimo d' allontanare li cittadini dalla
« debita rassegnatione ad assumere le
« publiche rappresentanze, resi a questo
« impotenti per il languore ov' è caduta
« l'economia privata delle famiglie, e per
« l'intolerabile impegno di spese che ap-
« portano gl' introdotti multiplici abusi
« nel sostenimento de Reggimenti, si sono
« di tratto in tratto disposte quelle prov-
« videnze che vagliano, e nella città e
« nell'incontro delle publiche rappresen-
« tanze a limitare i dispendi, ed insinuare
« quel moderato contegno, da cui tanto
« si discosta la corrente licenza con danno
« immenso del Principato e dei cittadini.
« Oggetti di tanta esenzialità presente-
« mente raccomandati alli Ecc.mi Rettori
« de Reggimenti per le molte esperienze
« della loro cognizione e fervore rese al
« Governo anche nell' esercizio di così
« importante Magistratura furono da loro
« con molto merito e vantaggio publico
« secondati, presentando a questo Consi-
« glio quanto dalle precedenti publiche
« deliberazioni e dalla osservazione al

« sistema de tempi correnti han creduto
« di raccogliere e suggerire per il bene
« di questa materia. » Come vedete l'introduzione non manca di dignità...

∴

« Per riordinarlo primieramente dentro
« a questa città, cadendo in riflesso il
« vestimento femminile, intorno a questo
« viene espressamente prescritto l'abito
« nero alle nobili donne, e cittadine ori-
« ginarie in qualunque luogo sì publico
« che privato, eccettuate le congiunte di
« Sua Serenità, abitanti in Palazzo, dal
« detto abito escludendosi ogni sorta di
« merlo, ricami, fodre di differenti co-
« lore.

« Per le femmine di inferior condizione
« il Magistrato alle pompe munito di piena
« facoltà dalle publiche deliberazioni, pre-
« scriverà così per la forma del vestimento
« come per gli altri femminili ornamenti
« quelle regole che reputerà convenienti. »

Dunque per l'aristocrazia e la borghesia l'abito nero; — scarpa grossa alla mercè del Magistrato!...

∴

« Alle spose sarà vietato in qualunque
« occasione, niuna eccettuata, sino al
« giorno dello sposalizio l' uso d' ogni
« drappo con oro, argento e ricamo.

« E perchè oltrepassano ogni misura
« li dispendi per occasione di nozze nel-
« l'allestimento delle spose, nei quali cre-
« sce l'emulazione per l'abuso invalso di
« *pubblicamente esponere nel dì delle*
« *nozze e molti giorni anche prima*, gioie,
« abiti, ed ogni specie di vestito assegnato
« ad uso delle spose predette, nel proi-
« birsi rissolutamente così l'eccesso degli
« apparati, come una tale ostentazione si
« fa impegno del Senato il richiamare ad
« osservanza le leggi nel proposito rac-
« comandate all' Inquisitore e Magistrato
« alle pompe, onde abbiano ad essere a
« tenore delle leggi stesse puniti li tras-
« gressori. »

Precisamente come addesso, usavano i nostri vecchi esporre all'indiscreta curiosità del pubblico ozioso gli articoli, anche più intimi, del corredo delle spose!.... *Nil sub sole novi.*

.:.

« Ad osservanza egualmente si voglion
« ridotte l' altre leggi intorno gondole e
« palchi, proibendo nelle gondole fodre
« di seta, intagli, ferali di trascendente
« prezzo, come ogni altro troppo costoso
« ornamento, e nei palchi non permet-
« tendosi qualunque genere di forniture

« cene, trattamenti, rinfreschi, ne men
« per occasion di spose, e solo accordan-
« dosi un galon di seta ai cucini.

« Cadono dopo questo in esame l'estere
« manifatture, le quali non solamente per
« ragion di lusso, cui dan fomento, ma
« per il danno immenso delle nostre arti
« e del popolo, dovendosi con ogni rigore
« tener lontane, ravvivate si vogliono le
« antiche leggi quella principalmente 1732
« 6 marzo, non solo intorno all'uso, ma
« all'introduzione, vendita e lavoro delle
« medesime.

« Considerato poi, come furono in ogni
« tempo, un'*origine del scialacquamento*
« *delle sostanze gl' inventori di nuove*
« *mode così vomini che donne*, contro di
« essi è mente publica che s'abbino pure
« confermare le precedenti rissolute ordi-
« nazioni. »

∴

« Quanto alle gioie per li maturi ri-
« flessi che furono altre volte in vista, e
« che vengono anche in presente enun-
« ziati è intenzion del Senato, che eccet-
« tuando sempre le congiunte di Sua
« Serenità s'abbia per l' universale della
« città ad accordar l'uso di quei capi che
« furono assentiti dai precedenti proclami.

« Per gli altri ornamenti sì per donne
« che per vomini di qualunque età e con-
« dizione tanto in maschera che senza,
« per città e per campagna livree per
« occasione di nozze o lutto o per ogni
« altra cosa solita nominarsi nei prece-
« denti proclami, costante è la massima
« publica dichiarita altre volte, che il
« Magistrato ed Inquisitor alle pompe
« devengano alle regolazioni opportune,
« cambiando alle circostanze dei tempi
« quegli ordini che con la discretezza
« loro rendan più degni di castigo li in-
« nobedienti; ed è pure intenzion publica,
« come fu espresso in altri casi, che il
« Magistrato nel proclama, qual se gli
« ordina di formare, dichiari, che sopra
« qualunque abuso ed eccesso estenderà
« le sue osservazioni per quei Regola-
« menti che valessero ad introdurre la
« tanto necessaria moderazione. »

⁂

« Di quà passando le zelanti riflessioni
« dei Ecc.mi regolatori che è lusso pro-
« prio dei Reggimenti con gli essenziali
« oggetti di facilitare la rassegnazione
« nei cittadini ad assumerli e di toglierle
« nell'esercizio di dette cariche le distra-
« zioni, porgono innanzi a tutto argo-

« mento a questo Consiglio di stabilire:
« che quelli che in avvenire intrapren-
« deranno dette publiche rappresentanze
« nell'ingresso della carica, permanenza
« e ritorno, non possano far trattamenti,
« conviti, feste, opere, comedie, conceder
« giochi nei loro palazzi, e fuori, e ciò
« a qualunque persona e per qualunque
« motivo, e siano nell' ingresso alla ca-
« rica vietate le maschere, illuminazioni,
« e rinfreschi. Saranno alla stessa legge
« soggette le mogli, figlie, nuore o altre
« congiunte de' publici rappresentanti;
« non sarà a questi permesso per qua-
« lunque causa, così di fiera, come d'al-
« tra solennità d' alloggiare o trattare,
« sennon li loro congiunti in grado ri-
« stretto. Doveran li Rettori stando nella
« città usar gli abiti e l'insegne della
« publica Rappresentanza che con Ro-
« mane e Ducali (?) escluso ed espressa-
« mente proibito il vestir di campagna. »

Seguono poi le prescrizioni al riguardo dei servi, delle livree, de' cavalli, delle carrozze, degli addobbi delle stanze e simili che in tutto e per tutto corrispondono a quelle che abbiamo più indietro riportate, solo che la quantità d'argenti

lavorati permessi si eleva alla riflessibile quantità di *oncie seimila;* e che nei fornimenti dei cavalli « *s' escludano li col-*
« *lari forastieri, che accrescon la spesa,*
« *e tolgon l'impiego agli artefici dello*
« *Stato.* » In verità che si rinuncia a capire la logica del protezionismo della prammatica che vietando l' uso di merli e finimenti esteri inibiva altresì l' uso di altre produzioni esclusivamente nostrane p. e. del *pesce di mare* il quale doveva certamente per la Dominante essere un articolo non indifferentemente produttivo.

***

« Con le quali regolazioni » continua il documento in esame, « più facilmente
« per l'esempio dei publici Rappresen-
« tanti saranno li sudditi di Terra Ferma
« per ridursi alla conveniente modera-
« zione, su di che userà il Magistrato
« alle pompe quella vigilanza che gli è
« imposta dalle publiche leggi.

« Tutte le sopra espresse ordinazioni,
« quali è volontà del Senato che il Ma-
« gistrato alle pompe abbia a render pa-
« lesi con Proclama a stampa che minacci
« pene irremissibili alli trasgressori, esi-
« gendo per l'essenzialità loro li provve-
« dimenti più rigorosi ad oggetto d'assi-

« curarne l'esecuzione inerentemente alla
« legge 1562, 15 ottobre ed altre succes-
« sive, s'incarica il Magistrato alle pompe
« di formar processi non solamente sopra
« denunzie e personali comparse dei que-
« relanti, ma ancora per inquisizione con
« rito ed autorità del Senato, e di casti-
« gare cadauno secondo le pene statuite
« dalle publiche leggi pecuniarie, di pri-
« vazione d'offizi ed afflitive relativamente
« alla condizione delle persone. »

∴

E già che l' estensore dell' ordinanza aveva cominciato a citare e richiamare in vigore le precedenti disposizioni, prosegue:

« Come è poi certo che all'incumbenze
« ed obblighi suoi fissati dal Decreto 1644,
« 10 luglio, presterà il Magistrato adem-
« pimento intiero ed esatto, così non do-
« vendo lasciarsi mancare tutti quegli
« altri presidii, che per la buona dire-
« zione di tal materia furono dalla Pu-
« blica Provvidenza disposti, stabilito ec-
« sendo con parte del maggior Consiglio
« 1651, 12 marzo, l'elezione d'un Collegio
« di sette, ed indi con Decreto del Senato
« 1666 l'instituzione d' un inquisitore del
« numero dei sette del Collegio.

« Sia ricercata la Signoria nostra a
« disporre le predette elezioni relativa-
« mente alle preaccennate deliberazioni,
« con che nelle respettive incumbenze
« animati più cittadini si colga dall'opera
« loro zelante il bramato vantaggio.

« Averan li processi del Magistrato alle
« pompe a conservarsi nel medesimo of-
« fizio, ne da quello esser levati da chi
« si sia per qualunque immaginabil mo-
« tivo, relativamente alla predetta deli-
« berazione del maggior Consiglio 1651,
« 12 marzo, che deve essere in ogni sua
« parte esequita. »

∴

« L'Inquisitore con l'autorità da molti
« Decreti concessale, e principalmente da
« quelli 1681, 2 gennaro; 1692, 1° mag-
« gio; 1698, 12 marzo; 1707, 5 maggio,
« e 1732, 6 marzo » (come vedete è addi-
rittura una risurrezione.... di Lazzari
quatriduani !..), « averà da inquirire con
« rito e secretezza del Senato tanto con-
« tro il lusso della città, quanto sopra
« quello dei publici Rappresentanti *e far*
« *togliere nelle mani de maestri e lavo-*
« *ranti così uomini che donne le nuove*
« *invenzioni e cose proibite.* Dovrà pro-
« cedere summariamente contro detti ope-

« rarij. Le sarà assegnato un Nodaro del-
« l'avvogaria. Potrà valersi per l' esecu-
« zione di chi crederà più adattato, e
« sarà assistito per tutto quello occorresse
« coi denari della Signoria nostra. »

Non c'è che dire; l'Inquisitore era collocato nella bambagia;.... ma la cosa in se meritava poi tanto lusso di provvidenze?...

∴

« Le pene pecuniarie e l' impedimento
« d' esser provati ad altre cariche, che
« sono stati li mezzi quali per impegnare
« li Magistrati all'esecuzione del loro do-
« vere in così grave negozio si adope-
« rorno nelle precedenti deliberazioni, in
« questa parte si riconfermano, aggiunti
« essendosi *vincoli strettissimi di con-*
« *scienza* che pure si rinnovano, impo-
« nendo sotto obbligo di Sacramento alli
« Sopra Proveditori e Proveditori alle
« pompe d'accettar le denunzie, inquirere
« contro le colpe non denunziate, e sotto
« l'obbligo stesso di giuramento punire
« cadauna trasgressione non arbitraria-
« mente ma secondo le pene stabilite dalle
« publiche leggi. »

Uua crociata *in formis* contro questi poveri cittadini, governatori o sarti che

fossero, la quale molto probabilmente avrà lasciato il tempo che aveva trovato !....

∴

« E perchè alcuno non manchi de' soc-
« corsi più validi con quali si cercò in
« altri tempi di sostenere questa materia
« ed animare il fervore de' cittadini a
« quali Ella era raccomandata; sia ricer-
« cato il sommo zelo del Serenissimo
« Principe relativamente alle correzioni
« del maggior Consiglio 1693 e 1709 ag-
« giunte alla Promissione Ducale, non
« che al Decreto 1732, 6 marzo, a chia-
« mare di mese in mese nel Collegio no-
« stro il Magistrato ed Inquisitor alle
« pompe, e loro portar li più veri e ef-
« ficaci eccitamenti d'osservare e far os-
« servare la presente legge, e tutte l'altre
« nella materia di pompe alla presente
« non repugnanti e ad invigilare che mai
« rimanga giacente l'inquisitorato, ma ne
« sia di volta in volta senza fraposizione
« di tempo fatta l'elezione.

« Oltre a questo in altre maniere an-
« cora essendosi, come appare dalle ante-
« riori deliberazioni, desiderata l'assistenza
« di Sua Serenità ad affare sì rilevante,
« se la ricerca, come allora si è fatto, di

« chiamare alla sua presenza ogni prima
« Domenica di mese nel Maggior Consi-
« glio li Sopra Provveditori e Provvedi-
« tori alle pompe, e dar loro solenne
« giuramento *con parole espresse ed ef-*
« *ficaci*, di eseguire la presente delibera-
« zione e l'anteriori in materia di pompe
« alla presente non repugnanti, e di ri-
« dursi all' offizio, salvo però giusto im-
« pedimento, tre giorni alla settimana,
« lo che sarà debito del Segretario depu-
« tato alle leggi di ricordare in cadaun
« mese a Sua Serenità » (la quale pare
avesse poca memoria!)

∴

« Che se, — conchiude Marco Grade-
« nigo Notaro Ducale, — per avventura
« ad onta delle inquisizioni medesime e
« di tutta la vigilanza che sarà usata non
« comparisse ancora nel sostenimento dei
« Reggimenti la fermamente voluta, ed
« ora decretata moderazione, è dispo-
« sta la publica autorità a devenire alla
« spedizione d'un Inquisitore nella Terra
« Ferma inerentemente alle deliberazioni
« 1677, 21 settembre, e 1713, 23 luglio,
« onde assicurata la minorazione di spese
« cessi il motivo ai cittadini d'un ritiro
« troppo osservabile dall' esercizio com-

« messole delle pubbliche Rappresen-
« tanze. »

E questo è quanto.

.:.

Il Proclama che era stato ingiunto come sopra di pubblicare, venne effettivamente bandito sotto la data 31 luio 1749 dal Magistrato delle pompe e stampato per li figlioli del q.m sig. Antonio Pinello stampatori ducali; e se vi gradisse di leggerlo in originale lo potete trovare nel nostro Archivio « Privilegi Reg. B. Vol. 1546 fog. 130 e seguenti. »

In questo si ripetono le disposizioni retrocitate, si regolano gli addobbi dei publici palazzi, si proibiscono i rinfreschi e le illuminazioni in occasione dell'ingresso de' Reggitori, si permettono le seimila oncie d'argento lavorato; quindici servitori con sei livree da staffiere e tre da carrozziere; ed otto cavalli i collari dei quali « siano di vachetta, esclusi re-
« stando sopra tutto i collari forestieri
« che oltre l'accrescimento della spesa
« apportano notabile pregiudizio agli ar-
« tefici dello Stato. » — Si inibisce espressamente alli Rettori « di poter vestir da
« campagna in qualunque tempo e per
« qualsivoglia motivo, onde vaglia il loro

« onorifico distintivo a conciliar in ogni
« tempo e moderazione e rispetto; » si stabiliscono le norme della procedura per inquisizione *col rito dell'Eccell.mo Senato* da essere tenuta continuamente aperta, premettendosi la più gelosa secretezza a testimoni e denuncianti ecc. ecc.

∴

Ma quello che torna sempre più gradito in queste pubblicazioni è il cappello che si suole in ogni caso preporvi, il quale nel nostro era così concepito: « La pu-
« blica Paterna vigilanza attenta sempre
« alla presservazione delle sostanze de
« cittadini e de sudditi accorse sempre
« con salutari prescrizioni a togliere i
« motivi degl' inutili dispendi, che sono
« di tanto pregiudizio alle famiglie e per
« mantenere quella moderazione che fu
« il primario oggetto di questo Governo.
« Ma perchè servisse a' sudditi di lode-
« vole esempio il contegno rassegnato dei
« Patrizi, che sono destinati in reggenza
« nelle città e luochi di serenissimo do-
« minio, ha in varii tempi prescritte pro-
« vide regolazioni, nelle quali havessero
« a contenersi tutti quelli che coprono li
« Reggimenti con l'oggetto non solo di
« animare ognuno all'intrapresa delli me-

« desimi, ma insieme di allontanare tutti
« quei motivi et occasioni che vagliano
« à distrarre gl'animi loro dall' impegno,
« e dalle applicazioni che prestar devono
« alli doveri della sua carica, e che sono
« pur troppo di perniciose conseguenze
« all'esercizio della giustizia, al buon go-
« verno de' sudditi, e degl' interessi del
« principato. »

∴

Peccato che questi eloquenti fervorini, che così di frequente si ripetevano, come abbiamo avuto occasione di constatare, finissero sempre a produrre l' identico effetto, quello cioè di entrare per un orecchio e sortire per l'altro al pari della chiusa solenne che vi si faceva presso a poco ne' termini seguenti: « Sia il pre-
« sente Proclama publicato nel serenis-
« simo maggior Consiglio e spedito cir-
« colarmente in stampa alli Rettori delle
« Città e Fortezze, con obbligo di farlo
« publicare, et a' Cancellieri di doverlo
« tener affisso nelle loro Cancellerie in
« luogo osservabile, e nel ritorno, che
« faranno dalli Regimenti, ove averanno
« servito, sarà loro precisa incombenza
« di presentare al Segretario alle voci
« fede giurata alli Deputati di quella città,

« ò fortezza dalla quale saranno partiti
« d'aver essi nella materia delle pompe
« intieramente essequite le leggi giusto
« il Decreto del serenissimo maggior Con-
« siglio 23 luglio 1723, dovendo portar
« fede giurata al Magistrato nostro del
« detto Segretario alle voci d' aver ciò
« eseguito. » Potrei dirvi anche i nomi
dei nobili Magistrati che figurano sotto
al Proclama 31 luio, ma siccome non ce
n'è dentro alcuno di nostra speciale co-
noscenza, così possiamo dispensarci dal
riferirli.

∴

Questo è l'ultimo documento che nel
nostro Archivio vecchio ho potuto scovare
che tratti della materia della quale ci
siamo fin qui intrattenuti; — forse, su-
bito dopo, cominciarono ad alitare le pri-
me aure di libertà che s'incarnarono poi
nei famosi *immortali principii dell'ottan-
tanove* che la Francia regalò al mondo;
e se qui da noi non si giunse al punto di
addottare il costume della *Dea Ragione,*
si seguirono però con molta buona vo-
lontà le mode che la capricciosa Regina
della Senna ci trasmetteva.

XIII

DAL 1750 IN POI.

A quest' epoca comincia a mutare completamente la scena, i broccati e gli arazzi ricchissimi si bandiscono dalle vesti e passano fra i sacri arredi chiesastici; spariscono le zazzere, i tuppé, le parrucche, i ricci e le ciprie; sono aboliti i guardinfanti e si fa strada un altro genere di galanteria e di caricatura in cui tutto è leggerezza e semplicità affettata. Le foggie degli abiti mutano continuamente e le mode di Parigi imperano sovrane. Non tanto però che taluni non tentassero di ribellarvisi, usando forme in parte diverse come si può

rilevare dal *Ferrario* che nell' opera e volume più sopra citati a pag. 929 e seguenti, così si esprime:

∴

« Sogliono dunque i nostri gentiluomini
« portare ordinariamente abiti di panno
« *bleu*, o *verdone*, o *cioccolatte*, o *nero*
« con colare piegato e rivolto sino al
« petto di velluto nero o dello stesso
« panno con bottoni di seta o piatti o
« colmi; *redingot* (a proposito di reiezione
« delle forme francesi!...) di casimir al-
« l' inglese con bottoni di metallo; *gilet*
« di casimiro, di *piqué*, di seta a linee
« diagonali, di velluto operato o liscio,
« ed anche di pelo di capra, cui dai gio-
« vani più eleganti è sottoposta una sciar-
« pa di seta, o di *merinos* color creme-
« sino; *crovate* delle Indie, o di *perkale*,
« o di finissime stoffe inglesi, o di tela di
« Olanda ed anche di velluto celeste o
« nero, fermate, verso le estremità che si
« incrociano, da una spilla d'oro con ro-
« setta di perle, di diamanti, o d' altre
« preziose pietre; pantaloni di *satin* d'O-
« landa, di Nankin, della così detta *tela*
« *russa*, o di casimiro, o di panno, lunghi
« fino al collo del piede che coprono i
« coturni, o a suola nelle scarpe, o ser-

« rati al piede da catene di ottone od alla
« Cosacca; *surtouts* di panno *bleu* o chiari
« ed anche neri a tasche sui fianchi e a
« doppio petto, con collare dello stesso
« panno, o con collare e rivolte di vel-
« luto nero; tabarri *bleu* a cinque ed an-
« che a sette baveri con collare di velluto
« nero; mantelli *bleu*, o di color *verdone*
« *ulivo* con due grandi pellegrine fode-
« rate di stoffa di seta dello stesso colore
« con collare di pelliccia e rivolte di vel-
« luto, chiusi al collo con mollette d' oro
« e d'argento; cappelli rotondi ad alta
« testa di feltro o di felpa di seta, comu-
« nemente neri, e dai giovani più galanti
« di color nocciuola chiaro, od anche
« bianco; le chiavi d'orologio ed i grossi
« sigilli e le catene cui stanno appesi
« sono d'oro e d'acciaio e rappresentano
« per lo più la figura di un mellone a
« grosse coste. »

.·.

« Aggiugneremo che i più effeminati
« nostri damerini sogliono serrarsi la vita
« in istretti busti o farsetti, e stringersi
« più che sia possibile le reni affine di
« comparire più snelli ed attillati. Alcuni
« portano un abito di panno nero a so-
« miglianza delle cosidette *Polonesi* con

« guarnizione di pelo di martora al collo
« ed alle maniche, e questa usanza è po-
« sta fra le mode italiane. L' abito nero
« è il solo che al presente sia riconosciuto
« dal *bon ton* per le ricreazioni eleganti
« e pel ballo: col *gilet* di casimiro si porta
« un sotto *gilet* di *piqué* bianco; i gio-
« vani più eleganti portano due *gilet* a
« *schall*, l'uno di velluto d'un color solo
« e l'altro nel fondo di raso e rilievo di
« colore diverso dal fondo, e calze di seta
« trasparenti ».

Ecco, i *gilet* a *schall* non so immaginare cosa siano, ma dei tabarri a molti baveri e di panno *bleu* da fanciullo ne ho conosciuto uno, ed era il *kyrie, èlèison*, aggiungevamo noi, del nostro vecchio babbo.

∴

E passiamo alle signore.

« Le vesti delle donne sono a seconda
« della stagione o di *perkale* a triplice
« pellegrina, o di tela battista, o di mus-
« solina a diligentissimi ricami, o di *gros-*
« *de-Naples*, o di levantina, di *barège*, di
« *merinos*, di *cachemire*, di raso bianco,
« o di Virginia, di velluto *à-la-reine*, o
« di velluto *épinglé*, corte maniche, o
« maniche lunghe di *crêpe*, o maniche
« lunghe e larghe, e partite talvolta dalle

« spalle fino alla mano da quattro o cin-
« que righe di *ruches* in *tulle* nero a due
« diti di distanza l'una dall'altra; cintura
« di nastri di tutti i colori; guarnizioni
« che possono dividersi in tre classi, cioè
« *ruches*, *volans* e *bande*; le prime so-
« gliono collocarsi molto in alto, le *bande*
« per lo contrario estremamente al basso
« i *volans* occupano un posto di mezzo.
« Per gli abiti di gala pare che la guer-
« nizione più adottata sia quella dei *vo-*
« *lans* in *blonda*. Si sono veduti degli
« abiti di velluto *épinglé* che nella parte
« inferiore avevano una guarnizione di
« *volant di blonda* assai alta disposta a
« festoni; al di sopra dei *volant* trova-
« vasi una treccia di fogliame composta
« di raso, uniforme nel colore alla stoffa
« e di cui ogni foglia era guarnita da un
« piccolo *tulle;* il farsetto di forma qua-
« drata aveva all'intorno una *blonda*, al
« di sopra della quale stava pure un fo-
« gliame di raso minore dell' altro; la
« stessa disposizione di ornamenti si rav-
« visava anche nelle maniche. Abbiamo
« veduti abiti di *cachemire* con guarni-
« zione a tre ordini di tulipani, formati
« della stoffa simile all'abito, i quali eran
« gonfiati alquanto nel mezzo con dell'*o-*
« *vate* ed ornate ben anche con un pic-

« colo *rouleau* di raso; (che indipendenza
« dai modi di dire francesi!...) ed abiti di
« raso guarniti da tre o più giri di *blonda*;
« su di alcuni la guarnizione va serpeg-
« giando, sopra altri segue la diretta linea.

∴

« Per il ballo sono di gran moda gli
« abiti di *tulle* guarniti con merletti o
« passamano; le guarnizioni presentano
« ghirlande di varii fiori. Copronsi l' in-
« verno con grandissimi *schall* di *meri-*
« *nos* col bordo a gran mazzi di fiori tes-
« suti di lana, oppure con lunghe sciarpe
« di *merinos* con altri bordi simili ai sud-
« detti; differente è il valore di queste,
« secondo la loro qualità e finezza, e ce ne
« ha di quelle il cui prezzo ascende fino
« a seimila lire d'Italia; nell'estate poi
« sogliono portare scialli e sciarpe di *ba-*
« *règes* o di *crêpe-à-la-chine.* Nel rigor
« del freddo coprono interamente la per-
« sona con tabarrelli o mantelli di di-
« verse forme, e di varie stoffe a colori,
« Noi ne abbiam veduti col cappuccio,
« alcuni con due o tre pellegrine a scan-
« toni orlati, altri col colletto a punte di
« velluto fitto, alcuni sono di *circassies*
« color cenerino chiarissimo, foderati in
« levantina cenere; altri in *gros-de-Na-*

« *ple-bleu* carico, foderati in istoffa di
« seta *quadrillée,* altri in *merinos* color
« di bronzo antico, foderati in rosa; altri
« *verde ulivo*, foderati in color di perla;
« altri di *circassies* color *barba cosacco*
« carico, flettato all'intorno di una stret-
« tissima treccia d'oro, col bavero a cin-
« que punte parimenti filettato, e foderato
« internamente di colore *celeste chiaro.*

Oh! il *barba cosacco*;.... quello era un colore!....

∴

« Infinita poi è la varietà dei cappellini
« coi quali le donne copronsi la testa, e,
« direm ben anche quasi tutta la faccia,
« poichè usavano spezialmente per l'ad-
« dietro portare cappelli sì fattamente
« larghi principalmente dai lati che due
« eleganti signore non potevano più pas-
« seggiare di pari, o, come diciamo, al
« braccio senza che le ale di questi cap-
« pelloni si incrociassero fra loro ».

L'ultimo esemplare di simile copertura del capo femminile l'ho veduto anch'io. Era quello che portava la signora Serafina, la moglie dello speziale T....., amicissima di casa nostra. Quando veniva a trovare la mamma noi sbarazzini non mancavamo mai di osservare che il davanti

del cappello, pari al mantice di una timonella, appariva in cima alla scala un quarto d'ora prima della sua proprietaria.

.:.

« Alcuni di questi cappelli sono di *garza*
« con alto cocuzzolo, o di *gros-de-Naple*
« adorni di fiori; altri di *crêpe* con fiori
« di battista; alcuni di *sparterie* (paglia)
« si distinguono per un triplice nodo pure
« di *sparterie* interzati fra loro da una
« stoffa scozzese; alcuni sono ornati di
« nodi di *garza* guerniti nei lembi con
« frangia di seta; sopra molti cappelli di
« crêpe, tanto sul cucuzzolo, quanto sul-
« l'ale si sono veduti dei nastri disposti
« in modo da servire quasi di calice a
« certi garofani che ne emergevano; in
« altri abbiam vedute ghirlande di papa-
« veri che aggiravansi due volte intorno
« al cucuzzolo, ed un'altra ghirlanda or-
« nava al disotto l'estremità dell'ala. Si
« usano cappelli di velluto o di raso con
« ale grandi, cucuzzolo liscio con un solo
« nodo di stoffa; cappelli meno grandi
« con crespe o pieghe tutto all'intorno
« del cucuzzolo con guernizione di perle
« di vetro o *marabouts*; cappelli di vel-
« luto nero adornati di una ghirlanda di
« fiori *à-la-jardinière* in velluto di vari

« colori. Aggiungasi che molte sogliono
« portare un velo azzurro o verde o bian-
« co a finissimi ricami che dal cucuzzolo
« del cappello pende fino sotto al petto ».
Come vedete per ornar i cappelli non s'era
ancor saccheggiato il *regno animale.*

* * *

« Ora però i turbanti e i *toques* sono
« assai più numerosi che i cappellini.
« Veggonsi turbanti di velluto alla Cleo-
« patra ornati di un serpente a filigrana
« in oro; turbanti di velluto ornati d'oro
« o di piume; turbanti *à jour*, cioè che
« lasciano scorgere per di dietro il pet-
« tine e i nodi dei cappelli, e i turbanti
« di questa sorte, formati colla *garza* e
« i gonfiotti di cui compongonsi, sono più
« elevati da un lato che dall'altro.
« Usano poi ornarsi con collane, orec-
« chini, braccialetti e cinture d'oro o di
« smalti, di perle, di diamanti ed anche
« d'acciaio e di ferro di Berlino, e le più
« eleganti portano ben anche due o tre
« paia di braccialetti diversi, ed ador-
« narsi il collo con due o tre maniere di
« collane; la prima delle quali è semplice
« e stretta, la seconda più larga e più
« ornata, dalla quale ordinariamente pen-
« de una gran croce d'oro, o di madre-
« perla ed oro, o di cristallo, o di altre

« preziose materie; la terza che è molto
« più lunga delle altre sostiene, unita-
« mente a varie bagattelle, un occhialetto
« con cui ad ogni istante sogliono osser-
« vare or questo, or quello; usanza pra-
« ticata ben anche da tutti i nostri da-
« merini; dalle quali costumanze si scorge
« la gran forza della capricciosa moda di
« accrescere la devozione e di scemare la
« vista a tutte le persone che la seguono ».

Ahimè!... la vista pur troppo va abbassandosi sempre più ad onta della devozione per Santa Lucia, e quantunque non abbia mai seguito la moda!...

⁂

Il D.r Ferrario fin quì citato oltre chè degli abiti si occupa anche dei desinari della moderna Italia, ed osserva che sebbene essi per lusso delle mense, ricchezza di suppellettili, numero di commensali ed abbondanza di vivande non possano competere coi banchetti antichi, li vincono però nella sceltezza dei cibi e nella eleganza degli ornamenti; nel che *la filosofia del buon gusto ha guadagnato*; — conclude l'autore. Il quale tra gli altri mutamenti avvenuti rimarca essere sparita quella sincera giovialità che assisteva le cene degli avi nostri, *sottentrando un bisbiglio piuttosto che un favellare, ed*

una certa tal quale pulitezza severa, nemica del fare sciolto ed ameno. Osserva eziandio *che da un mezzo secolo in qua* (l'opera è stampata nel 1829) si è variata assai l'ora del pranzo, protraendola fino sul fare della sera, ottimo metodo questo come quello *che non interponendosi all'utile giorno, permette lo sbrigare ogni faccenda* e buono altresì nei riguardi dell'economia famigliare, *risparmiando le cene che per lo innanzi non mai si intralasciavano.*

* *
*

Avverte pure che le tavole sono messe con tovaglie bianchissime, *e quelle che vengono dalle Fiandre sono le più pregiate per la finissima tessitura*; e che ordinariamente il posto di ogni persona vi è indicato con un viglietto, ciò che non è senza qualche noja del convitato *occorrendo che rimanga a lato di tale che nè meno conosca.* Aggiunge poi che « quantunque le posate sieno in argento « e d' oro siano quelle che servono pei « frutti, nullameno le porcellane di Fran- « cia sbandirono i piatti d'argento presso « molti, senonchè di quelle e di questi usa- « no ancora i più doviziosi ed i più splen- « didi. Nè ciò fu senza ostentazione di mag- « gior lusso, che avendo le porcellane un « non picciol valore, ed essendo per sè

« stesse fragili, facilmente si rompono, ol-
« tre a che passano di moda le forme che
« loro si danno; ove quelle dell'argenteria
« non son sì facilmente sottoposte a capric-
« ciose variazioni, senza dire dell'intrin-
« seco valore che mai non vien meno per
« chi le possiede. »

.˙.

Toccato poi del numero delle imbandigioni e del modo di porle e di servirle, rilevando che le donne in generale hanno preminenza alla tavola sia di posto, sia nella presentazione dei cibi; avvertito all'uso degli scalda-vivande, e fatto accenno alle diverse qualità di vini forestieri più in uso, continua: « soleano gli antichi
« prima e dopo il pranzo lavare le mani
« con acqua mista ad essenze odorose, e
« servirsi ancora de' profumi; questa co-
« stumanza ha cangiato, e invece, finito
« il desinare, ad ogni convitato è pôrta
« una tazza di vetro per lo più colorato
« ricolma di acqua tepida per l'abluzione
« delle labbra e delle mani; suolsi me-
« scolare a quest' acqua parcamente il ga-
« rofano, affinchè se avviene di inacquare
« la bocca, duri un tal quale sapore gen-
« tilmente gradevole. Siffatta costumanza
« però viene riprovata da non pochi, e
« spezialmente da Melchiore Gioja nel suo
« *Nuovo Galateo* colle seguenti parole:

« *Non sciaquarsi la bocca e i denti alla*
« *presenza altrui, per quindi versarne*
« *l'acqua sul tondo o nel bicchiere, cosa*
« *nauseosa, benchè usata da non pochi.*
« Politezza generale lib. I., art. 3°, c. 3.° »

⁂

E dopo poche considerazioni sul valore comparativo dei cuochi inglesi, tedeschi, francesi, *Piemontesi* ed italiani, conclude sentenziosamente: « E ben penetrando
« con occhio filosofico l'usanza di questi
« conviti, convien sotto due aspetti rav-
« visarli; o sono pranzi distinti e come
« diplomatici, e non v' è d'ammirare che
« lo sfarzo, il lusso e l'eleganza e diremo
« anche gli sforzi dell'arte nel cuciniere
« rimanendo in quanto allo spirito di so-
« cietà frivoli, gelati e noiosi (povera gente
« seria!...); o sono amichevoli, e sebbene
« vi apparisca una tal quale maniera di
« serietà nullameno a quando a quando
« sono conditi da facezie, da racconti fe-
« stevoli e disinvolti, senza nulla detrar-
« re a quella modesta urbanità che deve
« presiedere alle mense; ma questi con-
« viti nullameno sono privi tuttora di
« quella cordiale giovialità che tutta era
« propria dei nostri maggiori; la quale
« se non apparisce alle mense della città
« suole più di frequente mostrarsi a quelle

« delle villeggiature e più presto tra le-
« agiate persone del secondo ceto, che
« tra le maggiori; e la ragione è chiara
« poichè queste chiamano con esse loro i
« signori o gli adulatori e parassiti della
« città, ove le altre di veri amici e di
« onesti abitatori della villa si piacciono
« e più godono di quella decente libertà
« che dovrebbesi cercar sempre e che-
« gradevole assai meglio diviene alla cam-
« pagna; e poichè è la sola condizione che
« ne rimane nella vita nostra più pregevole
« perchè adoperiamo di sfuggirla?.... »

Per conto mio non la sfuggo niente affatto perchè amo la campagna in generale e Castenedolo in ispecie come la pupilla degli occhi miei, e preferisco i parchi desinari in famiglia o in « stuol d'amici numerato e casto » a tutti i pranzi ufficiali più o meno diplomatici che siano!..

* *

E così siamo giunti ad un' epoca della quale, per la mia età avanzata, posso serbare personalmente memoria. Per tal modo anch'io dirò col *Boccardo* (senza pretesa di pormi con lui a paragone, vogliate crederlo!....) « Questo rivivere per breve ora
« una parte della nostra vita trascorsa in
« compagnia di quel *noi*, che fu giovane,
« è uno dei più squisiti piaceri riserbati

« a noi altri, lavoratori del calamaio e
« del tavolino, che dì piaceri non ab-
« biamo dovizia. Piacere che si raddoppia
« nella speranza di poter destare nella men-
« te di qualche lettore pensieri che non sian
« quelli degli interessi quotidiani e delle
« affacendate, ansiose preoccupazioni della
« giornata. » (Prefazione alla seconda edi-
zione di « *Feste, Giuochi e Spettacoli.* »

* * *

Quindi ricordo volentieri i maestosi veladoni col colletto rovesciato rigido come un asse, e le alte cravatte di crine affibbiate sulla coppa, de'nostri vecchi; i fazzoletti da collo, bianchi intemerati, accuratamente inamidati, stirati ed annodati in modo irreprensibile, che formavano parte integrante della toletta dell'avvocato G......, e dei dottori B...... e D......; le mantiglie color tortora, che parevano tanti piviali, delle mie sei sorelle; certi manicotti di piuma d'oca che esse si fermavano sotto l'abito sul braccio vicino all'ascella e che noi più tardi abbiamo palleggiato così di gusto; e tutto quell'arsenale di verghette d'acciaio, di canna d'India, di ossi di balena, e di rotoli di tela rimpinzati di bambagia, di strusa o di capecchio, che in diversi ordini si infilavano nelle guaine torno torno alle sot-

tane fino oltre alla metà della loro altezza, per tener gonfie le vesti esteriori. Continuazione quest'ultima e trasformazione, al pari dei sottanini fortemente inamidati che solevansi indossare uno sull'altro fino ad otto o dieci, dell'originario abito cerchiato venuto in uso in Ispagna alla Corte di Carlo V, che si chiamò colà *guardinfante*, *vertugadin* in Francia, e *fartingale* in Inghilterra, che scomparve colla rivoluzione, e tornò a rivivere verso la fine del regno di Luigi Filippo sotto la forma di *crinoline*, la quale dal canto proprio generò i *paniers*, i *pouf*, le *tournures* e simili diavolerie nonchè le *buone grazie* attuali.

*
* *

Come non é senza commozione che rammento quell'epoca in cui era dimostrazione patriottica il vestir di fustagno e di velluto di cotone, e porsi in testa dei cappelli di feltro all'Ernani o alla Calabrese con tanto di piuma! Oh poetico.... ed ingenuo 1848!..... Meno male che delle fanciullaggini di quell'anno la nostra città fece eroica e sanguinosa ammenda nelle *dieci giornate* del successivo, colle quali scrisse nella storia del Risorgimento Italiano una pagina splendidissima di patriottismo e d'indomato coraggio. - Onore ai caduti in quella gloriosa sconfitta che seminò i germi delle future vittorie!.....

XV.

AI NOSTRI DÌ.

Se per giungere fino all' attuale periodo del mio lavoro mi fu mestieri valermi esclusivamente di documenti scritti e di mie personali ricordanze, per questi ultimi anni mi era lecito di chiamare in aiuto la vostra incontestata ed incontestabile competenza, mie cortese lettrici, che sulle mode de' vostri tempi potete pronunciare un verdetto inappellabile e sicuro.

E lo feci ricorrendo alla gentilezza di una bella ed elegantissima signora che conobbi bambina, la quale non ebbe il coraggio di rifiutare il suo concorso al

vecchio amico della sua famiglia, e con un rapido cenno riassunse le foggie di vestire femminili più usitate da un ventennio in qua. — Do la parola alla mia avvenente ed arguta collaboratrice.

.·.

« Quando uscii dal collegio, (prima capirà bene che mi era impossibile occuparmi di mode), regnava sovrana la *crinoline*, amplissima specialmente al basso; le stoffe più in voga erano di seta a colori vivaci; le gonnelle liscissime; le spalle erano coperte da uno scialle, ed un cappellino foggiato a cuffietta nascondeva interamente la capigliatura. In seguito il vestito andò guarnendosi via via assai più; doppie si fecero le sottane, larghissime le cinture, ed intorno ai corsetti, che si facevano più lunghi di vita, si addattò certa appendice che chiamavasi *peplum;* sulle vesti portavansi *talme*, *bournus* e simili. Sull'orizzonte delle pettinature apparve il *chignon* che d'anno in anno prese proporzioni sempre più voluminose ed esagerate, sicchè, verso il 1867 e 1868, per le nostre teste già troppo caricate da tanto edificio di chiome ed amminicoli, si rende quasi inutile il cappello che si riduce ad un semplice nastro adornato con fiori.

.·.

« Nel 1868 la *crinoline* è detronizzata e speriamo senza probabilità di restaurazione; per conseguenza a supplirne il volume si arricchiscono le guarnizioni e prende aire il *camargo*. Le gonne si allungano in code prolisse, esagerate, non solo in casa, ma anche per le vie, dove per poco rendono superflua l'opera del corpo dei *granatieri* municipali comandato dall'Impresario Bonetti. Nel 1870 e 1871 le vesti ci si stringono addosso plasmando quasi interamente la figura, e riescono di vero inciampo nel camminare, a maggior gioia e risorsa dei giornali umoristici, capo lista il *Pasquino*, che si divertono un mezzo mondo a metterci in caricatura, con grande soddisfazione dei zerbinotti sfaccendati i quali però non cessano per questo di farci una corte spietata e d'essere sempre quei merli di prima. — Vedere per tale epoca i numeri 16, 20, 21, 27, 36, del giornale dell'amico *Teja*.

⁂

« Il 20 settembre pone, od è accusato di porre, una nota *dimostrativa* nelle nostre *toilettes*. I colori vivaci vengono smessi, e col bianco e col nero si accentua un lutto femminino generale. Non più *ufficiature*, non più abiti *décolletés*, chiu-

sura ermetica fin sotto il mento con collaretti di pizzo. Inaugurata o seguita, locchè in pratica torna lo stesso, dalla Regina d'Inghilterra, una grande innovazione si verifica; — sulle stoffe di seta prendono il sopravento quelle di lana e di cotone e fanno furore con grande jattura dei bachicultori. Speriamo però che tale sfratto dannoso cessi, almeno qui da noi, dopo il fervorino a pro' dell' industria serica fatto nella passata Quaresima da Monsignor Geremia Bonomelli nelle sue conferenze per le Signore Bresciane presso le Suore (soppresse!...) Canossiane.

⁂

« *Pasquino* continua allegramente la sua comica rivista a nostre spese, ma non può a meno di pagare il debito tributo ai bellissimi cappelli alla *Rubens*, venuti di moda verso il 1876, che incorniciano così bene il viso, e che colle larghe tese e le cadenti piume accrescono attrattiva alle candide fronti che si frangiano di riccioli. Come sono piccanti e provocatrici le aristocratiche testoline ch'egli delinea sotto simile acconciatura!... E come fanno ridere quelle elegantissime figurine issate sui talloni degli stivaletti alti tanto esageratamente da sembrare piccole stampelle!...

⁂

« Nell'estate del 1879 (vedi Pasquino, N. 30) fan capolino le mode inglesi cominciando dalla pettinatura, ed eccoci per conseguenza acconciate come tante *misses* allampanate; poi i colletti si irrigidiscono e scimmiottano addirittura i collari dei cani; nelle acconciature le mezze tinte sono preferite ed in causa di ciò i bigi e gli avana trionfano. — Al presente però le capigliature cominciano di nuovo a rialzarsi col condurre le chiome dalla nuca sul cranio fermandovi un pettine alla *Carmen;* i riccioli e le frangie, che in sapiente disordine ci ombreggiavano la fronte, accennano a scomparire; le *tournures* ritornano a farsi più impertinenti che mai, e si accentua un serio conflitto tra la esuberanza degli abiti alla *pompadour* e l'esagerata semplicità degli altri attillati alla persona quasi come i mascolini, che si vedono p. e. a Milano e che sono ricercati e pagati profumatamente purchè siano tagliati dal Prandoni. » (Anche la clientela delle Signore alla moda ha quel briccone di Prandoni;... fortunati i garçon, incaricati di rilevare le misure!..)

.˙.

« Riassumendo, da vent'anni in quà la moda è stata più capricciosa che mai; ha

saputo creare ogni sorta di fronzoli, di pieghe, di svolazzi, di ritagli, di strani ornamenti, e noi, povere donne, siamo state raffazzonate in mille guise abbastanza ridicole, incommode sempre, poche volte artistiche. Usa uno strano miscuglio de'colori più disparati, de' tessuti più diversi; si introducono stoffe non più viste, meravigliosamente disegnate alla scozzese, all'indiana, a quadri, a stelle, a righe, a mezze lune, a fiorami, a scarabei. Meno male che la foggia del vestire è liberalissima e quindi tocca al buon gusto delle Signore di farne lor prò, e schivando il ridicolo, facile ad incontrarsi nelle mode attuali, coglierne invece la *gamme* estetica. — Se tornassimo un po' all'antico ?.... »

∴

Giudiziosamente poi osservava la mia bruna gentilissima collaboratrice che qui a Brescia certi costumi, i quali si lanciano nei grandi centri, sono semplicemente impossibili, o quanto meno giungono in ritardo e già alquanto modificati nell'audacia dell'originalità primitiva. Infatti qui sotto i nostri portici di certo non azzarderebbe esporsi quella tale che non ha guari comparve nella Galleria Vittorio

Emanuele di Milano abbigliata scrupolosamente da *fantino;* nè i nostri *schicconi* ardirebbero di intervenire ad un ballo in marsina rossa, gilet bianco, calzoni al ginocchio e calze di seta nera come prescrive l'ultima moda parigina. Forse giungeremo anche a questo ma ci vorrà del tempo parecchio e della paglia come a maturare le nespole.

.:.

Quanto poi al tornare all'antico mi perdoni la mia bella consulente ma al dì d'oggi che la *modernità,* auspice l'Imperatrice ed assenziente il *Mikado,* penetra nel Giappone, e la cosidetta civiltà europea va a scombussolare tutti gli usi e costumi di quel geniale paese mongolico, dove le dame smettono di tingersi in nero la dentatura, mi sembrerebbe invece opportuno di dare lo sfratto a certi artifizi decrepiti che puzzano di medio-evo lontano un miglio, e che a quel tempo sarebbero stati estirpati « *col fuoco e coll'acciar* » come cantava *Silvestri* nel *Don Carlos.* E non canzono......

.:.

Nei miei paraggi, e vi potrei indicare il vicolo ed il numero anagrafico della

casa, in una stanza a pian terreno è venuta ad abitare dal giugno dell'anno prossimo passato certa C..... Domenica d'ann 53 nativa di Pralboino, inferma da molto tempo ed assistita dalla sua sorella Giovanna dell'età di 67 anni. — La malata, soggetta a frequenti assalti di *catalessi*, è dal popolino chiamata *Nina estatica*, e le donne specialmente accorrono in folla a visitarla per assistere agli strani fenomeni della sua malattia, e raccogliere gli strampalati ed incomprensibili discorsi che essa fa tosto finito l'accesso e ripresa l'azione dei sensi; e le risposte *profetiche* che essa spiffera fuori alle diverse domande che le vengono indirizzate.

*
* *

Naturalmente tali responsi sono insensati o sibillini, ma la pietosa sorella sa commentarli e spiegarli a seconda dell'intenzione dell'interrogante che parte quasi sempre soddisfatto, lasciando un regaluccio più o meno lauto a norma della condizione sua, e con tali contribuzioni, non richieste ma accettate come rese obbligatorie dall'uso, le due furbacchione sbarcano allegramente il loro lunario. Io non mi faccio meraviglia di esse, che non possiedono il becco d'un quattrino, ma di quelle bigotte e credenzone che inco-

raggiarono per lo passato ed incoraggiano tuttavia l'esercizio indecoroso di mestiere sifatto a totale beneficio della superstizione e dell'ipocrisia !...

∴

E non sono solo quelle della città che portano il loro obolo alla *Sibilla*, essa è consultata anche da persone lontane precisamente come la celebre Anna d'Amico ed altre famose magnetizzate. Io ho qui davanti una lunga lista coi cognomi, età ed abitazione delle Luigie, Caroline, Regine, Lucie, Clarici, Vittorie, Angeline, Marianne, Emme, Enne, O, P, Q, ecc. ecc. che sono clienti della *Nina estatica* e che vanno a consultarla chi per aver la ricetta contro mali immaginari, o reali; chi per fortificarsi nella fede colla vista delle stranezze mistiche della povera isterica; le sposine per sapere se il casto talamo sarà benedetto da numerosa prole, e se ne sia in viaggio il primo campione; le mamme per tirare l'oroscopo e conoscere l'avvenire delle loro ragazze; le pulcelle, stagionate e giovinette, per leggere nel pianeta della fortuna se debbon proprio rassegnarsi a restare salate, oppure se, quando che sia, troveranno un imbecille qualunque che le sposi e così via.

∴

Non le ho udite, ma me le immagino le risposte che vengono date. Alle une: « *Abbiate fiducia nel Signore, bevete acqua e brodo lungo e se non morite, camperete di sicuro* »; alle altre: « *beati i poveri di spirito* » oppure « *la fede è tutto, sola fides sufficit* »; alle spose « *se siete incinte ne vedrete gli effetti al nono mese, inscrivetevi fra le devote di S. Anna e lasciate fare a chi tocca* ». Alle mammine: « *le vostre bambine sono giovani ma invecchieranno col tempo, però se si mariteranno ed avranno prole, una lieta figliuolanza rallegrerà la loro esistenza; quanto a voi se le invidiose cercano di nuocervi giuocherete 1, 13, 90*; alle ultime finalmente: « *vi sposerà non morrete zitelle* » tal quale come *l'ibis redibis non moriebis in bello* ». Ma ditemi dunque, Signora mia, quando si hanno sott'occhio costumanze di tale natura, che bisogno c'è e che gusto ci troveressimo a tornare all'antico?.... Sapete sotto quale aspetto io ci tornerei volentieri?... solamente per levarmi dalle spalle qualche diecina di anni e ritrovarmi giovane come voi, e come ànch'io sono stato altra volta!.... Ma pur troppo per ciò *volere non è potere.....*

∴

Perdonatemi la digressione, e ritorniamo, come si dice, ai nostri montoni, cioè alla descrizione delle mode ultimissime che veramente potrei anche ommettere di fare perchè i giornali se ne incaricano, riproducendo, nei loro più minuti particolari, i singoli pezzi costituenti la *corbeille* di fidanzate regali, come a cagion d'esempio ha fatto la *Illustracion Espanola y Americana*, in occasione delle nozze di S. A. R. la Infanta Donna Eulalia di Borbone.

Ma non sono soltanto i giornali illustrati che entrano su questo argomento in dettagli capaci di richiamare un *shoking* d'orrore sulle labbra di tutte le Signore scandalizzate d'oltre Manica; anche la stampa quotidiana politica più grave e compassata di tanto in tanto se ne occupa. Sentite infatti cosa scrive in data 21 gennaio p. p. un organo serissimo della Sinistra parlamentare.

∴

« Ormai per le nostre signore il lusso
« della biancheria è diventato addirittura
« rovinoso. Le più squisite eleganze e le
« raffinatezze più procaci sono profuse in
« quei leggeri vestiti di batista e di finis-
« simo lino, che nella loro trasparenza

« prendono il profumo e il dolce color
« roseo della cute femminile. La semplicità
« d'un tempo è scomparsa. Anche nei cor-
« redi delle fanciulle più timorate di Dio,
« uscenti da famiglie austere e severe, si
« vedono tali novità che avrebbero cer-
« tamente dato un fremito di orrore alle
« nostre nonne. E i cronisti mondani osano
« con una impudenza inaudita, perfino
« descrivere ad ogni occasione di matri-
« monio le forme e i colori e le minime
« particolarità dei più segreti indumenti
« della giovine sposa; sicchè noi sappia-
« mo che la principessa Balsinfiore ama
« portar le camicie ornate d'*entre-deux*
« di merletti e di un nodo di nastro sul
« fianco sinistro; che la Marchesa Gine-
« vra usa portare certi singolari panta-
« loni ermetici, chiusi da tutte le parti
« con metodi ingegnosissimi; e infine che
« la Contessa Bersenda preferisce sulla
« nuda carne piuttosto la carezza della
« seta che quella della tela.

⁂

« Noi su tutto ciò abbiamo già dato il
« nostro umile parere; ed abbiamo anzi
« alcun tempo fa, in nome della nitida
« semplicità, formulate in un catalogo le
« norme che devono presiedere alla ve-

« stizione intima ed ascosa d'una vera
« Signora. Ma, poichè la corrente ci tra-
« volge, seguiamo la corrente e diamo alle
« lettrici la descrizione breve di una serie
« di nuove camicie che un elegantissimo
« giornale di mode offre per saggio.

« Naturalmente il primo posto è tenuto
« senza contrasto, dalla camicia semplice
« tutta di batista immacolata, con il petto
« e l'orlo delle maniche ornati di cinque
« piccole crespe di finissimo lino. Questa
« camicia non fa nessun effetto all'occhio
« volgare; ma (udite, o dame dispendiose!)
« soltanto l'imbiancatura costa sette lire.
« Vedete dunque che per poterla portare,
« *il faut être à son aise.* Per abbotto-
« narla è di buon gusto adoperare tre
« perle buone che vadano diminuendo in
« grossezza affinchè nel busto non siano
« fastidiose.

∴

« La camicia *a spirale* è anche di ba-
« tista, con un pizzo di Valenza che si
« parte di su la spalla e gira gira gira
« fino all'estrema punta della camicia.
« Quando una signora ordina camicie a
« spirale, basta che ella indichi alla cu-
« citrice con maggiore o minore esattezza
« le sue rotondità e le sue..... mancanze.

« Allora tutta l' opera della cucitrice si
« riduce a stringere o ad allargare la
« spirale in modo da renderla elegante.

∴

« La camicia *medioevale* è in pura tela
« d'Olanda, con uno sgonfio di merletto
« su l'uno e l'altro lato del seno e con
« un ornamento del merletto medesimo
« all'orlo inferiore. Fra i due sgonfi de-
« stinati a imprigionare e a reggere nella
« loro delicatissima rete le - due beltà
« gemelle - è una piccola tasca, anche
« del merletto medesimo, che serve a con-
« tenere il rosario.
Poveri *pater noster!*

∴

« La camicia *preziosa* è formata di un
« *entre-deux* di merletto che stringe i
« fianchi come una cintura. Da questo
« *entre-deux* si partono due gale, di cui
« l'una sale, accoglie il seno ed ha una
« apertura per le braccia; e l'altra scen-
« de fino alla caviglia formando così il
« termine della camicia. La perfezione
« sua consiste in questo: che l'*entre-deux*
« della cintura è la riduzione minuscola
« dell'ampia gala inferiore, mentre la gala
« superiore ne è la riduzione media. Il

« solo ornamento possibile è un lungo nodo
« di nastro sul lato sinistro della camicia.

∴

« La camicia di *crespone carnicino* ha
« questo di buono, che non è possibile
« gualcirla perchè il tessuto di cui si com-
« pone pare sempre gualcito. Un semplice
« *entre-deux* di merletto di Fiandra ador-
« na le maniche e il giro delle spalle e
« del petto. Certe Signore per renderla
« più provocante, mettono sul seno due
« sgonfi dello stesso merletto; oppure ser-
« rano la manica per mezzo di un nastro
« di velluto azzurro e d'un piccolo fer-
« maglio di diamanti.

∴

« La camicia a *foggia di busto* è com-
« posta di merletto e di batista che si
« alternano a zone giù giù diminuendo
« fino alla vita e terminando con un na-
« stro, passato a traverso un *entre-deux*
« che s'annoda in sul mezzo. Il basso è for-
« mato da una gala di pizzo di Valenza che
« copre certe zone di batista a mille pieghe.

∴

« La camicia a *foggia di scacchiere* si
« compone tutta di piccoli quadri rica-

« mati e di piccoli quadri di merletto,
« d'eguale grandezza. Su questa specie di
« tessuto si potrebbe quasi fare il giuoco
« della dama e degli scacchi. La camicia
« deve terminare con una fila di pezzi da
« scacchiere, fatti ad uncinetto; cioè col
« matto, col re, con la regina, col cavallo.

∴

« La camicia *araldica* è semplicissima
« tutta di batista, con lo stemma genti-
« lizio ricamato sul cuore e con il motto
« ricamato intorno intorno al petto o su
« una giarettiera. Per renderla più ricca
« certe dame fanno ricamare all'estremità
« sul lato destro, le principali figure di
« animali che contiene lo stemma avito.

∴

« Ma nulla in verità è più grazioso
« della camicia *di merletto nero e di*
« *merletto bianco*. La quale appunto si
« compone di due merletti, uno bianco e
« l'altro nero, alternati. In generale si
« adoperano merletti di Valenza e di Chan-
« tilly. Per le Signore grasse convien di-
« sporre gli *entre-deux* in lunghezza e
« per le magre convien disporli in lar-
« ghezza.

∴

« La camicia *all' ultima moda* ha tutta
« la parte superiore di merletto, fatta su
« misura; sul cuore il *crest* ricamato; e
« in basso un merletto increspato ed or-
« nato di nastri d'un colore simile a quello
« del busto.

∴

« La camicia di *Valpurga* è tagliata
« in una specie di mussolina a righe, e
« per ornamento non ha che una sciarpa
« annodata un po' più su delle reni. Con
« tal genere di camicie sono indispensa-
« bili le armille alle braccia e alle caviglie.

∴

« La camicia *corretta* ha la scollatura
« intieramente rotonda, di batista, con un
« semplice pizzo di Valenza, liscio e te-
« nuto da un nastro. Due gruppi di pie-
« ghine in sul davanti offrono un modesto
« asilo ai casti gigli del seno.

∴

« La camicia *alla moda del Direttorio* ha
« il davanti di pizzo di Valenza che, dispo-
« sto in forma di scialle fino alla cintura,
« finisce diminuendo su la spalla, ripreso
« da un nastro annodato alla greca. La
« parte di dietro è rotonda e intorno alla

« vita gira un *entre-deux* di merletto
« attraversato da un nastro di color rosa
« pallido.

.˙.

« La camicia alla *moda della regina*
« *Ortensia* è di lino con un partito di
« pieghe che scende dalla spalla e, fer-
« mandosi sotto il petto, ritenuto da un
« nodo, cade quindi fino in basso e ter-
« mina con un *entre-deux* di merletti di
« Valenza.

.˙.

« Finalmente la camicia *vedovile*, alla
« moda della contessa Bersenda, è tutta
« di finissima seta nera diafana e fluida...»

E qui la cronista di mode del magno giornale politico fa seguire un racconto d'indole ancora più intima di quella dei dettagli indumentali che più sopra vi ho riportato. Non lo trascriverò perchè sono persuaso che siete abbastanza edificate su questo capitolo di politica *interna*, diremo così, circumcutanea e quanto a quella *esterna* io non potrei che venire a scuola da voi. Da questo lato dunque il mio compito è finito.

.˙.

Come pure lo ritengo esaurito dal lato dei conviti, perchè anche su questi il *quarto potere* si prende la bega di informare esibendoci il *menu* dei diversi pranzi che quotidianamente si consumano, in cui d'ordinario si chiamano con nomi eterocliti francesi gli intingoli più comuni. Per conto mio, amante come sono dei cibi semplici e primitivi, vi abbandono volentieri tutte queste ghiottonerie culinarie, e vi confesso che il mio ideale bucolico sarebbe « *una imbandison de rosto de spedo de oseli dal becco zentil a gli suoi tempi* » ed una insalata, non quella giapponese di *Francillon*, ma di buona cicoria amara con un uovo sodo ed un paio di acciughe.... posso essere più astemio?

∴

Capisco di avervi enormemente annoiato e quindi smetto. Invoco però a mio discarico una attenuante ed è che il presente scritto doveva essere publicato nella decorsa Quaresima, ed era destinato a fare da vice-purgatorio dei soverchi divertimenti del carnevale che l'aveva preceduta. Vedete che l'intenzione era buona e se non ottenni lo scopo, non mi punge rimorso che ciò sia dipeso da me.

Maggio 1887. A. C.

INDICE